

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI) .....	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (III e VIII) .....	»	33
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) .....	»	37
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	38
GIUSTIZIA (II) .....	»	48
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	52
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	68
FINANZE (VI) .....	»	86
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	87
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	90
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	97
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	101
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	105

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.**

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	107
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	114
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	177
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	229
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE .....	»	231
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	242
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	261
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	262
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI .....	»	263
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI .....	»	264
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	266

## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

### S O M M A R I O

Seguito dell'esame delle proposte di modifica al Regolamento Doc. II, n. 2 (Articolo 12: previsione del Codice etico della Camera dei deputati), Doc. II, n. 11 (Articoli 1- <i>bis</i> e 12, comma 2- <i>bis</i> : nuove norme in materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta dei deputati) e Doc. II, n. 13 (Articolo 12: previsione del Codice per la trasparenza e la garanzia dell'autonomia dei deputati) .....	3
ALLEGATO 1 ( <i>Ipotesi di codice di condotta dei deputati (Nuova formulazione)</i> ) .....	12
ALLEGATO 2 ( <i>Ipotesi di regolamentazione dell'attività di lobbying (Nuova formulazione)</i> ) ...	15

*Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza della Presidente Laura BOLDRINI.*

#### **La seduta comincia alle 13.40.**

**Seguito dell'esame delle proposte di modifica al Regolamento Doc. II, n. 2 (Articolo 12: previsione del Codice etico della Camera dei deputati), Doc. II, n. 11 (Articoli 1-*bis* e 12, comma 2-*bis*: nuove norme in materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta dei deputati) e Doc. II, n. 13 (Articolo 12: previsione del Codice per la trasparenza e la garanzia dell'autonomia dei deputati).**

Laura BOLDRINI, *Presidente*, nell'introdurre il primo punto all'ordine del giorno relativo all'esame del codice di condotta dei deputati, ricorda che nella seduta del 10 marzo scorso il relatore Pisicchio ha sottoposto alla Giunta una proposta di codice di condotta, di natura in gran parte ricognitiva, elaborata secondo i criteri emersi nella discussione svolta in Giunta lo scorso 19 novembre. Il relatore ha sottoposto anche – contemporaneamente – una proposta di disciplina delle attività di *lobbying*, precisando che questo aspetto, a suo avviso inscindibilmente legato al primo, potrebbe comunque formare oggetto di un'autonoma valutazione.

Al fine di consentire ai membri della Giunta di ragionare sulle questioni che erano emerse, sia sul metodo che sul merito, erano stati riaggiornati i lavori alla seduta odierna, nell'auspicio che si possa pervenire ad una definizione della questione. Si rivolge dunque al relatore Pisicchio domandandogli se intenda sviluppare ulteriori considerazioni, in particolare sulla questione del metodo.

Pino PISICCHIO, *relatore*, rispondendo alla richiesta della Presidente, desidera riepilogare sinteticamente i termini della questione emersi nella citata seduta della Giunta del 10 marzo. Nella riunione della Giunta del 10 marzo scorso, ha prospettato due strade procedurali percorribili ai fini dell'adozione del codice di condotta dei deputati: l'adozione in via sperimentale con la veste di una sorta di « Protocollo » cui far seguire, ma solo dopo un periodo di sperimentazione, modifiche regolamentari (la via sperimentale è ben nota alla Giunta: ad esempio, in questa legislatura, il 23 novembre 2013, nelle more dell'introduzione di una specifica disciplina regolamentare, è stato adottato dalla Giunta un Protocollo sperimentale per l'istituzione e la prima applicazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio); oppure la

strada della modifica regolamentare diretta. Nel dibattito, la questione del metodo è stata oggetto di molti interventi ed è dunque necessario risolverla preliminarmente. Ribadisce di considerare entrambe le opzioni metodologiche valide e percorribili, non nascondendo tuttavia di ritenere la via convenzionale preferibile, in quanto sicuramente più rapida e più flessibile; essa consente inoltre – prima di modificare il Regolamento – un adeguato periodo di sperimentazione e di valutazione dei profili applicativi che la disciplina dovesse porre: il che – data la natura della materia trattata – è senz'altro utile, se non necessario. Tiene a precisare, come ha già segnalato, che, seguendo questa strada, sarebbe preclusa la possibilità di intervenire sulla materia delle sanzioni disciplinari, che risulterebbero applicabili solo adottando un'interpretazione estensiva della norma regolamentare, operazione che a suo avviso non sarebbe consentita, trattandosi appunto di sanzioni che si riferiscono principalmente a comportamenti che violano l'ordine delle sedute. Sarebbe invece possibile – come prefigurato dal testo che ha proposto – individuare la pubblicazione degli eventuali inadempimenti, sanzione di tipo « politico » – mediatico a mio avviso comunque molto efficace.

La strada della riforma regolamentare è invece più lunga e complessa, richiedendo, oltre all'esame del testo da parte della Giunta, anche l'esame in Assemblea. Inoltre essa esclude di per sé una fase sperimentale, presupponendo l'adozione di scelte sostanzialmente definitive. Infine, per non appesantire il Regolamento con norme di dettaglio, essa imporrebbe di limitarsi ad individuare alcuni principi e criteri generali da porre a base del codice, rimettendone la concreta definizione ad una fonte diversa (delibera dell'Ufficio di presidenza, eventualmente a maggioranza qualificata): rispetto a questa impostazione vi sono riserve più volte espresse nel dibattito (in particolare dal Gruppo Movimento 5 Stelle).

Con riguardo al merito, ritiene che il testo proposto sia equilibrato anche nel

rapporto tra ricognizione ed innovazione della normativa vigente. Per mero dovere di completezza, gli appare innanzitutto utile precisare che il terzo paragrafo del codice, che indica gli obblighi di dichiarazione posti in capo ai deputati, non interferisce con le funzioni svolte dalla Giunta delle elezioni. Le dichiarazioni rese al Presidente della Camera concernenti le cariche e gli uffici ricoperti e le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte sono infatti valutate dalla Giunta delle elezioni nell'ambito del procedimento per la valutazione delle incompatibilità, delle ineleggibilità e dei casi di decadenza, mentre, ai fini che qui rilevano, esse sono acquisite al fine di assicurare la trasparenza e la pubblicità della posizione dei membri della Camera. Nello stesso senso e con gli stessi limiti vanno lette ovviamente le competenze del Comitato consultivo di cui al paragrafo VI, i cui orientamenti sono riferiti esclusivamente all'applicazione del codice di condotta e non interferiscono con le funzioni di altri organi (*in primis* la stessa Giunta delle elezioni).

Infine formula alcune precisazioni tecniche sulla parte meramente ricognitiva del codice di condotta.

Anzitutto ricorda che esso non è volto a replicare in maniera pedissequa gli analitici obblighi già previsti dalle norme vigenti – già riportate nel documento pubblicato in allegato al resoconto della Giunta del 19 novembre 2015 – alle quali occorrerà sempre fare riferimento ai fini applicativi e pratici (in quanto fonti che il codice non nova), ma piuttosto a fornire una loro enunciazione in termini di carattere generale, astratto e di principio.

Ciò posto, al fine di evitare ogni eventuale dubbio (e come già comunicato ai colleghi nei giorni scorsi), faccio comunque presente che:

per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi relativi ai finanziamenti o contributi ricevuti dai deputati di cui all'articolo 4 della legge n. 659 del 1981, essi devono intendersi ricompresi nella formulazione riassuntiva adottata al comma terzo del paragrafo III. Conseguentemente,

a fini di coordinamento, al penultimo comma del paragrafo III, vanno espunte le parole finali: « e copia delle dichiarazioni relative a contributi ricevuti previste dalla legge n. 659 del 1981 »;

sempre al penultimo comma del paragrafo III, va replicata, anche con riferimento agli obblighi relativi ai deputati cessati dal mandato, la formulazione già usata ai commi quarto e quinto di tale paragrafo relativamente all'estensione degli stessi obblighi al coniuge, ai figli e ai parenti consenzienti: infatti la legge vigente (articolo 4, comma secondo, della legge n. 441 del 1982) già li prevede e dunque è bene non ingenerare incertezze.

Infine alcune correzioni meramente formali. Al paragrafo VI, terzo comma, il riferimento è ovviamente al Presidente della Camera (come si comprende dal contesto) e come tale va riportato. Al paragrafo III, primo comma, le parole « deve dichiarare » vanno sostituite con la seguente: « dichiara », in conformità alla formulazione dell'articolo 15 del regolamento della Giunta delle elezioni. Va infine corretto un mero errore materiale nella numerazione del paragrafo « Sanzioni », che deve intendersi « VII » e non « VI ».

Con queste correzioni e precisazioni, auspica che il codice (*vedi allegato 1*) sia approvato dalla Giunta.

Con riferimento all'aspetto relativo all'attività di *lobbying*, ricorda che nella riunione del 10 marzo sono state sollevate perplessità sull'idoneità della fonte convenzionale e di quella regolamentare a disciplinare la materia in quanto incidente su posizioni soggettive di terzi. Ora, se un intervento in via legislativa consentirebbe senz'altro di disciplinare la materia in tutte le sue sfaccettature, ritiene che in questa sede sia possibile disciplinare l'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati e nelle sue sedi.

Anzitutto desidera indicare alcune precisazioni nel testo (*vedi allegato 2*), a fini di maggiore chiarezza e di più puntuale formulazione:

al paragrafo I occorre modificare la denominazione « Registro dell'attività di relazione istituzionale » con la seguente « Registro dei soggetti che svolgono attività di relazione istituzionale » (analoga modifica va fatta anche alla rubrica).

Inoltre, è bene precisare che l'attività cui si fa riferimento è svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati « presso le sue sedi »: l'espressione « presso le sue sedi » va quindi aggiunta al paragrafo I, primo periodo, e all'alinea del paragrafo III dopo le parole « presso la Camera dei deputati » vanno aggiunte le seguenti: « nelle sue sedi »;

al paragrafo III, lett. a), va prevista l'indicazione, oltre che dei dati anagrafici e del domicilio professionale di chi richiede l'iscrizione, anche dei soggetti per conto dei quali opera;

al paragrafo IV, relativamente alla verifica delle relazioni presentate da parte dell'Ufficio di Presidenza, va eliminato il riferimento ai documenti, posto che il paragrafo si riferisce solo alle relazioni. Appare inoltre opportuno rimettere all'Ufficio di Presidenza la definizione preventiva delle modalità e dei criteri di svolgimento di questa attività: a tal fine si può inserire al penultimo periodo, dopo le parole « L'Ufficio di presidenza della Camera », la locuzione « secondo modalità e criteri da esso stesso stabiliti ».

Nel merito, precisa, infine, per massima chiarezza che il terzo paragrafo, primo comma, del testo proposto, prevedendo, all'alinea, l'iscrizione nel registro dell'attività di relazione istituzionale dei soggetti che promuovano presso la sede della Camera dei deputati « interessi privati », intende escludere dall'iscrizione nel registro i soli portatori di interessi pubblici (e cioè i soggetti che promuovano l'interesse pubblico, i soggetti che svolgano la propria attività per conto di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, eccetera) o generali (come ad es. i rappresentanti dei partiti politici).

Laura BOLDRINI, *Presidente*, invita i colleghi a pronunciarsi sulle questioni evidenziate dal collega Pisicchio, a partire da quella di metodo.

Andrea GIORGIS apprezza preliminarmente la prima delle precisazioni di merito con le quali il collega Pisicchio ha aperto il suo intervento e cioè quella relativa al rapporto fra le competenze del Comitato consultivo – che fornisce, a richiesta dei deputati, orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del Codice – e le competenze della Giunta delle elezioni. Dal momento che il Codice replica disposizioni contenute nel Regolamento interno della Giunta delle elezioni, è bene dissipare qualsiasi dubbio circa la possibilità che il Comitato previsto dal Codice di condotta possa in qualche modo fornire interpretazioni relative ai procedimenti di competenza della Giunta finalizzati all'accertamento di cause di ineleggibilità o incompatibilità, possibilità che deve essere totalmente esclusa: a tal fine invita il relatore a valutare se non inserire nel testo una disposizione espressamente tesa a chiarire quest'aspetto.

Dopo che Laura BOLDRINI, *Presidente*, ha invitato il relatore a considerare con attenzione questa indicazione del deputato Giorgis, Pino PISICCHIO, *relatore*, osserva che una soluzione alla questione potrebbe trovarsi introducendo all'inizio del terzo periodo del paragrafo VI una clausola di salvaguardia delle competenze della Giunta delle elezioni così formulata: « Fatte salve le competenze della Giunta delle elezioni », clausola che inserisce dunque nel testo da lui predisposto (*vedi allegato 1*).

Andrea GIORGIS ribadisce che occorre individuare una formulazione che salvaguardi la piena autonomia interpretativa della Giunta delle elezioni nell'applicazione delle disposizioni relative alle sue competenze.

Danilo TONINELLI, prima di addentrarsi in osservazioni relative al merito

delle discipline proposte, dichiara preliminarmente di considerare fondamentale il fatto di approvare contestualmente il testo del Codice di condotta e la regolamentazione dell'attività di *lobbying*, condizione in presenza della quale il suo Gruppo è disponibile anche ad accettare che tale approvazione avvenga in via convenzionale presso la Giunta e non con le forme più appropriate delle dirette modifiche regolamentari.

Quanto ai dubbi sollevati sull'idoneità della fonte – relativamente alla regolamentazione delle *lobbies* – ad incidere su posizioni soggettive di terzi ritiene che questi possano essere superati, valorizzando il principio di imputazione finale in capo ai deputati.

Passando poi al merito della disciplina, per quanto riguarda il Codice di condotta esprime l'avviso che sia necessario prevedere comunque un aspetto sanzionatorio, anche dando corso all'applicazione dell'articolo 60, le cui sanzioni riferite a questo tipo di comportamenti gli appaiono comunque blande. In difetto di questa parte della disciplina si finirebbe per indebolire moltissimo la portata normativa del testo, non potendosi ritenere sufficiente la previsione della sanzione della pubblicità delle inadempienze o delle violazioni del Codice.

Nel sollecitare le altre forze politiche ed in particolare il Gruppo del Partito democratico a pronunciarsi sulla questione dell'approvazione contestuale dei due testi – che, ribadisce, il suo Gruppo giudica essenziale – rappresenta comunque l'esigenza di assicurare uno spazio temporale per la presentazione di emendamenti, fra i quali anticipa, a titolo esemplificativo, in questa sede quello che potrebbe affrontare la questione della composizione del Comitato, per il quale propone la pariteticità, alla stregua di quanto il Regolamento prevede per il Comitato per la legislazione.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, precisa di condividere l'approccio del collega Pisicchio sulla questione delle sanzioni, che,

anche a suo avviso, non possono essere estese in via interpretativa alle violazioni del Codice.

Elio VITO, rispondendo alla sollecitazione del collega Toninelli, dichiara che il suo Gruppo è assolutamente favorevole ad un'approvazione congiunta delle due discipline anche nella forma convenzionale, considerando inscindibili i due temi, sui quali del resto la Giunta sta svolgendo una discussione associata.

Per quanto riguarda il merito segnala comunque alcune questioni nei due testi meritevoli di approfondimento.

Con riferimento al Codice di condotta, suggerisce, ad esempio, che nelle disposizioni relative alla composizione del Comitato consultivo – ad evitare che questo sia considerato in stretto collegamento con l'Ufficio di Presidenza – non sia precisato che il Presidente del Comitato è designato dal Presidente della Camera tra i membri componenti dell'Ufficio di Presidenza, lasciando invece una formulazione più generica, che consentirebbe di scegliere tra entrambi i tipi di membri.

Per quanto riguarda le sanzioni, ritiene inoltre che un'interpretazione estensiva della norma regolamentare di cui all'articolo 60 adottata dalla Giunta – analogamente a molte altre interpretazioni estensive rese dalla Giunta – legittimerebbe a prevederne l'applicabilità anche alle violazioni del Codice.

Quanto al testo delle *lobbies* rappresenta una preoccupazione, e cioè che la regolamentazione di questo tipo di attività finisca per interferire e condizionare quell'attività dei deputati, del tutto legittima e fisiologica nell'esercizio del mandato parlamentare, che consiste nel raccogliere istanze, denunce, segnalazioni di abusi, di problemi, criticità provenienti da soggetti privati e che i deputati ricevono con una certa frequenza, ma che non possono in nessun modo essere assimilati ad attività di rappresentanza e promozioni di interessi privati e che quindi non devono soffrire in alcun modo di irregimentazioni che suonerebbero del tutto irragionevoli.

Al riguardo invita dunque il relatore a valutare una formulazione che escluda questo pericolo.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ringrazia il collega Vito per le osservazioni svolte e specificamente per quello che riguarda quel rischio interpretativo da lui rappresentato circa il possibile coinvolgimento nella sfera di applicabilità del testo di situazioni che non sono in nessun modo assimilabili ad attività di rappresentanza di interessi, ancorché siano espresse da cittadini privati. Invita dunque il relatore a tener conto di questo aspetto. Ribadisce, infine, l'opportunità di prevedere una disciplina sperimentale, prima di addentrarsi in decisioni definitive, disciplina che potrebbe – dato il suo carattere non irreversibile – essere rapidamente adottata.

Gianni MELILLA, nel ribadire gli apprezzamenti espressi al lavoro del relatore già formulati nella passata seduta del 10 marzo scorso, dichiara di essere favorevole ad un'approvazione congiunta delle due ipotesi di disciplina, ancorché gli appaia più maturo il testo del Codice di condotta rispetto a quello relativo alla regolamentazione dell'attività di *lobbying*, per il quale forse sarebbe utile un supplemento di riflessione.

Individua comunque nella mancanza di un adeguato apparato sanzionatorio il punto debole della proposta, rinviando al riguardo ai contenuti della proposta di modifica del Regolamento da lui presentata (doc. II, n. 13), che prevede sanzioni graduate in relazione alla gravità delle violazioni, non solo pecuniarie, ma anche interdittive della partecipazioni ai lavori parlamentari, anche per periodi piuttosto estesi.

Mario CATANIA rinnova il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore sulla proposta di codice di condotta dei deputati, che si può dire giunto – dopo le ulteriori precisazioni del collega Pisicchio – ad uno stadio avanzato di riflessione.

Condivide le preoccupazioni espresse dal deputato Giorgis in ordine alla salvaguardia della sfera di competenza della Giunta delle elezioni ed apprezza quindi la riformulazione proposta dal relatore.

Ritiene anche accoglibile la richiesta del deputato Toninelli di disporre di un lasso di tempo per poter presentare eventuali proposte di modifica.

Condivide anche il metodo, che vedrebbe l'adozione ora di un protocollo sperimentale, per poi riversarne il contenuto in una modifica regolamentare, che dovrebbe, a quel punto, toccare anche l'aspetto sanzionatorio, non disciplinabile compiutamente con lo strumento convenzionale.

Quanto alla proposta di disciplina delle *lobbies*, ripropone i dubbi già manifestati nella precedente seduta – e su cui il relatore si è oggi soffermato – in ordine alla appropriatezza della fonte, ed in particolare sulla possibilità che la Giunta adotti una disciplina che impatti su posizioni soggettive di terzi, cosa che richiederebbe invece, a suo avviso, l'adozione di un atto legislativo. Ciò a meno che non si intenda ridurre la disciplina proposta ad una mera disciplina degli accessi alle sedi della Camera, cosa che – oltre a non richiedere probabilmente l'intervento della Giunta per il Regolamento della Camera – sarebbe evidentemente ben diversa da una compiuta regolazione dell'attività di *lobbying* e che sarebbe bene chiarire anche nella comunicazione all'esterno del lavoro della Giunta.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, precisa che i limiti oggettivi entro i quali la disciplina qui in discussione deve porsi sono sempre stati ben chiari alla Giunta, che non si è certo proposta di disciplinare compiutamente l'attività di *lobbying* nel suo complesso, peraltro oggetto di proposte di legge in corso di esame da parte del Senato, ma – più pragmaticamente – di introdurre regole di trasparenza su questa attività e su chi la pone in essere nelle sedi della Camera.

Luigi DI MAIO, *Vicepresidente della Camera*, osserva come della disciplina del-

l'attività di *lobbying* debba essere sottolineato non solo l'aspetto sanzionatorio conseguente alla mancata iscrizione al registro, ma anche quello « premiale », dato dal fatto che, rispettando l'obbligo di iscrizione, è consentito l'accesso alle sedi della Camera, in forma più regolata di quanto non accada oggi.

Ritiene poi necessario integrare il testo proposto per prevedere anche una disciplina delle zone accessibili dai lobbisti, posto il numero di ex giornalisti ed ex parlamentari che hanno oggi accesso alla Camera e che – ha già avuto modo di segnalare il fenomeno anche all'inizio della legislatura – in qualche caso sono divenuti responsabili delle relazioni istituzionali di grandi colossi aziendali.

Dopo che Laura BOLDRINI, *Presidente*, ha osservato come la disciplina delle aree accessibili ai lobbisti potrebbe essere posta dall'Ufficio di Presidenza, Luigi DI MAIO, *Vicepresidente della Camera*, sottolinea come altro aspetto su cui è necessario un chiarimento sia l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina e conseguentemente l'ambito delle esclusioni. In particolare, riprendendo l'intervento del relatore Pisicchio, ritiene si debba chiarire cosa si intenda esattamente per portatori di interessi pubblici: questa dizione comprende o no i rappresentanti di aziende partecipate dallo Stato o i comitati che si occupano di interessi generali come la tutela dell'ambiente? Occorre infatti fare molta attenzione all'utilizzo delle formulazioni giuridiche più appropriate ad evitare che si creino maglie troppo larghe e conseguentemente possibili aggiramenti della disciplina (come anche in altri ordinamenti).

Quanto infine all'aspetto sanzionatorio, si chiede se non sia possibile valorizzare il ruolo dell'Ufficio di Presidenza anche per prevedere la possibilità di irrogare la sanzione dell'interdizione all'accesso.

Più in generale, condivide le considerazioni del collega Catania sulla disciplina delle *lobbies*.

Andrea GIORGIS, premesso che la necessità e l'urgenza di un intervento nor-



mativo volto a regolamentare l'attività di *lobbying* sono testimoniate dalle proposte di legge presentate in materia sin dalla XIII legislatura e dalle proposte di modifica regolamentare presentate in questa legislatura, ritiene che l'urgenza dell'intervento non debba e non possa però fungere da alibi per non affrontare in modo organico le vere questioni che l'argomento sottende. La disciplina dell'attività di *lobbying* non può infatti ridursi ad una semplice regolamentazione degli accessi alla Camera: essa deve regolamentare le modalità con le quali ha luogo l'attività di relazione istituzionale in tutte le sedi nelle quali essa si svolge, non solo in quelle della Camera dei deputati, anche tenuto conto che l'incontro tra i legittimi portatori di interessi e i rappresentanti delle istituzioni avviene principalmente altrove. Il tema va dunque affrontato introducendo una disciplina di più ampia portata, che non produca i propri effetti nei soli confronti dei deputati, come se fossero solo i singoli deputati ad incorrere in situazioni di conflitto di interessi o a essere sensibili nei confronti di interessi non particolarmente apprezzabili.

Per queste ragioni, il tema della fonte prescelta appare dirimente ed è indicativo della maggiore o minore serietà con la quale si intende affrontare il tema: il gruppo del Partito democratico è pronto ad approvare senza indugio una proposta di legge che intervenga in materia, cosa che però implicherebbe che i due temi all'esame della Giunta – codice di condotta dei deputati e disciplina dell'attività di *lobbying* – non formino oggetto di esame congiunto. In questo senso, si potrebbe intanto procedere all'adozione del codice di condotta dei deputati secondo le modalità proposte dal relatore, al fine di conferire una maggiore efficacia prescrittiva a norme, in gran parte già vigenti, che nel codice troverebbero razionalizzazione e sistematizzazione.

Ove invece si volesse propendere per l'esame congiunto delle due questioni, anche tenuto conto che il tema che richiede una risposta più urgente è la disciplina dell'attività di *lobbying*, ritiene comunque

necessaria una riflessione sull'idoneità della fonte regolamentare a produrre effetti giuridici sui soggetti terzi che svolgono attività di relazione istituzionale all'interno della Camera. Nel caso in cui la fonte regolamentare dovesse essere ritenuta idonea, entrambe le questioni potrebbero peraltro essere esaminate nell'ambito di un processo di riforma del Regolamento che auspica possa essere completato in tempi brevi.

La disciplina sottoposta all'attenzione della Giunta richiede inoltre di essere approfondita anche nel merito delle soluzioni proposte relativamente a più aspetti: si riferisce in particolare alla necessità di distinguere i portatori di interessi dai cittadini che intendano interloquire con i loro rappresentanti in Parlamento, alla necessità di regolamentare la presenza degli ex parlamentari nelle sedi della Camera, all'opportunità di rendere tracciabili i rapporti tra i deputati e i portatori di interessi, da contemperare con l'esigenza di rendere la Camera il più possibile partecipata dai cittadini.

Ribadita quindi la piena disponibilità a procedere su entrambi i fronti, ritiene però che, in via preliminare, debba essere individuata la fonte più idonea a consentire l'introduzione di una disciplina seria e compiuta dell'attività di *lobbying*, la cui regolamentazione è certamente più urgente e più complessa, anche considerato che la recente approvazione da parte della Camera delle proposte di legge in materia di conflitto di interessi dimostra forse che le condizioni per dotare il nostro Paese di una seria regolamentazione dell'attività di *lobbying* sono mature.

Gregorio GITTI osserva che la rilevanza istituzionale dei temi sul tappeto è tale da determinare la convergenza tra le varie forze politiche sulla necessità di un intervento normativo che li disciplini, registrandosi divergenze unicamente sul metodo. Per queste ragioni ritiene pienamente condivisibile l'apertura manifestata dal collega Giorgis a procedere in via sperimentale con la fonte convenzionale

quanto meno per l'adozione del codice di condotta.

Intende poi offrire alla Giunta, a titolo personale, una sponda affinché il lavoro nel quale è impegnata possa dare i suoi frutti. A suo avviso, i due testi presentati dal relatore possono essere letti in modo sistematico e unificati in un unico protocollo. Non ritiene infatti condivisibili i dubbi sull'idoneità di una fonte dell'ordinamento interno della Camera dei deputati ad esplicitare effetti anche sulle posizioni soggettive dei terzi che vi facciano ingresso, trattandosi di una conseguenza implicita al fatto che l'accesso in un luogo implica anche che si accettino le regole che vigono al suo interno. Ciò vale anche per le sanzioni che, come suggerito, potrebbero consistere nella cancellazione dal registro, comminabili a chi violi tali regole. Come si ricava da fattispecie analoghe previste nell'ordinamento, ove l'esercizio di una attività professionale presupponga l'iscrizione in un albo, la mancata iscrizione determina conseguenze, come la nullità degli atti stipulati (ad esempio, l'ordinamento commina la nullità del contratto di mediazione stipulato dal mediatore che non risulti iscritto all'albo). Sempre dai principi generali che regolano i rapporti negoziali tra le parti, si ricava inoltre la stretta connessione tra rilevanza economica dell'attività svolta e sanzionabilità dei comportamenti posti in essere in violazione dei doveri professionali: le considerazioni svolte confermano inequivocabilmente che la previsione di sanzioni per la trasgressione degli obblighi di condotta prescritti dalla Camera ai portatori di interessi che operino nelle sue sedi sia pienamente in linea con i principi generali dell'ordinamento.

Da ultimo, condivide anche la proposta, formulata dal relatore e condivisa dal collega Vito, di precisare che, all'atto dell'iscrizione nel registro, il portatore di interessi debba dichiarare quali sono i soggetti per conto dei quali opera.

Danilo TONINELLI, tornando alla questione delle sanzioni comminabili per il caso di violazione degli obblighi di pub-

blicazione previsti dal codice di condotta, si associa alle considerazioni del collega Vito circa la possibilità di prevedere in via interpretativa l'applicabilità delle disposizioni contenute all'articolo 60, commi 3 e 4, del Regolamento.

Dopo che Laura BOLDRINI, *Presidente*, ha espresso il convincimento che si tratterebbe di un'interpretazione alquanto arida, Elio VITO osserva che operazione non troppo diversa si farebbe qualora si accedesse all'ipotesi interpretativa prospettata dal collega Ermini nella scorsa seduta della Giunta in materia di presentazione degli atti di sindacato ispettivo.

Pino PISICCHIO, *relatore*, a conclusione del dibattito, che ha fornito interessanti spunti di riflessione ed ha testimoniato la consapevolezza di tutti sulla grande rilevanza istituzionale dei temi trattati, intende svolgere una serie di considerazioni.

Con riguardo alla disciplina proposta in merito al codice di condotta dei deputati, osserva che l'aspetto che ha formato oggetto di dibattito è quello relativo alla sanzionabilità delle condotte che violino gli obblighi posti dal codice. Al riguardo, ritiene che, quanto meno per la fase sperimentale di applicazione del codice, la sanzione della pubblicazione di tali fatti sul sito internet della Camera sia più che adeguata. D'altro lato, ribadisce il suo convincimento sul fatto che non si possa, in via interpretativa, estendere a tali fattispecie l'applicazione dell'apparato sanzionatorio previsto dall'articolo 60 del Regolamento, riferito essenzialmente a fatti commessi nelle aule parlamentari.

Venendo all'attività di *lobbying*, è consapevole che il tema dovrebbe essere affrontato più organicamente per via legislativa, come testimoniato dalle plurime iniziative legislative da lui stesso assunte in questa e nelle passate legislature in questa materia. Il testo proposto non intende regolamentare tuttavia compiutamente tale attività, ma solo prescrivere le regole di condotta che coloro i quali intendano accedere nelle sedi della Camera sono tenuti ad osservare. D'altronde, di una

normativa simile – si tratta, per così dire, delle regole della casa – si è dotato anche il Parlamento europeo, il cui strumentario, peraltro, come ha potuto constatare nella sua esperienza di deputato europeo, ha manifestato alcuni limiti. Inoltre, il percorso proposto prevede una fase sperimentale ed opera nei limiti consentiti dalla fonte prescelta.

Sempre in relazione alla disciplina dell'attività di *lobbying*, ed al fine di distinguere la posizione dei cittadini che vogliono interloquire con i propri rappresentanti da quella dei portatori di interessi, ricorda di aver egli stesso proposto, in apertura del dibattito, che sia precisato, all'atto dell'iscrizione nel registro, il soggetto per conto del quale i portatori di interessi operano. Reputa inoltre che la questione posta dal collega Di Maio sulla esatta definizione della natura dell'interesse promosso o rappresentato dai sog-

getti tenuti all'iscrizione – sulla quale si è anch'egli lungamente interrogato – debba formare oggetto di attenta riflessione.

Infine, dopo aver replicato al collega Catania che la disciplina proposta ha un raggio di azione limitato all'attività posta in essere nelle sedi della Camera e si incentra prevalentemente sulle regole di accesso ad esse, condivide il giudizio espresso dal collega Giorgis circa il fatto che l'estensione della portata applicativa della disciplina dipenda dal tipo di fonte utilizzato.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, in ragione dell'inizio delle votazioni dell'Assemblea, e facendo anche seguito a sollecitazioni espresse in tal senso da alcuni colleghi, aggiorna i lavori della Giunta ad una prossima seduta che si riserva di convocare nella giornata di domani.

**La seduta termina alle 14.50.**

## ALLEGATO 1

**IPOTESI DI CODICE DI CONDOTTA DEI DEPUTATI  
(NUOVA FORMULAZIONE)****I****(Principi generali)**

*(specificativo degli artt. 54 e 67 Cost.).*

Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati agiscono con disciplina e onore, rappresentando la Nazione e osservando i principi di integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome della Camera dei deputati. Non ottengono né cercano di ottenere alcun vantaggio finanziario diretto o indiretto o altre gratifiche. *(v. articolo 1 codice cond. P.E.).*

In caso di conflitto di interessi, ossia quando un interesse personale potrebbe influenzare indebitamente l'esercizio delle sue funzioni, ciascun deputato adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari per rimuoverlo, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente codice di condotta. In caso di dubbio, il deputato può, a titolo confidenziale, chiedere il parere del Comitato di cui al paragrafo VI. *(v. articolo 3 codice cond. P.E.).*

**II****(Doveri dei deputati)**

*(ricognitivo dei principi desumibili da norme vigenti).*

I deputati osservano con scrupolo e rigore gli obblighi, previsti dall'ordinamento e dalle norme regolamentari della Camera, di trasparenza e di dichiarazione delle proprie attività patrimoniali e finanziarie, dei finanziamenti ricevuti nonché delle cariche da essi ricoperte in qualunque ente o società di carattere pubblico o privato.

**III****(Dichiarazioni dei deputati)**

*(ricognitivo di norme del Regolamento della Giunta delle elezioni, la cui portata applicativa viene estesa, e della l. 441/1982).*

Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta delle elezioni, per i procedimenti di sua competenza, ovvero dal Comitato consultivo sulla condotta dei deputati di cui al paragrafo VI, per i profili concernenti l'applicazione del presente Codice, ciascun deputato dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione entro il termine di trenta giorni. *(v. articolo 4 codice cond. P.E.).*

Secondo quanto disposto dalla legge n. 441 del 1982, entro tre mesi dalla proclamazione i deputati devono depositare presso l'Ufficio di Presidenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».

Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni relative agli eventuali finanziamenti o contributi ricevuti previste dalla legge n. 659 del 1981. I deputati devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 5.000 euro l'anno.

Gli adempimenti indicati concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i deputati sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. Anche tale adempimento si estende al coniuge non separato, nonché ai figli e ai parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i deputati sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depo-

sitare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Anche tale adempimento si estende al coniuge non separato, nonché ai figli e ai parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

I dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei parlamentari sono pubblicati nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano, dando evidenza specifica dei contributi ricevuti, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, superiori a 5.000 euro l'anno. (v. *articolo 4 codice cond. P.E.*).

#### IV

##### **(Doni)**

*(innovativo).*

Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati si astengono dall'accettare doni o benefici analoghi, salvo quelli di valore inferiore a 250 euro, offerti conformemente alle consuetudini di cortesia, o quelli ricevuti conformemente alle medesime consuetudini qualora rappresentino la Camera in veste ufficiale.

Le predette disposizioni non si applicano al rimborso delle spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno dei deputati o ai pagamenti diretti di dette spese da parte di terzi quando i deputati partecipano sulla base di un invito e nell'esercizio delle loro funzioni a eventi organizzati da terzi. Per tali casi l'Ufficio di Presidenza adotta le disposizioni necessarie ad assicurare la trasparenza. (v. *articolo 5 codice cond. P.E.*).

#### V

##### **(Pubblicità)**

*(parzialmente innovativo).*

Le dichiarazioni dei deputati relative alle posizioni ed agli interessi finanziari, ai finanziamenti ricevuti e alle cariche ricoperte, rese ai sensi dell'ordinamento vigente, delle norme regolamentari e del

presente codice di condotta, sono pubblicate sul sito internet della Camera dei deputati.

## VI

### **(Comitato consultivo sulla condotta dei deputati)**

*(innovativo).*

L'Ufficio di Presidenza costituisce, all'inizio di ogni legislatura, un Comitato consultivo sulla condotta dei deputati, composto da quattro membri dell'Ufficio di Presidenza e da sei deputati *(complessivamente cinque al PE)* designati dal Presidente della Camera tenendo conto della loro esperienza e, per quanto possibile, della esigenza di rappresentatività ed equilibrio politico. Il Comitato è presieduto da un membro dell'Ufficio di Presidenza designato dal Presidente della Camera.

Fatte salve le competenze della Giunta delle elezioni, su richiesta di un deputato, il Comitato consultivo fornisce, a titolo confidenziale, entro il termine di un mese dalla richiesta, orientamenti sull'interpre-

tazione e l'attuazione delle disposizioni del presente codice di condotta. Il deputato in questione ha il diritto di fare riferimento a detti orientamenti.

Su richiesta del Presidente della Camera, il Comitato consultivo esamina inoltre i presunti casi di violazione del presente codice di condotta e ne comunica gli esiti al Presidente anche ai fini della eventuale sottoposizione agli organi competenti. Il comitato consultivo può, previa autorizzazione del Presidente, chiedere il parere di esperti.

Il Comitato consultivo pubblica una relazione annuale sulle sue attività resa disponibile sul sito internet della Camera. *(v. articolo 7 codice cond. P.E.).*

## VII

### **(Sanzioni)**

*(innovativo).*

Della mancata osservanza delle disposizioni del codice di condotta, come accertata dal comitato consultivo sulla condotta dei deputati, è assicurata la pubblicità sul sito internet della Camera.

## ALLEGATO 2

**IPOTESI DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI LOBBYING  
(NUOVA FORMULAZIONE)****I*****(Registro dei soggetti che svolgono attività di relazione istituzionale)***

L'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati presso le sue sedi si informa ai principi di pubblicità e di trasparenza. È istituito a tal fine presso l'Ufficio di Presidenza un registro dei soggetti che svolgono attività di relazione istituzionale nei confronti dei deputati. Il registro è pubblicato sul sito internet della Camera.

**II*****(Definizione dell'attività di relazione istituzionale)***

Per attività di relazione istituzionale si intende ogni attività svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta anche per via elettronica, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei membri della Camera dei deputati.

**III*****(Iscrizione nel registro dell'attività di relazione istituzionale)***

Chiunque intenda svolgere attività di relazione istituzionale, rappresentando o promuovendo presso la Camera dei deputati, nelle sue sedi, interessi privati, deve

chiedere l'iscrizione nell'apposito registro indicando:

- a) i dati anagrafici e il domicilio professionale, con l'indicazione dei soggetti per conto dei quali opera;
- b) la descrizione dell'attività di relazione istituzionale che intende svolgere;
- c) i soggetti istituzionali che si intendono contattare.

Per l'iscrizione nel registro il soggetto richiedente deve:

- a) avere compiuto la maggiore età;
- b) non avere subito, nell'ultimo decennio, condanne definitive per reati contro la pubblica fede o il patrimonio;
- c) godere dei diritti civili e non essere stato interdetto dai pubblici uffici.

La medesima disciplina si applica anche ai parlamentari cessati dal mandato ove intendano svolgere attività di relazione istituzionale.

Le ulteriori disposizioni relative all'iscrizione e alla tenuta del registro sono stabilite dall'Ufficio di presidenza della Camera e pubblicate sul sito internet della Camera.

**IV*****(Relazioni periodiche)***

Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli iscritti nel registro sono obbligati a presentare alla Camera una relazione sull'attività di relazione istituzionale svolta nel semestre, che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, de-

gli obiettivi conseguiti, dei mezzi impiegati e delle spese sostenute. Le relazioni devono, inoltre, contenere un elenco delle persone, associazioni, enti o società e dei rispettivi rappresentanti nel cui interesse l'attività di relazione istituzionale è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute, nonché dei dipendenti o collaboratori che hanno partecipato all'attività e dei soggetti istituzionali contattati. L'Ufficio di presidenza della Camera, secondo modalità e criteri da esso stesso stabiliti, può disporre verifiche sulle relazioni presentate dai soggetti esercenti l'attività di relazione istituzionale iscritti nel registro, richiedendo, se necessario, la produzione

di ulteriori dati e informazioni in merito. Le relazioni sono pubblicate sul sito internet della Camera.

## V

### *(Sanzioni)*

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente testo e delle altre disposizioni adottate nella materia dall'Ufficio di presidenza si applicano le sanzioni previste dall'Ufficio di Presidenza secondo procedure e modalità stabilite dallo stesso Ufficio di Presidenza.



## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE. Atto n. 255 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	17
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere dei Relatori</i> ) .....	19
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Pesco e altri</i> ) .....	22
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Turco e altri</i> ) .....	27
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalle Commissioni riunite</i> ) .....	30

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza della presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.*

#### La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli stru-

menti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.

Atto n. 255.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni.*)

Le Commissioni riunite proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 marzo scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che i relatori hanno formulato una proposta di parere con osservazioni, la quale è stata trasmessa informalmente via *e-mail* ai componenti delle Commissioni nella serata di ieri (*vedi allegato 1*).

Ricorda inoltre che il gruppo M5S e la componente politica Misto-AL-P hanno presentato proposte alternative di parere (*vedi allegati 2 e 3*), le quali saranno poste in votazione, qualora fosse respinta la proposta di parere dei relatori.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del collega Ginato, relatore per la VI Commissione, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni al provvedimento in titolo.

Davide ZOGGIA (PD) ritiene opportuno modificare l'osservazione contenuta alla lettera *e*) della proposta di parere dei relatori. In particolare ricorda come tale osservazione chieda, in relazione al nuovo articolo 194-*septies* del TUF inserito dall'articolo 1 dello schema di decreto, il quale stabilisce che, in relazione a specifiche violazioni, connotate da scarsa offensività o pericolosità e cessate, per le quali la Banca d'Italia e la CONSOB possono, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria, applicare una sanzione che consiste in una dichiarazione pubblica, che il Governo valuti l'opportunità di definire i criteri in base ai quali valutare il carattere di scarsa offensività o pericolosità, nonché l'opportunità di assicurare la massima pubblicità possibile alla sanzione della dichiarazione pubblica. Con riferimento alla predetta osservazione, ritiene utile sostituire il termine «valuti» con «provveda», affinché il contenuto dell'osservazione stessa risulti più stringente rispetto alla sottolineatura politica che le Commissioni devono a suo giudizio dare all'Esecutivo in merito a tale questione.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel condire le considerazioni del deputato Zoggia, rileva tuttavia come, al fine di rendere più incisivo il contenuto dell'osservazione di cui alla lettera *e*) della proposta di

parere dei relatori, sia più opportuno trasformarla in una condizione.

Analogamente, ritiene che anche l'osservazione contenuta alla lettera *c*) della predetta proposta di parere debba essere trasformata in una condizione, al fine di chiedere, in modo più vincolante per il Governo, l'eliminazione sia del riferimento al dolo e alla colpa grave dalla norma sull'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati, di cui all'articolo 190-*bis*, comma 3-*bis*, del TUF, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *g*), dello schema di decreto, sia del riferimento al dolo e all'intensità della colpa dall'elenco dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 194-*bis*, comma 1, lettera *h-bis*), del TUF, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *i*), numero 2), dello schema di decreto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, d'intesa con il relatore per la Commissione Finanze, Ginato, accoglie le richieste di modifica della proposta di parere dei relatori emerse nel dibattito e riformula conseguentemente la predetta proposta di parere, trasformando in condizioni le osservazioni di cui alle lettere *c*) ed *e*).

Tancredi TURCO (Misto-AL-P), pur ringraziando i relatori per il proficuo lavoro svolto, rileva come nel provvedimento in titolo permangano rilevanti profili di criticità. Per tali ragioni, preannuncia il suo voto contrario sulla nuova proposta di parere testé presentata dai relatori.

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori, come riformulata (*vedi allegato 4*).

**La seduta termina alle 13.50.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (Atto n. 255).**

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (Atto n. 255);

evidenziato come la direttiva 2014/91/UE, di cui lo schema di decreto legislativo dispone l'attuazione nell'ordinamento nazionale, intervenga sulla disciplina in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per armonizzare le norme nazionali in materia di funzioni e responsabilità dei depositari, di politica retributiva e di sanzioni;

rilevato, con particolare riferimento alle norme in materia di politiche retributive delle società di gestione, come la direttiva 2014/91/UE introduca modifiche delle

politiche di remunerazione, al fine di promuovere una gestione efficace dei rischi, in linea con il profilo di rischio dell'OICVM, rispondendo alla necessità che la politica di remunerazione promuova una sana e prudente gestione del rischio senza incoraggiare l'assunzione di rischi non coerenti rispetto alle caratteristiche del fondo, in linea con le strategie e gli obiettivi prefissati nonché con le esigenze degli investitori e rilevato come, peraltro, in tale materia non sia necessario prevedere modifiche alla normativa primaria, essendo sufficiente l'intervento in normativa secondaria per assicurare che le regole si applichino anche agli OICVM, analogamente a quanto avvenuto con riferimento ai gestori dei fondi di investimento alternativi;

evidenziato come le norme della direttiva 2014/91/UE intervengano anche sulla disciplina in materia di sanzioni amministrative, definendo un elenco esaustivo delle violazioni che implicano la comminazione di sanzioni, penali o amministrative, da parte delle autorità competenti, tra cui l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di funzioni di gestione a carico dei responsabili delle violazioni, prevedendo inoltre sanzioni di 5 milioni di euro o del 10 per cento del fatturato annuo totale di una società, di 5 milioni di euro per gli individui o del

doppio del profitto derivante dalla violazione, se determinabile, nonché stabilendo l'obbligo per gli Stati membri di istituire meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione di tali violazioni;

rilevato come anche la direttiva 2014/65/UE preveda, in maniera pressoché speculare alla direttiva 2014/91/UE, l'introduzione di tipologie di sanzioni (dichiarazione pubblica, interdizione, sanzione pecuniaria), massimali, nonché criteri di imputazione e di determinazione della sanzione stessa;

preso atto di come il termine di scadenza per l'esercizio della delega relativa alla direttiva 2014/91/UE debba calcolarsi facendo riferimento alla originaria formulazione dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 (due mesi antecedenti al termine di recepimento indicato nelle singole direttive), in quanto tale formulazione continua ad applicarsi per le deleghe contenute nelle leggi di delegazione europea (tra cui la legge n. 114 del 2015, in forza della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo) entrate in vigore prima delle modifiche al predetto articolo 31 operate dall'articolo 29 della legge n. 115 del 2015 (che ha anticipato il termine di scadenza delle rispettive deleghe a quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato nelle direttive), e di come pertanto il termine per il recepimento della direttiva 2014/91/UE debba ritenersi fissato al 18 gennaio 2016, prorogato al 18 aprile 2016 ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, esso slitta appunto di tre mesi;

esprimono

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), dello

schema di decreto legislativo, il quale, modificando il comma 3 dell'articolo 48 del Testo unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria (TUF), sopprime la previsione che assegna al depositario, su incarico del gestore, il compito di provvedere al calcolo del valore delle parti nel caso di OICVM italiani, valuti il Governo l'opportunità di rimodulare la norma chiarendo che l'affidamento dell'incarico del calcolo del valore delle parti di OICVM, pur non costituendo più un compito del depositario, può continuare ad essere conferito al depositario stesso, a condizione che siano rispettati gli obblighi di separazione gerarchica e funzionale previsti dalle norme per la gestione dei conflitti di interesse;

b) con riferimento al comma 3-bis dell'articolo 48 del TUF, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la norma prevedendo che il depositario può svolgere altre attività nei confronti del gestore e/o dell'OICR, incluso il calcolo del valore delle parti dell'OICVM, anche in regime di esternalizzazione, a condizione che separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'OICR;

c) valuti il Governo l'opportunità di eliminare sia il riferimento al dolo e alla colpa grave dalla norma sull'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati (cosiddetto *permanent ban*), di cui all'articolo 190-bis, comma 3-bis, del TUF, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera g), dello schema di decreto, sia il riferimento al dolo e all'intensità della colpa dall'elenco dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 194-bis, comma 1, lettera h-bis), del TUF, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera i), numero 2), dello schema di decreto, in

considerazione del fatto che tali previsioni appaiono inopportune, sia in quanto esse non sono previste né dalle direttive europee cui lo schema di decreto dà attuazione (UCITS V e MiFID II) né dalla norma di delega, sia in quanto l'accertamento dell'elemento soggettivo ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative è già previsto in via generale dall'articolo 3 della legge n. 689 del 1981, applicabile anche alle violazioni sanzionate ai sensi del TUF, sia in quanto tali disposizioni sembrano richiedere, oltre all'accertamento del dolo o della colpa, anche l'apprezzamento dell'intensità del dolo o della colpa, implicando una valutazione molto delicata e discrezionale, che è difficile effettuare nel settore delle sanzioni amministrative, in mancanza degli strumenti di accertamento propri dell'autorità giudiziaria, con conseguenti significativi rischi di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dalle autorità di vigilanza;

d) con riferimento alle previsioni, contenute nello schema di decreto, relative al massimale delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili alle società o enti, le quali stabiliscono, nel caso in cui la violazione sia commessa da una società o da un ente, che si applica una sanzione pecuniaria fino a cinque milioni di euro ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro, valuti il Governo l'opportunità di precisare, ovunque ricorre il riferimento al massimale parametrato a una percentuale del fatturato dell'impresa,

che tale modalità di calcolo dell'importo massimo della sanzione (alternativa al massimale espresso in misura fissa di cinque milioni di euro) si applica solo quando «il fatturato è disponibile e determinabile», al fine di chiarire che, nei casi in cui non vi è un fatturato (ad esempio perché il soggetto da sanzionare è un ente senza scopo di lucro) o non può essere determinato il fatturato dell'ultimo esercizio (ad esempio perché si tratta di società di nuova costituzione) il massimale applicabile è quello espresso nella misura fissa di cinque milioni di euro;

e) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera m), che inserisce nel TUF il nuovo articolo 194-*septies*, il quale prevede che, in relazione a specifiche violazioni, connotate da scarsa offensività o pericolosità e cessate, la Banca d'Italia e la CONSOB possono, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria, applicare una sanzione consistente in una dichiarazione pubblica che identifica la violazione commessa ed il soggetto responsabile, valuti il Governo l'opportunità di definire criteri in base ai quali valutare il carattere di scarsa offensività o pericolosità della violazione; valuti inoltre il Governo l'opportunità di assicurare la massima pubblicità possibile, su tutti i mezzi di comunicazione di massa, alla sanzione della dichiarazione pubblica, al fine di garantire l'effettività della sanzione stessa, la quale si fonda sul *vulnus* reputazionale che la pubblicazione determina in capo al soggetto sanzionato.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (Atto n. 255).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA  
DAI DEPUTATI PESCO E ALTRI**

Le Commissioni II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (Atto n. 255);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo propone alcune modifiche al Testo Unico della Finanza (TUF) finalizzate ad allineare la normativa nazionale a quella europea costituita dalla direttiva 2014/91/UE (c.d. UCITS V) per quanto riguarda le funzioni dei depositari di OICVM, la politica retributiva dei gestori di OICVM e le sanzioni relative alle violazioni delle principali disposizioni previste dalla direttiva 2014/91/UE e dalla direttiva 2014/65/UE;

in particolar modo la lettera a) dell'articolo 1 introduce una nuova forma di collaborazione tra le autorità di vigilanza, prevedendo che, quando l'autorità giudiziaria procede in relazione a specifici reati, possano essere informate anche Banca d'Italia e CONSOB; le fattispecie di reato per le quali scatta l'obbligo di comunicazione sono le seguenti:

articolo 2638 del codice civile (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza);

articolo 166 del TUF (Abusivismo);

articolo 167 del TUF (Gestione infedele);

articolo 168 del TUF (Confusione di patrimoni);

articolo 169 del TUF (Partecipazioni al capitale);

articolo 170-bis del TUF (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della CONSOB);

articolo 173-bis del TUF (Falso in prospetto);

le nuove disposizioni prevedono che:

se il processo penale è concluso e la sentenza di condanna è definitiva, Banca d'Italia e CONSOB devono poter acquisire informazioni sulla pena applicata dall'autorità giudiziaria: a tal fine sono previsti protocolli d'intesa con il Ministero della giustizia;

se il procedimento penale non è concluso, Banca d'Italia e CONSOB possono chiedere informazioni all'autorità giudiziaria, la quale potrà collaborare nel rispetto del segreto istruttorio previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale;

si precisa che questa previsione non chiarisce se, a fronte della richiesta degli organismi di vigilanza, l'autorità giudiziaria sia tenuta a fornire le informazioni sul procedimento penale in corso;

altresì, le informazioni così acquisite da Banca d'Italia e CONSOB saranno trasmesse all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati AESFEM;

la lettera *b)* dell'articolo 1 disciplina ex novo i compiti del depositario; nella prestazione dei servizi di investimento, gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti detenuti dall'impresa di investimento, dalla SGR, dalla società di gestione UE o dagli intermediari finanziari, nonché gli strumenti finanziari dei singoli costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti; su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o di altri creditori; la direttiva 2014/91/UE, prevede che il depositario debba assicurare che il valore delle quote dell'OICVM sia calcolato conformemente al diritto nazionale applicabile e al regolamento o all'atto costitutivo del fondo; tra i compiti propri del depositario non rientra, pertanto, il calcolo del valore delle parti dell'OICVM, bensì la verifica della correttezza di tale calcolo; qualora il gestore deleghi al depositario tale funzione il de-

positario, nel quale si sommano i due ruoli (calcolo del valore e verifica della sua correttezza) deve adottare misure organizzative e di gestione dei conflitti di interesse conformi alle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB;

la lettera *c)* dell'articolo 1, in materia di offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti, estende la disciplina sugli obblighi di segnalazione delle violazioni sia nel caso dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni che nel caso della segnalazione delle violazioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB anche all'offerta al pubblico di quote o azioni di OICVM;

le lettere *d)*, *e)* ed *f)* dell'articolo 1 modificano l'entità della sanzione amministrativa applicata alle società in caso di abuso di denominazione, partecipazione al capitale e altre violazioni della disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari; la riforma prevede che la sanzione amministrativa vada da un minimo di 30.000 euro a un massimo di 5 milioni di euro; la sanzione fino al 10 per cento del fatturato si applica solo quando tale importo supera i 5 milioni di euro;

la lettera *g)* dell'articolo 1, in materia di interdizione permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati, introduce una sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente all'amministratore che:

*a)* abbia commesso una violazione con dolo o colpa grave;

*b)* sia incorso, a seguito di violazioni commesse sempre con dolo o colpa grave, negli ultimi 10 anni, in interdizioni temporanee per un periodo non inferiore a 5 anni;

la lettera *h)* dell'articolo 1, in materia di sanzioni per la violazione delle disposizioni sull'offerta al pubblico di

quote o azioni di OICR aperti, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 5 milioni per chiunque effettui un'offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti in violazione della disciplina che impone la previa comunicazione alla CONSOB (se la violazione è commessa da una società con fatturato superiore a 50 milioni di euro, la sanzione amministrativa è fino al 10 per cento del fatturato); altresì è introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 fino a 5 milioni di euro per chiunque effettui un'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti italiani, FIA UE e non UE, in violazione della disciplina relativa al documento da presentare agli investitori (se la violazione è commessa da una società con fatturato superiore a 50 milioni di euro, la sanzione amministrativa è fino al 10 per cento del fatturato); infine è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 fino a 5 milioni di euro per chiunque effettui un'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti italiani, FIA UE e non UE, in violazione della disciplina sulla pubblicità dell'offerta (se la violazione è commessa da una società con fatturato superiore a 50 milioni di euro, la sanzione amministrativa è fino al 10 per cento del fatturato); le nuove disposizioni precisano che, se il vantaggio ottenuto dall'autore delle suddette violazioni è superiore ai limiti massimi della sanzione, la sanzione amministrativa pecuniaria possa essere elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;

la lettera *i*) dell'articolo 1 modifica i criteri che gli organismi di vigilanza devono applicare per determinare la sanzione amministrativa: attualmente il TUF stabilisce che, nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie, la Banca d'Italia o la CONSOB considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il

destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

- a) gravità e durata della violazione;
- b) grado di responsabilità;
- c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
- d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
- e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
- f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la CONSOB;
- g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
- h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

la riforma, in particolar modo, aggiunge tra i criteri:

- a) la valutazione dell'elemento soggettivo del trasgressore, distinguendo il dolo dalla colpa e chiedendo all'autorità di vigilanza di apprezzare anche il grado (o l'intensità) della colpa;
- b) la condotta del trasgressore successiva all'illecito al fine di valutare positivamente le attività finalizzate ad evitare il ripetersi della violazione;

la lettera *l*) dell'articolo 1 consente agli organismi di vigilanza di applicare, al posto della sanzione amministrativa pecuniaria, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare ed il termine per l'adempimento; la disciplina prevede questa modalità sanzionatoria an-



che per le violazioni delle disposizioni sull'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti, purché si tratti di violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità;

la lettera *m*) dell'articolo 1 inserisce nel TUF una previsione che disciplina una ulteriore alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria: la dichiarazione pubblica. In relazione a specifiche violazioni, connotate da scarsa offensività o pericolosità e cessate, Banca d'Italia e CONSOB possono, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria, applicare una sanzione che consiste in una dichiarazione pubblica che identifica la violazione commessa ed il soggetto responsabile; questa sanzione alternativa è applicabile esclusivamente in relazione alle seguenti violazioni:

articolo 6 (obblighi previsti dalla normativa secondaria emanata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB);

articolo 12 (obblighi di vigilanza sul gruppo previsti dalla Banca d'Italia);

articolo 21, commi 1 e 1-*bis* (criteri generali che devono essere seguiti nello svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e accessori);

articolo 33, comma 4 (limiti alla delega di funzioni da parte di Sgr, Sicav e Sicaf);

articolo 35-*decies* (regole di comportamento e diritto di voto da parte di Sgr, Sicav e Sicaf);

articolo 79-*bis* (requisiti di trasparenza disciplinati dalla CONSOB);

articolo 98-*ter*, commi 2 e 3 (requisiti del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto);

articolo 115-*bis* (norme in tema di registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate);

articolo 98-*quater* (disposizioni di attuazione in tema di offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti);

la lettera *n*) dell'articolo 1 disciplina la pubblicazione nel sito internet della Banca d'Italia o nel Bollettino della CONSOB del provvedimento di applicazione delle sanzioni; originariamente la pubblicità era esclusa nel solo caso in cui la stessa possa compromettere la stabilità del sistema finanziario, mentre la nuova disciplina prevede che la pubblicità del provvedimento possa essere esclusa solo « se consentito dal diritto dell'Unione europea »;

infine, la lettera *o*) dell'articolo 1 integra gli obblighi di comunicazione all'Autorità bancaria europea (ABE) delle sanzioni applicate; lo schema di decreto aggiunge alla formulazione attuale l'obbligo per CONSOB e Banca d'Italia di comunicare i provvedimenti sanzionatori amministrativi nonché le sentenze penali di condanna all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM);

considerato che:

nonostante i buoni propositi dello schema di decreto legislativo si osserva come l'assenza di sanzioni penali e la reiterata depenalizzazione delle fattispecie di reato in premessa determini una riduzione delle garanzie offerte ai cittadini in materia di tutela del risparmio: infatti solo mediante un controllo giudiziale ed adeguate sanzioni penali si può innescare un meccanismo dissuasivo di reati che incidono sulla stabilità sistemica della finanza e che arrecano pregiudizi al risparmio delle famiglie italiane (un settore, quello della gestione finanziaria del risparmio, già di per sé poco chiaro e trasparente);

sarebbe opportuno realizzare uno schema di sanzioni con finalità « dissuasive » caratterizzato da sanzioni penali, sanzioni amministrative, e sanzioni di pubblicità dei provvedimenti assunti da pubblicare non solo sul sito internet delle competenti autorità di vigilanza, ma anche sugli organi di stampa nazionali e locali;

in merito all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), non è chiaro se a fronte della richiesta degli organismi di vigilanza l'au-

torità giudiziaria sia tenuta a fornire le informazioni sul procedimento in corso;

in merito alla lettera *d*) dell'articolo 1 sarebbe opportuno una riformulazione al fine di chiarire se l'espressione «tale importo» individui univocamente la percentuale del fatturato ovvero se occorra

fare riferimento al caso in cui il fatturato superi i 50 milioni di euro,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

Pesco, Villarosa, Alberti, Businarolo.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (Atto n. 255).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA  
DAI DEPUTATI TURCO E ALTRI**

Le Commissioni II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (Atto n. 255);

rilevato che la direttiva 2014/91/UE (di seguito UCITS V) modifica la direttiva 2009/65/CE (UCITS IV) in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per armonizzare le norme nazionali in materia di funzioni e responsabilità dei depositari, di politica retributiva e di sanzioni; su queste materie sono emerse, negli ultimi anni, notevoli divergenze delle normative nazionali in ambito UE, in quanto le direttive UCITS, di armonizzazione minima, lasciavano ampio margine per interpretazioni divergenti in merito alla portata delle funzioni del

depositario e della sua responsabilità in caso di negligenza: di conseguenza, nell'UE sono andati sviluppandosi approcci diversi, che hanno posto gli investitori in OICVM di fronte a livelli disomogenei di tutela nei vari Paesi;

considerato che la direttiva UCITS V il legislatore europeo ha voluto conseguire un'armonizzazione minima dei regimi sanzionatori imponendo:

un catalogo minimo di sanzioni e di misure amministrative, tra cui l'armonizzazione del limite inferiore degli importi massimi delle sanzioni amministrative;

un elenco minimo dei criteri sanzionatori;

l'obbligo a carico delle autorità competenti e delle società di gestione di istituire meccanismi di segnalazione delle violazioni. Tale regime sanzionatorio si applica ad una serie di violazioni delle principali disposizioni di tutela degli investitori previste nella direttiva UCITS;

considerato che la direttiva si applica agli OICVM, gli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, che sono quegli organismi il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali rac-

colti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide, il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e le cui quote o azioni sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sul patrimonio degli organismi stessi; gli OICVM possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione) oppure la forma societaria (società di investimento); in Italia, gli OICVM, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico della finanza (TUF), possono assumere la forma di fondo comune di investimento o di SICAV, cioè di società di investimento a capitale variabile;

rilevato che, nel rispetto dei criteri di delega, lo schema di decreto legislativo contiene un articolo con le modifiche da introdurre nel TUF e una clausola di invarianza finanziaria e che la direttiva prevede un elenco minimo armonizzato di sanzioni e misure amministrative applicabili tra cui il cosiddetto *temporary* o *permanent ban*, cioè l'interdizione temporanea o (in caso di violazioni gravi reiterate) permanente dall'esercizio di funzioni di gestione, a carico del/dei responsabili delle violazioni; in caso di persone giuridiche, le sanzioni amministrative pecuniarie massime non possono essere inferiori a 5.000.000 di euro o al 10 per cento del fatturato annuale totale;

considerato che, per adeguare l'apparato sanzionatorio a carico dei gestori di OICVM alle nuove fattispecie disciplinate dalla direttiva UCITS V, occorre apportare alcune modifiche al TUF;

considerato che le nuove direttive UCITS V e MiFID II prevedono in maniera pressoché speculare l'introduzione di tipologie di sanzioni (dichiarazione pubblica, interdizione, sanzione pecuniaria eccetera), massimali, criteri di imputazione e di determinazione della sanzione: per recepire le disposizioni delle direttive anzidette è necessario intervenire sugli articoli

del TUF che già prevedono le medesime sanzioni per violazioni di entrambe le discipline (gestione collettiva e servizi di investimento);

rilevato che il decreto legislativo ha inserito, con l'articolo 194-*septies*, una nuova sanzione amministrativa, alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie attualmente previste dal TUF: la dichiarazione pubblica, avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile;

considerato che la dichiarazione pubblica è prevista sia dalla direttiva UCITS V sia dalla direttiva MiFID ma non in maniera alternativa e il nuovo articolo 1, che modifica il TUF, dando così attuazione tanto alla direttiva 2014/91/UE, in materia di organismi di investimento collettivo in valori immobiliari, quanto alla direttiva 2014/65/UE, in materia di mercati degli strumenti finanziari, inserisce, alla lettera *m*) dell'articolo 1, un nuovo articolo nel TUF, l'articolo 194-*septies*, che disciplina un'ulteriore alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria: la dichiarazione pubblica, sanzione già prevista dalle suddette direttive, ma non in alternativa;

considerato che il provvedimento in esame introduce la possibilità, a fronte di specifiche violazioni, connotate da scarsa offensività o pericolosità e cessate, Banca d'Italia e CONSOB possono, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria, applicare una sanzione che consiste in una dichiarazione pubblica che identifica la violazione commessa ed il soggetto responsabile, sanzione applicabile esclusivamente in relazione a determinate violazioni del TUF;

rilevato che tra le violazioni cui è applicabile la sanzione della dichiarazione pubblica alternativa tuttavia risulta anche quella dell'articolo 6 (obblighi previsti dalla normativa secondaria emanata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB) e che, se andiamo ad osservare il comma 1, lettere *a*) e *b*) del suddetto articolo, risultano che tra tali obblighi sono compresi quelli delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza

patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, delle imprese di investimento extracomunitarie e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario, delle banche italiane e delle banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;

considerato che il decreto legislativo in esame, all'articolo 1, lettera *i*), introduce una modifica all'articolo 194-*bis* del TUF riguardante i criteri che gli organismi di vigilanza devono applicare per determinare la sanzione amministrativa, prevedendo tra i criteri aggiuntivi la valutazione dell'elemento soggettivo del trasgressore e chiedendo all'autorità di vigilanza di apprezzare anche il grado (o l'intensità) della colpa;

ricordato che in base alla nuova formulazione dell'articolo 190-*bis* del TUF solo la colpa grave può, oltre al dolo, determinare l'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione è evidente che si verrebbe a creare una sorta di autodichia nell'ambito della valutazione della responsabilità del trasgressore;

considerato che il provvedimento in esame dispone, alla lettera *m*) dell'articolo

1, la possibilità per gli organismi di vigilanza di applicare una sanzione alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate anche per le violazioni delle disposizioni sull'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti, purché si tratti di violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità, non sembra che la violazione delle suddette disposizioni possa essere scarsamente offensiva o pericolosa,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia eliminato il riferimento all'alternatività della sanzione della dichiarazione pubblica con riferimento alla violazione agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo n. 58 del 1998;

2) la valutazione dell'elemento soggettivo della responsabilità del trasgressore sia lasciata all'autorità giudiziaria eliminando la lettera *i*) tra i criteri che gli organismi di vigilanza devono applicare per determinare la sanzione amministrativa;

3) non sia prevista la possibilità di applicare in via alternativa alla sanzione pecuniaria la sanzione dell'eliminazione delle infrazioni contestate ma in via successiva in caso di violazione di disposizioni sull'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti.

Turco, Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino.

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (Atto n. 255).**

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (Atto n. 255);

evidenziato come la direttiva 2014/91/UE, di cui lo schema di decreto legislativo dispone l'attuazione nell'ordinamento nazionale, intervenga sulla disciplina in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per armonizzare le norme nazionali in materia di funzioni e responsabilità dei depositari, di politica retributiva e di sanzioni;

rilevato, con particolare riferimento alle norme in materia di politiche retributive delle società di gestione, come la direttiva 2014/91/UE introduca modifiche

delle politiche di remunerazione, al fine di promuovere una gestione efficace dei rischi, in linea con il profilo di rischio dell'OICVM, rispondendo alla necessità che la politica di remunerazione promuova una sana e prudente gestione del rischio senza incoraggiare l'assunzione di rischi non coerenti rispetto alle caratteristiche del fondo, in linea con le strategie e gli obiettivi prefissati nonché con le esigenze degli investitori e rilevato come, peraltro, in tale materia non sia necessario prevedere modifiche alla normativa primaria, essendo sufficiente l'intervento in normativa secondaria per assicurare che le regole si applichino anche agli OICVM, analogamente a quanto avvenuto con riferimento ai gestori dei fondi di investimento alternativi;

evidenziato come le norme della direttiva 2014/91/UE intervengano anche sulla disciplina in materia di sanzioni amministrative, definendo un elenco esaustivo delle violazioni che implicano la comminazione di sanzioni, penali o amministrative, da parte delle autorità competenti, tra cui l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di funzioni di gestione a carico dei responsabili delle violazioni, prevedendo inoltre sanzioni di 5 milioni di euro o del 10 per cento del fatturato annuo totale di una società, di 5

milioni di euro per gli individui o del doppio del profitto derivante dalla violazione, se determinabile, nonché stabilendo l'obbligo per gli Stati membri di istituire meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione di tali violazioni;

rilevato come anche la direttiva 2014/65/UE preveda, in maniera pressoché speculare alla direttiva 2014/91/UE, l'introduzione di tipologie di sanzioni (dichiarazione pubblica, interdizione, sanzione pecuniaria), massimali, nonché criteri di imputazione e di determinazione della sanzione stessa;

preso atto di come il termine di scadenza per l'esercizio della delega relativa alla direttiva 2014/91/UE debba calcolarsi facendo riferimento alla originaria formulazione dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 (due mesi antecedenti al termine di recepimento indicato nelle singole direttive), in quanto tale formulazione continua ad applicarsi per le deleghe contenute nelle leggi di delegazione europea (tra cui la legge n. 114 del 2015, in forza della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo) entrate in vigore prima delle modifiche al predetto articolo 31 operate dall'articolo 29 della legge n. 115 del 2015 (che ha anticipato il termine di scadenza delle rispettive deleghe a quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato nelle direttive), e di come pertanto il termine per il recepimento della direttiva 2014/91/UE debba ritenersi fissato al 18 gennaio 2016, prorogato al 18 aprile 2016 ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, esso slitta appunto di tre mesi;

esprimono

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda il Governo a eliminare sia il riferimento al dolo e alla colpa grave

dalla norma sull'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati (cosiddetto *permanent ban*), di cui all'articolo 190-bis, comma 3-bis, del TUF, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera g), dello schema di decreto, sia il riferimento al dolo e all'intensità della colpa dall'elenco dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 194-bis, comma 1, lettera h-bis), del TUF, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera i), numero 2), dello schema di decreto, in considerazione del fatto che tali previsioni appaiono inopportune, sia in quanto esse non sono previste né dalle direttive europee cui lo schema di decreto dà attuazione (UCITS V e MiFID II) né dalla norma di delega, sia in quanto l'accertamento dell'elemento soggettivo ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative è già previsto in via generale dall'articolo 3 della legge n. 689 del 1981, applicabile anche alle violazioni sanzionate ai sensi del TUF, sia in quanto tali disposizioni sembrano richiedere, oltre all'accertamento del dolo o della colpa, anche l'apprezzamento dell'intensità del dolo o della colpa, implicando una valutazione molto delicata e discrezionale, che è difficile effettuare nel settore delle sanzioni amministrative, in mancanza degli strumenti di accertamento propri dell'autorità giudiziaria, con conseguenti significativi rischi di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dalle autorità di vigilanza;

2) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera m), che inserisce nel TUF il nuovo articolo 194-septies, il quale prevede che, in relazione a specifiche violazioni, connotate da scarsa offensività o pericolosità e cessate, la Banca d'Italia e la CONSOB possono, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria, applicare una sanzione consistente in una dichiarazione pubblica che identifica la violazione commessa ed il soggetto responsabile, provveda il Governo a definire criteri in base ai quali valutare il carattere di scarsa offensività o pericolosità della violazione; provveda inoltre il Governo ad assicurare

la massima pubblicità possibile, su tutti i mezzi di comunicazione di massa, alla sanzione della dichiarazione pubblica, al fine di garantire l'effettività della sanzione stessa, la quale si fonda sul *vulnus* reputazionale che la pubblicazione determina in capo al soggetto sanzionato;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), dello schema di decreto legislativo, il quale, modificando il comma 3 dell'articolo 48 del Testo unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria (TUF), sopprime la previsione che assegna al depositario, su incarico del gestore, il compito di provvedere al calcolo del valore delle parti nel caso di OICVM italiani, valuti il Governo l'opportunità di rimodulare la norma chiarendo che l'affidamento dell'incarico del calcolo del valore delle parti di OICVM, pur non costituendo più un compito del depositario, può continuare ad essere conferito al depositario stesso, a condizione che siano rispettati gli obblighi di separazione gerarchica e funzionale previsti dalle norme per la gestione dei conflitti di interesse;

b) con riferimento al comma 3-bis dell'articolo 48 del TUF, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la norma prevedendo che il depositario può svolgere altre attività nei confronti del gestore e/o dell'OICR, incluso il calcolo del

valore delle parti dell'OICVM, anche in regime di esternalizzazione, a condizione che separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'OICR;

c) con riferimento alle previsioni, contenute nello schema di decreto, relative al massimale delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili alle società o enti, le quali stabiliscono, nel caso in cui la violazione sia commessa da una società o da un ente, che si applica una sanzione pecuniaria fino a cinque milioni di euro ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro, valuti il Governo l'opportunità di precisare, ovunque ricorre il riferimento al massimale parametrato a una percentuale del fatturato dell'impresa, che tale modalità di calcolo dell'importo massimo della sanzione (alternativa al massimale espresso in misura fissa di cinque milioni di euro) si applica solo quando « il fatturato è disponibile e determinabile », al fine di chiarire che, nei casi in cui non vi è un fatturato (ad esempio perché il soggetto da sanzionare è un ente senza scopo di lucro) o non può essere determinato il fatturato dell'ultimo esercizio (ad esempio perché si tratta di società di nuova costituzione) il massimale applicabile è quello espresso nella misura fissa di cinque milioni di euro.



## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a)* Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; *b)* Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; *c)* Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; *d)* Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; *e)* Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; *f)* Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

C. 3512 Governo ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	33
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	35

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente della III Commissione, Fabrizio CICCHITTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

##### La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a)* Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; *b)* Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e

*l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c)* Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; *d)* Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; *e)* Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto am-

bientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

C. 3512 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Attività produttive, Agricoltura, Politiche dell'Unione europea e della Commissione per le questioni regionali, mentre le Commissioni Trasporti e Affari sociali hanno comunicato di non procedere all'espressione del previsto parere. Avverte altresì che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con condizioni, volte tra l'altro a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e che pertanto la relatrice per l'VIII Commissione, onorevole Stella Bianchi, ha presentato i necessari emendamenti di recepimento delle condizioni espresse dalla Commissione Bilancio.

Stella BIANCHI (PD), *Relatrice per l'VIII Commissione*, presenta e illustra gli emendamenti 4.100, 5.100 e 7.100 dei relatori (*vedi allegato*), di cui raccomanda l'approvazione, i quali recepiscono le condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nel parere reso dalla Commissione bilancio. Nel

fare propri i rilievi contenuti nel citato parere, evidenzia comunque la necessità di dotare l'ISPRA di ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali per fare fronte alle competenze in tema di realizzazione, gestione e aggiornamento del Sistema in materia di politiche e misure e di proiezioni, di cui all'articolo 5 del provvedimento in esame. Sottolinea, infine, la rilevanza della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, da perseguire con assoluta priorità al fine di contribuire alla creazione di una economia e di una società a bassissime emissioni di carbonio, come necessario per contrastare i cambiamenti climatici.

La sottosegretaria Silvia VELO esprime parere favorevole sugli emendamenti dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 4.100, 5.100 e 7.100 dei relatori (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano, altresì, di conferire mandato ai relatori, onorevole Censore, per la III Commissione e onorevole Stella Bianchi, per la VIII Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel testo emendato. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.30.**

## ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 3512 Governo.**

## EMENDAMENTI APPROVATI

## ART. 4.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**4. 100.** I Relatori.

## ART. 5.

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* e viene dotato delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie a tale scopo;

*dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente ar-

ticolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**5. 100.** I Relatori.

## ART. 7.

*Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:*

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 1 dell'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, sono valutati in euro 43.120 annui a

decorrere dall'anno 2016, per le spese di missione, e sono determinati in misura pari a 502.371 euro annui a decorrere dall'anno 2016, per le rimanenti spese.

2. Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), della presente legge, sono valutati in euro 3.560 per l'anno 2016 e in euro 1.780 annui a decorrere dall'anno 2017.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, complessivamente determinati in euro 549.051 per l'anno 2016 e in euro 547.271 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. All'attuazione degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio delle

previsioni di spesa di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese derivanti da obblighi internazionali nell'ambito del programma « Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali », per l'atto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, e nell'ambito del programma « Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino », per il Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), e comunque della missione « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**7. 100.** I Relatori.

## COMMISSIONI RIUNITE

### IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della dottoressa Simonetta Montemagni, Direttrice di ricerca dell'Istituto di linguistica computazionale «Zampolli» del CNR, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015) 627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015) 633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015) 634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015) 635 final) ..... 37

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 23 marzo 2016.*

Audizione della dottoressa Simonetta Montemagni, Direttrice di ricerca dell'Istituto di linguistica computazionale «Zampolli» del CNR, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di

contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015) 627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015) 633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015) 634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015) 635 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.55 alle 10.35.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione. Emendamenti Doc. XXII, n. 62-A Gelli ..... 38

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 38

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 39

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. Atto n. 269 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ..... 39

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 45

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 Daga (*Parere all'VIII Commissione*) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) ..... 40

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) ..... 47

AVVERTENZA ..... 44

##### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 23 marzo 2016.*

**Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione. Emendamenti Doc XXII, n. 62-A Gelli.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14 alle 14.05.

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 23 marzo 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.**

**C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 febbraio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.****ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.**

**Atto n. 269.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2016.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, chiede chiarimenti al Governo in ordine a taluni aspetti degli articoli 24, 32 e 39 del provvedimento in esame. Quanto all'articolo 24, fa notare che al comma 1, secondo periodo, in conformità all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva, si fa riferimento all'ipotesi di limitazione della notifica, ipotesi tuttavia non disciplinata dal primo periodo del medesimo articolo 24. Rileva, inoltre, che i commi 8 e 9 dell'articolo 32 nonché le disposizioni recate dall'articolo 39 non trovano riscontro nella direttiva 2014/28/UE.

Il viceministro Filippo BUBBICO ritiene che l'osservazione formulata dal relatore con riferimento all'articolo 24 sia fondata e meriti un'attenta valutazione da parte del Governo in sede di adozione definitiva del provvedimento. Quanto al comma 8 dell'articolo 32, osserva che la finalità della disposizione è quella di garantire un'adeguata conoscenza del provvedimento che limita l'immissione di un prodotto sul mercato o ne dispone il ritiro, in armonia con le finalità della direttiva. Fa quindi notare che lo scopo del comma 9 del medesimo articolo 32 è quello di porre a carico dell'operatore economico interessato i costi relativi alle misure di cui al medesimo articolo 33, quindi solo laddove l'esplosivo non rispetti le prescrizioni previste dalla normativa, in piena adesione ai principi ispiratori della direttiva. Quanto all'articolo 39, rileva che esso mira a prevedere forme di copertura finanziaria per le attività di autorizzazione e valutazione della conformità – previste all'articolo 23 – svolte da organi della pubblica amministrazione, al fine di garantire l'invarianza finanziaria del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*), di cui illustra il contenuto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.**

**Nuovo testo C. 2212 Daga.**

(Parere all'VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, osserva che il testo della proposta di legge, che è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, si compone di tredici articoli.

L'articolo 1 individua, quali finalità del provvedimento, quella di dettare i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché quella di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

L'articolo 2, al comma 1, qualifica il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari come diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'ONU del 26 luglio 2010. In base al comma 2, tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata se-

condo criteri di efficienza, di solidarietà, responsabilità e sostenibilità. Il comma 4 apporta una serie di modifiche all'articolo 144 del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di prevedere che: tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo sono pubbliche; l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo; ad eccezione di tale uso, l'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi; per gli usi diversi da quelli per il consumo umano e per l'agricoltura e l'alimentazione è favorito l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia. Il comma 3, in combinato disposto con l'articolo 7, comma 1, dispone che l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana si basa sul quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità, demandando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modalità per garantire la predetta erogazione. Osserva in proposito che il riferimento corretto all'articolo che disciplina il quantitativo minimo vitale è l'articolo 7 e non il 9. Il comma 5 apporta una novella all'articolo 65 del citato decreto legislativo n. 152, nel senso di prevedere che il Piano di bacino deve contenere anche le eventuali misure per garantire un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa.

L'articolo 3 prevede che i distretti idrografici costituiscono la dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque e che l'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata agli enti di governo di ambiti ottimali, i quali sono individuati dalle regioni sulla base della normativa vigente. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore



efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque definiti secondo i principi di cui al comma 2 dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152, che si basano sull'unità del bacino idrografico o del subbacino o dei bacini idrografici contigui, sull'unicità della gestione e sull'adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici. Il comma 5 prevede che l'autorità di distretto idrografico realizza e aggiorna almeno semestralmente un *database* geografico, che censisce, caratterizza e localizza i punti di prelievo dell'acqua, gli scarichi e gli impianti di depurazione pubblici e privati. Il comma 4 delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo, contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *hhh*) della legge 28 gennaio 2016, n. 11.

L'articolo 4 indica il servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività. Il comma 2 ribadisce che l'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, n. 152, che regola le modalità per l'affidamento del servizio nella normativa vigente. A tale articolo il comma 3 apporta due modificazioni volte a: disporre in via prioritaria l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale; prevedere che l'ente di governo d'ambito verifica periodicamente l'attuazione del piano d'ambito nonché, almeno 24 mesi prima della scadenza della gestione di ambito, l'attività svolta dal gestore del servizio,

previo svolgimento sul sito *web* istituzionale di apposita consultazione pubblica per la durata di trenta giorni.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di *governance* nel controllo e nella regolazione dei servizi idrici stabilendo che: il Ministero dell'ambiente esercita il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale; l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEGGSI) esercita le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, da essa già esercitate sulla base di quanto prevede il comma 19 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, nonché assicura la costituzione di una banca dati sul servizio idrico integrato, i cui dati sono resi pubblici e fruibili alla collettività.

L'articolo 6 elenca, quali fonti di finanziamento del servizio idrico integrato: la tariffa del servizio idrico integrato (disciplinata dall'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006); le risorse nazionali, comprese quelle del Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche (di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2014); le risorse europee destinate agli enti di governo dell'ambito per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale. Le predette risorse sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue. Il citato Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche, unitamente al Fondo di garanzia delle opere idriche, concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito. Si prevede inoltre che: i finanziamenti della Cassa depositi e prestiti dei progetti nel settore ambientale sono destinati in via prioritaria

alle società interamente pubbliche a cui è affidato direttamente il servizio idrico integrato, per gli interventi sulla rete del servizio medesimo; i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono riassegnati al Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche.

L'articolo 7, al comma 1, prevede che è assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità, individuata fino a 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni *pro capite*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui non viene indicato il termine per l'adozione.

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nella predisposizione del metodo tariffario del servizio idrico integrato, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo della applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo. L'Autorità, inoltre, stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Si prevede inoltre che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni inviano, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione dei contatori per il consumo di acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano.

L'articolo 8 prevede (novellando l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014) che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua misure per favorire la diffusione della tele-lettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale. Faccio notare, in proposito, che tale articolo 8, al fine di prevedere che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua misure per favorire la diffusione della tele-lettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, novella l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, facendo tuttavia erroneamente riferimento all'articolo 9 della proposta di legge in esame;

L'articolo 9 prevede che i comuni incentivano gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul loro territorio a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti.

L'articolo 10 obbliga tutti i gestori del servizio idrico integrato a comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati dell'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi relativi agli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché ai dati relativi al livello di copertura dei citati settori. Con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sono definite le modalità di attuazione di tale obbligo e dell'evidenziazione in bolletta delle informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti di cui le gestioni fanno riferimento.

L'articolo 11 è volto a garantire la massima trasparenza e strumenti adeguati di coinvolgimento nella redazione degli strumenti di pianificazione, nonché ad adottare forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fon-

damentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. Il comma 3 reca disposizioni per la pubblicità delle sedute dell'ente di governo dell'ambito, dei verbali delle sedute e delle deliberazioni assunte, nonché dei provvedimenti che prevedono impegni di spesa.

L'articolo 12 novella la legge n. 296 del 2006, al fine di: prevedere l'istituzione del Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienicosanitari; aumentare da 0,5 a 1 centesimo il contributo per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico; istituire un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'Autorità dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico.

L'articolo 13 dispone che la legge si applica nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Osservo infine che il testo originario del provvedimento, agli articoli 6, 7, 8 e 12, modificati durante l'esame in sede referente, disciplinava in materia di ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato, prevedendo una delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento, ma tali disposizioni sono state espunte dal testo così come risultante dall'esame delle proposte emendative. Andrebbe valutata, pertanto, l'esigenza di apportare modifiche al titolo del provvedimento, alla luce del contenuto del nuovo testo come risultante dall'esame delle proposte emendative.

Rispetto alle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva la materia della tutela dell'ambiente, che è assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Rileva, altresì, la materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territo-

rio nazionale, che rientra nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

Rispetto ad altri principi costituzionali, si rileva che l'articolo 4, al comma 1, richiama l'articolo 43 della Costituzione ai sensi del quale, a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. Sulla materia dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento ai servizi di « rilevanza economica », si sono succedute nell'arco dell'ultimo decennio diverse discipline normative, nel cui ambito si sono inserite sia un'abrogazione referendaria sia una pronuncia di illegittimità costituzionale. In particolare, l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, è stato dichiarato abrogato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 113 del 2011, a seguito degli esiti delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011. Per colmare il conseguente vuoto normativo è quindi intervenuto sulla materia l'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, che ha previsto una nuova disciplina generale dei servizi pubblici locali le cui linee portanti in tema di affidamenti hanno ripreso quelle della disciplina varata nel 2008. Tali disposizioni sono state poi oggetto di ulteriori parziali modifiche, cui è seguita l'introduzione dell'articolo 3-bis nel decreto-legge n. 138 del 2011, al fine di disciplinare gli ambiti territoriali e i criteri di organizzazione dei servizi pubblici locali allo scopo di realizzare economie di scala e di prevedere differenziazioni idonee a massimizzare l'efficienza dei servizi stessi. Tale articolo, insieme all'articolo 4, è stato oggetto di modificazioni, come da ultimo le disposizioni dell'articolo 53 del decreto-legge n. 83 del 2012. La Corte costituzionale, con la sentenza 199 del

2012, ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni adottate, dopo il *referendum* del giugno 2011, con l'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 e delle successive modificazioni, in quanto dirette sostanzialmente a reintrodurre la disciplina abrogata dalla volontà popolare col suddetto *referendum*, quindi in contrasto con il divieto desumibile dall'articolo 75 della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Sugli esiti della riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione diritti della donna e uguaglianza di genere (FEMM) del Parlamento europeo avente ad oggetto « Donne rifugiate e richiedenti asilo nell'Unione europea » (Bruxelles, 3 marzo 2016).*

#### SEDE REFERENTE

*Istituzione della Giornata nazionale della famiglia.  
C. 1950 Sberna.*

## ALLEGATO 1

**Parere, ex articolo 143, comma 4, del Regolamento, sullo schema di schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (Atto n. 269).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento lo schema di schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile;

richiamati i rilievi espressi dalla V Commissione nella seduta dell'8 marzo 2016, sullo schema di decreto in esame;

ricordato che lo schema in esame dà attuazione alla delega recata all'articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B, della legge 9 luglio 2015, n. 114 (« Legge di delegazione europea 2014 »), secondo i criteri generali contenuti negli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (« Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea »);

preso atto che l'articolo 24, che disciplina la procedura per la modifica delle notifiche, al primo periodo del comma 1, prevede, qualora un organismo notificato non sia più conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame o non adempia ai suoi obblighi, la sospensione o il ritiro della notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico e non la limitazione della notifica medesima, prevista invece dall'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva;

rilevato che al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 24 si fa riferimento all'ipotesi di limitazione della notifica non disciplinata dal primo periodo del medesimo articolo, in conformità all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva;

preso atto che il comma 2 dell'articolo 24, che non trova riscontro diretto nella direttiva, stabilisce che il Ministero informa la Commissione sulle procedure adottate per la valutazione e la notifica, nonché di qualsiasi modifica delle stesse, in aderenza con l'articolo 34 della direttiva;

sottolineato che l'articolo 33 riguarda le procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato deve seguire nel caso in cui abbia sufficienti motivi di ritenere che un esplosivo non sia conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame e, pertanto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone dei beni o dell'ambiente;

rilevato, al riguardo, che le previsioni dei commi 8 (che stabilisce che il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32 che limita l'immissione di un prodotto sul mercato o ne dispone il ritiro o il richiamo deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione e assume carattere di definitività) e 9 (che dispone che i costi relativi alle misure di cui al medesimo articolo 33 sono a carico dell'operatore economico interessato) non trovano riscontro diretto nella stessa ma sono aggiunte in sede di recepimento;

considerato che l'articolo 39, che dispone la sottoposizione dell'attività di autorizzazione e di valutazione della conformità di cui all'articolo 23 ad un sistema tariffario ed interviene in materia di tariffe, non trova riscontro nella direttiva,

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta odierna,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti il Governo l'opportunità di adeguare la disposizione dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, con l'aggiunta della previsione del potere di limitazione della notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico, in conformità a quanto previsto dall'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva n. 2014/28/UE e in coerenza con quanto disposto al medesimo articolo 24, comma 1, secondo periodo.

## ALLEGATO 2

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento (Nuovo testo C. 2212 Daga)**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2212 Daga, recante «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento»;

rilevato che, rispetto alle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva la materia della tutela dell'ambiente, che è assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché la materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, che rientra nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;

preso atto che l'articolo 2, al comma 3, nel disporre che l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana si basa sul quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, dovrebbe richiamare l'articolo 7, che disciplina il richiamato quantitativo minimo vitale, e non l'articolo 9, che interviene, al contrario, in materia di incentivo agli esercizi commerciali;

considerato che l'articolo 8, al fine di prevedere che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua misure per favorire la diffusione della telelettura in modalità condivisa da effettuare

attraverso la rete elettrica, novella l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, facendo tuttavia impropriamente riferimento, nell'ambito della novella, all'articolo 9 della proposta di legge in esame;

osservato che il testo originario del provvedimento disciplinava in materia di ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato e finanziamento del servizio idrico integrato mediante ricorso alla fiscalità generale, prevedendo altresì una delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento, attraverso disposizioni – contenute agli articoli 6, 7, 8 e 12 – che sono state espunte dal testo a seguito dell'approvazione di specifiche proposte emendative;

valutata pertanto l'esigenza di apportare modifiche al titolo del provvedimento, alla luce del contenuto del nuovo testo come risultante dall'esame delle proposte emendative,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole «all'articolo 9» con le seguenti «all'articolo 7»;

2) all'articolo 8, capoverso 3-*bis*, sopprimere le parole «di cui all'articolo 9 della presente legge».

3) al titolo del provvedimento sopprimere le parole «e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento».

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. Atto n. 261 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	48
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale. Atto n. 262 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	49
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI. Atto n. 263 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	49
Sull'ordine dei lavori .....	49
<b>COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:</b>	
Relazione del deputato Stefano Dambruoso sul Simposio svolto a Bruxelles presso la sede del Parlamento europeo il 1° ed il 2 marzo scorso sul tema « Come rafforzare il ruolo del Parlamento, nel costruire un'efficace sistema di contrasto al terrorismo e all'interno di una cornice giuridica » .....	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	51

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 23 marzo 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

##### **La seduta comincia alle 13.50.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.**  
Atto n. 261.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 9 marzo 2016.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.



**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale.**

**Atto n. 262.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 16 marzo 2016.

Alessia MORANI (PD), *relatrice*, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.**

**Atto n. 263.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 16 marzo 2016.

Alessia MORANI (PD), *relatrice*, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

#### **Sull'ordine dei lavori.**

Vittorio FERRARESI (M5S), intervenendo in merito alla proposta di legge C.

2664, recante disposizioni in materia di furto di materiale appartenente ai infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici, rileva l'opportunità che la Commissione proceda all'espletamento di un breve ciclo di audizioni. Al riguardo, rammenta che l'esame del provvedimento in questione è stato avviato lo scorso anno e che, già nella seduta dell'11 marzo 2015, era stata prospettata l'opportunità di procedere allo svolgimento di un'attività conoscitiva sulla materia oggetto del provvedimento stesso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, richiamando l'attenzione sulla circostanza che i Gruppi parlamentari non hanno presentato alcuna richiesta di audizione e rammentando che nella seduta di ieri è stato concluso l'esame preliminare e fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, si dichiara tuttavia disponibile ad avviare un rapido ciclo di audizioni sulla materia. Invita, quindi, i Gruppi a far pervenire eventuali richieste entro la giornata di giovedì 31 marzo prossimo.

#### **La seduta termina alle 14.**

#### **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Mercoledì 23 marzo 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

**Relazione del deputato Stefano Dambruoso sul Simposio svolto a Bruxelles presso la sede del Parlamento europeo il 1° ed il 2 marzo scorso sul tema « Come rafforzare il ruolo del Parlamento, nel costruire un'efficace sistema di contrasto al terrorismo e all'interno di una cornice giuridica ».**

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), comunica che Il Simposio in titolo, organizzato dall'*International Institute for Justice and the Rule of Law (IIJ)*, con la partecipazione dei rappresentanti di Parlamenti di diciotto Paesi, ha avuto come obiettivo

l'esame delle buone pratiche in materia di contrasto al terrorismo definite nella precedente riunione del maggio 2015, in vista della loro discussione nella riunione ministeriale del *Global Counterterrorism Forum* che si svolgerà a settembre 2016.

Rammenta che l'elaborazione delle buone pratiche si inserisce nell'ambito di un progetto della Commissione europea, rappresentata all'incontro da un funzionario della Direzione generale della Cooperazione internazionale e sviluppo, che aprendo i lavori ha evidenziato gli sforzi compiuti in diversi Stati terzi dalla Commissione europea, volti a evitare la radicalizzazione ed il finanziamento del terrorismo nonché supportare l'attuazione della legislazione antiterrorismo.

Riferisce che nella prima parte della Conferenza sono state dibattute le buone pratiche relative rispettivamente all'introduzione nella legislazione nazionale degli strumenti di contrasto al terrorismo contemplati da Convenzioni internazionali e all'identificazione delle cause del terrorismo. In particolare, il rappresentante svedese ha illustrato recenti modifiche legislative a livello nazionale che introducono nuove fattispecie di reato collegate al terrorismo e ha evidenziato talune criticità nella loro effettiva applicazione, sottolineando la necessità di interventi nelle scuole, sui social media e nelle realtà locali. Nella seconda sessione sono state discusse le buone pratiche relative all'introduzione di strumenti di indagine efficaci per contrastare il terrorismo e alla creazione di organi ed istituzioni nel settore della giustizia.

Segnala che la sessione è stata introdotta dall'europarlamentare spagnolo Javier Nart (ALDE), il quale dopo avere richiamato il Piano del Presidente Obama per la chiusura della struttura detentiva di Guantanamo, si è soffermato con forza sugli errori commessi dal Governo Bush dopo gli attentati dell'11 settembre. L'adozione di decisioni a livello esecutivo piuttosto che giurisdizionale, la mancata applicazione dei principi del giusto processo e il rilievo attribuito alla «*secret evidence*», nonché il mancato rispetto degli

strumenti internazionali contro la tortura hanno condotto a sistematiche violazioni dei diritti umani e alla prevalenza della «ragione di stato» rispetto alla «ragione dell'umanità».

Prendendo la parola in tale sede, rammenta quindi di essere intervenuto sulla complessità socio-psicologica del fenomeno della radicalizzazione, intesa, da un lato, come acquisizione cognitiva di una mentalità che prepara l'individuo alla violenza, e, dall'altro, come disponibilità comportamentale a condurre atti di violenza. La prima dimensione presuppone l'adozione di misure preventive contro le situazioni che possono condurre al terrorismo; la seconda accezione richiede invece misure di natura repressiva. Con riferimento al primo aspetto, ha illustrato la struttura del sistema di *intelligence* italiano, ridefinita dopo gli attentati dell'11 settembre e, in relazione al secondo aspetto, ha richiamato le misure di natura repressiva contenute nel decreto-legge n. 7 del 2015, che interviene anche con strumenti di sorveglianza su *internet* e alloca risorse a favore del contrasto del traffico di esseri umani nel Mediterraneo. Al fine di un'efficace lotta al terrorismo, ha, quindi, ribadito la necessità di bilanciare la dimensione repressiva con quella preventiva, in coerenza con gli strumenti internazionali, a partire dal Piano d'azione per prevenire l'estremismo violento approvato dall'Assemblea generale dell'ONU il 24 dicembre 2015 e dalla risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di sicurezza dell'ONU sui terroristi combattenti stranieri. Soffermandosi sul ruolo dei Parlamenti nella prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento, ha richiamato la proposta di legge che ha appena presentato alla Camera, unitamente all'onorevole Andrea Manciulli, che contiene misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. Ha, quindi, spiegato che tale proposta insiste su molti dei temi oggetto delle buone pratiche elaborate dall'IIJ, contenendo ad esempio misure volte all'individuazione delle cause del terrorismo e della radicalizzazione di potenziali individui (quali ad esempio

corsi di formazione per riconoscere e interpretare segnali di radicalizzazione e di estremismo jihadista) e al coinvolgimento della società civile nella formazione della strategia antiterrorismo (tra cui la realizzazione di un portale informativo sui temi della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista e misure per il dialogo multiculturale all'interno delle scuole). Ha anche richiamato il ruolo dei Parlamenti nel bilanciamento tra esigenze di sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali e nella verifica del rispetto della *rule of law* nell'attività di intelligence, soffermandomi sull'esperienza italiana del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR). Infine, rivolgendosi ai parlamentari provenienti da Paesi riconosciuti come *hotspot* di transito per i combattenti stranieri, ha ribadito la necessità di un'efficace cooperazione interparlamentare e di un sistematico scambio informativo per affrontare le minacce terroristiche.

Segnala che nella sessione pomeridiana sono state discusse le buone pratiche relative al coinvolgimento della società civile nella formazione delle politiche di contrasto al terrorismo e nel rafforzamento dell'inclusione e dell'accettazione pubblica nella strategia di lotta al terrorismo.

Fa presente che la seconda giornata di Conferenza è stata aperta dall'intervento di Gilles De Kerkhove, dal 2007 Coordinatore europeo antiterrorismo, che ha illustrato le misure recentemente adottate in materia a livello europeo, articolate nei tre pilastri della repressione, della prevenzione e dell'impegno con i Paesi terzi. Con riferimento al primo pilastro, il relatore si è in particolare soffermato: sul difficile compromesso raggiunto tra Consiglio e Parlamento europeo sull'utilizzo dei dati del codice di prenotazione passeggeri (*pas-*

*senger name record* – PNR); sul testo di compromesso recentemente adottato dal Consiglio su EUROPOL, che prevede in particolare meccanismi di controllo congiunto del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali; sulla proposta di direttiva per l'aggiornamento della decisione quadro sulla lotta al terrorismo e sul piano d'azione contro il traffico illecito di armi da fuoco e di esplosivi nell'Unione europea. Sul piano della prevenzione, ha sottolineato il ruolo della società civile nell'identificazione e contrasto dei fenomeni di radicalizzazione, richiamando anche la rete per la sensibilizzazione in materia di radicalizzazione (RAN) e fornendo una panoramica sui programmi di riabilitazione adottati negli Stati membri per i cd. «*returners*». Il relatore, inoltre, menzionando specifici programmi mirati al coinvolgimento della società civile nella prevenzione della radicalizzazione, ha altresì invitato i Parlamenti a svolgere audizioni pubbliche della società civile e ad assumere un ruolo nell'identificazione delle organizzazioni da coinvolgere.

Riferisce, infine, che il Simposio si è chiuso con l'intervento del Rappresentante del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), che ha espresso apprezzamento per le buone pratiche in via di elaborazione, che rappresenteranno un importante contributo alla riunione ministeriale del *Global Counterterrorism Forum* di settembre 2016.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sugli attentati verificatisi a Bruxelles .....	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004 Di Stefano ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) ..	52
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento approvato dalla Commissione</i> ) .....	55
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013. C. 3459 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. C. 3461 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	53
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sugli esiti della missione a Berlino in occasione della <i>International Parliamentary Conference on Combating Antisemitism</i> e della visita al <i>Bundestag</i> (13-15 marzo 2016) .....	54
ALLEGATO 2 ( <i>Comunicazioni</i> ) .....	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	54
AVVERTENZA .....	54

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

#### La seduta comincia alle 13.50.

#### Sugli attentati terroristici verificatisi a Bruxelles.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nel rappresentare i sentimenti di tutti i colleghi, esprime profondo cordoglio per gli atroci attentati terroristici che ieri hanno colpito il cuore dell'Europa, seminando morte e distruzione a Bruxelles.

Aggiunge inoltre che, nella sua veste di presidente della Commissione Affari esteri e comunitari, si ripropone di trovare l'occasione più opportuna per svolgere una riflessione a trecentosessanta gradi sulla politica estera, al fine di affrontare la problematica del terrorismo di matrice jihadista da un punto di vista politico-internazionale.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004 Di Stefano.**

(*Seguito dell'esame e conclusione*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 maggio 2015.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Cultura, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

In sostituzione del relatore, onorevole Pini, impossibilitato a partecipare alla seduta, dà quindi lettura dell'emendamento 3.1 del relatore, finalizzato al recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, esprime parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, altresì, di conferire il mandato al relatore, onorevole Gianluca Pini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel testo emendato. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013.**

**C. 3459 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 marzo scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Difesa, Bilancio, mentre la Commissione Attività produttive ha comunicato di non

procedere all'espressione del previsto parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, altresì, di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Quarta Procopio, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.**

**C. 3461 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 marzo scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio, mentre la Commissione Attività produttive ha comunicato di non procedere all'espressione del previsto parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Mancini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.**

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Sugli esiti della missione a Berlino in occasione della *International Parliamentary Conference on Combating Antisemitism* e della visita al *Bundestag* (13-15 marzo 2016).**

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, svolge una relazione sulla missione in titolo (*vedi allegato 2*), alla quale ha preso personalmente parte, insieme agli onorevoli Quartapelle Procopio e Cirielli.

Segnala che dall'incontro con il suo omologo tedesco, onorevole Roettgen, è derivata una proposta di lavoro comune di notevole rilievo, consistita nella sua sottoscrizione di un appello franco-tedesco sui temi della politica estera e dell'economia.

Evidenzia quindi che tale appello, che è stato reso pubblico il 17 marzo scorso, registra per la prima volta un cambiamento della tradizionale linea di politica economica della Germania e propone maggiore apertura verso Paesi ad alto indebitamento a fronte di impegni sul terreno delle riforme e nel comune interesse rispetto all'emergenza migratoria e al salvataggio del progetto europeo.

Osserva poi che il ricordato appello appare tanto più tempestivo e opportuno alla luce dei terribili attentati che proprio ieri hanno colpito la capitale dell'Europa e il cuore delle sue istituzioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

**La seduta termina alle 14.05.****UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 23 marzo 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

**SEDE REFERENTE**

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.*  
C. 3285 Governo.

*Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.*  
C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.*  
C. 3511 Governo.

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004 Di Stefano.**

**EMENDAMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

ART. 3.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 8, 10 e 15 e da quota parte delle spese di cui agli articoli 5, 6 e 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 33.840 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 37.740 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle spese di cui agli articoli 3 e 12 e da quota parte delle spese di cui agli articoli 5, 6 e 13 del medesimo Accordo, pari a euro 443.500 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ».

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le previsioni di spesa di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferi-

scono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma di spesa « Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata » della missione « Ricerca e innovazione » e i programmi « Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica » e « Diritto allo studio nell'istruzione universitaria » della missione « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; del programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », del programma « Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », del programma « Tutela e valorizzazione dei beni archivistici » della mis-

sione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », del programma « Tutela dei beni archeologici » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » e del programma « Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; del programma « Promozione del Sistema Paese » della

missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

**3. 1.** Il Relatore.



## ALLEGATO 2

**Sugli esiti della missione a Berlino in occasione della *International Parliamentary Conference on Combating Antisemitism* e della visita al *Bundestag* (13-15 marzo 2016).**

**COMUNICAZIONI**

**III Conferenza Internazionale Parlamentare per la lotta contro l'Antisemitismo (ICCA)**

Una delegazione della Commissione, guidata dal presidente Cicchitto e composta dai deputati Lia Quartapelle Procopio ed Edmondo Cirielli, rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e dell'opposizione, ha preso parte dal 13 al 15 marzo 2016, su invito da parte dell'ICCA, la Coalizione Internazionale per la Lotta contro l'Antisemitismo, alla Terza Conferenza promossa su tale tematica e realizzata in collaborazione con il *Bundestag* e con il Ministero degli Affari Esteri tedesco. La visita a Berlino è stata anche occasionata dall'invito ad un incontro presso la Commissione esteri del *Bundestag* rivolto al Presidente Cicchitto dall'omologo Presidente tedesco, on. Norbert Roettgen (CDU).

Quanto alla Conferenza sull'antisemitismo, essa si è tenuta a cinque anni di distanza dalla seconda Conferenza tenutasi ad Ottawa nel 2010, alla quale la Commissione prese parte anche nel contesto di un'indagine conoscitiva sul tema dell'antisemitismo, svolta nel corso della XVI legislatura. In precedenza la Commissione ha preso parte anche alla prima Conferenza svoltasi a Londra nel 2009.

Quanto all'ICCA, si tratta di una coalizione di parlamentari appartenenti ad oltre sessanta Paesi, uniti nell'obiettivo del contrasto all'antisemitismo e di un'azione di monitoraggio e di mobilitazione dell'opinione pubblica. L'ICCA è stata fondata nel 2008 dal deputato tedesco Gert Weis-

skirchen, già Rappresentante personale della Presidenza dell'OSCE sull'antisemitismo dal 2005 al 2008, e dal deputato britannico John Mann, che dal 2005 è presidente dell'intergruppo contro l'antisemitismo, nonché promotore di un'indagine conoscitiva sul tema svolta dalla *House of Commons*.

La Conferenza di Berlino si è svolta in un'ottica di implementazione e attualizzazione della Dichiarazione adottata a Londra del 2009, nonché di valutazione degli strumenti internazionali ad oggi esistenti sul tema, con particolare riferimento alla decisione quadro 2008/913 /GAI del Consiglio del 28 novembre 2008; del Rapporto sull'antisemitismo adottato dalla *Fundamental Rights Agency* (FRA) dell'Unione europea « *Antisemitism Summary Overview of the Situation in the EU 2004-2014* »; della definizione operativa di antisemitismo elaborata nel 2005 dall'EUMC (Centro di monitoraggio europeo sul razzismo e la xenofobia); della Raccomandazione dell'ECRI (European Commission Against Racism and Intolerance) n. 8 del Consiglio d'Europa del 25 giugno 2004 e delle Conferenze ad alto livello organizzate sul tema dell'antisemitismo dall'OSCE, che ha anche istituito un proprio Rappresentante Speciale sulla tematica e la cui presidenza nel 2004 ha adottato proprio a Berlino una Dichiarazione sull'antisemitismo.

I lavori della Conferenza si sono caratterizzati per una partecipazione ad alto livello istituzionale, con particolare riferimento agli interventi della Cancelliera Angela Merkel, del presidente del *Bundestag*, Norbert Lammert, del Primo Vice Presi-

dente della Commissione europea, Frans Timmermans. Per l'Italia, oltre al presidente Cicchitto, è intervenuto anche il Ministro della giustizia, Andrea Orlando.

La Conferenza ha rappresentato un evento di notevole rilevanza sul piano storico e politico innanzitutto in ragione del suo svolgersi su suolo tedesco e nella capitale Berlino; inoltre, in ragione dell'attenzione innovativa dedicata alle connessioni tra antisemitismo e mondo islamico, anche alla luce dell'emergenza rifugiati diretti dal Medio Oriente e dall'Africa verso l'Europa, e alla strategia di contrasto all'antisemitismo rispetto ai fenomeni sportivi e al mondo del calcio in particolare. È stato annunciato che i lavori della quarta Conferenza si terranno a Washington.

Un elemento di interesse politico è stato rappresentato dalla contestualità tra i lavori della Conferenza e le elezioni regionali per il rinnovo dei Parlamenti di tre Länder tedeschi (Sassonia-Anhalt, Baden-Wuerttemberg, Renania-Palatinato), che hanno segnato la vittoria del nuovo partito di destra xenofoba e anti-immigrati guidato da Frauke Petry «*Alternative fuer Deutschland*». Se tale risultato fa presagire l'ingresso del nuovo partito nel Bundestag alle prossime elezioni politiche del 2018 e il superamento del modello tedesco di coalizione a due partiti, esso ha anche destato immediate preoccupazioni sul piano della lotta contro razzismo, xenofobia e antisemitismo, emerse negli interventi introduttivi del co-fondatore dell'ICCA, il deputato tedesco Prof. Gert Weisskirchen come pure del presidente Lammert.

Sul terreno del rapporto tra islam, immigrazione e antisemitismo le dichiarazioni ripetute degli interlocutori istituzionali tedeschi sono state nel senso che, data la storia specifica della Germania, i rifugiati dovranno interamente abbracciare i valori costituzionali della tolleranza e del contrasto all'antisemitismo, non potendo diversamente contare sull'accoglienza in territorio tedesco. La Germania, peraltro, registra dopo decenni una forte ripresa di vitalità della comunità ebraica nazionale,

come testimoniano numerose iniziative culturali anche in campo sportivo, come nel caso degli *European Maccabi Games*, disputati a Berlino nel 2015. Crescono i numeri degli appartenenti alla comunità ebraica tedesca anche grazie all'afflusso di molti giovani da Israele, e ciò anche grazie ad un sistema di tutele rafforzate nei confronti dei siti simbolo e ad un illuminato dinamismo culturale, registrato negli ultimi anni.

La Conferenza, la cui organizzazione è stata affidata alla vicepresidente del Bundestag Petra Pau, esponente del partito di sinistra *Die Linke*, si è avvalsa, in generale, del patrimonio di acquisizioni concettuali già maturate nelle edizioni precedenti, con particolare riferimento alla individuazione delle nuove forme di antisemitismo, oltre a quelle tradizionali incarnate dalla destra xenofoba, nelle manifestazioni di antisionismo, presente soprattutto nelle formazioni politiche europee di sinistra, e di vera e propria «*israelofobia*», termine riportato nell'intervento del presidente Cicchitto. Nel corso della Conferenza sono, inoltre, stati forniti i dati aggiornati sugli attacchi antisemiti registrati in Europa, in aumento soprattutto in Francia, Svezia, Belgio ma anche in Europa Orientale, aggravati da una sensibilità decrescente da parte della società civile.

Passando ai contenuti di dettaglio, alla sessione di inquadramento del tema, affidata alla stessa vicepresidente Pau, sono intervenuti il direttore dell'Ufficio dell'OSCE sui diritti umani e le istituzioni democratiche (ODIHR), Michael Link, il direttore dell'Agenzia Europea FRA, Michael O'Flaherty, alla professoressa Monika Schwarz Friesl, del Politecnico di Berlino ed esperta di antisemitismo, Alvin Rosenfeld, dell'Università dell'Indiana.

È emerso che l'impegno contro l'antisemitismo non ha colore politico, trattandosi di questione che attiene la sopravvivenza stessa di società democratiche. Per questo i Parlamenti hanno un ruolo specifico di *advocacy* e per il monitoraggio. Secondo i dati raccolti in un'indagine della FRA sulla percezione degli ebrei europei negli ultimi due anni sulla propria sicu-

rezza, il 66 per cento ritiene che l'antisemitismo sia un grave problema; il 76 per cento ritiene che sia cresciuto e il 75 per cento ritiene che sia peggiorato a causa di internet. Il 33 per cento degli interpellati teme di essere vittima di attacchi fisici. Emerge che i Paesi europei sono carenti nella raccolta di dati sul fenomeno e ciò impedisce alle istituzioni di definire strategie di contrasto adeguate. Un ulteriore problema è dato dalla riluttanza delle vittime alla denuncia: il 76 per cento aggrediti non ha denunciato (il dato sale anche al 90 per cento in uno dei paesi oggetto di indagine) poiché la denuncia non è ritenuta utile, gli episodi sono troppo frequenti o perché c'è scarsa fiducia nelle autorità di sicurezza. Il quadro permane negativo e preoccupante pur a fronte di un apparato normativo ormai corposo, soprattutto a livello internazionale ed europeo anche sul fenomeno *online* e sui casi di vittimizzazione sul lavoro. Ad esito dell'indagine, che sarà reiterata, la FRA ha redatto un compendio di buone pratiche di prossima pubblicazione.

Quanto alla lotta all'antisemitismo, di cui all'intervento della professoressa Monika Schwarz Friesl, è emerso che essa si fonda su tre cardini: la sensibilizzazione e consapevolezza sui diritti fondamentali; la formazione scolastica cui la Commissione europea ha dedicato progetti mirati sul tema dell'antisemitismo e dell'islamofobia; il richiamo alla responsabilità collettiva, per non lasciare sole le comunità ebraiche e per sancire il danno collettivo dell'antisemitismo come crimine contro la nazione e l'identità degli Stati europei. Le ricerche effettuate sugli oltre 200 mila messaggi email pervenuti alle istituzioni della sola comunità ebraica tedesca e all'ambasciata di Israele in Germania testimoniano che i testi antisemiti sono ascrivibili in misura ridotta alla destra, per il 20 si riconducono ad una opinione di sinistra mentre il 65 per cento proviene dalla società moderata e borghese, in cui persistono stereotipi classici e la demonizzazione di Israele come « ebreo collettivo ». Inoltre, nell'opinione di destra e di sinistra gli argomenti antisemiti

si confondono e sovrappongono. Quanto al diritto di critica di Israele il crinale oltre il quale si configura antisemitismo si registrerebbe laddove la critica è finalizzata ad istigare all'odio contro Israele e alla giudeofobia. Permane un approccio emotivo e tendenzialmente disinformato, fondato su pregiudizi ereditati e che si spiegano con la tradizione millenaria di antisemitismo in Europa rispetto ad altri gruppi che oggi sono vittime di odio e intolleranza. Questo spiega l'esigenza di una attenzione continua e di una azione consapevole nel mondo della politica e nella società.

Il professor Rosenfeld ha ricordato le parole del Papa Francesco che ha riconosciuto come sia antisemitismo anche l'attacco ad Israele e come l'antisemitismo rappresentato nel mondo islamico, in cui esso diventa denuncia contro Israele in quanto Stato che attua apartheid, pulizia etnica e genocidio, ricordi l'antisemitismo presente in Europa prima della Shoah. D'altra parte le ripetute dichiarazioni violentemente antisemite sono tollerate anche nelle sedi istituzionali, quando ne sono artefici leader politici o parlamentari. I messaggi di antisemita sono diffusi con regolarità anche e soprattutto dalle autorità religiose come nel caso dello sceicco Al Karadoui, il maggiore teologo sunnita e leader di fratellanza musulmana che ha predicato: « Oh Allah, prendi questa banda sionista opprimente, prendili, contali e uccidili tutti ». Nel mondo islamico, e in quello iraniano in particolare, è diffusa la credenza che l'islam sia assediato da un immaginario malvagio ebreo e proliferano le teorie della cospirazione e del complotto sionista per distruggere l'islam e dominare il pianeta. Questo conferma che l'antisemitismo non nasce e non finirà con il conflitto arabo-israeliano, erroneamente considerato alla base del problema. Nelle dichiarazioni contro Israele non traspare amore per la Palestina ma solo l'odio per gli ebrei, soprattutto tra giovani. È sorta di psicosi di gruppo.

Il rappresentante dell'ODIHR ha riferito che solo 10 dei 57 Paesi membri dell'OSCE raccolgono e mandano dati uf-

ficiali sugli attacchi antisemiti mentre in 29 Paesi tale lavoro è svolto da ong. Ha sottolineato che i Paesi OSCE sono quelli a percezione più bassa di sicurezza e dove maggiore è l'esigenza di un impegno sul piano del *law enforcement* e della formazione scolastica e sull'uso della rete, come nel caso del progetto della *Casa Anne Frank*. Ha quindi spiegato che l'OSCE lavora su crimini d'odio in quanto connessi a tutti i comparti della società e premessa per l'instabilità e i conflitti. In tal senso i parlamentari sono riconosciuti come una forza proattiva efficace anche affinché i governi sia attivino nella trasmissione dei dati.

Nel dibattito è stato affrontato il tema della discrepanza tra reale conoscenza del mondo ebraico e di Israele ed odio antisemita, della non riducibilità dell'antisemitismo in quanto fenomeno culturale e storico agli altri razzismi e alla xenofobia, come pure della compatibilità tra antisemitismo e non razzismo verso altri gruppi. È emerso il caso della Albania in quanto caso positivo e unico Paese, per di più a maggioranza islamica, ad avere accolto durante la seconda guerra mondiale più ebrei di quanti ne avesse mai ospitato sul proprio territorio e ad avere loro concesso il proprio passaporto. È anche stato posto il tema della lotta dell'antisemitismo nei Paesi cui l'Unione europea dà risorse nel quadro delle politiche di vicinato.

Nella sessione dedicata all'odio antisemita in rete è intervenuto il Ministro della giustizia Andrea Orlando che ricordato la valenza giuridica dei primi 12 articoli della Costituzione, funzionali alla organizzazione pubblici dei poteri. Nell'inquadrare il caso italiano ha richiamato l'esame in corso del disegno di legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, siglata nel 2011, e che amplia la portata repressiva della Convenzione del 2008. Quanto al negazionismo della Shoah, ha richiamato il provvedimento, tuttora in corso di esame per l'inserimento nel nostro ordinamento di una specifica aggravante. In generale ha sottolineato la centralità della cura della memoria, della

individuazione di nuove forme di antisemitismo, del monitoraggio dei *social network* in uno sforzo non solo normativo ma di costume e comportamenti. Ha inoltre ribadito il suo impegno per un protocollo d'intesa con l'UNAR, volto a coordinare gli strumenti monitoraggio già esistenti e per iniziative di formazione e sensibilizzazione. Gli accordi con i gestori della rete, come è avvenuto in Germania sono essenziali, per contrastare campagne di disinformazione che non hanno contenuto d'odio ma che sono finalizzate a manipolare in negativo l'immagine delle minoranze e che non possono essere contrastate con verità di Stato. Occorre, in sostanza, investire sulla controinformazione poiché difficilmente la politica può contrastare il fenomeno con la sola repressione o i profili di denuncia. Ha insistito sul ruolo della formazione dei giovani, cui contribuisce il manuale per le scuole europee elaborato dal Consiglio d'Europa, sulla necessità di studiare i nuovi fenomeni migratori per scongiurare nuovo antisemitismo ma anche il venir meno di uno spirito europeo di ospitalità e di accoglienza.

Rilevante anche l'intervento di Harlem Desir, Ministro di Stato francese per gli affari europei, che ha riferito dei provvedimenti assunti dalla Presidenza Hollande sul piano della sicurezza, del Piano nazionale ad hoc per il triennio 2015-2017 e della piattaforma *Pharos* contro l'antisemitismo in rete. A fronte del numero di attacchi in rete (nel 2015 114 mila, nel 2016 già 32 mila) è stato istituito un Gruppo di contatto permanente presso il Ministero dell'interno con incontri bimestrali ed una attività regolare di report. Il Governo francese ha evaso ben 1000 richieste per la chiusura di siti e ha investito 7 milioni di euro contro il *cybercrime*. Dopo gli attentati del 2015 si sono intensificate le trattative con i dirigenti dei social network e si è acquisita la collaborazione della piattaforma *Anonymous*. Ha evidenziato che, nel rispetto della libertà di espressione, ci sono soluzioni di carattere tecnico per aggirare la tutela della *privacy* ma individuare che predica odio

antisemita. Ha quindi ricordato il piano europeo 2014-2020 per il sostegno alla società civile e alla conservazione della memoria.

Simon Milner, il responsabile di Facebook per Medio Oriente, ha rappresentato tutta la delicatezza e difficoltà di reprimere i crimini d'odio rispetto agli 1,4 miliardi di utenti *Facebook*, tra di loro interconnessi e con in media 150 amici in condivisione. Il controllo è un problema di fondi ma è anche un problema di tecniche. *Facebook* ha individuato otto categorie di condotte sottoposte a tutela, tra cui figurano i discorsi antisemiti. Tuttavia non esiste un algoritmo per individuare gli autori; il contrasto si basa sulla segnalazione e sulle condotte attive e responsabili. Inoltre ci sono standard diversi e modi di gestione diversa anche in base alla lingua e al contesto culturale. Per gli utenti in lingua araba lo standard di linguaggio è definito rispetto alle categorie interessate. Sicuramente l'interazione con l'esterno è importante ma è più efficace la contronarrativa, oltre alla rimozione dei messaggi, e in particolare la contronarrativa non di governo ma quella posta in essere da soggetti efficaci a tal fine positiva. Ha riferito infine del partenariato importante con istituti di ricerca, come la Fondazione *Amadeo Antonio* in Germania.

Nel corso del dibattito è emerso il caso della « guerra informatica » realizzata dai russi in contro le manifestazioni ucraine di *Piazza Maidan* come pure della difficoltà di acquisire il sostegno di Paesi chiave come la Turchia. Quanto alla efficacia degli strumenti normativi contro il cybercrime, è emersa la centralità della cooperazione internazionale, considerato che i siti antisemiti raramente hanno sede giuridica nei Paesi europei. Il Ministro Orlando ha riferito del dibattito europeo per una direttiva antiterrorismo che potrebbe contemplare la misura della rimozione dei siti pro-jihad e dell'opposizione registrata da parte di molti Paesi, favorevoli ad un approccio nazionale. Sui temi della rete ha osservato che essa tende a creare gruppi sempre più omogenei, in cui le persone

sono accomunate dalla stessa opinione, e che taluni siti diventano per questo incubatori di odio.

La sessione dedicata al rapporto tra antisemitismo e calcio è stata di particolare interesse. Vi sono intervenuti Roisin Wood, rappresentante della iniziativa *Kick it out*, una app finalizzata alla denuncia. È intervenuto Fabian Weissbarth, un calciatore componente dell'unica squadra ebrea di Berlino *TuS Makkabi Berlin*, che ha ricordato il successo dei giochi maccabei, disputati a Berlino nel 2015. Ha evidenziato l'esigenza di dare all'antisemitismo questo nome e di lavorare sull'assenza di sensibilità nel mondo del calcio ricorrendo agli standard definiti dall'EUMC. Occorre anche una campagna informativa rivolta agli arbitri e sollecitare le società sportive a realizzare programmi didattici. È importante ogni manifestazione di solidarietà tra società sportive ebraiche e non come in un caso positivo che ha riguardato la squadra *Borussia*. Eberhardt Schulz, portavoce della campagna « *Never Again! Remembrance day in German Soccer* » e vicepresidente della Associazione Calcio in Germania, ha ricordato come il 19 aprile 1939 tutti i funzionari e sportivi ebrei furono cacciati e come a questo gesto Kurt Landauer allenatore del Bayer Muenchen fece seguire le proprie dimissioni. L'organizzazione *Nie wieder* aiuta i tifosi a dare un senso nuovo al loro impegno e passione sportiva ed è oggi presente e attiva in tutta la Germania, è nota in Svizzera e in Austria. È nata il 27 gennaio 2004, su imitazione di quando il portavoce comunità ebraica a Roma in Italia lanciò l'idea, poi realizzata, per cui le squadre sarebbero scese in campo con t-shirt recante lo slogan « *Per non dimenticare* ». Ulien Zylberstein, rappresentante della UEFA, ha ricordato la ricorrenza dei 51 anni dalla instaurazione di relazioni diplomatiche tra la Repubblica Federale e Israele e come la UEFA usi il football come piattaforma per la lotta contro l'antisemitismo rispetto al quale la tolleranza è zero.

È seguito l'intervento della Cancelliera Angela Merkel, di alto profilo politico e

storico, che ha ricordato le celebrazioni presso il Bundestag della giornata della memoria, condivise con Ruth Klueger, sopravvissuta alla Shoah. Ha riconosciuto il tempo che è dovuto trascorrere prima che in Germania il tema dell'antisemitismo avesse ascolto e fosse rielaborato, divenendo parte della coscienza storica nazionale: la memoria di quanto è accaduto è ciò che ci muove nei confronti del mondo, per questo è nostro dovere tenerla viva. Per potere «dire mai più» occorrono i fatti, non le parole di fronte al ferimento della dignità delle persone e alla necessità di salvaguardare la coscienza umana, facendo valere lo stato di diritto. Si deve gratitudine ai sopravvissuti alla Shoah e amplificare i loro racconti finché sarà possibile. La lotta all'antisemitismo è presa con grande serietà dalla Germania ed è un dovere per lo Stato e per i cittadini. È importante il calcio e lo sport che possono aiutare a lottare contro pregiudizi. Quanto ai profughi, non si tratta di essere contrari al loro arrivo ma si deve essere contrari alla importazione di pregiudizi che siano pericolosi per l'equilibrio che la Germania ha trovato con fatica. Per cui sono legittime preoccupazioni le preoccupazioni di coloro che guardano con apprensione agli immigrati cresciuti alla cultura antiisraeliana o antisemita. Tuttavia, in Germania non ha posto chi condivide e sostenga queste posizioni poiché si tratta della base della nostra Costituzione, così come il principio della uguaglianza tra uomini e donne. L'impegno dei parlamentari nella attuazione della attualissima Dichiarazione di Londra è essenziale anche nell'interesse del rapporto tra la Germania e Israele. È una questione di fiducia che ci è stata data ed è un impegno per il futuro e per il passato. Ha, infine, auspicato che gli esiti della Conferenza possano essere diffusi e che ci sia ascolto a questi temi.

In risposta alla Cancelliera il presidente John Mann ha ribadito che in Germania gli ebrei si sentono al sicuro e ciò è possibile grazie a sua *leadership*.

Ulteriore intervento di alto profilo istituzionale e valoriale è stato quello di Frans Timmermans che ha esortato a

riflettere che il passato può tornare e che occorre dire ai nostri figli che sta di nuovo succedendo perché quando una minoranza è attaccata anche lo altre lo saranno, né si devono mettere le minoranze l'una contro l'altra. In Germania c'è stata solidarietà per i rifugiati più che in ogni altro Paese e, a suo avviso, le elezioni di domenica non sono motivo di disperazione. C'è, infatti, tanta solidarietà inespressa da cogliere e si sottovaluta che il nostro nemico principale è l'indifferenza. Le comunità ebraiche che lanciano appelli allarmati rischiano la demonizzazione per il loro coraggio ma non è nostra Europa quella in cui gli ebrei non si sentono sicuri. C'è un forte antisionismo di destra ma anche di sinistra e anche nel mondo islamico. Eppure, si sa, si comincia con gli ebrei ma non si finisce con loro, basti pensare al nesso tra gli attentati di Parigi *all'Hypercacher* e al Bataclan. Oggi in Europa chi indossa la *kippah* o il velo e per questo è perseguitato è vittima di discriminazione per quello che rappresenta ed è. Le leggi a livello europeo sono chiare ma non dappertutto applicate. Non è problema di integrazione, ma di diritto penale. Si tratta di applicare la legge e in modo diffuso da parte degli Stati membri: solo 13 dei 28 Stati UE hanno infatti criminalizzato la negazione della Shoah. La repressione online non può nascondersi dietro alle leggi. La formazione, la scuola solo gli strumenti più importanti, oltre allo sport. Sicuramente ai profughi vanno spiegate le regole delle nostre Costituzioni, senza con questo rifiutare la diversità, come vogliono alcuni leader europei. Ha menzionato anche il ruolo della società civile e di ogni singolo cittadino europeo che è responsabile per quanto è avvenuto e per il futuro. Nessuno può liberarsi da questa responsabilità poiché l'antisemitismo fa parte della nostra identità profonda e non è negando questo dato che si risolve il problema.

Nella sessione dedicata al contrasto all'antisemitismo nelle comunità islamiche si è distinto l'intervento della professoressa Esther Webman, docente presso l'Università di Tel Aviv, e quello di Aiman Mazyek, presidente del Consiglio Centrale

dei musulmani tedeschi. Quest'ultimo ha riferito che l'antisemitismo è tematizzato dalla comunità islamica e che il timore degli ebrei non è infondato. Ma chi insulta gli ebrei insulta i profeti del vecchio e nuovo Testamento. L'insulto agli ebrei ignora che uno dei maggiori studiosi islamici era ebreo. Chi lancia molotov contro le sinagoghe pensando di averne diritto non sa che il Corano prevede che sinagoga sia sotto tutela divina. Inoltre, ogni individuo non è solo definito dalla sua minoranza di appartenenza. I musulmani dotati di pensiero autonomo e critico si esprimono, ad esempio contro Pegida. Se un imam predica l'odio contro gli ebrei facciamoci sentire e rifiutiamolo. Prediche d'odio diffondono solo odio che non ha posto nell'islam. L'islamofobia è un canale per capire quali sono i comportamenti antisemiti. L'AfD non è novità e non è alternativa. Voleva limitare la circoncisione.

La professoressa Webman ha parlato del rapporto tra Fratellanza Musulmana e antisemitismo, citando le accuse che oggi sono mosse ad Al Sisi circa presunte ascendenze ebraiche e ciò in quanto l'ebraicità come metafora multifunzionale che allude al male assoluto, soprattutto per un leader di un Paese a maggioranza islamica. La stessa accusa giunge dai detrattori al decano Karadaoui o allo stesso Al Baghdadi. Oggi nel mondo islamico si assiste, inoltre, ad una commistione tra antisemitismo tradizionale e moderno, in cui riemergono i temi antisemiti tipici del mondo cristiano. Il ricorso alle terminologie del nazismo si è poi rafforzato dopo il 1967 e con la seconda intifada del settembre 2000. I gruppi islamisti sono oggi i primi vettori di antisemitismo, soprattutto dopo l'11 settembre, ed è oggi divenuto impossibile separare l'odio profondo per l'Occidente dal sentimento antiebraico e ciò ha avuto ripercussioni gravi sulle minoranze cristiane nel mondo. Ciò nonostante ci sono voci coraggiose nel mondo islamico che vanno in controtendenza, che devono essere valorizzate, e che sono attive in Turchia e anche presso l'Autorità nazionale palestinese.

Il Ministro degli esteri tedesco Frank Walter Steinmeyer ha svolto un articolato intervento enfatizzando che l'antisemitismo non è solo un fenomeno storico superato, come dimostrano gli attentati del 2015 e che il pregiudizio e l'odio sono diffusi anche in Germania. La storia proietta dunque ombre ma anche luci sul presente. E le luci sono rappresentate dalla assunzione di responsabilità tedesca, che dà energia speciale contro l'odio antisemita. Questa luce va usata per illuminare aspetti non abbastanza affrontati e per stimolare la collaborazione tra istituzioni e società civile. La lotta all'antisemitismo è una linea di fondo della presidenza tedesca dell'OSCE nel 2016, alla luce della fondamentale Dichiarazione di Berlino del 2004. I Parlamenti hanno un ruolo centrale da svolgere e devono contribuire con il proprio lavoro a individuare soluzioni e strategie più efficaci.

Sulla risposta legislativa sono intervenuti i ministri della giustizia di Germania, Australia, Regno Unito, nonché l'ex ministro israeliano ed oggi co-leader dell'Unione Sionista, Tzipi Livni.

Dalla sessione è emerso che nelle democrazie occidentali i limiti alla libertà d'espressione risentono di standard e limiti diversi, derivanti dalla storia, in assenza di uno standard internazionale sull'antisemitismo. Nel caso tedesco è significativo che le autorità di sicurezza hanno adesso l'obbligo di connotare come antisemiti, dunque non più con formule generiche, gli attacchi a siti e luoghi simbolo per la comunità ebraica, Modifica in linguaggio giuridico per cui adesso polizia deve adesso motivare gli attacchi come antisemiti. Quanto alla propaganda su internet, occorre pressione comune sui gestori, sulla base della iniziativa assunta dalla Commissione europea su proposta tedesca. Oggi tale passaggio è rilevante anche per la tutela di altri gruppi etnici e minoranze. L'intervento di Tzipi Livni ha riferito della necessità come Stato del popolo ebraico di combattere il fenomeno che non è solo un problema per gli ebrei o per Israele. Non ha espressamente chiesto indulgenza su ogni decisione del go-

verno israeliano. Ha riferito delle iniziative contro la discriminazione commerciale di Israele come esempio del discrimine tra critiche legittime e antisemitismo. Oggi sui temi dell'antisemitismo serve più leadership mondiale e nuovi standard internazionali.

L'intervento del Presidente Cicchitto ha contribuito alla fase conclusiva dei lavori e si è caratterizzato per un riferimento alle decisioni assunte da vari Parlamenti sul riconoscimento dello Stato palestinese.

### **Visita presso il Bundestag e presso la Fondazione Konrad Adenauer.**

La delegazione della Commissione in visita a Berlino, guidata dal presidente Cicchitto e composta dai deputati Lia Quartapelle Procopio ed Edmondo Cirielli, rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e dell'opposizione, ha incontrato il presidente dell'omologa Commissione del Bundestag, Norbert Roettgen (CDU), per uno scambio di idee sui temi della crisi dei profughi, della situazione in Libia e del ruolo oggi assolto dall'Unione europea nello scenario internazionale. La delegazione ha quindi incontrato il presidente della Fondazione Konrad Adenauer, Hans-Gert Poettering, con cui ha trattato analoghe questioni, oltre ad un'analisi sulla situazione politica tedesca alla luce delle elezioni amministrative svolte domenica 13 marzo.

Quanto all'incontro presso il Bundestag, esso è stato introdotto dal presidente Roettgen che ha rappresentato la situazione senza precedenti che l'Europa sta vivendo, alla luce della situazione in Medio Oriente e del ritiro da parte degli Stati Uniti. Il Medio Oriente è una regione ormai divenuta centrale nell'interesse della stabilità e della sicurezza europea. Ciononostante l'Unione europea fatica a raggiungere dei compromessi e ad individuare delle strategie politiche sostenibili sia sui temi della sicurezza sia su quelli economici. Quanto ai flussi migratori diretti verso l'Europa, ha prospettato una ripresa di attività nel Mediterraneo come conse-

guenza della chiusura delle rotte balcaniche. D'altra parte in Libia, pur in presenza di un progetto politico di derivazione esterna, stenta a consolidarsi un consenso interno tra i due gruppi prevalenti. Non è accertata, inoltre, la reale capacità di impegno dell'esercito libico, che non si esaurisce nelle forze guidate dal generale Haffar. In questo quadro, in assenza di misure tempestive, *Daesh* è destinato a consolidarsi e rafforzarsi.

Il presidente Roettgen ha quindi espresso perplessità su un possibile intervento militare in Libia, ritenendo consigliabile una strategia di contenimento del *Daesh* contestuale ad una cooperazione con i gruppi locali finalizzata al medesimo obiettivo. Ha quindi affrontato il tema del ritiro della Russia dalla Siria ponendo dei quesiti circa l'impatto di tale decisione sul piano militare e sul senso complessivo di tale scelta. In tale ottica, così come resta centrale il nostro rapporto con la Russia, così è essenziale che le sanzioni permangano in assenza di un sostanziale cambiamento di linea da parte di Putin. Le sanzioni non possono essere revocate solo in ragione della rinuncia russa all'impiego dello strumento militare nello scenario siriano.

Rispetto a tale impostazione, il presidente Cicchitto, nel dichiararsi del tutto d'accordo, ha approfondito il quadro di contraddizioni e di errori che hanno caratterizzato l'operato dei Paesi occidentali in Libia, in Iraq e rispetto all'emergere del fenomeno *Daesh*. Quanto al ritiro russo dalla Siria e alla contestuale risposta da parte del Presidente Obama, ha prospettato il rischio di un totale azzeramento della situazione in atto con esiti negativi sul flusso di profughi diretti verso la Turchia e la Grecia. Ha quindi illustrato talune analogie tra Putin ed Erdogan quanto alla condivisione di obiettivi di tipo imperiale. Tale analisi prelude ad un mantenimento fermo del regime sanzionatorio nei riguardi di Mosca, che potrà essere messo in discussione solo dopo il pieno ripristino di un rapporto contrattuale tra la Russia e la Comunità internazionale. Il presidente Cicchitto ha peraltro ricono-



sciuto, confermando quanto già a conoscenza del presidente Roettgen, la divergenza di vedute che in Italia si registra all'interno delle forze di maggioranza e di opposizione su tali temi.

Inoltre, in caso di nuovi flussi migratori attraverso il Mediterraneo, il presidente Cicchitto ha sottolineato che per l'Italia, nell'impossibilità di erigere muri o di praticare respingimenti in mare, resta l'unica strada dell'accoglienza, accompagnata da un rigoroso regime di controlli e di selezione tra migranti economici e profughi. Anche a tali fini, l'evolvere della situazione in Libia interessa al nostro Paese, che promuove in Europa la revisione del Regolamento di Dublino, al fine di facilitare una distribuzione omogenea dei profughi tra i vari Paesi UE.

Sulla questione, il presidente Roettgen ha sottolineato l'esigenza di coinvolgere pienamente la Francia, se si vuole risolvere l'emergenza migratoria, ed è anche per questo motivo che è necessario raggiungere un nuovo compromesso europeo anche sui temi economici. Il presidente Roettgen ha quindi proposto al presidente Cicchitto di sottoscrivere per l'Italia un appello franco-tedesco, promosso da un gruppo di personalità rappresentative del mondo politico e culturale dei due Paesi, finalizzato a rilanciare il progetto europeo anche attraverso una riconsiderazione delle politiche di *austerità*. Il presidente Roettgen, nell'auspicare l'opportuno coinvolgimento della Polonia in un complessivo ripensamento della strategia europea, ha segnalato che l'appello include anche l'auspicio affinché la Germania riconsideri talune posizioni nell'ambito della politica energetica.

Il presidente Cicchitto ha accolto con entusiasmo la proposta, ritenendola espressione di una nuova opinione da parte tedesca di cui si avverte l'esigenza nell'interesse della sopravvivenza della stessa Unione europea. Il presidente Cicchitto ha colto l'opportunità per consegnare all'interlocutore tedesco della documentazione predisposta dal Ministero del-

l'economia e delle finanze, esplicativa della posizione italiana sui temi economici ed europei.

L'incontro si è concluso nell'auspicio condiviso dai due presidenti affinché il dialogo anche parlamentare tra i due Paesi possa essere ulteriormente rafforzato anche attraverso iniziative comuni di grande respiro come il *Forum ad alto livello di dialogo italo-tedesco*, che avrà luogo a Torino il 13 aprile prossimo.

Quanto all'incontro con il presidente Poettering, è stato introdotto da un'analisi del presidente Cicchitto sulla complessa e in parte anomala situazione italiana in politica ed economia a partire dalla fine del Governo Monti e fino all'attuale governo Renzi, a testimonianza delle conseguenze sul piano politico derivanti dalla recessione, dalla crisi internazionale senza precedenti e da quella nel Mediterraneo e dall'implodere della crisi migratoria, aggravata dalla solitudine in cui a lungo tempo è stata lasciata l'Italia e dal « risveglio » europeo dettato dal nuovo flusso diretto al cuore dell'Europa settentrionale attraverso la Turchia e i Balcani. Il sistema politico italiano, in quanto più fragile di quello tedesco, nel 2013 ha visto andare in crisi suo bipolarismo. Quello tedesco è sì più ma manifesta a sua volta segnali di grave crisi, una crisi superabile grazie alla leadership attuale ma derivante dalla questione immigrazione. A questo punto o l'Europa fa un salto di qualità sui temi dell'immigrazione e della politica economica, oppure entra in crisi tutta la costruzione europea, cui tutti pur teniamo. Sui temi dell'immigrazione ci sono punti comuni tra la Cancelliera Merkel, la CDU e la posizione italiana e occorre fronteggiare le critiche provenienti dall'opposizione di destra. Su politica economica la questione è aperta: l'eccesso di *austerità* e di rigore è la spiegazione della crisi in atto, del populismo più forte che serpeggia in anche in Italia, in Polonia e adesso anche in Germania. Per garantire i confini esterni dell'Europa si devono assicurare, sulla base di parametri certi e condivisi, individuare meccanismi di ripartizione per far sì che l'Europa sia un'entità geopolitica

e non solo geografica. Sull'euro e sull'immigrazione si gioca il futuro dell'Unione europea. La questione dei confini esterni si confronta con la crisi in Siria e Libia, dove oggi si registra l'azione positiva dell'Inviato Kobler dopo i tragici errori del 2011. Se le crisi si protrarranno avremo ulteriori masse di disperati diretti verso l'Italia e l'Europa. Peraltro, poiché non sussiste alcuna forma di collaborazione con la Libia su questi temi, diventa impossibile distinguere tra profughi e migranti economici. L'Italia non costruisce « muri », tanto meno può farlo in mare e a questo proposito ricorda l'esperienza tragica dei respingimenti fatti dal Governo Prodi al largo del golfo di Otranto. Nel quadro descritto si assiste ad una partita cinica giocata da Turchia e Russia, con elementi di ricatto nei confronti dell'Europa. Solo dal rapporto stretto tra Paesi fondatori può derivare la soluzione crisi; ad oggi un ruolo supplente di collante interno è stato assolto dal solo presidente della BCE, Mario Draghi.

Il presidente Poettering si è detto concorde sul tema dei profughi, sul compito comune che ci attende e sulla necessità di convincere gli altri Paesi europei. Occorre sicuramente pervenire ad una posizione comune. Per la CDU, di cui Poettering si è reso portavoce, e in un'ottica di umanesimo cristiano ogni profugo è una persona umana ed ha, pertanto, diritti e dignità e non va considerato come invasore. Tuttavia, non possiamo però accogliere tutti; occorre assicurare asilo ai profughi con preferenza rispetto ai migranti economici, di cui pur si comprendono le difficoltà. L'Italia e la Grecia sono state effettivamente lasciate sole ad assicurare la tenuta delle frontiere esterne, che è però compito europeo comune. Sicuramente occorre accogliere i profughi e redistribuirne il carico tra tutti i Paesi UE.

L'onorevole Cirielli è intervenuto aderendo all'analisi svolta sui temi dell'immigrazione: siamo tutti titolari del diritto alla dignità e chi scappa dalle guerre gode di un diritto speciale all'accoglienza. Chi vive male economicamente va compreso e sostenuto ma sono miliardi di persone in

povertà. A suo avviso, in Italia, una certa sinistra ha fatto sì che l'ondata migratoria derivante dai conflitti in corso fosse gestita non solo a tutela dei profughi e richiedenti asili ma anche a tutela dei migranti economici. Per questo motivo, secondo il suo parere personale, il governo Renzi chiede all'Europa di assumere una linea più decisa in materia di espulsioni e in generale di avere una politica unitaria sui flussi di migranti per scongiurare, anche in un Paese tendenzialmente immune, derive razziste e xenofobe.

L'onorevole Quartapelle ha osservato che la risposta ai problemi evocati non può essere nazionale e questa è un'opinione su cui maggioranza e opposizione convergono. In Italia si registra una genuina richiesta di più Europa che viene sistematicamente delusa dai vertici europei, utili a ratificano il dissenso tra gli Stati membri e la nostra incapacità a mantenere gli accordi presi. Tale situazione rappresenta una sfida per il rapporto tra Italia e Germania, chiamate responsabilmente a rendere più efficace l'Unione europea, atteso che il metodo intergovernativo, basato sulla non cogenza delle decisioni, per simili questioni non è più sostenibile.

Il presidente Poettering si è detto molto d'accordo sul rafforzamento del ruolo della Commissione, a fronte della cifra intergovernativa che caratterizza il Consiglio europeo. Si è detto fautore di sistema federale in cui Commissione agisca come governo europeo con il superamento della regola della unanimità, secondo un'idea che fu dell'allora presidente della Commissione Romano Prodi. D'altra parte il Trattato di Lisbona già prevede le cooperazioni strutturate anche senza accordo unanime e questo deve preludere alla istituzione di uno strumento europeo per garantire le frontiere esterne. Quanto al ruolo della Turchia, sul cui ingresso in Europa si è detto contrario anche come esponente della CDU, occorre adesso collaborarvi per fronteggiare la crisi dei profughi e dei rifugiati. D'altra parte l'apertura di nuovi capitoli negoziali non significa preannunciarne l'adesione, prospettiva

che porterebbe i cittadini tedeschi ancora più lontani da un sostegno al progetto europeo.

Per il presidente Cicchitto il fallimento dell'ipotesi federale deriva da una dimensione eccessiva dell'Europa dei 28 Stati membri. Ad oggi la prima iniziativa da intraprendere è intanto assicurare fondi adeguati a FRONTEX. Quanto alla Turchia, averne rinviato sine die l'ingresso non ha giovato e oggi essa rappresenta un'occasione persa, come ha anche sostenuto Berlusconi. Fino a poco tempo fa la Turchia era diversa, era insieme Europa e Islam. Oggi con la Russia rappresenta invece una realtà imperialista e avventurista. Con Ankara occorre affrontare un percorso difficile di trattativa e di non cedimento allo stesso tempo, in cui la collaborazione italo-tedesca è essenziale.

L'onorevole Cirielli si è detto concorde con tale analisi, osservando che la Turchia oggi contiene gli elementi negativi del panturchismo e dell'estremismo islamico, con ciò essendo divenuta una minaccia maggiore rispetto all'Iran. Essa inoltre condivide con l'Arabia Saudita la maggiore responsabilità per la destabilizzazione della Siria e del Medio Oriente. Questa situazione ha determinato un cambiamento della nostra comune linea di politica estera a vantaggio della Russia e dell'Iran, nei cui confronti l'approccio è

più moderato. Con pragmatismo occorre negoziare con Ankara a fronte di garanzie necessarie, come anni fa con Iran: si ispezionino e si controllino i campi profughi siriani; ci siano garanzie politiche circa i finanziamenti elargiti da parte europea e anche affinché non prosegua l'azione militare destabilizzante in area siriano-irachena. Ne dovremo parlare in sede NATO e soprattutto nel nostro dialogo con gli USA, senza trascurare la questione curda.

Quanto alla situazione politica interna, il presidente Poettering, che non ha dato riscontro sui temi dell'economia, ha descritto la preoccupazione della CDU per i risultati delle amministrative, i cui esiti sono frutto diretto della questione rifugiati, oltre alla preesistente protesta contro il governo Merkel. Sicuramente il rifiuto della Cancelliera Merkel a modificare la linea sui temi migratori è stato determinante, tuttavia se nel Baden Wurtemberg i Verdi restano il primo partito anche per la speciale credibilità di cui gode il ministro presidente, negli altri due Länder la sconfitta è anche derivata dallo scostamento dei leader della CDU dalla linea Merkel sui profughi, con una conseguente perdita di credibilità della CDU in tali Länder. In generale, ha concluso, l'autorevolezza della Merkel sulla scena politica tedesca e nel suo partito non è in discussione.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: <i>a)</i> Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; <i>b)</i> Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; <i>c)</i> Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; <i>d)</i> Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; <i>e)</i> Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° – 4 giugno 2004; <i>f)</i> Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. Nuovo testo C. 3512 Governo (Parere alle Commissioni III e VIII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	69
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	76
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014. C. 3086 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	76
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011. C. 3285 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	78
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 3511 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	79

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Atto n. 275 (Rilievi alla X Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	82
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Atto n. 280 (Rilievi alla XI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	83
AVVERTENZA .....	84

## SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE, indi del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° – 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto tran-*

*sfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.*

**Nuovo testo C. 3512 Governo.**

(Parere alle Commissioni III e VIII).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento autorizza la ratifica e l'esecuzione degli accordi in materia ambientale in titolo e che oggetto di esame è il nuovo testo, elaborato dalle Commissioni di merito (III Affari Esteri e VIII Ambiente), risultante dall'approvazione – nella seduta del 2 marzo 2016 – di alcuni emendamenti riferiti al disegno di legge di ratifica. Ricorda che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri calcolati dalla relazione tecnica sono riferiti esclusivamente all'attuazione dell'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto e al Protocollo di Kiev alla Convenzione di Espoo in materia di valutazione ambientale strategica. In proposito, si rileva che le stime appaiono coerenti sulla base delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dei suddetti Trattati.

Con riferimento alle specifiche misure previste dagli accordi in esame, ritiene che andrebbe acquisita una precisazione riguardo all'attuazione della Decisione III/7,

recante emendamenti alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale del 1991. In particolare, andrebbe precisato con quali mezzi si potrà fare fronte alle eventuali spese per il funzionamento degli organi sussidiari la cui costituzione, pur non espressamente disposta, è consentita dal testo [paragrafo 3, lettera *d*] per dare attuazione della Convenzione.

In merito alle modalità applicative delle misure contenute nell'Emendamento di Doha evidenziate nel disegno di legge di ratifica (articoli da 4 a 6), pur considerato che gli oneri relativi all'attuazione del Sistema nazionale in materia di politiche, misure e proiezioni in materia di emissioni serra sono computati dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri concernenti gli adempimenti generali derivanti dal Trattato (545.491 euro a decorrere dal 2015), ritiene opportuno un chiarimento circa taluni profili finanziari non considerati dalla relazione tecnica in quanto derivanti da norme introdotte durante l'esame del provvedimento in sede referente. Fa riferimento in particolare alla norma che prevede che l'ISPRA, quale soggetto responsabile della realizzazione e della gestione del Sistema, venga dotato delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie allo svolgimento delle relative funzioni (articolo 5, comma 2, del disegno di legge di ratifica) e alla norma che prevede lo svolgimento di una consultazione pubblica con modalità telematiche ai fini della predisposizione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio (articolo 4, comma 2, del medesimo disegno di legge).

Non ha nulla da osservare con riferimento alle altre norme relative agli accordi in esame (UE-Islanda; Protocollo della Valletta; Emendamenti alla Convenzione di Espoo), nel presupposto che – come previsto dall'articolo 7, comma 2, del disegno di legge di ratifica e come confermato dalla relazione tecnica – ai necessari adempimenti si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che, per quanto il provvedi-

mento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri complessivamente derivanti dal disegno di legge di ratifica, connessi all'attuazione, rispettivamente, dell'Emendamento di Doha di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e del Protocollo sulla valutazione ambientale strategica di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera *f*), provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria, ciò anche in considerazione dei presumibili tempi di approvazione parlamentare del provvedimento stesso, ora in prima lettura presso la Camera dei deputati.

Su tale punto specifico, per quanto non sembrerebbero doversi attribuire effetti retroattivi alle disposizioni contenute nei due citati atti internazionali, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo, tenuto conto che ai predetti atti internazionali sono ascritti non solo oneri derivanti dalle spese di missione, i quali potranno verosimilmente prodursi solo in un momento successivo alla loro entrata in vigore, bensì anche – anche se con esclusivo riferimento all'attuazione dell'Emendamento di Doha – oneri « autorizzati », comprendenti sia lo svolgimento di talune specifiche attività sia l'importo di circa 120 mila euro annui, che la relazione tecnica imputa al bilancio dello Stato quale spesa addizionale rispetto a quella attualmente dovuta dall'Italia, da corrispondere fino al 2024 e destinata ad essere versata sul Fondo generale obbligatorio.

Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 7, comma 1, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca comunque le necessarie disponibilità.

Ciò posto, segnala tuttavia l'opportunità di riformulare la medesima norma di copertura finanziaria, allo scopo di dare in via preliminare distinta evidenza agli oneri derivanti dall'attuazione, rispettivamente,

dell'Emendamento di Doha e del Protocollo sulla valutazione ambientale strategica, onde poi riferire al complessivo ammontare degli stessi la copertura finanziaria individuata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ravvisa altresì l'opportunità di riformulare le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 in maniera rispondente alla vigente prassi legislativa, prevedendo che « all'attuazione degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui successivo comma 3, fa preliminarmente presente che l'attuale formulazione include tra le previsioni di spesa che, in caso di sfioramento, richiederebbero l'attivazione della clausola medesima anche quelle relative all'Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, cui tuttavia il provvedimento in esame, conformemente ai dati informativi contenuti nella relazione tecnica, non ascrive alcun onere. Tanto considerato, andrebbe pertanto valutata l'opportunità – sulla quale è tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo – di espungere dal testo il predetto richiamo.

Per quanto concerne invece l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 1 alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile nell'ambito del programma « Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali », per l'atto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, e nell'ambito del programma « Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino », per il Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, e comunque della missione « Svi-

luppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, segnala l'opportunità che il Governo assicuri, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle predette dotazioni di bilancio, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

Alla luce delle osservazioni in precedenza esposte, andrebbe valutata l'opportunità – sulla quale è necessario acquisire l'avviso del Governo – di sostituire i commi da 1 a 3 dell'articolo 7, recante la copertura finanziaria, nei termini seguenti:

« 1. Gli oneri derivanti dall'articolo 1 dell'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, sono valutati in euro 43.120 annui a decorrere dall'anno 2016, per le spese di missione, e sono determinati in misura pari a 502.371 euro annui a decorrere dall'anno 2016, per le rimanenti spese.

2. Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, della presente legge, sono valutati in euro 3.560 per l'anno 2016 e in euro 1.780 annui a decorrere dall'anno 2017.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, complessivamente determinati in euro 549.051 per l'anno 2016 e in euro 547.271 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. All'attuazione degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, si provvede nell'ambito delle risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese derivanti da obblighi internazionali nell'ambito del programma « Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali », per l'atto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, e nell'ambito del programma « Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino », per il Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), e comunque della missione « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ».

Il Viceministro Enrico MORANDO, in relazione alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, segnala la necessità di introdurre, all'articolo 4, un'apposita clau-

sola di invarianza finanziaria al fine di prevedere che dall'attuazione del comma 2, che prevede lo svolgimento di una consultazione pubblica con modalità telematiche ai fini della predisposizione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda le eventuali spese per il funzionamento degli organi sussidiari la cui costituzione, pur non espressamente disposta, è consentita dal paragrafo 3, lettera *d*), della Decisione III/7 (Emendamento di Cavtat), per dare attuazione alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale del 1991, assicura che alle stesse si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sottolinea quindi la necessità di introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria all'articolo 5, sopprimendo la disposizione introdotta durante l'esame in sede referente, poiché essa, pur prevedendo che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), quale soggetto responsabile della realizzazione e della gestione del Sistema nazionale in materia di politiche, misure e proiezioni in materia di emissioni serra, venga dotato di ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali, non inserisce una corrispondente copertura finanziaria.

In relazione al profilo temporale degli oneri, sebbene il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ritiene necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri complessivamente derivanti dal disegno di legge di ratifica, connessi all'attuazione, rispettivamente, dell'Emendamento di Doha di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e del Protocollo sulla valutazione ambientale strategica di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera *f*), provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria.



Evidenzia quindi la necessità di riformulare la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 7, comma 1, allo scopo di dare in via preliminare distinta evidenza agli oneri derivanti dall'attuazione, rispettivamente, dell'Emendamento di Doha e del Protocollo sulla valutazione ambientale strategica, onde poi riferire al complessivo ammontare degli stessi la copertura finanziaria individuata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ritiene inoltre necessario riformulare le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 in maniera rispondente alla vigente prassi legislativa, prevedendo che « all'attuazione degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 7, poiché l'attuale formulazione include tra le previsioni di spesa che, in caso di sfioramento, richiederebbero l'attivazione della clausola medesima anche quelle relative all'Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente provvedimento, cui tuttavia il medesimo provvedimento, conformemente ai dati informativi contenuti nella relazione tecnica, non ascrive alcun onere, segnala l'opportunità di espungere dal testo il predetto richiamo.

Conferma infine che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 7, comma 3, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3512 Governo, recante Ratifica ed esecuzione

dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 10 aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 4 appare necessario introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria al fine di prevedere che dall'attuazione del comma 2, che prevede lo svolgimento di una consultazione pubblica con modalità telematiche ai fini della predisposizione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

alle eventuali spese per il funzionamento degli organi sussidiari la cui costi-

tuzione, pur non espressamente disposta, è consentita dal paragrafo 3, lettera *d*), della Decisione III/7 (Emendamento di Cavtat), per dare attuazione alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale del 1991, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 5, appare necessario introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria, sopprimendo la disposizione, introdotta durante l'esame in sede referente, poiché, pur prevedendo che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), quale soggetto responsabile della realizzazione e della gestione del Sistema nazionale in materia di politiche, misure e proiezioni in materia di emissioni serra, venga dotato di ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali, non inserisce una corrispondente copertura finanziaria;

per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri complessivamente derivanti dal disegno di legge di ratifica, connessi all'attuazione, rispettivamente, dell'Emendamento di Doha di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e del Protocollo sulla valutazione ambientale strategica di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera *f*), provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria;

appare necessario riformulare la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 7, comma 1, allo scopo di dare in via preliminare distinta evidenza agli oneri derivanti dall'attuazione, rispettivamente, dell'Emendamento di Doha e del Protocollo sulla valutazione ambientale strategica, onde poi riferire al complessivo ammontare degli stessi la copertura finanziaria individuata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

appare necessario riformulare le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 in maniera rispondente alla vigente prassi legislativa, prevedendo che « all'attuazione degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 7, poiché l'attuale formulazione include tra le previsioni di spesa che, in caso di sfioramento, richiederebbero l'attivazione della clausola medesima anche quelle relative all'Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del presente provvedimento, cui tuttavia il medesimo provvedimento, conformemente ai dati informativi contenuti nella relazione tecnica, non ascrive alcun onere, appare opportuno espungere dal testo il predetto richiamo;

l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 7, comma 3, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 4, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e viene dotato delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie a tale scopo;

dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 7, sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 1 dell'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, sono valutati in euro 43.120 annui a decorrere dall'anno 2016, per le spese di missione, e sono determinati in misura pari a 502.371 euro annui a decorrere dall'anno 2016, per le rimanenti spese.

2. Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), della presente legge, sono valutati in euro 3.560 per l'anno 2016 e in euro 1.780 annui a decorrere dall'anno 2017.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, complessivamente determinati in euro 549.051 per l'anno 2016 e in euro 547.271 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. All'attuazione degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponi-

bili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese derivanti da obblighi internazionali nell'ambito del programma «Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali», per l'atto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, e nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino», per il Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), e comunque della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.**

**C. 3301 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che il testo dell'Accordo oggetto di ratifica si compone di 65 articoli, organizzati in nove Titoli.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala di non aver rilievi da formulare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che, in generale, l'Accordo contiene una pluralità di disposizioni finalizzate a favorire la cooperazione ed il commercio tra le Parti, alcune delle quali appaiono di carattere programmatico. In proposito, prende atto che, secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica, l'attuazione della cooperazione nei settori identificati dall'Accordo in esame fra l'UE e la Mongolia non richiede spese, contributi addizionali né alcun cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014.**

**C. 3086 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, in prima lettura presso la Camera, è corredato da relazione tecnica.

Segnala di non aver rilievi da formulare in merito ai profili di quantificazione relativi alle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

In merito ai profili di copertura finanziaria rileva che, per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, in prima lettura presso la Camera dei deputati, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 83.634 a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.808 a decorrere dall'anno 2015, provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca comunque le necessarie disponibilità.

Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione « Ordine pubblico e sicu-

rezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, reputa opportuno che il Governo assicuri, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle predette dotazioni di bilancio, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda sulla necessità di posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 83.634 a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.808 a decorrere dall'anno 2015, provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, in prima lettura presso la Camera dei deputati.

Conferma poi che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3086 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

sebbene il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196

del 2009, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 83.634 a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.808 a decorrere dall'anno 2015, provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, in prima lettura presso la Camera dei deputati;

l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 83.634 a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.808 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.**

**C. 3285 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011 e che oggetto di esame sono i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Segnala altresì che il disegno di legge di ratifica reca all'articolo 3 le disposizioni di copertura finanziaria nonché una clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, non ha osservazioni da formulare circa i profili di quantificazione.

Per quanto riguarda i profili di copertura finanziaria, rileva che, sebbene il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, in prima lettura presso la Camera dei deputati, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri derivanti dagli articoli 3, 6, 7 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge di ratifica, valutati in euro 125.650 annui

a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.908 annui a decorrere dall'anno 2015, provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria. Sul punto reputa comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca comunque le necessarie disponibilità.

Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ritiene opportuno che il Governo assicuri, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle predette dotazioni di bilancio, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

Il Viceministro Enrico MORANDO, concorda sulla necessità di posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri derivanti dagli articoli 3, 6, 7 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 del disegno di legge, valutati in euro 125.650 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.908 annui a decorrere dall'anno 2015, provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione

del provvedimento stesso, in prima lettura presso la Camera dei deputati.

Assicura inoltre che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3285 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri derivanti dagli articoli 3, 6, 7 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge di ratifica, valutati in euro 125.650 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.908 annui a decorrere dall'anno 2015, provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, in prima lettura presso la Camera dei deputati;

l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 6, 7 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 125.650 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.908 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.**

**C. 3511 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il

Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 e che oggetto di esame sono i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma di copertura (articolo 3 del disegno di legge di ratifica) valuta gli oneri annuali derivanti dall'attuazione dell'Accordo nella misura di 19.120 euro dal 2015 e di 11.380 euro dal 2016. Per entrambe queste previsioni, la cadenza temporale degli oneri è « ad anni alterni ». Tali quantificazioni derivano – come indicato dalla relazione tecnica – dalla somma di un onere annuale di carattere permanente, pari a 11.380 euro all'anno (per le spese di missione di funzionari italiani e armeni), e di un secondo onere ad anni alterni pari a 7.740 euro all'anno (per le spese di missione collegate ai lavori della Commissione mista).

Ciò premesso, ritiene opportuno che il Governo confermi che possano essere sostenute nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente le spese – non espressamente considerate dalla relazione tecnica – relative alle esigenze di interpretariato, traduzione e consultazione di esperti nel settore del contrasto al traffico illecito di beni artistici (articolo 10) e quelle relative alle indagini doganali richieste dall'altra Parte contraente (articolo 13, comma 1).

In relazione ai profili di copertura finanziaria, fa innanzitutto presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento – reca le necessarie disponibilità.

Inoltre, osserva che, sebbene il provvedimento in esame sia incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, si potrebbe valutare l'opportunità di postici-

pare la decorrenza degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, attualmente previsti a decorrere dal 2015 e dal 2016, facendoli decorrere rispettivamente dal 2016 e dal 2017, aggiornando conseguentemente la relativa copertura finanziaria, giacché gli effetti finanziari dell'Accordo si produrranno solo successivamente all'entrata in vigore dello stesso. Su tale aspetto appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Segnala altresì che, poiché l'entità della copertura è determinata, a partire dal primo anno, in misura fissa corrispondente all'onere più elevato, si verifica ad anni alterni, a decorrere dal secondo anno di copertura, un eccesso di risorse stanziato. Rileva peraltro che, poiché le risorse utilizzate a copertura dovrebbero confluire nel medesimo programma di spesa oggetto di prelievo in caso di attivazione della clausola di salvaguardia finanziaria, si può ritenere che tale eccesso di risorse possa essere utilizzato per far fronte agli eventuali maggiori oneri che dovessero manifestarsi rispetto alle previsioni. Sul punto reputa comunque necessaria una conferma da parte del Governo.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui al comma 2 dell'articolo 3 considera necessario che il Governo confermi che l'eventuale attivazione della medesima non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e il programma interessati.

Infine, sempre con riferimento al comma 2, evidenzia l'opportunità di precisare nel testo della disposizione che il programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » è allocato nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come è indicato anche nella relazione tecnica.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma che le spese relative alle esigenze di interpretariato, traduzione e consultazione di esperti nel settore del contrasto al traffico illecito di beni artistici, di cui all'articolo 10 dell'Accordo, e quelle rela-



tive alle indagini doganali richieste dall'altra Parte contraente, di cui all'articolo 13, comma 1, dell'Accordo, saranno sostenute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al profilo temporale, giacché gli effetti finanziari dell'Accordo si produrranno solo successivamente all'entrata in vigore dello stesso, ritiene necessario posticipare la decorrenza degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, attualmente prevista a decorrere dal 2015 e dal 2016, rispettivamente dal 2016 e dal 2017, aggiornando conseguentemente la relativa copertura finanziaria. Sempre con riferimento alla copertura degli oneri rileva invece la necessità di sostituire la copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, indicando una riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che risulti corrispondente all'andamento annuale delle previsioni di spesa, evitando in tal modo lo stanziamento del *surplus* di risorse a copertura degli oneri dianzi evidenziato dal relatore.

Conferma quindi che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e il programma interessati e rileva che al medesimo articolo 3, comma 2, appare necessario precisare che il programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» è allocato nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3511 Governo, recante Ratifica ed esecuzione

dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le spese relative alle esigenze di interpretariato, traduzione e consultazione di esperti nel settore del contrasto al traffico illecito di beni artistici, di cui all'articolo 10 dell'Accordo, e quelle relative alle indagini doganali richieste dall'altra Parte contraente, di cui all'articolo 13, comma 1, dell'Accordo, saranno sostenute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

sebbene il provvedimento in esame sia incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare la decorrenza degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, attualmente previsti a decorrere dal 2015 e dal 2016, facendoli decorrere rispettivamente dal 2016 e dal 2017, aggiornando conseguentemente la relativa copertura finanziaria, giacché gli effetti finanziari dell'Accordo si produrranno solo successivamente all'entrata in vigore dello stesso;

appare necessario sostituire la copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, indicando una riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che risulti corrispondente all'andamento annuale delle previsioni di spesa;

l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e il programma interessati;

al medesimo articolo 3, comma 2, appare necessario precisare che il programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità»

della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » è allocato nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1 All'onere derivante dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 19.120 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016 e in euro 11.380 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.*

*All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».*

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.**

**Atto n. 275.**

(Rilievi alla X Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, fa presente che il provvedimento, adottato in attuazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, reca disposizioni concernenti l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativi alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione ed è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo alle funzioni attribuite dal testo alle amministrazioni interessate, prende atto che – secondo la relazione tecnica – gli adempimenti richiesti possono essere svolti con le risorse previste a legislazione vigente e, quindi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio. Non formula pertanto osservazioni nel presupposto che, come indicato dalla stessa relazione, i compiti attribuiti alle amministrazioni interessate possano effettivamente essere da queste svolti nell'ambito delle risorse già disponibili in base alla vigente normativa.

Ciò premesso, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma

2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (atto n. 275);

considerato che, come indicato dalla relazione tecnica, i compiti attribuiti dal provvedimento in esame alle amministrazioni interessate possono essere svolti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro.**

**Atto n. 280.**

(Rilievi alla XI Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Carlo DELL'ARINGA (PD) *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015, concerne il regolamento recante lo statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Il provvedimento si compone di un

solo articolo e di un allegato, contenente lo Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che lo Statuto, nel delineare le principali norme di funzionamento dell'ente, appare sostanzialmente confermare quanto già previsto del decreto legislativo n. 149 del 2015, istitutivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Ritiene peraltro opportuno acquisire elementi di valutazione in merito ai seguenti profili.

Per quanto attiene alla facoltà per il presidente del consiglio di amministrazione di invitare rappresentanti ed esperti ad assistere alle sedute del consiglio, andrebbe confermato che tale partecipazione dovrà essere prevista senza nuovi o maggiori oneri.

Inoltre, rileva che l'articolo 10 individua tra i contenuti della convenzione la definizione delle risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Ispettorato. Peraltro segnala che i DPCM con i quali, ai sensi degli articoli 5 e 8 del decreto istitutivo, devono essere individuate le risorse finanziarie da assegnare all'Ispettorato, non risultano attualmente emanati. Andrebbe pertanto acquisita una valutazione del Governo in ordine a tale profilo, tenuto conto che l'adozione dei predetti DPCM sembrerebbe assumere carattere propedeutico rispetto alla definizione della convenzione per gli aspetti finanziari.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma che la facoltà per il presidente del consiglio di amministrazione di invitare rappresentanti di altre amministrazioni ed esperti ad assistere alle sedute del consiglio medesimo, di cui all'articolo 5, comma 3, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Evidenzia inoltre che la convenzione, di cui all'articolo 10, con cui si provvede, tra l'altro, alla definizione delle risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Ispettorato, sarà stipulata solo successivamente all'adozione

dei DPCM relativi all'organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato medesimo, di cui agli articoli 5 e 8 del decreto legislativo n. 149 del 2015, che definiranno anche le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente da trasferire all'Ispettorato. A questo proposito segnala che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla contabilità dell'Ispettorato è attualmente alla firma del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato, mentre quello relativo all'organizzazione dell'Ispettorato risulta già essere stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Carlo DELL'ARINGA (PD) *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro (atto n. 280);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la facoltà per il presidente del consiglio di amministrazione di invitare rappresentanti di altre amministrazioni ed esperti ad assistere alle sedute del consiglio medesimo, di cui all'articolo 5, comma 3, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la convenzione, di cui all'articolo 10, con cui si provvede, tra l'altro, alla definizione delle risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Ispettorato, sarà stipulata solo successivamente all'adozione dei DPCM relativi all'organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato medesimo, di cui agli articoli 5 e 8 del decreto legislativo n. 149 del 2015, che definiranno anche le

risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente da trasferire all'Ispettorato,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE CONSULTIVA

*Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento.*

C. 679.

*Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure.*

Nuovo testo C. 2572.

*Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.*

Nuovo testo C. 2212.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della*

*riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 264.*

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 265.*

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283.*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	86
AVVERTENZA .....	86

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 23 marzo 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### RISOLUZIONI

*7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.*

*7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.*

*7-00910 Laffranco: Reimpiego presso le Agenzie fiscali del personale del Corpo della guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare.*

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. Testo unificato C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) . . . . .	87
Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. C. 2950 Ascani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) . . . . .	88
Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza. C. 3450 Pes ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) . . . . .	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	89

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici, e per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.*

##### **La seduta comincia alle 13.55.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.**

**Testo unificato C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 luglio 2015.

Bruno MOLEA (SCpI) si compiace della ripresa dell'esame del provvedimento, il quale è molto atteso dal mondo dello sport.

Filippo FOSSATI (PD), rammentato che la lunga sospensione nella considerazione del provvedimento da parte della Commissione è da attribuire alla difficoltà di reperire le coperture finanziarie sugli articoli 8, 9 e 10, preannunzia la presentazione di emendamenti che trasformino il contenuto normativo di tali articoli in principi e criteri direttivi da inserire nell'articolo 13, il quale a sua volta prevede norme di delegazione legislativa, che quindi ne risulterebbero arricchite.

Simone VALENTE (M5S) non è affatto convinto da ciò che ha ascoltato dai colleghi Molea e Fossati. Il Governo non solo

non ha ancora un sottosegretario formalmente delegato allo sport, ma non si è neanche esplicitamente pronunciato sugli oneri a carico della finanza pubblica che il testo unificato comporta. In definitiva, il Governo non intende collaborare nel lavoro che la Commissione sta svolgendo nelle materie sportive.

La sottosegretaria Sesa AMICI assicura che il Governo seguirà l'*iter* del provvedimento con tutta l'attenzione che esso merita.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, preso atto di quanto testé emesso e, poiché non vi sono obiezioni, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato a mercoledì 6 aprile 2016, alle ore 18. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.**

**C. 2950 Ascani.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 marzo 2016.

Anna ASCANI (PD) espone che la proposta di legge ha preso le mosse dalla riflessione del *think tank* « Cultura democratica » sull'eccezionale patrimonio culturale del nostro Paese, non a caso definito il vero « petrolio italiano ». L'idea di fondo è quella di mettere in proficua e fattiva relazione due mondi, quello dell'industria culturale creativa e quello delle *start-up* innovative. È ben vero che la legislazione vigente già conosce quest'ultima nozione, ma i bandi per accedere alle iniziative di finanziamento che attingono ai fondi europei generalmente non consentono alle *start-up* di piccole e piccolissime dimen-

sioni, che hanno come oggetto sociale esclusivo l'elaborazione culturale creativa, di accedervi. Questo dato proviene dall'esperienza di molti amministratori locali, che sono più a contatto, per un verso, con i beni culturali sparsi sul nostro territorio e dotati di significative potenzialità di valorizzazione; per altro verso, con le pregevoli espressioni dell'imprenditorialità giovanile. Una seconda parte della sua proposta di legge ha a che fare con la disciplina di eventuali canali di finanziamento privato di questo tipo di iniziative (il *crowd funding*). Si dichiara disponibile a differire l'esame e l'approvazione di questa seconda parte a un momento successivo, ritenendo prioritario approvare tempestivamente i primi articoli. Pensa che la Commissione potrebbe senz'altro dare avvio a un ciclo di audizioni informali, che possano corroborare le testimonianze che ella ha già personalmente raccolto e offrire alla Commissione un quadro esauriente delle problematiche tecnico-giuridiche che devono essere risolte.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, se non vi sono obiezioni, invita i rappresentanti dei gruppi a far pervenire le indicazioni circa i soggetti da ascoltare. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza.**

**C. 3450 Pes.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che sulla proposta di legge in esame è pervenuto il parere favorevole della I Commissione (Affari costituzionali) e il nulla osta della V Commissione (Bilancio). Si tratterebbe ora di mettere ai



voti il mandato all'on. Carocci di riferire all'Assemblea.

Maria COSCIA (PD), Annalisa PANNARALE (SI-SEL), Maria Valentina VEZZALI (SCpI) e Stefano BORGHESI (LNA) si dichiarano concordi su un eventuale trasferimento in sede legislativa.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, differirà alla prossima seduta il voto sul

mandato alla relatrice, in attesa di conoscere le determinazioni degli altri gruppi in ordine alla sede deliberante.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21.25 alle 21.35.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	90
ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori della Commissione .....	90
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto 283 ( <i>Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	91
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n. 279 ( <i>Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	94
SEDE REFERENTE:	
Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	95
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	96

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 23 marzo 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del Vicepresidente Tino IANNUZZI. — Intervengono il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Riccardo Nencini, e la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 14.**

#### Sui lavori della Commissione.

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda che la presidenza della Commissione, in base a quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha richiesto alla Presidente della Camera di riconsiderare l'assegnazione alla Commissione X della proposta di nomina del professor Federico Testa a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA) (proposta di nomina n. 66), nel senso di affidarne l'esame alle Commissioni riunite VIII e X. A tale riguardo, comunico che la Presidente della Camera, con lettera pervenuta in data 18 marzo scorso, ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta sopra riportata, in

quanto l'assegnazione alla X Commissione è da ritenersi conforme ad una prassi consolidata, fondata sul fatto che l'Ente in questione opera in settori prevalentemente riconducibili alle materia « ricerca applicata », « energia » e « sviluppo economico », di competenza di tale Commissione. Secondo la Presidente della Camera, le modifiche legislative recentemente approvate sull'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA) non risultano avere sostanzialmente innovato tale ambito rispetto a quello precedente.

La Commissione prende atto.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.**

**Atto 283.**

*(Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica rinviato nella seduta del 17 marzo scorso.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nel ricordare che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sul provvedimento in esame è fissato al prossimo 6 aprile, avverte, altresì, che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il 30 marzo prossimo è prevista l'audizione del ministro delle infrastrutture, Graziano Delrio, che rappresenterà un utile contributo al dibattito sulla complessa materia in esso trattata.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) segnala alcuni aspetti sui quali giudica opportuno

avviare una riflessione più approfondita, invitando la relattrice a tenerne conto nella predisposizione della proposta di parere sul provvedimento in esame.

Fa presente che all'articolo 22 dello schema di decreto legislativo andrebbe valutata l'istituzione di un Osservatorio Nazionale sui dibattiti pubblici e la figura di coordinatore di dibattito pubblico locale. Tale Osservatorio dovrebbe elaborare le linee guida per l'efficace gestione dei dibattiti pubblici territoriali; tenere il registro nazionale dei coordinatori dei dibattiti pubblici locali, dal quale i proponenti la singola opera individuano il coordinatore del proprio dibattito pubblico; curare la formazione permanente dei coordinatori dei dibattiti pubblici; promuovere la cultura del dibattito pubblico, valorizzando le prassi esistenti nel panorama italiano ed internazionale. Al riguardo, ritiene opportuno che i coordinatori dei dibattiti pubblici nelle comunità locali dovrebbero essere esperti delle metodologie e delle pratiche partecipative e devono essere tenuti alla imparzialità nella conduzione del dibattito pubblico.

Con riferimento all'articolo 37, in cui si prevede un generale ricorso agli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate, fa notare come sia utile prevedere l'obbligo dell'interoperabilità degli strumenti telematici con l'ex AVCPass (futura « Banca Nazionale degli Operatori Economici »), al fine di favorire effettivamente la partecipazione delle MPMI agli appalti e operare in termini sostanziali l'auspicata semplificazione. Ritiene poi opportuno prevedere il divieto esplicito per la Centrale Unica di Committenza e i soggetti aggregatori di chiedere a qualsiasi titolo il rimborso ai soggetti aggiudicatori di eventuali spese di funzionamento. Il riferimento è a quei bandi di gara, pubblicati da Centrali Uniche di Committenza, con cui viene richiesto all'aggiudicatario il pagamento, pena la revoca dell'aggiudicazione, di un corrispettivo, fissato in una percentuale dell'importo di aggiudicazione. In merito, osserva, inoltre, che tale previsione risulta in contrasto con diverse di-

sposizioni e principi in materia di affidamento di appalti pubblici e ciò determina, peraltro, un'ingiustificata traslazione di oneri relativi al funzionamento della pubblica amministrazione a carico di soggetti privati che già contribuiscono, attraverso le tasse e le imposte, al funzionamento dell'apparato amministrativo.

Rileva inoltre che l'articolo 47, relativo ai requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione dei consorzi alle procedure di affidamento, in assenza di norme di dettaglio, risulta assolutamente insufficiente a normare la partecipazione dei consorzi alle gare di appalto, non essendo peraltro prevista alcuna disciplina transitoria per i consorzi di nuova costituzione.

Fa presente, altresì, che la suddivisione in lotti, come disciplinata dall'articolo 51, favorisce lo «spacchettamento» e quindi la partecipazione a imprese di piccole dimensioni, nonché alle imprese che si vogliono aggregare in Ati, Consorzi o Reti di imprese e che la definizione di lotto funzionale rischia di rendere non applicabile il principio della suddivisione in lotti. Per favorire l'apertura del mercato alle micro e PMI, giudica necessario inserire come requisito premiante delle offerte l'associazione di raggruppamenti, consorzi, e reti a piccole e medie imprese per partecipare alle procedure. Inoltre, la suddivisione in lotti appare prevista solamente per i casi dei lotti funzionali (definiti all'articolo 3 comma 1, lettera *qq*)), ma non sembra consentire una suddivisione sulla base di singole categorie e specializzazioni presenti nell'appalto; ciò sarebbe in contrasto con il principio stabilito nel Considerando 78 della Direttiva che prevede un obbligo di «suddivisione su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto».

In relazione all'articolo 80, con riferimento all'irregolarità fiscale e contributiva dell'operatore economico come motivo di esclusione dalla partecipazione a una pro-

cedura d'appalto o concessione, giudica necessario inserire un ulteriore caso di inapplicabilità della norma e quindi il caso del concorrente in grado di attestare crediti verso la pubblica amministrazione in misura pari o superiore al doppio del valore delle violazioni definitivamente accertate, in quanto, molto spesso, le predette irregolarità sono frutto del ritardato pagamento da parte della pubblica amministrazione. Inoltre, circa il comma 5 che prevede la possibilità di esclusione dalle gare rimessa ad un giudizio discrezionale delle stazioni appaltanti, ritiene necessario introdurre, in sede di *soft law*, limitazioni e direttive alle stazioni appaltanti, al fine di omogenizzare i comportamenti e limitare la soggettività della pubblica amministrazione.

Sottolinea, inoltre, che l'articolo 83, comma 4, concede alle stazioni appaltanti la possibilità di introdurre ulteriori requisiti nel bando. Nel ritenere che tale previsione sia in contrasto con i principi di semplificazione e riconosca un'eccessiva discrezionalità alle stazioni appaltanti, ritiene opportuno limitare e ridurre comunque la discrezionalità.

Con riferimento all'articolo 84, ritiene necessario innalzare a 258.000 euro la soglia di lavori per i quali è necessario dimostrare la qualificazione della prima classifica SOA, poiché rappresenta un onere per le imprese. Inoltre osserva che, per i lavori al di sotto di tale soglia, i requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 già garantiscono la corretta selezione degli operatori.

In merito al comma 7 dell'articolo 103, segnala l'opportunità di prevedere esenzioni relative alla presentazione di polizze assicurative per appalti di piccolo importo, anche in considerazione del massimale indicato (500.000 euro), nello spirito di facilitazione della partecipazione alle gare da parte delle micro e piccole imprese.

Con riferimento all'articolo 5, propone di introdurre ulteriori correttivi: la verifica, in sede di gara, dei requisiti di

qualificazione degli appaltatori e dei subappaltatori; il coordinamento con le disposizioni relative all'avvalimento, di cui all'articolo 89, comma 11, anziché comma 10, in modo da specificare che, nel caso di appalto o concessione di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso; il mantenimento dell'attuale limitazione al subappalto, al fine di garantire massima trasparenza nella partecipazione alle gare, premiando le imprese in possesso di requisiti organizzativi effettivamente commisurati al tenore dell'appalto; la soppressione della verifica di congruità della manodopera relativa al subappalto affidato, che non è prevista né nella direttiva UE né tantomeno nella legge delega, ma rappresenta un onere aggiuntivo per le MPMI e contrasta con la ratio del DURC; l'impossibilità di utilizzo dei lavori dati in subappalto ai fini della qualificazione SOA.

Rileva, inoltre che l'articolo 113 introduce per alcune fattispecie l'incentivo anche alle figure dirigenziali, stabilendo, al comma 3, che « il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale con esclusione del collaudo ovvero della verifica di conformità ». Al riguardo, ritiene opportuno che l'incentivo sia esteso anche alla « verifica preventiva del progetto » da porre a base di gara secondo le previsioni dell'articolo 26 del nuovo codice. Sottolinea pertanto che tale proposta non comporta alcun aumento di spesa viene mantenuto il limite del 2 per cento già previsto.

Riguardo poi all'articolo 144, ritiene che il settore dei « buoni pasto » deve essere disciplinato con particolare attenzione per evitare che l'aggiudicazione a soggetti che non hanno solidità finanziaria si ripercuota sul sistema commerciale a scapito soprattutto delle PMI imprese della ristorazione. In particolare una ridotta solidità finanziaria e la mancanza

di liquidità comportano ritardi nei pagamenti verso bar, ristoranti, creando, a catena, situazioni di insolvenza. Propone pertanto di prevedere che le società emittitrici, al fine di garantire la rimborsabilità dei buoni pasto in circolazione, devono prestare una fidejussione esclusivamente in numerario, per una somma non inferiore al 10 per cento dei buoni pasto emessi in circolazione alla fine dell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ed integrarla per la medesima percentuale entro 30 giorni dall'aggiudicazione di ogni nuovo appalto.

Con riferimento alla previsione contenuta nell'articolo 150, comma 2, in attesa del decreto di riordino sul collaudo, propone di prevedere che il ruolo di collaudatore non possa essere svolto da soggetti che hanno partecipato alla gara, scongiurando in tal modo l'ipotesi nella quale i vincitori della gara si trovino assoggettati al controllo di altri concorrenti che, in quanto esclusi, potrebbero svolgere l'incarico senza la necessaria imparzialità.

Infine, con riferimento alla *governance* della riforma dei contratti pubblici, di cui all'articolo 212, ritiene sia opportuno individuare, nel successivo decreto istitutivo della Cabina di regia, le forme di consultazione delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, allo scopo di garantire la trasparenza dell'intero processo e il coinvolgimento dei soggetti interessati, anche in considerazione dei rilevanti aspetti di regolamentazione demandati alla normativa secondaria.

Tino IANNUZZI, *presidente*, ringrazia il collega Carrescia per la formulazione di tali puntuali e dettagliate osservazioni, invitando la relatrice a valutarle, ai fini della predisposizione della proposta di parere sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.**

**Atto n. 279.**

*(Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, in titolo rinviato nella seduta del 17 marzo scorso.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nel ricordare che la Commissione dovrà esprimersi sul provvedimento in esame entro la data del 31 marzo prossimo, auspica un necessario coordinamento tra i rappresentanti dei gruppi e il relatore, al fine di predisporre una proposta di parere il più possibile condivisa e che tenga anche conto dei numerosi contributi scritti già pervenuti dai soggetti interessati dalla tematica oggetto del provvedimento.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), pur apprezzando lo sforzo manifestato dal presidente di pervenire ad un coordinamento tra i gruppi al fine della predisposizione di una proposta di parere condivisa, stigmatizza la ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento in esame, del quale, peraltro, sottolinea la complessità. Nel rilevare, altresì, che giudica rischioso affrontare la tematica senza il dovuto approfondimento, necessario ai fini di un dibattito più approfondito, ricorda che l'atto in esame non si limita ad operare un coordinamento normativo, ma introduce nuovi elementi, modificando quindi sostanzialmente la disciplina del settore. Avverte, quindi, che, a nome del suo gruppo, farà pervenire al relatore puntuali osservazioni, che auspica vengano tenute conto nella predisposizione della proposta di parere. Chiede, infine, alla presidenza di garantire la presenza di un rappresentante del Ministero dell'ambiente nella seduta che sarà convocata per il prossimo 30 marzo, in modo da avere un'interlocuzione con l'Esecutivo sul tema.

Tino IANNUZZI, *presidente*, giudicata condivisibile la richiesta formulata dal deputato De Rosa, fa presente che la presidenza si farà carico di garantire la presenza di un rappresentante del Ministero dell'ambiente per la seduta del 30 marzo prossimo.

Salvatore MATARRESE (SCPI), nel manifestare perplessità sul provvedimento in esame, che, a suo giudizio, contiene disposizioni che non semplificano la normativa del settore, avverte che il suo gruppo farà pervenire al relatore puntuali rilievi, che auspica possano essere debitamente considerati dal relatore.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), nel condividere i rilievi formulati dal collega De Rosa, ritiene che sarebbe stato opportuno un dibattito più approfondito sulla complessa tematica trattata dal provvedimento in esame, sulla quale, peraltro, avrebbe giudicato utile anche conoscere le problematiche provenienti più direttamente dagli addetti ai lavori. Richiama, quindi, la necessità di una maggiore attenzione sul tema.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, ricorda che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione ha acquisito contributi scritti dai soggetti interessati dalla tematica oggetto del provvedimento, di cui terrà conto nella predisposizione della proposta di parere. Manifesta altresì il proprio impegno ad approfondire i rilievi già emersi nel dibattito svoltosi in materia. Segnala, in particolare, gli articoli sui quali giudica opportuna una maggiore riflessione: l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), con riferimento all'indicazione in esso contenuta sull'amianto, nonché, al medesimo comma, le lettere *c*) e *d*), concernenti il materiale di riporto conforme, e la lettera *o*), riguardante il sito di produzione; gli articoli 5 (deposito intermedio), 6 (trasporto), 7 (dichiarazione di avvenuto utilizzo), 9 (piano di utilizzo), 10 (terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione), 11 (terre e

rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale), 13 (controllo equipollente), 14 (efficacia del piano di utilizzo), 17 (realizzazione del piano di utilizzo), 20 (ambito di applicazione delle disposizioni concernenti le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni), 21 (dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni), 27 (norme transitorie e finali) e 31 (abrogazioni); infine l'allegato 3, riguardante la normale pratica industriale, e l'allegato 4, concernente le procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali.

Tino IANNUZZI, *presidente*, espresso apprezzamento per il proficuo lavoro del relatore Carrescia, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del Vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 21.25.**

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.**

**C. 2212 Daga.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo scorso.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che sul provvedimento in esame, oltre al parere del Comitato per la legislazione, sono pervenuti i seguenti pareri: parere favore-

vole con condizioni della I Commissione; nulla osta della II Commissione; parere favorevole della III Commissione; nulla osta della IV Commissione; parere favorevole con osservazione della X Commissione; parere favorevole della XI Commissione; parere favorevole della XII Commissione; parere favorevole della XIII Commissione e nulla osta della XIV Commissione. Avverte che la VI Commissione e la Commissione per le questioni regionali hanno comunicato di non avere intenzione di esprimere il prescritto parere, mentre la V Commissione esprimerà il parere di competenza ai fini dell'esame in Assemblea.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, presenta ed illustra i suoi emendamenti 8.100 e Tit. 1 (*vedi allegato*), volti a recepire alcune condizioni formulate nel parere espresso dalla I Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 8.100 e Tit. 1 del relatore (*vedi allegato*).

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che l'onorevole Daga e l'onorevole Rondini, in sostituzione dell'onorevole Grimoldi per il restante esame del provvedimento, hanno preannunciato l'intenzione di svolgere le funzioni di relatori di minoranza per l'Assemblea.

La Commissione delibera, quindi, di conferire al relatore, onorevole Manfredi, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sulla proposta di legge come risultante al termine dell'esame in sede referente. Delibera, altresì, di autorizzare il relatore a riferire oralmente in Assemblea.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo. Si riserva quindi di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 21.35.**

## ALLEGATO

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 8.

*Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: quantitativo minimo vitale aggiungere le seguenti: di acqua.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, al medesimo capoverso, sopprimere le*

*seguenti parole: di cui all'articolo 9 della presente legge.*

**8. 100.** Il relatore.

*Al titolo, sopprimere le seguenti parole: e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.*

**Tit. 1.** Il relatore.



## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione. (COM(2016)43 final) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)</i> .....	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	100

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.*

#### **La seduta comincia alle 13.40.**

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione. (COM(2016)43 final).**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che sulla proposta di decisione in

esame la Commissione ha svolto le audizioni informali di Confindustria Radio Televisioni e di Confindustria Digitale e che è pervenuta la memoria scritta di Aeranti-Corallo. È altresì pervenuta una nota scritta di carattere integrativo inviata da Confindustria Radio Televisioni successivamente all'audizione. Tutta la documentazione richiamata è a disposizione dei componenti della Commissione. Segnala infine che un contributo scritto è stato altresì richiesto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si è impegnata ad inviarlo entro la fine di questa settimana.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI evidenzia le linee fondamentali della posizione del Governo italiano sul tema dell'utilizzo della banda di frequenza dei 700 MHz, confrontandole con il contesto e le scelte finora adottate a livello europeo. In primo luogo richiama, quale punto di riferimento il Rapporto Lamy presentato alla Commissione europea nel settembre 2014, che, rispetto all'utilizzo della banda dei 700 MHz, individuava il 2020, con due anni di flessibilità in più o in meno, come termine entro cui gli Stati membri avrebbero dovuto liberare questa parte dello spettro in favore della telefonia

mobile. Poco tempo dopo, nel febbraio 2015, il gruppo Politica dello spettro radio (RSPG) dei Governi dell'Unione europea, che assiste la Commissione, ha adottato un parere, in cui si formulavano, riguardo ai tempi di liberazione della banda dei 700 MHz, indicazioni in linea con quelle del rapporto Lamy, in particolare ribadendo la facoltà per gli Stati membri di anticipare o ritardare di due anni, rispetto al termine del 2020, la destinazione della banda stessa alla telefonia mobile.

Sottolinea che il Governo italiano ha costantemente e pienamente condiviso le raccomandazioni formulate nel Rapporto Lamy e nel parere del gruppo RSPG, anche in considerazione delle esigenze che derivano dalla specificità della situazione italiana. Segnala infatti che in Italia non si registrano sollecitazioni da parte degli operatori telefonici per fissare tempi più stretti di destinazione ai suddetti operatori della banda dei 700 MHz. Altrettanto fondamentale a suo avviso osservare che in Italia questa parte dello spettro è attualmente utilizzata per le trasmissioni televisive in digitale terrestre. La liberazione di questa parte dello spettro senza individuare e attuare soluzioni alternative porterebbe pertanto a una forte compressione dell'attività delle emittenti radiotelevisive a livello nazionale e locale.

Ricorda altresì il forte impegno che il Governo in carica ha dedicato a regolare, a livello internazionale, la situazione italiana di utilizzo dello spettro frequenziale, affrontando i problemi di interferenze che si registrano con i Paesi confinanti. Evidenzia infatti che il Governo ha trovato, sotto questo profilo, una situazione fortemente critica, tanto che l'ITU (Unione internazionale delle telecomunicazioni) ha qualificato l'Italia come osservata speciale. Per questo il Governo ha affrontato con decisione il problema, attraverso misure di « rottamazione » delle frequenze interferenti e incentivi all'aggregazione degli operatori di rete per razionalizzare l'uso delle frequenze stesse.

Nella prospettiva del Governo i tempi di liberazione della banda dei 700 MHz devono essere coordinati e contestuali con

quelli di adozione del più avanzato sistema del digitale terrestre DVB-T2, che, potenziando la capacità trasmissiva, permetterà un utilizzo più efficiente dello spettro. La contestualità della diffusione del sistema di trasmissione DVB-T2 e della liberazione della banda dei 700 MHz permetterebbe infatti all'Italia di ottemperare agli impegni stabiliti a livello di Unione europea senza aggravii di costi per gli operatori televisivi e per gli utenti. In Italia è previsto l'obbligo di mettere in commercio televisori configurati per il sistema DVB-T2 a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il naturale ricambio degli apparecchi televisivi richiede, secondo le stime dei centri di studi economici, tempi minimi non inferiori a cinque anni. Ciò significa che nel 2022 in Italia la massima parte delle famiglie potrà avere in uso apparecchi dotati di questo sistema, senza che si producano oneri a carico degli operatori televisivi e, a causa dei costi connessi al cambio dell'apparecchio televisivo, dei cittadini.

Per queste ragioni l'Italia, insieme con altri Stati, tra cui l'Inghilterra, sostiene a livello di Unione europea, l'adozione dei tempi che il Rapporto Lamy ha indicato. Per altro verso la Commissione europea ha impresso un'accelerazione sulla definizione della proposta di decisione, indicando il termine inderogabile del 2020, che corrisponde all'approccio franco-tedesco, con l'effetto di eliminare il margine di flessibilità che fin dall'inizio è stato considerato necessario per risolvere la questione dell'utilizzo della banda dei 700 MHz.

Segnala che quella della Commissione europea è comunque una proposta che dovrà essere esaminata e approvata, anche con modifiche, dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Per questo ritiene che sussista la possibilità di concorrere a formare una decisione a livello europeo che tenga conto anche delle esigenze di Paesi come l'Italia. Ricorda in proposito di aver recentemente incontrato il Commissario Oettinger, responsabile per l'economia e le società digitali, con cui ha discusso anche di questo tema, riscontrando attenzione e

disponibilità rispetto alle ragioni del Governo italiano, come emerge anche dalle dichiarazioni pubbliche rese dallo stesso Commissario.

Ritiene, in conclusione, che per conseguire gli obiettivi di interesse dell'Italia indicati nel proprio intervento sia necessario costruire un ampio consenso su tali obiettivi tra gli Stati membri e, a tal fine, evidenzia l'impegno del Governo italiano a operare in tal senso, anche attraverso incontri bilaterali.

Diego DE LORENZIS (M5S) sottolinea che la posizione delle emittenti locali riguardo alle frequenze interferenti non è esattamente quella che si potrebbe supporre sulla base delle indicazioni fornite dal rappresentante del Governo, dal momento che, a fronte dei rilievi fatti dall'ITU all'Italia, le emittenti locali hanno chiesto che fosse fatta una verifica, che non è stata mai svolta, anche riguardo alle interferenze riferite a frequenze non assegnate all'Italia. Le emittenti locali hanno inoltre criticato la cattiva gestione delle frequenze non assegnate all'Italia, non essendo stata effettuata, a loro giudizio, un'assegnazione adeguata delle frequenze. Pur riconoscendo l'errore prospettico delle emittenti locali, che, nel momento del passaggio dal sistema analogico a quello digitale, hanno pensato che si potessero trasmettere nuovi canali, senza tuttavia tener conto della necessità di adeguate risorse e della effettiva domanda di mercato, sottolinea che, mentre l'assegnazione delle frequenze è stata effettuata con grande attenzione nel caso delle frequenze destinate alle emittenti nazionali, altrettanto non è avvenuto per quelle destinate all'emittenza locale. Giudica, infine, inadeguate le modalità di indennizzo ipotizzate a favore delle emittenti locali, evidenziando l'esigenza di assicurare condizioni tali da permettere la prosecuzione dell'attività delle suddette emittenti. In proposito invita il Governo a considerare l'opportunità di ospitare le trasmissioni delle emittenti locali su frequenze delle emittenti nazionali che non sono utilizzate dagli operatori ai quali sono attribuite.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S) pur concordando con il rappresentante del Governo riguardo all'assenza di particolari sollecitazioni da parte degli operatori telefonici per la liberazione delle frequenze, osserva che la situazione potrebbe cambiare da qui al 2022, anche in vista dello sviluppo della rete 5G. Ritiene in ogni caso che si debba procedere prima di quella data e con certezza alla liberazione delle frequenze occupate dagli operatori televisivi e chiede al riguardo il cronoprogramma degli interventi. Osserva infatti che, come rilevato anche nel corso delle audizioni che si sono svolte in Commissione, rispetto al passaggio dall'analogico al digitale si configura una situazione più problematica. Osserva infine che la durata media di un apparecchio televisivo è maggiore di cinque anni ed esprime quindi preoccupazione in ordine alla necessità per i cittadini di dover cambiare sistema di ricezione ai fini della corretta visione dei canali televisivi.

Paolo COPPOLA (PD) sottolinea la grande convergenza sia degli operatori coinvolti sia del Governo e degli altri soggetti istituzionali in ordine alle problematiche emerse dall'esame della proposta di decisione europea. Osserva che raramente si verifica il caso di un accordo così completo rispetto a tutti i portatori di interesse e ritiene pertanto che la posizione dell'Italia debba essere fatta presente con chiarezza nelle competenti sedi europee, affinché si addivenga ad una data di liberazione delle frequenze che non generi problemi né agli operatori né ai cittadini.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI riconosce che, come rilevato in alcuni dei precedenti interventi, la gestione delle frequenze al momento del passaggio dall'analogico al digitale ha presentato serie criticità e, in ogni caso, non è stata ottimale. Ricorda altresì che al momento del passaggio di tecnologia di trasmissione, era diffusa tra le emittenti locali l'illusione che il cambio sulla base del criterio di « uno a uno » avrebbe potuto permettere alle singole

emittenti di trasformarsi in altrettanti gruppi televisivi con numerosi canali. In realtà l'assegnazione delle frequenze nel momento del passaggio al digitale terrestre è stata effettuata in modo da saturare lo spettro e da consolidare il duopolio televisivo. L'assegnazione delle frequenze per il digitale terrestre, in secondo luogo, si è fondata sul principio, accettato anche dagli operatori interessati, che le frequenze fossero tutte equivalenti. In realtà alcune delle frequenze utilizzate non risultavano, a livello di regolamentazione internazionale, nella disponibilità dell'Italia. Ciò ha posto lo Stato italiano in una condizione di grave difficoltà, al punto che per un tempo assai ampio rappresentanti delle istituzioni italiane non hanno partecipato alle riunioni nei consessi internazionali. La conseguenza di questa situazione è che le frequenze utilizzate dagli operatori italiani non sono ufficialmente registrate e riconosciute a livello internazionale, proprio per il fatto che l'assegnazione delle frequenze in Italia non corrisponde ai parametri fissati a tale livello. Per porre rimedio a questa condizione di irregolarità e di mancato riconoscimento a livello internazionale, il Governo in carica ha individuato due frequenze che non erano utilizzate dalle emittenti nazionali e ha sollecitato AGCOM a pianificarle in modo da assicurarne l'assegnazione alle emittenti locali in cambio delle frequenze che sono state oggetto di « rottamazione », in quanto interferenti. Con tale operazione si è consentito a tutte le emittenti locali che devono liberare le frequenze interferenti di essere ospitate in quelle che sono state rese disponibili. Ciò è accaduto per tutto il territorio nazionale, ad eccezione che in Sicilia dove le due frequenze recuperate non sono presenti, per cui il Governo ha potuto soltanto promuovere e favorire accordi tra soggetti privati. Per quanto concerne gli indennizzi previsti per la « rottamazione » delle frequenze, ricorda che l'apposita voce di bilancio recava, al momento in cui il Governo ha affrontato la questione, uno stanziamento di 20 milioni di euro, che è stato successivamente incrementato fino a 90 milioni di euro. In definitiva l'azione condotta dal Governo ha perseguito conte-

stualmente le finalità di assicurare il riconoscimento internazionale delle frequenze utilizzate dagli operatori italiani, verificare l'attività editoriale delle emittenti locali e premiare quelle che svolgono un'attività editoriale, sul piano dei contenuti, significativa, superando le modalità della distribuzione a pioggia dei contributi. Condivide le considerazioni del deputato Coppola in merito alla condivisione da parte di tutti i soggetti coinvolti della richiesta di un margine di flessibilità fino al 2022 per la riassegnazione della banda dei 700 MHz, in modo da bilanciare il duplice obiettivo di porre le condizioni per un effettivo sviluppo dei sistemi di comunicazione elettronica a banda larga mobile e per una tutela del digitale terrestre, che rappresenta in Italia il sistema di trasmissione televisiva. Osserva in proposito che in altra sede si potrebbe sviluppare una riflessione sulle ragioni per cui in passato l'Italia ha scelto la tecnologia del digitale terrestre piuttosto che quella della televisione via cavo. Ritiene che le carenze derivanti da tale scelta, in primo luogo sotto il profilo infrastrutturale, potranno essere recuperate attraverso un adeguato sviluppo della rete a banda larga e ultralarga. Non sarà invece possibile recuperare i costi del ritardo. Ritornando alla proposta di decisione in esame, ribadisce l'impegno del Governo per pervenire, con un ampio consenso degli altri Stati membri, a un testo finale che, introducendo la flessibilità nei tempi già prospettata nel Rapporto Lamy e nel parere del gruppo RSPG, consenta di effettuare in modo ordinato e privo di costi aggiuntivi la riassegnazione della banda dei 700 MHz.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del prof. Federico Testa nell'ambito della proposta di nomina a Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) (nomina n. 66) .....	101
--	-----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del Prof. Federico Testa a Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Atto n. 66 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	101
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 ( <i>Parere alla VIII Commissione</i> ) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	103
--	-----

ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	104
--	-----

ERRATA CORRIGE .....	103
----------------------	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 23 marzo 2016.*

**Audizione del prof. Federico Testa nell'ambito della proposta di nomina a Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) (nomina n. 66).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.50 alle 9.50.

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 23 marzo 2016 – Presidenza del Presidente Guglielmo EPIFANI – In-*

*terviene la viceministra allo sviluppo economico Teresa Bellanova.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Proposta di nomina del Prof. Federico Testa a Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).**

**Atto n. 66.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di nomina in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di questa mattina si è svolta l'audizione informale del professor Federico Testa. Invita quindi il relatore a formulare la proposta di parere.

Comunica che i deputati in missione sono due e dà conto delle sostituzioni effettuate.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, anche a seguito dell'audizione svoltasi nella seduta di questa mattina che ha evidenziato l'alto profilo professionale del *curriculum* e le competenze del professor Federico Testa, formula una proposta di parere favorevole sulla sua nomina a presidente dell'ENEA.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL), intervenendo in dichiarazione di voto, pur riconoscendo le capacità professionali del professor Testa, sottolinea che nella gestione commissariale dell'Enea vi sono state notevoli proteste da parte del personale dipendente. Sulla base del curriculum professionale presentato, ritiene che egli non sia in possesso delle competenze scientifiche necessarie a guidare un ente di ricerca come l'Enea. Ritiene inoltre che potrebbe sussistere una grave incompatibilità tra l'incarico proposto e quello attualmente rivestito – ma non dichiarato nel curriculum presentato alla Commissione – di componente del Consiglio dei sindaci della società E.On. Dichiarando quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di nomina presentata dal Governo.

Andrea VALLASCAS (M5S) si associa alle considerazioni svolte dal collega Zaratti sia riguardo le competenze scientifiche del professor Testa che non appaiono adeguate all'incarico di presidente dell'Enea, sia per la possibile sussistenza di cause di incompatibilità riconducibili all'incarico attualmente ricoperto presso la società E.On. Sottolinea inoltre che, essendo il professor Testa un sostenitore della scelta a favore del nucleare, il proprio gruppo non può che dichiarare voto contrario sulla proposta di nomina.

Stefano ALLASIA (LNA), nel giudicare positivamente la dichiarata posizione a favore del nucleare del professor Testa, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Gianluca BENAMATI (PD), nel condividere le considerazioni di merito svolte dal relatore Becattini, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALAMAIE) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	40
Maggioranza .....	21
Hanno votato <i>sì</i> .....	28
Hanno votato <i>no</i> .....	12

(La Commissione approva).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Abrignani, Allasia, Arlotti, Bergero, Basso, Becattini, Benamati, Bini, Camani, Cancelleri, Cani, Crippa, Da Villa, Della Valle, Donati, Epifani, Fantinati, Zaratti in sostituzione di Ferrara Francesco, Galgano, Occhiuto in sostituzione di Gellini Giammanco, Ginefra, Iacono, Impegno, Lattuca in sostituzione di Martella, Sammarco in sostituzione di Minardo, Montroni, Nesi, Peluffo, Piccone, Alberto Giorgetti in sostituzione di Polidori, Ricciatti, Scuvera, Senaldi, Squeri, Taranto, Tentori, Vallascas, Vico e Vignali.

**La seduta termina alle 14.20.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.**

**Nuovo testo C. 2212.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2016.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione trasmessa a tutti i componenti della Commissione (*vedi allegato*).

Andrea VALLASCAS (M5S) chiede, a nome dei deputati presenti del proprio gruppo, la verifica del numero legale.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata la presenza del numero di deputati previsto dall'articolo 46, comma 4, del regolamento, dispone la verifica del numero legale.

Si procede alla verifica del numero legale.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che la Commissione è in numero legale.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.30.**

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 614 de 22 marzo 2016, a pagina 72:

prima colonna, undicesima riga, le parole: « Davide CRIPPA » sono sostituite dalle seguenti « Andrea VALLASCAS »;

seconda colonna, quarta riga le parole: « Davide CRIPPA » sono sostituite dalle seguenti « Andrea VALLASCAS ».

ALLEGATO

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento C. 2212.**

**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante: Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento;

osservato che all'articolo 7 si prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni inviano all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera f), del decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione dei contatori per il consumo di acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

rilevato che l'articolo 8 prevede che l'AEEGSI individua misure per favorire la diffusione della tele-lettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale;

sottolineato positivamente che l'articolo 10, in materia di trasparenza delle bollette per i consumi idrici, dispone l'obbligo di assicurare a tutti i gestori del servizio idrico integrato di comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati dell'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi relativi agli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché ai dati relativi al livello di copertura dei citati settori; rilevato altresì che, a decorrere dal 2018, tali dati dovranno riguardare anche l'annualità anteriore a quella di riferimento,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il riferimento normativo al « quantitativo minimo vitale di cui all'articolo 9 della presente legge » il quale non appare pertinente in quanto l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014 concerne la misurazione e fatturazione dei consumi energetici, mentre è l'articolo 7 della proposta di legge in esame che disciplina il diritto fondamentale di ciascun individuo, all'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali.



## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	105
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	105

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.**

**Nuovo testo C. 2212.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 marzo 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto che l'espressione del parere di competenza alla VIII Commissione abbia luogo nella seduta odierna.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), richiamando, in particolare, l'importanza dell'individuazione, all'articolo 7, di un minimo vitale garantito quale diritto fondamentale di ciascun individuo sia della previsione, nonché della previsione, all'articolo 11, di obblighi in capo allo Stato e agli enti locali di assicurare la massima trasparenza e partecipazione ai processi decisionali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 13.55.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

ALLEGATO

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento (nuovo testo C. 2212).**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 2212, recante principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento;

osservato che, ai sensi dell'articolo 1, l'obiettivo del provvedimento è quello di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio;

considerato che, sulla base dell'articolo 3, le regioni hanno il compito di individuare gli enti di governo di ambiti ottimali, sulla base dei principi dell'unità del bacino o del sub-bacino idrografico, ai quali è affidato il compito dell'organizzazione del servizio idrico integrato;

rilevato che, sulla base del comma 4 del medesimo articolo 3, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto

dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *hhh*), della legge 28 gennaio 2016, n. 11;

evidenziato che, ai sensi dell'articolo 7, è assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità, ed è prevista l'individuazione di ulteriori soggetti ai quali i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

considerato che l'articolo 11 prevede l'obbligo per lo Stato e per gli enti locali di garantire massima trasparenza e adeguati strumenti di coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale, introducendo forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato, e dispone che le regioni siano tenute a definire le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 Daga (Parere alla VIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione –Parere favorevole)</i> .....	107
ALLEGATO 1 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	109
ALLEGATO 2 <i>(Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano)</i> .....	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	108

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.**

**Nuovo testo C. 2212 Daga.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 22 marzo 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Mariano, ha svolto la relazione ed è iniziato il dibattito. Nessuno altro chie-

dendo di intervenire, invita la relatrice ad illustrare la proposta di parere.

Elisa MARIANO (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che, come è stato preannunciato nella seduta di ieri, il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*), che verrà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Marisa NICCHI (SI-SEL) preannuncia un voto contrario da parte del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, ricordando che l'esito referendario avrebbe richiesto, seppure in forma graduale, la pubblicizzazione del servizio idrico mentre la proposta in discussione ha trasformato tale obiettivo in una semplice indicazione preferenziale. Preannuncia, pertanto, una decisa azione politica, in Parlamento e nel Paese, per

la difesa dell'acqua come bene pubblico vitale.

Settimo NIZZI (FI-PdL) preannuncia un voto di astensione da parte del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Massimo Enrico BARONI (M5S) nel ricordare che il Partito Democratico nel 2011 mutò in maniera strumentale la propria posizione rispetto ai *referendum* sull'acqua pubblica nelle ultime settimane di campagna elettorale al solo fine di risultare vincitore, sottolinea che in questi giorni la maggioranza sta parimenti adottando un comportamento ambiguo, snaturando di fatto il risultato referendario. Rileva che il richiamo effettuato dalla relatrice al lucro cessante come possibile causa di ingenti indennizzi rende manifesto il fatto che un servizio idrico pubblico sarebbe remunerativo per la collettività. Osserva che, invece, la formulazione dell'articolo 6 consente di fatto anche un incremento dei guadagni da parte di sog-

getti privati operanti nel settore. Preannuncia pertanto un voto convintamente contrario da parte del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, invitando tutti i componenti della Commissione ad effettuare un esame di coscienza rispetto al tradimento delle scelte effettuate da 27 milioni di elettori.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, come preannunciato, la proposta di parere contrario presentata dai deputati del Movimento 5 Stelle non sarà posta in votazione, essendo stata approvata la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

## ALLEGATO 1

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 Daga.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2212, recante « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento »;

evidenziato che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti ha la finalità di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua e ne garantisce un uso sostenibile, solidale ed efficiente, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio e della vigente normativa comunitaria e nazionale, con particolare riguardo al decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il Codice dell'ambiente;

rilevato, pertanto, che il nuovo articolo 4 stabilisce che il servizio idrico integrato, in considerazione dell'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, è un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività, in piena coerenza con il quadro normativo comunitario e nazionale;

sottolineato, al riguardo, che l'eliminazione del riferimento all'« adeguata remunerazione del capitale investito » dall'articolo 154, comma 1, del Codice dell'ambiente, a seguito del *referendum* parzialmente abrogativo del comma

medesimo, non priva di natura economica la gestione del servizio idrico integrato, come risulta da numerose sentenze della Corte costituzionale (si vedano, tra le altre, Corte costituzionale nn. 26/2011 e 67/2013);

osservato che, in relazione all'affidamento del servizio idrico integrato, il nuovo articolo 4 esprime un « *favor* » per le società pubbliche, che però devono essere « partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale », oltre a rispettare i requisiti della gestione « *in house* », coerentemente con il risultato del referendum sull'acqua del 2011, che non ha imposto la trasformazione dei soggetti gestori in aziende speciali e il conseguente obbligo di liquidazione di tutti i privati che hanno quote in società miste, come previsto invece dal testo originario del provvedimento in oggetto. Tale previsione avrebbe in ogni caso determinato un esborso da parte dell'insieme delle pubbliche amministrazioni di svariati miliardi di euro, anche in ragione di penali elevatissime per il lucro cessante;

evidenziato, quindi, che la predetta disposizione dell'articolo 4, analogamente a quella recata dall'articolo 6, concernente il sistema di finanziamento, assicurano priorità alle società interamente pubbliche (e non *sic et simpliciter* alla gestione « *in house* ») sia per l'affidamento diretto sia per i finanziamenti destinati agli investimenti in opere infrastrutturali della rete del servizio idrico integrato;

espresso apprezzamento per il fatto che il nuovo testo fissi un quantitativo minimo vitale giornaliero di acqua potabile per persona, prevedendo che l'erogazione dei primi 50 litri sia gratuita e garantita anche in caso di morosità, e stabilendo inoltre che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisca criteri e modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'ISEE;

rilevato che si accresce la trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato, che dovrà evidenziare una serie di dati, al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale;

apprezzata, in particolare, la previsione nel nuovo testo di forme di democrazia partecipativa adottate dagli enti locali per assumere le decisioni relative

agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato, prevedendo in particolare che i soggetti gestori del servizio idrico integrato debbano rendere pubbliche le informazioni e le analisi relative alla qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza e alle *performance* di gestione aziendale raggiunti nell'anno solare;

apprezzata, altresì, la scelta di istituire un fondo nazionale di solidarietà internazionale da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile da parte di tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 Daga.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI GRILLO, MANTERO, BARONI, LOREFICE, COLONNESE, DI VITA, SILVIA GIORDANO**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2212 Daga: « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento »;

premesso che la proposta di legge portata all'esame in Commissione referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal « Forum italiano dei movimenti per l'acqua » e vedeva come prime firmatarie l'On. Federica Daga, l'On. Raffaella Mariani, l'On. Serena Pellegrino e, a seguire, oltre cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell'« Acqua bene comune » e l'urgenza di dotare il paese di un quadro legislativo unitario che introducesse modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del *referendum* del 2011;

premesso, inoltre, che:

la proposta di legge persegue la finalità di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, e garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio;

nei principi e criteri generali il testo ha mantenuto i profili originari sostanzialmente recepiti come modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e riferiti al riconoscimento del diritto all'acqua come diritto umano universale, al riconoscimento del quantitativo minimo vitale garantito di 50 litri al giorno pro-capite, dell'acqua come bene comune e come risorsa che deve essere gestita secondo criteri di solidarietà, di salvaguardia dei diritti delle generazioni future, di risparmio e rinnovo delle risorse, alla priorità dell'uso per il consumo umano, alla sostenibilità del prelievo della risorsa mediante impiego di acqua di recupero per gli usi diversi;

tuttavia, se ci si addentra sul piano dei principi che in modo più specifico presiedono alla tutela e alla pianificazione della risorsa idrica e alla gestione del servizio idrico integrato, risulta evidente lo scollamento rispetto alla proposta originaria;

in particolare, sono venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;

non è stato altresì riconosciuto il fondamentale principio dell'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato. Nel trascrivere tale principio, si intendeva superare la forzatura introdotta dallo Sblocca Italia, laddove, con l'intento di «agevolare un processo aggregativo tra gestori, ridurre il numero e favorire un consolidamento del settore», ha di fatto sancito il riconoscimento del gestore unico. Eppure la stessa Corte costituzionale aveva chiarito che il principio del «superamento della frammentazione delle gestioni» era da riferirsi alla circostanza che le due gestioni (la gestione delle reti e l'erogazione del servizio idrico integrato) non potessero essere separate ma bensì potessero essere affidate entrambe a più soggetti coordinati e collegati fra loro;

all'esito dell'esame in Commissione tali finalità e principi sono stati declinati in modo da svuotare il testo originario dei suoi contenuti innovativi;

tuttavia, la stessa proposta di legge è stata snaturata non solo sul piano dei principi ma, in modo ancor più consistente, nei suoi contenuti sostanziali;

considerato che:

la disciplina sul rilascio e rinnovo delle concessioni di prelievo di acqua è stata sostituita con una delega al Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo, contenente disposizioni per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *hhh*), della legge 28 gennaio 2016, n. 11;

è stata radicalmente eliminata l'articolazione dei diversi livelli di pianificazione (Autorità di distretto per il Piano stralcio e Consigli di bacino per i Piani di bacino) e la disciplina della *governance* del servizio idrico e del ciclo dell'acqua, nel relativo riparto di competenze;

viene inoltre soppresso l'articolo 6 che rappresentava il «perno» della pro-

posta di legge finalizzata a dare spessore e riscontro normativo al risultato referendario. La predetta disposizione disciplinava il regime transitorio per l'attuazione della ripubblicizzazione della gestione del servizio, e prevedeva processi di trasformazione societaria e aziendale tramite i quali attuare il transito verso la gestione unitaria affidata esclusivamente ad enti di diritto pubblico;

tale complessivo processo di ripubblicizzazione è stato «ridotto» al mero riconoscimento di un criterio di priorità per l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in *house*, con la precisazione che la stessa gestione deve essere espressamente partecipata da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale;

viene riscritto anche il sistema di finanziamento del servizio idrico integrato indicato nel testo originario dalla proposta di legge. In particolare, è stata soppressa la previsione di un apposito Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, finanziato tramite anticipazioni della Cassa depositi e prestiti S.p.A e la previsione del ricorso alla fiscalità generale;

nel testo approvato dalla commissione, si rinvia, invece, alla tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e al Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche introdotto dallo Sblocca Italia, da alimentare mediante la revoca delle risorse stanziare dal CIPE il quale, tuttavia, risulta ancora «inattivo» in quanto non sarebbero state assegnate le risorse revocate in «entrata di bilancio dello Stato»;

risulta modificato in termini sostanziali anche l'articolo 9 della proposta di legge originaria che individuava competenze e criteri per definire il metodo per la determinazione e la modulazione della tariffa del servizio idrico integrato nonché le modalità per la limitazione della forn-



tura idrica, in caso di morosità. Nell'attuale formulazione si prevede, invece, che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo della applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo;

considerato, infine, che nel complesso il testo approvato in Commissione rende palese l'intenzione di non ricono-

scere il processo di ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico indicato proposto dai « Movimenti per l'acqua » e confermato dal risultato referendario. Per tali ragioni, esposte in premessa, in Commissione referente, i deputati appartenenti al Gruppo Movimento 5 stelle firmatarie della proposta di legge originaria hanno ritenuto di ritirare le loro firme dall'atto, nonché tutti gli emendamenti da loro,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 Daga (Parere alla VIII Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	114
ALLEGATO 1 <i>(Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione)</i> .....	120
ALLEGATO 2 <i>(Proposta di parere alternativo del gruppo MoVimento 5 Stelle)</i> .....	121

##### COMITATO RISTRETTO:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio .....	118
--	-----

##### SEDE REFERENTE:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio <i>(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)</i> .	118
ALLEGATO 3 <i>(Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base)</i> .	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	118
ERRATA CORRIGE .....	119

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza della presidente Luca SANI.*

##### La seduta comincia alle 13.35.

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.**

**Nuovo testo C. 2212 Daga.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, ricorda che il testo della proposta di legge, modificato nel corso dell'esame in sede referente, si compone di tredici articoli.

La proposta di legge individua, quali *finalità del provvedimento*, quella di dettare i principi con cui deve essere utiliz-

zato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché quella di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

Fa quindi presente che l'articolo 2 qualifica il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari come diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'ONU del 26 luglio 2010, qualifica tutte le acque superficiali e sotterranee come pubbliche e non mercificabili e costituenti una risorsa che salvaguardata e utilizzata secondo criteri di efficienza, di solidarietà, responsabilità e sostenibilità. Infine, al comma 4, apporta una serie di modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente) al fine di prevedere che: tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo sono pubbliche; l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo; ad eccezione di tale uso, l'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi; per gli usi diversi da quelli per il consumo umano e per l'agricoltura e l'alimentazione è favorito l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana si basa sul quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità, individuata fino a 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni *pro capite*. A un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono demandate le modalità per garantire la predetta erogazione gratuitamente. Sulla base di una novella all'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Piano di bacino deve contenere anche le eventuali misure per garantire un

uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa.

L'articolo 3 prevede che i distretti idrografici costituiscono la dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque e che l'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata agli enti di governo di ambiti ottimali, i quali sono individuati dalle regioni sulla base della normativa vigente. In particolare, prevede che l'autorità di distretto idrografico realizza e aggiorna almeno semestralmente un *database* geografico, che censisce, caratterizza e localizza i punti di prelievo dell'acqua, gli scarichi e gli impianti di depurazione pubblici e privati. Delega poi il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo, contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *hhh*) della legge 28 gennaio 2016, n. 11.

L'articolo 4 considera il servizio idrico integrato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività. Il comma 2 in particolare ribadisce che l'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che regola le modalità per l'affidamento del servizio nella normativa vigente. A tale articolo il comma 3 apporta due modificazioni volte a: disporre in via prioritaria l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di governance nel controllo e nella regolazione dei servizi idrici stabilendo che: il Ministero dell'ambiente esercita il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale; l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema

idrico (AEGGSI) esercita le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici.

L'articolo 6 elenca, quali fonti di finanziamento del servizio idrico integrato: la tariffa del servizio idrico integrato, le risorse nazionali, comprese quelle del Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche (di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), nonché le risorse europee destinate agli enti di governo dell'ambito per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale. Tali risorse sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue. Il citato Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche, unitamente al Fondo di garanzia delle opere idriche, concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito. Si prevede inoltre che: i finanziamenti della Cassa depositi e prestiti dei progetti nel settore ambientale sono destinati in via prioritaria alle società interamente pubbliche a cui è affidato direttamente il servizio idrico integrato, per gli interventi sulla rete del servizio medesimo; i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono riassegnati al Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche.

L'articolo 7, al comma 1, prevede che sia assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità, individuata fino a 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto

dei valori storici di consumo e di dotazioni *pro capite*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui non viene indicato il termine per l'adozione. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nella predisposizione del metodo tariffario del servizio idrico integrato, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo della applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo. L'Autorità, inoltre, stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Si prevede inoltre che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni inviano, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera f), del decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione dei contatori per il consumo di acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano.

L'articolo 8 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua misure per favorire la diffusione della tele-lettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale.

L'articolo 9 prevede che i comuni incentivano gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul loro territorio a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti.

L'articolo 10 obbliga tutti i gestori del servizio idrico integrato a comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati dell'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi relativi agli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché ai dati relativi al livello di copertura dei citati settori. Con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sono definite le modalità di attuazione di tale obbligo e dell'evidenziazione in bolletta delle informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti di cui le gestioni fanno riferimento.

L'articolo 11 è volto a garantire la massima trasparenza e strumenti adeguati di coinvolgimento nella redazione degli strumenti di pianificazione, nonché ad adottare forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. Il comma 3 reca disposizioni per la pubblicità delle sedute dell'ente di governo dell'ambito, dei verbali delle sedute e delle deliberazioni assunte, nonché dei provvedimenti che prevedono impegni di spesa.

L'articolo 12 interviene sulla normativa contenuta nella legge n. 296 del 2006, al fine di: prevedere l'istituzione del Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari; aumentare da 0,5 a 1 centesimo il contributo per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico; istituire un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'Autorità dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico.

Da ultimo, l'articolo 13 dispone che la legge si applica nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Filippo GALLINELLA (M5S) nell'illustrare una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 2*), sottolinea la natura antitetica del nuovo testo proposto rispetto ai risultati del referendum sull'acqua pubblica tanto da determinare il ritiro della firma dalla proposta di molti dei suoi presentatori.

Mino TARICCO (PD) nel preannunciare l'espressione di un voto favorevole del gruppo PD sulla proposta di parere favorevole elaborata dal relatore, contesta la tesi sostenuta dall'opposizione secondo la quale il referendum sarebbe stato negato dal testo in esame, che si porrebbe in contrasto con l'espressione del voto popolare. Ritiene infatti, visti i contenuti dei due referendum su cui gli elettori hanno potuto esprimersi, che una ricostruzione siffatta sia fasulla, non spiegando essa il motivo della presentazione del terzo quesito referendario sull'argomento, invero ritenuto inammissibile, e sul quale non vi fu pronunciamento referendario.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, ribadisce che la posizione assunta dal suo gruppo è però in linea con la lettura data proprio dai *forum* che avevano sostenuto il *referendum*. Ribadisce quindi la contrarietà al testo in esame, rilevando come ancora una volta il Partito democratico tradisca il risultato di una consultazione popolare e quindi la volontà dei cittadini, chiaramente espressa.

Luca SANI (PD), *presidente*, fa presente che porrà in votazione per prima la proposta di parere favorevole del relatore e che, in caso di approvazione, non porrà in votazione la proposta di parere alternativo presentata dal gruppo M5S.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 14.**

**COMITATO RISTRETTO**

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.**

**C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.05.

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.**

**C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, fa presente che il Comitato ristretto riunitosi nella giornata odierna ha stabilito di terminare i suoi lavori con la presentazione di una proposta di testo unificato (*vedi allegato 3*).

Illustra quindi i contenuti della proposta di testo unificato soffermandosi, in particolare, sulla importanza del provvedimento, riguardante il patrimonio culturale nazionale, e sulla pluralità dei temi recati nel testo proposto, nel quale si introducono novità normative in tema

di vitigni autoctoni, di comunicazioni, di semplificazioni, relativamente al ruolo del SIAN, al riallineamento delle pratiche enologiche (con il divieto di rifermentazione), all'uso delle fecce, alla resa per ettaro, alla vigilanza dei pubblici ufficiali, alla disciplina in materia di recipienti e di contrassegni, di fascette e di sistemi di tracciabilità (pur non aprendo alla ipotesi delle tipografie autorizzate), di aceto balsamico, e relativamente al ruolo delle Camere di commercio, degli organismi di controllo e alle modalità di controllo; infine si sofferma sul contenuto dell'articolo 85, in tema di ravvedimento operoso.

Trattandosi di un testo molto complesso e meditato, sul quale il Comitato ristretto ha svolto un lavoro approfondito, invita la Commissione ad adottarlo come testo base per il prosieguo dell'*iter*, fissando anche un termine per la presentazione degli emendamenti.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone ai voti la proposta di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

La Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato 3*).

Luca SANI, *presidente*, rinvia quindi la fissazione del termine degli emendamenti all'ufficio di presidenza già previsto al termine della seduta odierna, e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 16 marzo 2016:

a pag. 161, alla prima riga, sostituire la parola « ALLEGATO 2 » con la seguente: « ALLEGATO 3 » e alla seconda riga sostituire le parole « 5-06250 Burtone: sull'iter di riconoscimento della indicazione geografica protetta della Lucanica di Picerno » con le seguenti: « 5-07037 Cariello:

iniziative per la tutela delle produzioni di olio extravergine italiano di alta qualità »;

a pag. 163, alla prima riga, sostituire la parola « ALLEGATO 3 » con la seguente: « ALLEGATO 2 » e alla seconda riga sostituire le parole « 5-07037 Cariello: iniziative per la tutela delle produzioni di olio extravergine italiano di alta qualità » con le seguenti: « 5-06250 Burtone: sull'iter di riconoscimento della indicazione geografica protetta della Lucanica di Picerno ».

## ALLEGATO 1

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 Daga.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2212 Daga, recante « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento »;

apprezzato il riconoscimento, di cui all'articolo 2, comma 1, del diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari come diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'ONU del 26 luglio 2010;

viste le disposizioni immediatamente discendenti da tale enunciazione di principio come quelle del comma 3 dell'articolo 2 ed il comma 1 dell'articolo 7 che arrivano a definire in 50 litri per persona il quantitativo minimo vitale giornaliero di acqua destinato all'alimentazione e

all'igiene da garantire anche in caso di morosità;

preso atto positivamente di quanto disposto con il comma 4.1 dell'articolo 2 e cioè che l'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale, fatto salvo quello per il consumo umano, è prioritario rispetto agli altri usi e che per gli usi diversi da quelli per il consumo umano e per l'agricoltura e l'alimentazione è favorito l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia;

valutato infine che, complessivamente, la proposta di legge si prefigge l'obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## ALLEGATO 2

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 Daga.**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO  
MOVIMENTO 5 STELLE**

Premesso che la proposta di legge portata all'esame in Commissione referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal « Forum italiano dei movimenti per l'acqua » e vedeva come prime firmatarie l'On. Federica Daga, l'On. Raffaella Mariani, l'On. Serena Pellegrino e, a seguire, oltre cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell'« Acqua bene comune » e l'urgenza di dotare il paese di un quadro legislativo unitario che introducesse modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;

premessi, inoltre, che la proposta di legge persegue la finalità di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, e garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio;

premessi che nei principi e criteri generali il testo ha mantenuto i profili originari sostanzialmente recepiti come modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e riferiti al riconoscimento del diritto all'acqua come diritto umano universale, al riconoscimento del quantitativo minimo vitale garantito di 50 litri al giorno pro-capite, dell'acqua come bene comune e come risorsa che deve essere gestita secondo criteri di solidarietà, di salvaguardia dei diritti delle generazioni future, di risparmio e rinnovo

delle risorse, alla priorità dell'uso per il consumo umano, alla sostenibilità del prelievo della risorsa mediante impiego di acqua di recupero per gli usi diversi;

premessi che tuttavia, se ci si addentra sul piano dei principi che in modo più specifico presiedono alla tutela e alla pianificazione della risorsa idrica e alla gestione del servizio idrico integrato risulta evidente lo scollamento rispetto alla proposta originaria;

premessi che, in particolare, sono venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;

premessi che non è stato altresì riconosciuto il fondamentale principio dell'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato e che nel trascrivere tale principio, si intendeva superare la forzatura introdotta dallo Sblocca Italia, laddove, con l'intento di « agevolare un processo aggregativo tra gestori, ridurre il numero e favorire un consolidamento del settore », ha di fatto sancito il riconoscimento del gestore unico, nonostante la stessa Corte costituzionale avesse chiarito che il principio del « superamento della

frammentazione delle gestioni» era da riferirsi alla circostanza che le due gestioni (la gestione delle reti e l'erogazione del servizio idrico integrato) non potessero essere separate ma bensì potessero essere affidate entrambe a più soggetti coordinati e collegati fra loro;

premessi che all'esito dell'esame in Commissione tali finalità e principi sono stati declinati in modo da svuotare il testo originario dei suoi contenuti innovativi;

premessi che, tuttavia, la stessa proposta di legge è stata snaturata non solo sul piano dei principi ma, in modo ancor più consistente, nei suoi contenuti sostanziali;

considerato che la disciplina sul rilascio e rinnovo delle concessioni di prelievo di acqua è stata sostituita con una delega al Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo, contenente disposizioni per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *hhh*) della legge 28 gennaio 2016, n. 11;

considerato che è stata radicalmente eliminata l'articolazione dei diversi livelli di pianificazione (Autorità di distretto per il Piano stralcio e Consigli di Bacino per i Piani di bacino) e la disciplina della *governance* del servizio idrico e del ciclo dell'acqua, nel relativo riparto di competenze;

considerato che viene inoltre soppresso l'articolo 6 che rappresentava il «perno» della proposta di legge finalizzata a dare spessore e riscontro normativo al risultato referendario. La predetta disposizione disciplinava il regime transitorio per l'attuazione della ripubblicizzazione della gestione del servizio, e prevedeva processi di trasformazione societaria e aziendale tramite i quali attuare il transito verso la gestione unitaria affidata esclusivamente ad enti di diritto pubblico;

considerato inoltre che tale complessivo processo di ripubblicizzazione è stato «ridotto» al mero riconoscimento di un criterio di priorità per l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, con la precisazione che la stessa gestione deve essere espressamente partecipata da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale;

considerato ancora che viene riscritto anche il sistema di finanziamento del servizio idrico integrato indicato nel testo originario dalla proposta di legge. In particolare, è stata soppressa la previsione di un apposito Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, finanziato tramite anticipazioni della Cassa depositi e prestiti S.p.A e la previsione del ricorso alla fiscalità generale e che invece nel testo approvato dalla commissione si rinvia alla tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e al Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche introdotto dallo Sblocca Italia, da alimentare mediante la revoca delle risorse stanziati dal CIPE il quale, tuttavia, risulta ancora «inattivo» in quanto non sarebbero state assegnate le risorse revocate in «entrata di bilancio dello Stato»;

considerato ancora che risulta modificato in termini sostanziali anche l'articolo 9 della proposta di legge originaria che individuava competenze e criteri per definire il metodo per la determinazione e la modulazione della tariffa del servizio idrico integrato nonché le modalità per la limitazione della fornitura idrica, in caso di morosità. Nell'attuale formulazione si prevede, invece, che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo della applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo;

considerato, infine, che nel complesso il testo approvato in Commissione rende palese l'intenzione di non riconoscere il processo di ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico indicato proposto dai « Movimenti per l'acqua » e confermato dal risultato referendario. Per tali ragioni, esposte in premessa, in Commissione re-

ferente, i deputati appartenenti al Gruppo Movimento 5 stelle firmatari della proposta di legge originaria hanno ritenuto di ritirare le loro firme dall'atto, nonché tutti gli emendamenti da loro presentati,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## ALLEGATO 3

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.****TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO  
E ADOTTATO COME TESTO BASE**

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

## CAPO I

SALVAGUARDIA DEL VINO  
E DEI TERRITORI VITICOLI

## ART. 1.

*(Patrimonio culturale nazionale).*

1. La Repubblica salvaguarda, per la loro specificità e il loro valore in termini di sostenibilità sociale, economica e culturale, il vino, prodotto della vite, e i territori viticoli, quali parte del patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico italiano, nonché frutto di un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni.

## CAPO II

## DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 2.

*(Ambito di applicazione).*

1. La presente legge reca le norme nazionali per la produzione, la commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli ed il sistema

sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli di cui ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Inoltre, nel Titolo V e nel Titolo VI, la presente legge reca le norme nazionali, rispettivamente, per la produzione e la commercializzazione degli aceti ottenuti da materie prime diverse dal vino e per la tenuta dei registri di carico e scarico da parte di talune categorie di operatori del settore delle sostanze zuccherine.

## ART. 3.

*(Definizioni).*

1. Ferme restando le definizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione europea per il settore vitivinicolo, ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

1) per « Ministero » e « Ministro » si intendono rispettivamente il Ministero e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

2) per « Regioni » si intendono le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

3) con le sigle DOP e IGP si intendono le espressioni « denominazione di origine protetta » e « indicazione geografica protetta », anche al plurale, così come previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli;

4) con le sigle DOCG e DOC si intendono le menzioni specifiche tradizionali « denominazione di origine controllata e garantita » e « denominazioni di origine controllata » utilizzate dall'Italia per i prodotti vitivinicoli DOP;

5) con la sigla DO si intende in maniera unitaria le sigle DOCG e DOC;

6) con la sigla IGT si intende la menzione specifica tradizionale « indicazione geografica tipica » utilizzata dall'Italia per i prodotti vitivinicoli IGP;

7) per « SIAN » si intende il Sistema informativo agricolo nazionale, di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194;

8) per « schedario viticolo » si intende lo strumento previsto dall'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS), contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo;

9) con la sigla « ICQRF » si intende il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero;

10) per « Ufficio territoriale » si intende l'ufficio territoriale dell'ICQRF competente per il luogo ove ha sede lo stabilimento o il deposito dell'operatore obbligato o interessato, salvo ove altrimenti specificato;

11) per « Registro nazionale delle varietà di viti » si intende il registro istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164;

12) per « prodotti vitivinicoli » si intendono i prodotti indicati nell'Allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e quelli elencati all'articolo 10, salvo ove non altrimenti specificato;

13) per « fascicolo aziendale » si intende il fascicolo costituito ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.

14) per « prodotti vitivinicoli aromatizzati » si intendono i prodotti definiti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

## TITOLO II

### NORME DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

#### ART. 4.

*(Generalità).*

1. Per la produzione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali riportate nella presente legge e nei relativi decreti attuativi del Ministro emanati ai sensi della presente legge.

#### CAPO I

### VITICOLTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO

#### ART. 5.

*(Varietà utilizzabili per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII, parte II, del Regolamento (UE) n. 1308/2013).*

1. Possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII, parte II, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 soltanto le varietà di uva da vino iscritte al Registro nazionale delle varietà di viti e classificate per le relative aree amministrative come varietà idonee alla

coltivazione o come varietà in osservazione, escluse le viti utilizzate a scopo di ricerca e di sperimentazione, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le superfici piantate con varietà di viti per la produzione dei prodotti di cui al comma 1 non menzionate nella suddetta classificazione devono essere estirpate. Sono escluse le superfici non eccedenti i 1000 mq la cui produzione è destinata interamente al consumo familiare dei viticoltori.

#### ART. 6.

*(Vitigno autoctono italiano).*

1. Per « vitigno autoctono italiano » o « vitigno italico » si intende il vitigno appartenente alla specie *Vitis vinifera*, di cui è dimostrata l'origine esclusiva in Italia e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale.

2. L'uso del « vitigno autoctono italiano » e dei suoi sinonimi è limitato all'etichettatura e presentazione di specifici vini a DOCG, a DOC e a IGT, nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione.

3. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, sono definite le procedure, le condizioni e le caratteristiche per il riconoscimento dei vitigni di cui al comma 1 e la relativa annotazione nel Registro nazionale delle varietà di viti.

#### ART. 7.

*(Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo).*

1. Il Ministero istituisce uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo viticolo, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino deve essere iscritta allo schedario viticolo.

3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1° marzo di ogni anno l'amministrazione competente presenta alla Commissione europea un inventario aggiornato del potenziale produttivo.

4. Lo schedario viticolo è gestito dalle Regioni secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi del SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo.

5. Ai vigneti iscritti allo schedario viticolo è attribuita l'idoneità alla produzione di uve atte a dare vini DOCG, DOC e IGT, sulla base degli elementi tecnici delle unità vitate, fatte salve le disposizioni dell'articolo 38, comma 3. I dati presenti nello schedario viticolo, validati dalle Regioni, non possono essere oggetto di modifica grafica e/o alfanumerica, salvo i casi di errore evidente o colpa grave. Le Regioni, in base ai disciplinari di produzione, individuano la modalità di attribuzione delle idoneità, anche in via provvisoria.

6. Le Regioni rendono disponibili i dati dello schedario agli organi preposti ai controlli, compresi altri enti e organismi autorizzati preposti alla gestione e al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 35 della presente legge in riferimento alle singole denominazioni di competenza.

7. Il sistema di autorizzazioni per gli impianti vitati di cui al titolo I capo III del regolamento 1308/2013 è gestito nell'ambito dei servizi del SIAN.

8. L'agenzia per le erogazioni AGEA e gli Organismi pagatori regionali, di concerto con le Regioni, adeguano le procedure di gestione e controllo, nonché quelle di periodico aggiornamento degli usi del suolo nell'ambito del GIS, affinché i dati relativi alle superfici vitate non siano compromessi. Eventuali modifiche allo schedario viticolo effettuate dall'amministrazione e non espressamente richieste dal produttore, pur senza effetto su pagamenti o sanzioni, devono essere a questi notificate entro il 31 luglio di ogni anno con effetto per la campagna vitivinicola suc-

cessiva anche al fine del corretto aggiornamento dei massimali di produzione delle uve atte a dare vini DOCG, DOC, e IGT.

9. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, sono determinati i criteri per la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva dei vigneti ai fini dell'iscrizione allo schedario per le relative DO e/o IG, le procedure informatiche per la gestione del sistema di autorizzazioni, prevedendo semplificazioni e automatismi in caso di reimpianto, nonché per la gestione dei dati contenuti nello schedario anche ai fini della rivendicazione produttiva.

10. La resa massima di uva per ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a denominazione d'origine protetta e ad indicazione geografica protetta è pari o inferiore a 50 tonnellate.

## CAPO II

### PRODUZIONE E PRATICHE ENOLOGICHE

#### ART. 8.

##### *(Planimetria dei locali).*

1. Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione o alla detenzione, in recipienti fissi o mobili, dei prodotti del settore vitivinicolo, definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nonché dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e prodotti vitivinicoli aromatizzati, ad eccezione delle distillerie, degli acetifici degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti nella preparazione di altri prodotti alimentari e dei depositi di soli prodotti confezionati non annessi a né intercomunicanti con cantine o stabilimenti enologici, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.

2. I titolari di cantine o stabilimenti enologici, esentati dall'obbligo di presen-

tare la planimetria dei locali all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, trasmettono all'ufficio territoriale la planimetria dei locali dello stabilimento e delle relative pertinenze, nella quale deve essere specificata l'ubicazione:

a) dei singoli recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri;

b) delle partite di almeno cinque unità di recipienti di capacità da 2 a 10 ettolitri;

c) dei locali di cui all'articolo 13, comma 2 e quelli destinati all'appassimento delle uve e al deposito dei prodotti confezionati.

3. La planimetria è corredata di una legenda riportante:

a) per ogni recipiente di capacità superiore a 1000 litri, il codice alfanumerico identificativo e la capacità ed il materiale utilizzato per la loro costruzione;

b) per i recipienti di capacità superiore a 200 litri fino a 1000 litri, il numero e la capacità complessivi ».

4. Fino alla implementazione della specifica funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN, la planimetria è inviata a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) ovvero tramite consegna diretta in duplice copia, una delle quali è restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio territoriale ricevente.

5. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione degli uffici territoriali le planimetrie presentate dai soggetti obbligati nonché le successive variazioni, anche con modalità telematiche.

6. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata ai sensi del comma 2, quale l'installazione o l'eliminazione di vasi vinari o cambi di destinazione d'uso, è comunicata all'ufficio territoriale. Fino alla implementazione della specifica funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN, la comuni-

cazione è effettuata tramite lettera raccomandata, consegna diretta, telefax, PEC.

7. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso locale è sempre consentito senza obbligo di comunicazione.

#### ART. 9.

*(Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni – Autorizzazione all'arricchimento).*

1. Il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno.

2. Con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le regioni, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.

3. Fatte salve le diverse disposizioni degli specifici disciplinari DOP e IGP, la fermentazione e la rifermentazione di un mosto, di un mosto parzialmente fermentato e di un vino nuovo ancora in fermentazione non sono consentite in un periodo successivo di quello fissato al comma 1. Le fermentazioni e rifermentazioni eventualmente consentite dagli specifici disciplinari DOP e IGP sono immediatamente comunicate all'ufficio territoriale.

4. È consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini

con la menzione tradizionale vivace nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché ai fini della produzione di particolari vini (vino ottenuto da uve passite, vino di uve stramature, vini DOP e IGP aventi diritto a specifiche menzioni tradizionali, ecc.) individuati dalle regioni con il provvedimento di cui al comma 2.

#### ART. 10.

*(Definizioni e caratteristiche di determinati prodotti).*

1. Il « mosto cotto » è il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto di uve o dal mosto muto a riscaldamento diretto o indiretto e a normale pressione atmosferica.

2. Il « filtrato dolce » è il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica è stata ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti.

3. Il « mosto muto » è il mosto di uve la cui fermentazione alcolica è impedita mediante pratiche enologiche consentite dalle disposizioni vigenti.

4. L'« enocianina » è il complesso delle materie coloranti estratte dalle bucce delle uve nere di *Vitis Vinifera* con soluzione idrosolforosa e successiva concentrazione sotto vuoto, oppure reso solido con trattamenti fisici.

#### ART. 11.

*(Produzione di mosto cotto).*

1. Negli stabilimenti enologici è permessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto di uve o del mosto muto per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono mosto cotto per i prodotti registrati ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 e per i prodotti figuranti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tra-



dizionali istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998.

2. È altresì ammessa la produzione di mosto cotto, denominato anche saba, sapa o similari, anche ai fini della commercializzazione, previa comunicazione al competente ufficio territoriale, da effettuarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività.

#### ART. 12.

*(Detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello).*

1. La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo di cui all'articolo 9, comma 1, oppure, se le vinacce sono ottenute in un periodo diverso, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento. La detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento.

2. Fatta eccezione per i casi di esenzione per ritiro sotto controllo previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale nonché per le vinacce destinate ad usi alternativi compresi quelli per l'estrazione dell'enocianina, le vinacce e le fecce di vino comunque ottenute dalla trasformazione delle uve e dei prodotti vitivinicoli devono essere avviate direttamente alle distillerie riconosciute.

3. È consentita alle distillerie nonché a coloro che utilizzano i sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico, l'istituzione di centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, previa comunicazione da inviarsi all'ufficio territoriale, purché in stabilimenti diversi dalle cantine e dagli stabilimenti enologici, ad eccezione di quelli ove vengono introdotti ed estratti, esclusivamente, prodotti vitivinicoli denaturati. È altresì consentita la cessione di fecce e vinacce, non ancora avviate alla distillazione, tra le distillerie

autorizzate e tra gli utilizzatori dei sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico.

4. La detenzione di vinacce destinate ad usi diversi dalla distillazione, compresa l'estrazione dell'enocianina, è preventivamente comunicata dai responsabili degli stabilimenti industriali utilizzatori all'ufficio territoriale. La comunicazione, in carta libera e valida per una campagna vitivinicola, perviene antecedentemente alla prima introduzione di vinaccia e contiene l'indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la quantità complessiva che si prevede di introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento.

5. Le fecce di vino, prima di essere estratte dalle cantine, sono denaturate con le sostanze rivelatrici e con le modalità individuate nel decreto del Ministro.

6. La preparazione del vinello è consentita:

a) presso le distillerie e gli stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;

b) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacità ricettiva non superiore a 25 ettolitri di vino, a condizione che ne siano prodotti non più di 5 ettolitri e che siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale.

7. L'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini od in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico sono denaturate, all'atto dell'ottenimento, con le sostanze rivelatrici e secondo le modalità individuate nel decreto del Ministro.

#### ART. 13.

*(Elaborazione di taluni prodotti a base di mosti e vini, di vini liquorosi, di vini spumanti, e di talune bevande spiritose negli stabilimenti promiscui – Comunicazione preventiva).*

1. La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquo-

rosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonché la preparazione delle bevande spiritose di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera *d*), punto *i*), terzo trattino, e punto *ii*), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, può essere eseguita anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, all'ufficio territoriale.

2. Il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol e gli altri prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 sono detenuti in locali a ciò appositamente destinati comunque accessibili al controllo dell'ufficio territoriale e dichiarati in planimetria, ove prevista.

3. Negli stabilimenti in cui si producono vini spumanti elaborati con saccarosio, diversi dagli stabilimenti di cui al comma 1, sono consentite le elaborazioni degli altri prodotti indicati dal comma 1, nonché le elaborazioni di vini frizzanti, purché tali elaborazioni siano preventivamente comunicate seguendo la procedura ivi indicata. In tale caso, non sono soggette a comunicazione preventiva le elaborazioni di vino spumante.

4. Negli stabilimenti in cui si producono vini spumanti elaborati con saccarosio le operazioni di presa di spuma possono essere effettuate in più giorni consecutivi lavorativi non superiori a sette, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate entro il quinto giorno antecedente il loro inizio all'ufficio territoriale.

#### ART. 14.

*(Sostanze vietate).*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 negli stabilimenti enologici non-

ché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere:

*a)* acquavite, alcol e altre bevande spiritose;

*b)* zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi e loro soluzioni;

*c)* sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonché sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca;

*d)* uve passite o secche o sostanze da esse derivanti, ad eccezione delle uve in corso di appassimento per la produzione di vini passiti o dei vini specificamente individuati nel provvedimento di cui all'articolo 9, commi 2 e 4;

*e)* qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti e i vini, quali aromi, additivi e coloranti, l'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini nonché in quello della rigenerazione delle resine a scambio ionico non denaturati, fatti salvi i casi consentiti;

*f)* vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione in violazione di quanto stabilito dalla presente legge;

*g)* fatte salve le deroghe previste dall'articolo 16, mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione e vini aventi un titolo alcolometrico volumico totale inferiore all'8 per cento in volume;

*h)* invertasi.

2. È in ogni caso consentito detenere bevande spiritose, sciroppi, succhi, aceti e altre bevande e alimenti diversi dal mosto o dal vino contenuti in confezioni sigillate destinate alla vendita e aventi una capacità non superiore a 5 litri.

3. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti abitazioni civili destinate a residenza del titolare ovvero di suoi collaboratori o impiegati, nonché strutture ricettive destinate alle ristorazione e altre attività con-

nesse di preparazione di prodotti alimentari, in deroga al comma 1 è consentito detenere le sostanze di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nonché gli aromi, gli additivi ed i coloranti, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente comma.

4. Nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini è consentita anche la produzione, la detenzione e l'impiego degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nonché degli aromi, degli additivi e dei coloranti, purché esse rientrino nell'ambito delle attività comunque connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

#### ART. 15.

*(Comunicazione per la detenzione e il confezionamento).*

1. A parziale deroga dell'articolo 14, comma 1, lettere *a)* e *c)*, è consentita, esclusivamente, la detenzione ed il successivo confezionamento dei seguenti prodotti atti al consumo umano diretto:

*a)* bevande spiritose di cui agli Allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008;

*b)* prodotti vitivinicoli aromatizzati;

*c)* succhi di frutta e nettari di frutta di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 151 del 2004, con esclusione dei succhi prodotti in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti;

*d)* le altre bevande alcoliche ed analcoliche con esclusione di quelle prodotte in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti;

*e)* aceti.

2. La detenzione ed il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita comunicazione preventiva inviata all'ufficio territoriale, il quale potrà definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.

3. Sono fatti salvi gli eventuali adempimenti previsti dalla disciplina fiscale e da quella in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

#### ART. 16.

*(Succhi d'uva da mosti con titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento).*

1. I mosti aventi un titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento in volume, destinati alla preparazione di succo di uve e di succo di uve concentrato, possono essere detenuti nelle cantine senza la prescritta denaturazione, a condizione che siano rispettate le modalità definite nel decreto del Ministro e previa denuncia al competente ufficio territoriale. In ogni caso, l'eventuale loro vinificazione, in funzione del loro invio alla distillazione, deve essere effettuata separatamente e tali mosti devono essere addizionati della sostanza rivelatrice individuata nel decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la salute.

#### ART. 17.

*(Detenzione di anidride carbonica).*

1. La detenzione e l'utilizzazione di anidride carbonica di argo, di azoto, soli o miscelati tra loro, negli stabilimenti di produzione e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si producono vini spumanti e vini frizzanti è consentita unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare al riparo dell'aria i prodotti utilizzati nella costituzione della partita, nei successivi travasi della stessa e dei prodotti da essa ottenuti.

2. Negli stabilimenti indicati al comma 1, la detenzione di anidride carbonica è subordinata ad apposita comunicazione da inviare al competente ufficio territoriale contestualmente all'introduzione del prodotto negli stabilimenti e nei locali.

3. Negli stabilimenti in cui si producono vini spumanti e/o vini frizzanti è

vietato produrre, nonché detenere, vini spumanti gassificati e vini frizzanti gassificati diversi da quelli già confezionati.

ART. 18.

*(Elaborazione dei vini frizzanti).*

1. L'elaborazione dei vini frizzanti, con o senza DOP o IGP, e del vino frizzante gassificato, come definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, è effettuata con le seguenti modalità:

a) la costituzione della partita è disciplinata dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea. Per i vini frizzanti DOP o IGP i prodotti costituenti la partita sono ottenuti nel rispetto dei singoli disciplinari di produzione;

b) la presa di spuma del vino frizzante può avvenire in bottiglia e in grandi recipienti chiusi resistenti a pressione. Per la presa di spuma della partita possono essere utilizzati esclusivamente da soli o in miscela tra loro:

- 1) mosto d'uva;
- 2) mosto d'uva parzialmente fermentato;
- 3) vino nuovo ancora in fermentazione;
- 4) mosto concentrato;
- 5) mosto concentrato rettificato;

c) l'aggiunta di mosto concentrato e di mosto concentrato rettificato per la presa di spuma non è considerata né come dolcificazione, né come arricchimento;

d) per la dolcificazione del vino frizzante e del vino frizzante gassificato si applicano le vigenti disposizioni dell'Unione europea, salve le norme più restrittive previste nei singoli disciplinari di produzione dei vini a IGP e DOP. La dolcificazione può essere effettuata anche in fase di costituzione della partita;

e) ai fini dell'attività di controllo e vigilanza nell'ambito degli stabilimenti di

produzione o confezionamento, da parte degli organismi preposti, la determinazione della sovrappressione dovuta alla presenza dell'anidride carbonica in soluzione, nei limiti fissati dalle vigenti norme dell'Unione europea, è effettuata al termine della elaborazione del vino frizzante e del vino frizzante gassificato prima che gli stessi, regolarmente confezionati, siano estratti dallo stabilimento. Il valore della determinazione, ottenuta utilizzando i metodi di analisi previsti dalla normativa dell'Unione europea, è dato dalla media dei risultati ottenuti dall'analisi di quattro esemplari di campione prelevati dalla stessa partita;

f) la dicitura «rifermentazione in bottiglia» può essere utilizzata nella designazione e nella presentazione dei vini frizzanti DOP e IGP per i quali tale pratica è espressamente prevista nei relativi disciplinari di produzione.

2. Complessivamente, l'aggiunta dei prodotti di cui alla lettera b), non deve aumentare il titolo alcolometrico volumico totale originario della partita di più di 0,9 per cento vol.

ART. 19.

*(Vino biologico).*

1. Le produzioni biologiche nel settore vitivinicolo devono essere conformi al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, alle relative disposizioni applicative ed a quelle stabilite con decreto del Ministro, emanato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 20.

*(Sostanze ammesse).*

1. È consentito vendere per uso enologico, detenere negli stabilimenti enologici, e impiegare in enologia soltanto le

sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea.

## ART. 21.

*(Detenzione dei prodotti enologici e chimici).*

1. È vietato vendere, detenere per vendere, detenere negli stabilimenti enologici e nei locali comunque comunicanti con essi anche attraverso cortili, a qualsiasi uso destinati, nonché impiegare in enologia, sostanze non consentite dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali. È tuttavia consentito detenere, in quantità limitata allo stretto necessario e opportunamente tracciati, prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 20, richiesti per il funzionamento o la rigenerazione di macchine e attrezzature impiegate per pratiche enologiche autorizzate e per la depurazione.

2. Nei locali dei laboratori annessi alle cantine è tuttavia permessa la presenza di prodotti chimici e reagenti contenenti sostanze non consentite, fatta eccezione per i dolcificanti sintetici, gli antifermentativi e gli antibiotici, purché in quantitativi compatibili con il normale lavoro analitico. Sul contenitore dei reagenti deve essere indicata la denominazione o la formula chimica della sostanza in modo ben visibile e indelebile.

3. La detenzione dei prodotti di cui ai commi 1 e 2 è subordinata ad apposita comunicazione preventiva inviata all'ufficio territoriale, il quale potrà definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.

## ART. 22.

*(Impiego dei pezzi di legno di quercia).*

1. L'uso di pezzi di legno di quercia, previsto come pratica enologica dalla vigente normativa dell'Unione europea, è disciplinato dalle disposizioni da stabilire con decreto del Ministro di cui all'articolo 4.

## CAPO III

## COMMERCIALIZZAZIONE

## ART. 23.

*(Detenzione dei prodotti vitivinicoli a scopo di commercio e divieti).*

1. Si intendono detenuti a scopo di commercio i mosti ed i vini che si trovano nelle cantine o negli stabilimenti o nei locali dei produttori e dei commercianti.

2. I mosti e i vini in bottiglia o in altri recipienti di contenuto non superiore a 60 litri, muniti di chiusura e di etichetta, si intendono posti in vendita per il consumo, anche se detenuti nelle cantine e negli stabilimenti enologici dei produttori e dei commercianti all'ingrosso.

3. Non è considerato posto in vendita per il consumo il vino in bottiglia in corso di invecchiamento presso i produttori e i commercianti all'ingrosso, nonché il vino contenuto in bottiglie o in recipienti fino a 60 litri, in corso di lavorazione, elaborazione o confezionamento, oppure destinato al consumo familiare o a aziendale del produttore, purché la partita dei recipienti sia ben distinta dalle altre e su di essa sia presente un cartello che ne specifichi la destinazione o il tipo di lavorazione in corso e, in tale caso, il lotto di appartenenza.

4. Ai fini della presente legge non costituisce chiusura la chiusura provvisoria di fermentazione dei vini spumanti e dei vini frizzanti preparati con il sistema della fermentazione in bottiglia.

5. È vietata la detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che hanno subito trattamenti e aggiunte non consentiti o che provengono da varietà di vite non iscritte ad uva da vino nel Registro nazionale delle varietà di vite, secondo le regole ivi previste, salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 61, comma 1. Il divieto di cui al primo periodo non si applica agli stabilimenti che

lavorano mosti e succhi destinati all'alimentazione umana il cui processo produttivo non prevede la fermentazione, a condizione che sia garantita la tracciabilità completa dei prodotti lavorati secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministero.

6. Il divieto di cui al comma 5 si applica altresì ai mosti e ai vini che:

a) all'analisi organolettica o chimica o microscopica risultano alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo, salvo che siano denaturati secondo le modalità previste dall'articolo 24, comma 3;

b) contengono una delle seguenti sostanze:

- 1) bromo organico;
- 2) cloro organico;
- 3) fluoro;

4) alcol metilico in quantità superiore a 400 milligrammi/litro per i vini rossi e a 250 milligrammi/litro per i vini bianchi e rosati;

c) all'analisi chimica risultano contenere residui di ferro-cianuro di potassio e suoi derivati a trattamento ultimato, o che hanno subito tale trattamento in violazione delle disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 4.

7. Il vino, la cui acidità volatile espressa in grammi di acido acetico per litro supera i limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, non può essere detenuto se non previa denaturazione con la sostanza rivelatrice e le modalità indicate nel decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la salute. Il prodotto denaturato deve essere assunto in carico sui registri obbligatori entro il giorno stesso della denaturazione in un apposito conto separato e può essere ceduto e spedito soltanto agli acetifici o alle distillerie. Tale disposizione si applica anche ai vini nei quali è in corso la fermentazione acetica.

#### ART. 24.

*(Divieto di vendita e di somministrazione).*

1. È vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, nonché comunque somministrare mosti e vini:

a) i cui componenti e gli eventuali loro rapporti non sono compresi nei limiti stabiliti nel decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la salute;

b) che all'analisi organolettica chimica o microscopica risultano alterati per malattia o comunque avariati e difettosi per odori e per sapori anormali;

c) contenenti oltre 0,5 grammi per litro di cloruri espressi come cloruro di sodio, fatta eccezione per il vino marsala, per i vini liquorosi, per i mosti d'uva mutizzati con alcol, per i vini che hanno subito un periodo d'invecchiamento in botte di almeno 2 anni, per i vini aggiunti di mosto concentrato e per i vini dolci naturali, per i quali tale limite è elevato a 1 grammo per litro;

d) contenenti oltre 1,0 grammo per litro di solfati espressi come solfato neutro di potassio. Tuttavia questo limite è elevato a:

1) 1,5 grammi per litro per i vini che hanno subito un periodo d'invecchiamento in botte di almeno 2 anni, per i vini dolcificati e per i vini ottenuti mediante aggiunta di alcool o distillati per uso alimentare ai mosti o ai vini;

2) 2,0 grammi per litro per i vini aggiunti di mosto concentrato e per i vini dolci naturali;

3) 5 grammi per litro, per il vino Marsala DOC;

e) contenenti alcol metilico in quantità superiore a 350 milligrammi/litro per i vini rossi e a 250 milligrammi/litro per i vini bianchi e rosati;

f) contenenti bromo e cloro organici;

g) che all'analisi chimica rivelano presenze di ferro-cianuro di potassio o di suoi derivati.

2. In aggiunta ai casi di cui al comma 1, possono essere individuate, in base all'accertata pericolosità per la salute umana, ulteriori sostanze che i mosti e i vini venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio o somministrati non possono contenere ovvero non possono contenere in misura superiore ai limiti stabiliti nel decreto di cui al comma 1, lettera a).

3. I prodotti che presentano caratteristiche in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché dell'articolo 23, commi 5 e 6, devono essere immediatamente denaturati con il cloruro di litio secondo quanto previsto con decreto del Ministro.

### TITOLO III

#### TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DELLE MENZIONI TRADIZIONALI

##### CAPO I

#### NORME GENERALI – CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, AMBITO DI APPLICAZIONE E AMBITI TERRITORIALI

##### ART. 25.

*(Denominazione di origine e indicazione geografica).*

1. Le definizioni di « denominazione di origine » e di indicazione geografica » dei prodotti vitivinicoli sono quelle stabilite dall'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Le DOP e le IGP, per le quali è assicurata la protezione ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regola-

mento (UE) n. 1306/2013, sono riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione europea e dalla presente legge.

##### ART. 26.

*(Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche).*

1. Le DOP e le IGP di cui all'articolo 25 sono utilizzate per designare i prodotti vitivinicoli appartenenti a una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni eccezionali previste dalla vigente normativa dell'Unione europea.

2. I vini frizzanti gassificati non possono utilizzare le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche.

3. Il nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e le altre menzioni tradizionali alle stesse riservate non possono essere impiegati per designare prodotti simili o alternativi a quelli previsti all'articolo 25, né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti. Sono fatte salve le situazioni in cui l'uso del nome della denominazione di origine o della indicazione geografica sia consentito per le bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli e l'aceto di vino, nonché per i prodotti vitivinicoli aromatizzati ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

##### ART. 27.

*(Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche).*

1. Le DOP si classificano in:

- a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
- b) denominazioni di origine controllata (DOC).

2. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia

per designare i prodotti vitivinicoli DOP. Le menzioni « Kontrollierte Ursprungsbezeichnung » e « Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung » possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella Provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco. Le menzioni « Appellation d'origine contrôlée » e « Appellation d'origine contrôlée et garantie » possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella Regione Valle d'Aosta, di bilinguismo francese. Le menzioni « kontrolirano poreklo » e « kontrolirano in garantirano poreklo » possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nelle Province di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Le IGP comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT). L'indicazione geografica tipica costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall'Italia per designare i vini IGP. La menzione « Vin de pays » può essere utilizzata per i vini IGT prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo francese, la menzione « Landwein » per i vini IGT prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco, e la menzione « deželma oznaka » per i vini IGT prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla richiamata legge 23 febbraio 2001, n. 38.

4. Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea DOP e IGP.

#### ART. 28.

*(Ambiti territoriali).*

1. Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine medesima, an-

che territori adiacenti o nelle immediate vicinanze, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.

2. Solo le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l'indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere disciplinate più rigidamente.

3. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOGC o DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona, in conformità della normativa nazionale e dell'Unione europea sui vini IGP.

4. Per i vini DOP è consentito il riferimento a unità geografiche aggiuntive, più piccole della zona di produzione della denominazione, localizzate all'interno della stessa zona di produzione ed elencate in una lista, a condizione che il prodotto sia vinificato separatamente ed appositamente rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 36. Tali unità geografiche devono essere espressamente delimitate e possono corrispondere a comuni frazioni o zone amministrative ovvero ad aree geografiche locali definite. La lista delle unità geografiche aggiuntive e la relativa delimitazione, devono essere indicate in allegato ai disciplinari di produzione in un apposito elenco.

5. Le zone espressamente delimitate o sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, alle condizioni di cui all'articolo 32, comma 2, e possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.



6. Le DOCG e le DOC possono utilizzare in etichettatura un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, qualora sia espressamente previsto negli specifici disciplinari di produzione ed a condizione che tale nome geografico più ampio sia separato dal nome geografico della denominazione e delle menzioni DOCG e DOC.

ART. 29.

*(Coesistenza di più DO o IGT nell'ambito del medesimo territorio).*

1. Nell'ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni d'origine e indicazioni geografiche.

2. È consentito che più DOCG e/o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico. È altresì consentito, alle predette condizioni, che più IGT facciano riferimento allo stesso nome geografico.

3. Il riconoscimento di una DO esclude la possibilità di impiegare il nome della denominazione stessa come IGT e viceversa, fatti salvi i casi in cui i nomi delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, riferite al medesimo elemento geografico, siano parzialmente corrispondenti.

4. In zone più ristrette o nell'intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico è consentito che coesistano vini diversi DOCG o DOC, purché i vini DOCG:

a) siano regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi;

b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.

ART. 30.

*(Specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione).*

1. La specificazione « classico » per i vini non spumanti DO e la specificazione

« storico » per i vini spumanti DO è riservata ai vini della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa denominazione. Per il Chianti Classico questa zona storica è quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932. In tale zona non si possono impiantare o dichiarare allo schedario viticolo dei vigneti per il Chianti DOCG.

2. La menzione « riserva » è attribuita ai vini DO che siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento, compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a:

a) due anni per i vini rossi;

b) un anno per i vini bianchi;

c) un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave denominato « metodo Martinotti » o « metodo Charmat »;

d) tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti. In caso di taglio tra vini di annata diverse, l'immissione al consumo del vino con la menzione « riserva » è consentita solo al momento in cui tutta la partita abbia concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto dal relativo disciplinare di produzione.

4. La menzione « superiore », fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti, è attribuita ai vini DO aventi caratteristiche qualitative più elevate, derivanti da una regolamentazione più restrittiva che preveda, rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il dieci per cento, nonché:

a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5 per cento vol;

b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5 per cento vol.

5. La menzione « superiore » non può essere abbinata né alla menzione novello, né alla menzione riserva, fatte salve le denominazioni preesistenti.

6. La menzione « gran selezione » è attribuita ai vini DOCG che rispondono alle seguenti caratteristiche:

a) i vini devono essere ottenuti esclusivamente dalla vinificazione delle uve prodotte dai vigneti condotti dall'azienda imbottigliatrice, anche se imbottigliati da terzi per conto della stessa; qualora dette uve fossero conferite a società cooperative, le stesse devono essere vinificate separatamente e i vini ottenuti da queste devono essere imbottigliati separatamente;

b) i vini devono presentare caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche almeno pari a quelle previste per la menzione « superiore » ed essere sottoposti a un periodo d'invecchiamento almeno pari a quello dei vini che si fregiano della menzione « riserva », qualora dette menzioni siano previste nel relativo disciplinare di produzione;

c) i vini possono essere soggetti ad arricchimento, a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non superi l'1 per cento vol. e che sia effettuato con le seguenti modalità:

1) sui mosti d'uva, mediante la concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, esclusa l'aggiunta di prodotti di arricchimento esogeni;

2) sui vini, diversi da quelli del successivo punto 3), mediante la concentrazione parziale a freddo, esclusa l'aggiunta di prodotti di arricchimento esogeni;

3) nella produzione dei vini spumanti secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale.

7. Non possono essere utilizzate ulteriori e diverse menzioni contenenti il termine « selezione » oltre alla menzione « gran selezione », fatto salvo il caso in cui il termine « selezione » risulti compreso

nell'ambito di denominazioni composte attribuite ai Concorsi enologici di cui all'articolo 41. La menzione « gran selezione » non può essere attribuita congiuntamente alla menzione « superiore » e « riserva », fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nel nome della denominazione.

8. La menzione « novello » è attribuita alle categorie dei vini con denominazione di origine e indicazione geografica tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.

9. Le menzioni « passito » o « vino passito » sono attribuite alle categorie dei vini DO e IGT tranquilli, compresi i « vini da uve stramature » e i « vini ottenuti da uve passite », ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato. La menzione « vino passito liquoroso » è attribuita alla categoria dei vini IGT, fatto salvo per le denominazioni preesistenti.

10. La menzione « vigna » o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata solo nella presentazione o nella designazione dei vini DO ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 36 e a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante procedura che ne comporta la pubblicazione. La gestione dell'elenco può essere delegata ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 40, comma 4.

11. I vini con denominazione di origine e i vini con indicazione geografica possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto.

12. Per i vini DO, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti non etichettati

come millesimati e dei vini frizzanti, deve essere indicata in etichetta l'annata di produzione delle uve.

13. Le specificazioni, menzioni e indicazioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la menzione vigna, devono essere espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione, nell'ambito dei quali possono essere regolamentate le ulteriori condizioni di utilizzazione, nonché parametri maggiormente restrittivi rispetto a quanto indicato nel presente articolo.

## CAPO II

### PROTEZIONE NELL'UNIONE EUROPEA DELLE DOP E IGP – PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO – REQUISITI FONDAMENTALI – DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

#### ART. 31.

*(Protezione nell'Unione europea – Procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche).*

1. Il conferimento della protezione delle DOP e IGP, nonché delle menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione europea, in conformità alle disposizioni concernenti l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda, il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura dell'Unione europea previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dagli appositi atti delegati e di esecuzione della Commissione UE.

2. La procedura nazionale di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. A decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della do-

manda di protezione, della domanda di conversione da una DOP ad una IGP, nonché della domanda di modifica del disciplinare di produzione di cui all'articolo 35, i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle vigenti norme dell'Unione europea, a condizione che il soggetto richiedente sia preventivamente autorizzato dal Ministero, d'intesa con la competente Regione.

#### ART. 32.

*(Requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche).*

1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita è riservato ai vini già riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il cinquantuno per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 7 e che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.

2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, ad IGT da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il trentacinque per cento, inteso come media, dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il trentacinque per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento a vini non provenienti dalle predette zone è ammesso

esclusivamente nell'ambito delle regioni nelle quali non sono presenti IGT. Inoltre, le zone espressamente delimitate o le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale e siano state rivendicate, nell'ultimo biennio, da almeno il cinquantuno per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 7 e che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa area delimitata o sottozona.

3. Il riconoscimento della indicazione geografica tipica è riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il venti per cento, inteso come media, dei viticoltori interessati e del venti per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio.

4. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza.

5. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della IGT precedentemente rivendicata.

6. L'uso delle DO non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la *Vitis vinifera* ed altre specie americane od asiatiche.

7. Per i vini ad IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel Registro nazionale delle varietà di vite.

#### ART. 33.

*(Cancellazione della protezione dell'Unione europea e revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche).*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 il

Ministero richiede la cancellazione della protezione dell'Unione europea quando le denominazioni di origine e indicazioni geografiche non siano state rivendicate o certificate consecutivamente per due campagne vitivinicole.

2. Nei casi previsti dal comma 1, è consentito presentare alla Commissione europea apposita richiesta per convertire la DOP in IGP nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e in conformità alle disposizioni procedurali stabilite nel decreto di cui all'articolo 31, comma 2.

#### ART. 34.

*(Disciplinari di produzione).*

1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP proposti unitamente alla domanda di protezione dal soggetto legittimato, nell'ambito della procedura prevista nel decreto di cui all'articolo 31, comma 2, devono essere stabiliti:

a) la denominazione di origine o indicazione geografica;

b) la delimitazione della zona di produzione;

c) la descrizione delle caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche del vino o dei vini, ed in particolare il titolo alcolometrico volumico minimo totale richiesto al consumo e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia; le regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare; limitatamente ai vini IGT la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

d) la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino o la resa di vino per ettaro sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. Fatte salve disposizioni più restrittive previste dai disciplinari, per i vini spumanti e frizzanti la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di

vino base (cuvée) destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino per la presa di spuma dei vini spumanti, nonché l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio per i vini spumanti, è aumentativa di tale resa. In assenza di disposizioni specifiche nel disciplinare, le regioni o province autonome possono definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito nel presente capoverso. Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, per i soli vini DO è consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino o la resa di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini DOC o IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 37. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le Regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 40 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare il predetto esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino DOP, nel rispetto delle misure gestionali di cui all'articolo 38, comma 1. Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini DO, il supero di uva, se previsto nel disciplinare, venga destinato ad altra DOC o IGT la resa massima di uva, comprensiva del supero stesso, non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP o IGP di destinazione.

e) l'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino è ottenuto con eventuale riferimento alle relative percentuali, fatta salva la tolleranza nella misura massima dell'1 per cento da calcolarsi su ogni singolo vitigno impiegato e se collocato in maniera casuale all'interno del vigneto;

f) le condizioni ambientali e di produzione, in particolare:

1) le caratteristiche naturali, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione, ecc.;

2) le norme per la viticoltura, quali le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura, tra le quali non è considerata l'irrigazione di soccorso ed eventuali altre specifiche pratiche agronomiche. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini DOCG è obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto. Nei disciplinari in cui sia indicata la densità d'impianto, eventuali fallanze, entro il limite del 10 per cento, non incidono sulla determinazione della capacità produttiva; oltre tale limite la resa di uva ad ettaro è ridotta proporzionalmente all'incidenza percentuale delle fallanze;

3) gli elementi che evidenziano il legame del prodotto DOP o IGP con il territorio, ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (UE) n. 1308/2013.

g) il nome e l'indirizzo dell'Organismo di controllo e le relative attribuzioni, ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera i) del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Nei disciplinari di cui al comma 1 possono essere stabiliti i seguenti ulteriori elementi:

a) le deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata o in una zona situata nella unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa oppure, limitatamente ai vini DOP spumanti e frizzanti al di là delle immediate vici-

nanze dell'area delimitata pur sempre in ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica normativa dell'Unione europea;

b) il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, in recipienti di legno o di altro materiale, e di affinamento in bottiglia. Fatte salve le disposizioni più restrittive degli specifici disciplinari, detto periodo di invecchiamento è riferito ad almeno l'85 per cento della relativa partita di prodotto;

c) l'imbottigliamento in zona delimitata;

d) le capacità e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli altri recipienti ammessi dalla vigente normativa;

e) le pratiche enologiche utilizzabili e le relative restrizioni;

f) le ulteriori condizioni facoltative previste dalla legislazione dell'Unione europea e nazionale.

3. La previsione dell'eventuale imbottigliamento in zona delimitata di cui al comma 2, lettera c), può essere inserita nei disciplinari di produzione, conformemente alla vigente normativa dell'UE, alle seguenti condizioni:

a) la delimitazione della zona di imbottigliamento deve corrispondere a quella della zona di vinificazione o elaborazione, ivi comprese le eventuali deroghe di cui al comma 2, lettera a);

b) in caso di presentazione di domanda di protezione per una nuova DOP o IGP, la stessa richiesta deve essere rappresentativa di almeno il 66 per cento, inteso come media, della superficie dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;

c) in caso di presentazione di domanda di modifica del disciplinare intesa ad inserire la delimitazione della zona di imbottigliamento, in aggiunta alle condizioni di cui alla lettera b), la richiesta deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il cinquantuno

per cento, inteso come media, della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio. In tal caso le ditte imbottigiatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata a condizione che presentino apposita istanza al Ministero allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica in questione;

d) in caso di inserimento della delimitazione della zona di imbottigliamento nel disciplinare a seguito del passaggio da una preesistente IGT ad una DOC, ovvero a seguito del passaggio da una DOC ad una DOCG, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c).

4. Quanto previsto al comma 3 è applicabile fatte salve le disposizioni già vigenti relative alle denominazioni di origine i cui disciplinari già prevedevano la delimitazione della zona di imbottigliamento.

#### ART. 35.

*(Modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP).*

1. Per la modifica dei disciplinari DOP e IGP si applicano per analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente alle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea vigente e dal decreto di cui all'articolo 31, comma 2.

#### CAPO III

#### RIVENDICAZIONE E GESTIONE DELLE PRODUZIONI

#### ART. 36.

*(Modalità di rivendicazione delle produzioni).*

1. La rivendicazione delle produzioni di uve destinate alla produzione di vini con

denominazione di origine e indicazione geografica è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia prevista dalla vigente normativa dell'Unione europea mediante i servizi del SIAN, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

#### ART. 37.

*(Riclassificazioni, declassamenti e tagli).*

1. È consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale. Tale scelta può riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione. Qualora dal medesimo vigneto vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOCG o DOC o IGT, la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione.

2. È consentito per i mosti e per i vini atti a divenire DOCG o DOC il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori. È inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG ad un'altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da IGT ad altra IGT, purché:

a) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche insistano sulla medesima area viticola, oppure, nel caso in cui le zone di produzione dei vini di cui al presente comma non siano completamente coincidenti, il prodotto provenga da vigneti idonei a produrre il vino della denominazione prescelta.

b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;

c) la resa massima di produzione di quest'ultima sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza, in relazione alla resa effettiva rivendicata.

3. Chiunque può effettuare la riclassificazione di cui al comma 2 del prodotto atto a divenire DO o IG, che fino alla implementazione della specifica funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN è, per ciascuna partita, annotata nei registri e comunicata all'organismo di controllo autorizzato.

4. Il prodotto già certificato con la DO o classificato con l'IG deve essere declassato in caso di perdita dei requisiti chimico-fisici od organolettici ovvero per scelta del produttore o del detentore. Per tali fini il soggetto interessato, per ciascuna partita, annota l'operazione nei registri e invia formale comunicazione all'organismo di controllo autorizzato, indicando la quantità di prodotto da declassare e la sua ubicazione con individuazione degli estremi dell'attestato di idoneità per le DO e, nel caso di prodotti già imbottigliati, il lotto. Il prodotto ottenuto dal declassamento può essere commercializzato con altra denominazione di origine o indicazione geografica o con un'altra categoria di prodotto vitivinicolo qualora ne abbia le caratteristiche e siano rispettate le relative disposizioni applicabili.

5. Il taglio tra due o più mosti o vini DOCG o DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto che può tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.

6. Il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa DO o IG comporta la perdita della certificazione acquisita salvo la possibilità di richiedere nuova certificazione per la nuova partita secondo le procedure di cui all'articolo 65.

7. Qualora previsto dallo specifico disciplinare di produzione, per l'ottenimento

di tipologie monovarietalì è consentita l'aggiunta di mosti o vini di colore analogo, di varietà diverse, purché ammesse per la medesima DOP o per la medesima IGP, anche di annate diverse, nella misura massima del 15 per cento. Tale percentuale è comprensiva di eventuali aggiunte di uve previste dallo specifico disciplinare di produzione. In caso di taglio tra diverse tipologie monovarietalì di vini a DOP già certificati, il vino ottenuto deve essere sottoposto a nuova certificazione di idoneità.

8. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, il trasferimento al di fuori della zona di produzione delimitata delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o della IGP per le partite medesime.

9. In casi eccezionali, non previsti dalla vigente normativa, su istanza motivata dell'interessato può essere consentito il trasferimento temporaneo al di fuori della zona di produzione delimitata delle partite di mosti e di vini di cui al comma 8, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero.

#### ART. 38.

##### *(Gestione delle produzioni).*

1. Per i vini DOP, in annate climaticamente favorevoli, l'esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *d*), può essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato. Le Regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente sfavorevoli, possono ridurre le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata.

2. Le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro e/o la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti.

3. Le regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio di mercato.

4. Le regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino di cui all'articolo 34.

#### CAPO IV

#### COMITATO NAZIONALE VINI DOP E IGP

#### ART. 39.

##### *(Comitato nazionale vini DOP e IGP).*

1. Il comitato nazionale vini DOP ed IGP è organo del Ministero. Ha competenza consultiva e propositiva in materia



di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP.

2. Il comitato di cui al comma 1 è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro:

a) tre funzionari del Ministero;

b) tre membri esperti, particolarmente competenti in materie tecnico/scientifico/legislative attinenti al settore della viticoltura ed enologia;

c) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in rappresentanza ed in qualità di coordinatori delle Regioni;

d) un membro designato dall'unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;

e) un membro designato dall'Associazione enologi enotecnici italiani;

f) un membro designato dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui dell'articolo 40, in rappresentanza dei consorzi stessi;

g) tre membri designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative;

h) due membri designati dalle organizzazioni di rappresentanza e tutela delle cantine sociali e cooperative agricole;

i) due membri designati dalle organizzazioni degli industriali vinicoli;

3. Qualora il comitato tratti questioni attinenti a una denominazione di origine protetta ovvero a una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione interessata, nonché un rappresentante del consorzio di tutela autorizzato ai sensi dell'articolo 40 senza diritto di voto.

4. In relazione alle competenze di cui al comma 1, su incarico del Ministero, possono partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, uno o più esperti particolarmente competenti su spe-

cifiche questioni tecniche economiche o legislative, trattate dal comitato stesso.

5. Il presidente ed i componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per non più di due volte.

6. Il comitato:

a) esprime il proprio parere secondo le modalità previste nella presente legge, nonché, su richiesta del Ministero, su ogni altra questione relativa al settore vitivinicolo;

b) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine o con indicazione geografica.

7. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del comitato sono assicurate da funzionari del Ministero nominati con decreto del Ministero.

## CAPO V

### CONSORZI DI TUTELA PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

#### ART. 40.

##### *(Consorzi di tutela).*

1. Per ciascuna denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere costituito e riconosciuto dal Ministero un consorzio di tutela. Il Consorzio è costituito fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione e persegue le seguenti finalità:

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato, nonché collaborativi nell'applicazione della presente legge;

b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP,

nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;

c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;

d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione;

e) effettuare, nei confronti dei soli associati, attività di vigilanza prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni.

2. È consentita la costituzione di consorzi di tutela per più denominazioni di origine ed indicazioni geografiche purché le zone di produzione dei vini interessati, così come individuate dal disciplinare di produzione, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale o interregionale, e purché per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.

3. Il riconoscimento di cui al comma 1 da parte del Ministero è attribuito al consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che:

a) sia rappresentativo, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'articolo 62, di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento, inteso come media, della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi due anni salvo deroga a un anno nel caso di passaggio di DOC a DOCG e da IGT a DOC. Per la sola DOC del vino liquoroso « Marsala », la rappresentatività

è limitata ad almeno il 51 per cento, inteso come media, della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della stessa DOC riferita agli ultimi due anni. »

b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero e consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottiglieri autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali, come definito con il decreto di cui al comma 13.

c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.

4. Il consorzio riconosciuto, che dimostri, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'articolo 62, la rappresentatività nella compagine sociale del consorzio di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento, inteso come media, della produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi 2 anni salvo deroga a un anno nel caso di passaggio di DOC a DOCG e da IGT a DOC, può, nell'interesse e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP anche non aderenti:

a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui all'articolo 38, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto DOP e IGP, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;

b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP;

c) agire, in tutte le sedi giudiziarie ed amministrative, per la tutela e la salva-

guardia della DOP o della IGP e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori;

d) esercitare funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione;

e) svolgere azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni.

5. Ai fini del comma 4, per la sola DOC del vino liquoroso « Marsala », la rappresentatività è limitata ad almeno il 66 per cento, inteso come media, della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della stessa DOC riferita agli ultimi due anni.

6. Le attività di cui alla lettera e), dei commi 1 e 4, sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea e sono svolte sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e), dei commi 1 e 4 è esplicita prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari, e che prodotti simili non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente ed i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni.

Il consorzio è autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni strettamente necessarie ai fini dell'espletamento di tali attività per la denominazione di competenza.

7. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, gli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, legati ad uno o più Consorzi di tutela di cui al presente articolo da un rapporto di lavoro, sono addetti all'accertamento delle violazioni da essi rilevate nell'ambito delle proprie funzioni di controllo.

L'attività di cui al paragrafo precedente non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed è equiparata a quella prevista dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. I costi sostenuti dai consorzi autorizzati ai sensi del comma 4, per le attività svolte, sono a carico di tutti i soci del consorzio, nonché di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se non aderenti al consorzio, secondo criteri di trasparenza definiti con il decreto di cui al comma 13. Con tale decreto sono altresì stabilite le procedure e modalità per assicurare l'informazione di tutti i soggetti, inseriti nel sistema dei controlli della relativa denominazione, in ordine alle attività di cui al comma 4.

9. I consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui al comma 4 in favore delle DOP o delle IGP possono chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui al decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 13.

10. Il consorzio riconosciuto ai sensi del comma 4 può proporre l'inserimento, nel disciplinare di produzione, come logo della DOP o della IGP, il marchio consorziale precedentemente in uso, ovvero un logo di nuova elaborazione. Il logo che identifica i prodotti DOP e IGP è detenuto,

in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. Il logo medesimo è utilizzato come segno distintivo delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP o IGP, come tali attestati dalle strutture di controllo autorizzate, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse, anche se non aderenti al consorzio, in osservanza delle regole contenute nel regolamento consortile.

11. È fatta salva la possibilità per i consorzi di detenere ed utilizzare un marchio consortile, a favore degli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello stesso nello statuto.

12. I consorzi di tutela di cui al comma 4 possono essere riconosciuti quali organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

13. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attività indicate nel presente articolo.

#### CAPO VI

### CONCORSI ENOLOGICI

#### ART. 41.

*(Concorsi enologici).*

1. I vini DOP e IGP, nonché i vini spumanti di qualità, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero.

2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e che possiedono i requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.

3. Le disposizioni per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonché del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite, sono stabilite con decreto del Ministro.

#### TITOLO IV

### ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITÀ

#### ART. 42.

*(Etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli in relazione alla protezione delle DOP e IGP, delle Menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP).*

1. Per l'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, in relazione alla protezione delle DOP e IGP, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali riportate nella presente legge e nel decreto del Ministro da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e da altre norme dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia e dalla presente legge, nessuna bevanda diversa dalle seguenti può essere posta in vendita utilizzando nella propria etichettatura, presentazione e pubblicità termini o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva il mosto o il vino:

a) lo sciroppo e il succo di uve;

b) le bevande spiritose a base di prodotti vitivinicoli previste dal regolamento (CE) n. 110/2008 e i prodotti vitivinicoli aromatizzati;

c) il mosto cotto o il vino cotto e le bevande a base di mosto cotto o vino cotto incluse nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non sono applicabili nel caso in cui i termini che richiamano la vite, l'uva il mosto o il vino siano riportati nell'elenco degli ingredienti, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.

#### ART. 43.

*(Utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP).*

1. Dalla data di iscrizione nel « registro delle DOP e IGP » della Commissione europea, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, le unità geografiche più grandi, le sottozone e le unità geografiche più piccole e le altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione, nella specifica normativa dell'Unione europea e nella presente legge.

2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica in modo non consentito dal rispettivo disciplinare di produzione, dalla specifica normativa dell'Unione europea e dalla presente legge.

3. Ai sensi della presente legge e conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, è vietato il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità

nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP indicati all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché dei seguenti prodotti elaborati a partire da prodotti vitivinicoli e comparabili senza DOP o IGP:

a) i prodotti elencati all'articolo 42, comma 2, lettere a), b), c);

b) le altre bevande fermentate e miscele di bevande indicate con Codice NC ex 2206 all'Allegato I parte XXIV, sezione 1, del Reg. UE n. 1308/2013.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non sono applicabili nel caso in cui i riferimenti geografici in questione siano inclusi in nomi o ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, purché detti termini geografici figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme, con i quali figurano le intere indicazioni del nome o ragione sociale e dell'indirizzo della Ditta responsabile.

5. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea non si considera impiego di denominazione di origine o di indicazione geografica, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DO e IGT o possono creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di prodotti vitivinicoli qualificati con altra denominazione di origine o indicazione geografica o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza, con riferimento al carattere alfabetico « x », ed in ogni caso non siano superiori alla metà, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 sono applicabili anche nei riguardi dell'impiego dei nomi delle menzioni tradi-

zionali, delle unità geografiche più grandi, delle sottozone e delle unità geografiche più piccole e delle altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP.

7. L'iscrizione nel « registro » di una DOP o IGP esclude la possibilità di impiegare il relativo nome geografico, nonché i nomi delle menzioni tradizionali e delle altre unità geografiche e indicazioni richiamate al comma 6, nei marchi commerciali e nelle denominazioni di ditta, e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali, esistenti alla data del riconoscimento di una nuova DOP o IGP, di minimizzare i caratteri alle condizioni previste al comma 5.

8. Restano ferme le eccezioni per l'uso dei marchi commerciali registrati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente alle seguenti fattispecie e relative condizioni, in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale in materia ed agli specifici disciplinari:

*a)* per i marchi costituiti o contenenti il nome di una DO o IG, alle condizioni di cui all'articolo 102, par. 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013;

*b)* per i marchi costituiti o contenenti il nome di una Menzione tradizionale, alle condizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione europea;

*c)* per i marchi contenenti il nome di una sottozona o di una unità geografica più piccola, riservate alle DOP ai sensi dell'articolo 28, qualora utilizzabili per contraddistinguere prodotti vitivinicoli DOP che non contemplino nel disciplinare l'unità geografica in questione o per contraddistinguere prodotti vitivinicoli IGP, esclusivamente alle seguenti condizioni:

1) lo stesso nome geografico deve essere effettivamente compreso nell'ambito della zona di produzione delimitata della relativa DOP o IGP;

2) il marchio sia stato registrato o sia stata presentata domanda di registrazione al competente ufficio entro la data dell'11 maggio 2010;

*d)* per i marchi contenenti in tutto o in parte i termini storico-tradizionali italiani riferiti all'azienda viticola previsti dalla vigente normativa UE quali « abbazia », « abtei », « ansitz », « burg », « castello », « kloster », « rocca », « schloss », « stift », « torre », « villa », limitatamente ai marchi registrati o per i quali sono state presentate le relative domande al competente Ufficio entro la data del 29 agosto 2012;

*e)* per i marchi contenenti la menzione « vigna » o i suoi sinonimi di cui all'articolo 30, comma 10, limitatamente ai marchi registrati o per i quali sono state presentate le relative domande al competente Ufficio entro la data del 1° agosto 2011.

9. È previsto il parere vincolante del Ministero, quale autorità nazionale competente in materia di DOP, IGP, menzioni tradizionali ed altre indicazioni riservate ai prodotti DOP e IGP, per i marchi commerciali relativi ai prodotti vitivinicoli indicati all'allegato VII, parte II, del Reg. UE n. 1308/2013, nonché dei seguenti prodotti elaborati a partire da prodotti vitivinicoli e comparabili:

*a)* i prodotti elencati all'articolo 42, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*;

*b)* le altre bevande fermentate e miscele di bevande indicate con Codice NC ex 2206 all'Allegato I parte XXIV, sezione 1, del Reg. UE n. 1308/2013,

10. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, al fine di indicare la collocazione territoriale dell'azienda vitivinicola o dei vigneti, il nome della regione o della provincia della zona che è alla base di altra denominazione di origine o indicazione geografica, può figurare nella etichettatura e presentazione del prodotto di tale ultima DOP/IGP, anche qualora detta regione o provincia sia riconosciuta come DOP o IGP, a condizione che tale indicazione veritiera sia nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie e riportata nell'ambito delle informazioni comple-

mentari relative alla storia del vino, alla provenienza delle uve ed alle condizioni tecniche di elaborazione. È altresì consentito, per la predetta finalità ed alle medesime condizioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, commi 2 e 4, riportare nell'etichettatura e presentazione di prodotti di DOP o IGP riferite a territori di ambito interregionale o interprovinciale o intercomunale il nome di una unità amministrativa più piccola riservata ad altra DOP o IGP ricadente nel relativo ambito territoriale.

11. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una qualsiasi indicazione relativa ai vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.

12. È consentito l'utilizzo nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del riferimento di una DOP o IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino DOP o IGP, purché gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal consorzio di tutela della relativa DOP o IGP riconosciuto ai sensi dell'articolo 40, comma 4. In mancanza del riconoscimento del consorzio di tutela la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero.

13. Non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 12 nei seguenti casi:

a) qualora i prodotti derivati in questione non siano preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale;

b) qualora il riferimento ad una denominazione geografica protetta o ad una indicazione geografica protetta sia riportato:

1) nell'etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 e degli aceti di vino in conformità all'articolo 55;

2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene

o in cui è elaborato o trasformato, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.

14. Al fine dell'espressione del parere di cui al comma 9, il competente Ufficio Italiano Brevetti e Marchi trasmette l'esemplare del marchio depositato ed ogni altra documentazione al Ministero che esprime il parere entro venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

#### ART. 44.

*(Disposizione per l'utilizzo dei nomi di due o più varietà di vite).*

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive dei relativi disciplinari, per i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, qualora nell'etichettatura siano nominate due o più varietà di vite, o i loro sinonimi, per qualificare le relative tipologie di vini, le varietà di uve da vino devono:

a) figurare in ordine decrescente di percentuale rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute;

b) rappresentare per almeno il 15 per cento del totale delle uve utilizzate, salvo i casi di indicazione delle varietà nella parte descrittiva per tipologie di vini non qualificate con il nome dei vitigni;

c) figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili anche per la produzione, l'etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP.

#### ART. 45.

*(Sistemi di chiusura dei recipienti).*

1. Il sistema di chiusura dei recipienti di capacità pari o inferiore a 60 litri deve

recare, in modo indelebile e ben visibile dall'esterno, il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell'imbottigliatore o del produttore come definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, o, in alternativa, il numero di codice identificativo, attribuito dall'ICQRF.

ART. 46.

*(Definizioni, caratteristiche e uso recipienti particolari).*

1. Per « pulcianella » si intende il fiasco in vetro costituito da un corpo approssimativamente sferico, raccordato a un collo di profilo allungato. L'altezza totale deve essere superiore a due volte il diametro del corpo rivestito in tutto o in parte con treccia di sala o di paglia o di altro materiale vegetale naturale da intreccio. La « pulcianella » è riservata ai vini bianchi o rosati diversi da quelli frizzanti, spumanti, liquorosi e aromatizzati;

2. Per « bottiglia marsala » si intende un recipiente di vetro costituito da un corpo approssimativamente cilindrico raccordato a un collo con rigonfiamento centrale, denominato « collo oliva ». Il fondo della bottiglia può presentare una rientranza più o meno accentuata. L'altezza totale è di circa quattro volte il diametro e l'altezza della parte cilindrica è pari a circa tre quinti dell'altezza totale. La bottiglia marsala è riservata ai vini Marsala e ai vini liquorosi;

3. Per « fiasco toscano » si intende un recipiente in vetro costituito da un corpo avente « approssimativamente la forma di un ellissoide di rotazione, raccordato secondo il suo asse maggiore a un collo allungato, nel quale l'altezza totale non è inferiore alla metà e non è superiore a tre volte il diametro del corpo, rivestito in tutto o in parte con sala o paglia o altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il fondo può essere anche piano o leggermente concavo. Il fiasco toscano è riservato ai vini IGT, DOC e DOCG per i quali il disciplinare di produzione non fa obbligo di impiegare recipienti diversi.

ART. 47.

*(Recipienti e contrassegno per i vini DOP e IGP).*

1. Le disposizioni relative al colore, forma, tipologia, capacità materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine sono stabilite dalla normativa dell'Unione europea e dal decreto del Ministro di cui all'articolo 42, comma 1, in conformità al presente articolo.

2. La chiusura con tappo « a fungo », trattenuto da un fermaglio, è riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione per i vini frizzanti e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine.

3. Tali deroghe sono limitate in ambito nazionale al confezionamento della categoria « vino frizzante » – così come definita dalla normativa dell'Unione europea vigente – e della categoria « mosto di uve parzialmente fermentato » – così come definito dalla medesima normativa dell'Unione europea – recanti una DOP o IGP. Per tali categorie è consentito l'uso del tappo « a fungo », qualora sia previsto dagli specifici disciplinari di produzione e a condizione che l'eventuale capsula di copertura del tappo « a fungo » non superi l'altezza di 7 cm. Gli specifici disciplinari DOP e IGP possono stabilire disposizioni più restrittive.

4. Nei casi di cui al comma 3, al fine di evitare ogni possibile confusione con le categorie spumanti, nell'etichetta, nell'ambito della descrizione delle indicazioni obbligatorie, deve essere riportato il termine « frizzante » in caratteri di almeno 5 mm di altezza ed in gamma cromatica nettamente risaltante sul fondo.

5. Fatte salve le deroghe di cui al comma 3, i vini frizzanti e il « mosto di uve parzialmente fermentato, che non recano una DOP o una IGP, devono essere confezionati utilizzando le chiusure consentite dalla vigente normativa in materia con l'esclusione del tappo « a fungo ». In



tale ambito è consentito un sistema di ancoraggio degli altri sistemi di tappatura.

6. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a quindici litri, salvo diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedirne il riutilizzo. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione.

7. Il contrassegno di cui al comma 6 è utilizzato anche per il confezionamento dei vini DOC. Per tali vini, in alternativa al contrassegno, è consentito l'utilizzo del lotto, ai sensi dell'articolo 118 del regolamento (UE) n. 1308/2013 in applicazione della direttiva (UE) n. 91/2011, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo titolare del piano dei controlli.

8. I consorzi di tutela, di cui all'articolo 40, oppure in loro assenza le Regioni, sentita la filiera vitivinicola interessata, decidono se avvalersi della facoltà di utilizzo del lotto di cui al comma 7. Inoltre, i predetti soggetti possono decidere di avvalersi, per i vini DOC e IGT, secondo modalità da definire nel decreto di cui al comma 9, di un sistema telematico di controllo e tracciabilità che consenta l'identificazione univoca di ogni singolo recipiente di vino immesso sul mercato.

9. Con decreto del Ministro, sono stabilite le caratteristiche, le diciture, nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni.

## TITOLO V

### DISCIPLINA DEGLI ACETI

#### ART. 48.

*(Denominazione degli aceti).*

1. La denominazione di « aceto di (...) », seguita dall'indicazione della materia

prima, intesa come liquido alcolico o zuccherino utilizzato come materia prima, da cui deriva, è riservata al prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola, che presenta al momento dell'immissione al consumo umano diretto o indiretto un'acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 5 e 12 grammi per 100 millilitri, una quantità di alcol etilico non superiore a 0,5 per cento in volume, che ha le caratteristiche o che contiene qualsiasi altra sostanza o elemento in quantità non superiore ai limiti riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, indicati nel decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della Salute. Per materia prima si intende altresì, limitatamente agli aceti derivati da frutta, il prodotto agricolo primario oppure, in alternativa, il suo derivato alcolico o zuccherino ottenuto mediante il normale processo di trasformazione dello stesso prodotto agricolo primario. Per gli aceti comunque non destinati al consumo umano, il limite massimo dell'acidità totale, espressa in acido acetico, è elevato fino a 20 grammi per 100 millilitri.

2. In deroga al comma 1, l'aceto di vino è il prodotto definito dalla vigente normativa dell'Unione europea contenente una quantità di alcol etilico non superiore a 1,5 per cento in volume. Per gli aceti di vino ottenuti mediante fermentazione statica, e successiva maturazione in recipienti di legno di capacità non superiore a 10 hl per un periodo non inferiore a sei mesi, il predetto limite dell'1,5 per cento in volume è elevato al 4 per cento in volume.

3. I liquidi alcolici o zuccherini di cui al comma 1 devono provenire da materie prime idonee al consumo umano diretto.

4. I vini destinati all'acetificazione devono avere un contenuto in acido acetico non superiore a 8 grammi per litro.

5. Con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico e con il Ministro della salute, sono fissate:

a) le eventuali ulteriori caratteristiche dei liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola che possono essere impiegati per la preparazione di aceti;

b) le eventuali diverse caratteristiche degli aceti, oltre a quelle previste dal decreto di cui al comma 1, in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche e igienico-sanitarie;

c) qualora si renda necessario, le precauzioni e le limitazioni idonee a evitare possibili forme di frode, restando in ogni caso proibita ogni pratica di colorazione.

#### ART. 49.

*(Acetifici e depositi di aceto).*

1. Gli acetifici con produzione annua superiore a 20 hl, e i depositi di aceto allo stato sfuso sono soggetti a comunicazione relativa ai recipienti secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 2.

2. Negli acetifici e nei depositi di aceto sono consentiti la detenzione, la produzione e l'imbottigliamento:

a) di aceti provenienti da qualsiasi materia prima di origine agricola idonea al consumo alimentare;

b) di prodotti alimentari idonei al consumo umano diretto nei quali l'aceto è presente come ingrediente;

c) di prodotti alimentari conservati in aceto.

#### ART. 50.

*(Produzione e divieti).*

1. È vietato produrre, detenere, trasportare e porre in commercio aceti:

a) che, all'esame organolettico, chimico o microscopico, risultano alterati per malattia o comunque avariati o difettosi

per odori o per sapori anormali in misura tale da essere inadatti al consumo umano diretto o indiretto;

b) che contengono aggiunte di alcol etilico, di acido acetico sintetico, o liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione, di sostanze coloranti o di acidi minerali;

c) ottenuti a partire da diverse materie prime miscelate tra loro o dal taglio di aceti provenienti da materie prime diverse.

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica agli aceti provenienti da alcol etilico denaturato ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti, limitatamente alla presenza di acido acetico glaciale aggiunto e unicamente fino al valore per lo stesso previsto per la predetta denaturazione.

3. Negli stabilimenti di produzione di aceti e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere:

a) acido acetico, nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti;

b) prodotti vitivinicoli alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida.

4. Il divieto di cui al comma 3, lettera a), si estende ai locali in cui si preparano o detengono prodotti alimentari e conserve alimentari all'aceto.

5. È vietata in ogni caso la distillazione dell'aceto.

6. È vietato trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto alcol etilico sintetico, nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica.

7. In deroga al divieto di cui al comma 4, sono consentiti la detenzione dell'acido acetico nei panifici e negli stabilimenti dolciari, nonché l'uso dello stesso nella preparazione degli impasti per la panificazione e per la pasticceria, a condizione che in tali panifici o stabilimenti o nei

locali con essi comunque comunicanti, anche attraverso cortili, non si detengono aceto o prodotti contenenti aceto e non si effettuino altre lavorazioni in cui l'acido acetico possa in tutto o in parte sostituirsi all'aceto.

## ART. 51.

*(Pratiche e trattamenti consentiti).*

1. Nella produzione degli aceti sono ammesse le pratiche e i trattamenti sulle materie prime menzionati nelle norme dell'Unione europea, nonché quelli impiegati per la fermentazione acetica secondo buona tecnica igienico-industriale, restando, in ogni caso, proibita ogni pratica di colorazione.

2. Nella preparazione degli aceti è inoltre consentita:

a) l'aggiunta di acqua, purché sia effettuata soltanto negli acetifici;

b) la decolorazione con il carbone per uso enologico;

c) l'aggiunta di caramello negli aceti diversi da quello di vino.

3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ed all'articolo 52, con decreto del Ministro possono essere previsti sugli aceti ulteriori pratiche e trattamenti.

4. Le pratiche ed i trattamenti di cui ai commi 1 e 3 sono soggetti, se applicabili, agli stessi vincoli e limiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea.

## ART. 52.

*(Aceti aromatizzati).*

1. All'aceto possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti, mediante macerazione diretta o mediante impiego di infusi, nella misura massima del 5 per cento in volume, o altri aromi naturali come definiti dalle normative dell'Unione europea e nazionali in vigore. È consentito aromatizzare l'aceto di mele con il miele.

2. L'aceto preparato ai sensi del comma 1 deve essere posto in commercio con la denominazione di « aceto di (...) aromatizzato » e con l'indicazione della materia prima da cui deriva. Tale denominazione deve figurare sui recipienti e su tutta la documentazione prevista in materia.

3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro della salute possono essere stabilite eventuali caratteristiche specifiche di composizione e modalità di preparazione degli aceti di cui al comma 1.

## ART. 53.

*(Registro).*

1. Negli stabilimenti di produzione, e in quelli di imbottigliamento dell'aceto deve essere tenuto un registro di carico e scarico con fogli progressivamente numerati e preventivamente vidimato dall'ufficio territoriale. Nel registro, devono essere annotati:

a) la data dell'operazione;

b) il quantitativo entrato o uscito delle materie prime, con la specificazione della singola natura delle materie prime, e, relativamente ai liquidi zuccherini e alcolici, il grado zuccherino e il titolo alcolometrico volumico degli stessi;

c) il prodotto ottenuto adottando l'esatta denominazione rispettivamente prevista dagli articoli 48 e 52;

d) il riferimento al documento che giustifica l'entrata o l'uscita;

e) la trasformazione e lo scarico del prodotto.

2. Le iscrizioni nel registro sono effettuate entro il primo giorno lavorativo per le entrate e per le lavorazioni ed entro il terzo giorno lavorativo per le uscite. In caso di tenuta del registro con un sistema informatizzato, la stampa sul supporto cartaceo vidimato può essere effettuata a richiesta degli organi di controllo e comunque almeno una volta all'anno.

3. Nel registro sono tenuti conti distinti per ciascuna materia prima introdotta e per ciascun aceto prodotto, compresi gli aceti che utilizzano denominazioni di origine nella loro denominazione nomi di varietà, nomi geografici DOP o IGP di cui all'articolo 55.

4. Il registro di cui al comma 1 è dematerializzato ed è tenuto in ambito SIAN secondo le prescrizioni e le modalità stabilite con decreto del Ministro.

ART. 54.

*(Immissione in commercio).*

1. È vietato porre in commercio per il consumo umano diretto o indiretto aceti non rispondenti a una delle definizioni di cui agli articoli 48 e 52.

2. Gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali con chiusura non manomissibile, congegnata in modo tale che a seguito dell'apertura essa non risulti più integra.

3. Sulla confezione devono sempre figurare:

a) l'indicazione atta a individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente;

b) l'indicazione in unità o in mezza unità o in decimale di percentuale dell'acidità totale, espressa in acido acetico, preceduta dalla parola « acidità » e seguita dal simbolo « % ».

4. Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, l'acidità riportata sulla confezione non può essere né superiore né inferiore di più di 0,5 per cento all'acidità determinata dall'analisi. La tolleranza sull'acidità riportata sulla confezione non si applica ai limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 48, comma 1.

ART. 55.

*(Utilizzo delle DOP e IGP).*

1. L'utilizzo delle DOP e delle IGP riservate ai vini nella designazione di un aceto di vino può essere consentito a

condizione che l'elaborazione di quest'ultimo avvenga esclusivamente a partire dal relativo vino a DOP o IGP certificato o classificato ai sensi degli articoli 64 e 65, comma 1.

2. Nella designazione degli aceti, l'utilizzo di altre denominazioni riservate a prodotti riconosciuti con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere consentito a condizione che la materia prima utilizzata per tale elaborazione sia stata certificata dall'apposita autorità competente riconosciuta ai sensi della normativa vigente.

ART. 56.

*(Trasporto di sidri, mosti e aceti).*

1. I sidri e altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subito fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica possono essere venduti e trasportati solamente agli acetifici o alle distillerie.

2. I mosti ed i vini introdotti in uno stabilimento nel quale si procede alle operazioni di produzione, imbottigliamento o deposito di aceti allo stato sfuso possono essere estratti dallo stabilimento unicamente per essere avviati ad altro acetificio, alla distillazione o alla distruzione.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i prodotti destinati alla distilleria o alla distruzione possono essere estratti dagli stabilimenti solo previa denaturazione ai sensi dell'articolo 12, comma 5.

TITOLO VI

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI  
E CONTROLLI

CAPO I

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 57.

*(Dichiarazioni obbligatorie, documenti di accompagnamento e registri nel settore vitivinicolo).*

1. Per le dichiarazioni obbligatorie, i documenti di accompagnamento ed i re-

gistri nel settore vitivinicolo sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali riportate nella presente legge e nei decreti del Ministro emanati, se del caso, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 58.

*(Coordinamento degli adempimenti amministrativi).*

1. Il Ministero è l'autorità preposta, ai sensi dell'articolo 146 del regolamento (UE) 1308/2013, al coordinamento degli adempimenti amministrativi relativi alle imprese di produzione e trasformazione di uva e di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, al citato regolamento.

2. Nell'ambito dei sistemi del servizio SIAN sono inserite tutte le dichiarazioni, informazioni, comunicazioni, autocertificazioni, registri, dati e relativi aggiornamenti che le imprese di cui al comma precedente sono tenute a fornire in adempimento della normativa vigente, compresa quella relativa alla produzione di vino biologico, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti, anche privati, cui sono attribuite funzioni di interesse pubblico, compresi i laboratori di analisi, le strutture autorizzate al controllo dei vini DOP e IGP, i consorzi e le commissioni di degustazione dei vini DOP, al fine di consentire alle imprese di effettuare le attività assentite.

ART. 59.

*(Deposito fiscale, circolazione all'interno dell'Unione europea ed esportazione).*

1. I produttori di vino che non effettuano operazioni all'interno dell'Unione europea sono dispensati, finché il vino è sottoposto ad accisa con aliquota zero, dagli obblighi previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504

e successive modificazioni ed integrazioni, anche se producono un quantitativo annuo superiore al limite di cui all'articolo 37 del citato decreto legislativo.

2. I produttori di vino titolari di deposito fiscale, finché il vino è sottoposto ad accisa con aliquota zero, sono esentati dalla predisposizione delle tabelle di taratura e dalla predisposizione e invio dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, del bilancio di materia e del bilancio energetico.

3. I produttori di bevande aromatizzate a base di vino, escluse quelle alcolizzate, e di prodotti vitivinicoli aromatizzati, che producono in media meno di 1.000 ettolitri all'anno, sono assimilati ai produttori di vino di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e pertanto sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e a quelli connessi alla circolazione ed al controllo.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate procedure semplificate che consentano di adempiere con la comunicazione INTRASTAT ad informare contestualmente l'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate, rispettivamente per i controlli sulle accise e sull'IVA, ai produttori di vino che effettuano operazioni all'interno dell'Unione europea, titolari di deposito fiscale o piccoli produttori di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 2005, n. 504.

5. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero lo sportello unico per le esportazioni di vino, al fine di fornire assistenza alle imprese relativa anche agli adempimenti, normativi, fiscali e doganali per l'accesso ai mercati esteri, sviluppando in particolare

forme di vendita diretta. Le modalità applicative del presente comma sono determinate con decreto del Ministro.

ART. 60.

*(Registri per i produttori, gli importatori ed i grossisti di talune sostanze zuccherine).*

1. I produttori, gli importatori ed i grossisti diversi da quelli che commercializzano esclusivamente zucchero confezionato in bustine di peso massimo pari a 10 grammi di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio, di miscele di glucosio e fruttosio e degli zuccheri, estratti dall'uva diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in soluzione, sono soggetti alla tenuta di un registro aggiornato di carico e scarico. Il registro è dematerializzato ed è tenuto in ambito SIAN secondo le prescrizioni e le modalità stabilite con decreto del Ministro.

2. A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nel registro di cui al comma 1, ad eccezione delle industrie farmaceutiche, dei commercianti al dettaglio, di quelli che somministrano al pubblico o che producono alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, e di quelli in possesso di un registro di carico e scarico ai sensi dell'articolo 57, comma 1, o dell'apposito registro vidimato dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 1.

CAPO II

CONTROLLI E VIGILANZA

ART. 61.

*(Generalità).*

1. Per i controlli e la vigilanza dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite

dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali riportate nella presente legge e nei decreti del Ministero emanati, se del caso, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 62.

*(Autorità nazionali competenti nel settore vitivinicolo).*

1. Ai sensi dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il Ministero è designato quale autorità nazionale competente incaricata di controllare l'osservanza delle norme dell'Unione europea nel settore vitivinicolo. Il Ministero designa i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, che soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025.

2. Il Ministero comunica alla Commissione europea il nome e l'indirizzo dell'autorità e dei laboratori di cui al comma 1 e pubblica i relativi elenchi sul proprio sito internet.

ART. 63.

*(Coordinamento e programmazione dei controlli).*

1. Nel Registro unico dei controlli ispettivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, confluiscono i controlli sulle imprese del settore vitivinicolo.

ART. 64.

*(Controlli e vigilanza sui vini con denominazione di origine o indicazione geografica).*

1. La verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante e dopo il condizionamento del

vino è effettuata da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, numero 5) del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 dello stesso regolamento.

2. Gli organismi di controllo privati devono essere accreditati alla norma UNI CEI EN 17065/2012. Le autorità pubbliche devono essere conformi ai punti 5.1, 6.1, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.12 e 7.13 della stessa norma UNI CEI EN 17065/2012; la conformità delle medesime è verificata al momento dell'iscrizione nell'elenco, attraverso la valutazione del personale impiegato nelle verifiche della specifica DO o IG, dei membri del Comitato di Certificazione, dei membri del Comitato dei Ricorsi e della procedura di controllo e certificazione e, successivamente, a ogni loro modifica. Le autorità pubbliche devono adeguarsi a tali disposizioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli organismi di controllo privati e le autorità pubbliche, di seguito organismi di controllo, che intendono proporsi per il controllo delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche riconosciute, devono presentare apposita richiesta al Ministero.

4. È istituito presso il Ministero un elenco degli organismi di controllo che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, denominato « Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo » pubblicato sul sito del Ministero.

5. Gli organismi di controllo, iscritti nell'elenco di cui al comma 4, scelti ai sensi dei successivi commi 11, 12 e 13, per ottenere l'autorizzazione al controllo di ogni singola denominazione, presentano apposita istanza al Ministero corredata dai seguenti documenti:

a) il piano di controllo, per ogni singola denominazione;

b) il tariffario, per ogni singola denominazione;

c) il certificato di accreditamento, se organismo privato.

L'autorizzazione ha durata quadriennale. I documenti elencati alle lettere a), b) sono oggetto di approvazione in sede di autorizzazione e, con separato provvedimento, in caso di modifica.

6. L'autorizzazione di cui al comma 5 può essere sospesa in caso di:

a) mancato rispetto delle percentuali di controllo stabile nel piano di controllo;

b) mancato rispetto delle procedure di controllo e certificazione;

c) inadempimento delle prescrizioni impartite dall'Autorità competente;

d) carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema e dell'organismo di controllo stesso;

e) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo.

7. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di controllo deve dare evidenza di aver risolto le criticità rilevate. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, è sottoposto a una specifica attività di vigilanza da parte dell'ICORF.

8. L'autorizzazione di cui al comma 5, è revocata in caso di:

a) perdita dell'accREDITAMENTO, se organismo privato,

b) tre provvedimenti di sospensione ovvero un periodo cumulato di sospensione superiore a nove mesi nel quadriennio di durata dell'autorizzazione.

9. La revoca è immediata nel caso di perdita di accREDITAMENTO. L'organismo di controllo, tuttavia, continua a svolgere l'attività di controllo fino a sostituzione.

Nell'ipotesi di cui comma 8 lettera *b*), la revoca dell'autorizzazione opera dallo scadere della durata della stessa e comporta l'impossibilità di rinnovo dell'autorizzazione al controllo per la denominazione in questione.

10. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione può riguardare anche una singola produzione riconosciuta.

11. La scelta dell'organismo di controllo è effettuata, tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 3, dai soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e, per le denominazioni o indicazioni già riconosciute, dai consorzi di tutela incaricati dal Ministero.

12. In assenza della scelta di cui al comma 11, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola, indicano al Ministero gli organismi di controllo individuandoli tra quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 4.

13. In caso di una DO o IG ricadente nel territorio di più regioni, in assenza del consorzio di tutela, le regioni interessate devono individuare di comune accordo l'organismo di controllo. In caso di mancato accordo, la scelta è effettuata dalla regione il cui livello produttivo, riferito alla quantità di vino certificato, per le DOCG e DOC, e rivendicato originariamente o proveniente da declassamento per le IGT risulti prevalente nell'ambito territoriale di riferimento.

14. Gli organismi di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea. Ogni produzione riconosciuta è soggetta o al controllo di un solo organismo di controllo. L'organismo di controllo autorizzato per la specifica DO o IG può avvalersi, tramite apposita convenzione e sotto la propria responsabilità, degli organismi e del personale di altri soggetti iscritti all'e-

lenco di cui al comma 4, purché le relative attività risultino dallo specifico piano di controllo.

15. In caso di DO o IG ricadenti nel territorio di più regioni o province autonome, ai fini della riduzione dei costi per gli operatori, i Consorzi di tutela o, in loro assenza, le singole regioni o province autonome, possono richiedere all'organismo di controllo scelto ai sensi dei commi 11, 12 e 13, del presente articolo, di attivare la convenzione di cui al comma 14 con altri soggetti individuati dai medesimi, iscritti all'elenco di cui al comma 4 e operanti in specifici territori. L'organismo di controllo è tenuto ad ottemperare alla richiesta del Consorzio di tutela o della regione o provincia autonoma.

16. Tutti i soggetti partecipanti alla filiera delle produzioni DOP o IGP sono automaticamente inseriti nel sistema di controllo al momento della rivendicazione di ciascuna produzione tutelata. L'organismo di controllo tiene un apposito elenco dei soggetti iscritti

17 La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

18. Gli enti competenti alla tenuta e alla gestione dei dati o di altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo, ivi comprese le informazioni per le idoneità per le relative DO o IG, sono tenuti a mettere a disposizione i dati medesimi agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche, a titolo gratuito, in formato elettronico.

19. Gli organismi di controllo, con il popolamento della Banca dati vigilanza, di cui al decreto del Ministero 16 febbraio 2012, assolvono anche gli obblighi di caricamento dei dati nel Registro unico dei controlli ispettivi a carico delle imprese agricole – RUCI – di cui all'articolo 63, comma 1.

20. Con decreto del Ministero sono fissate le norme riguardanti il sistema di controllo.

21. Per quanto di competenza della pubblica amministrazione per lo svolgi-



mento delle attività previste dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 65.

*(Analisi chimico-fisica e organolettica).*

1. Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, prima di procedere alla loro designazione e presentazione, la verifica, a cui devono essere sottoposte le relative partite da parte del competente organismo di controllo, comporta l'espletamento dell'analisi chimico-fisica ed organolettica che attesti la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari, con le modalità stabilite nel presente articolo. La positiva attestazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione ed ha validità per centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini DOC liquorosi.

2. L'esame analitico, previsto anche per la rivendicazione dei vini IGT, deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea e quelli caratteristici della DOCG, DOC e IGT in questione indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.

3. L'esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione, tra cui quelle istituite presso le Camere di commercio, indicate dalla competente organismo di controllo, per le relative DOCG e DOC.

4. La revisione delle risultanze degli esami organolettici effettuati dalle commissioni di cui al comma 3 è assicurata dal competente organismo di controllo nel rispetto dei principi sanciti dal Reg. (CE) n. 882/2004.

5. Con decreto del Ministero sono stabilite le procedure e le modalità, mediante i servizi del SIAN, per:

a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG;

b) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per le DOC con produzione annuale certificata superiore a 10.000 hl e mediante controlli a campione, basati sull'analisi del rischio, per le DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl. Le singole DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl, il Consorzio di tutela riconosciuto o, in sua assenza, la regione e provincia autonoma territorialmente competente, può optare per l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici;

c) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini IGT;

d) per le operazioni di prelievo dei campioni;

e) la comunicazione dei parametri chimico fisici per i vini a DO e IG attestati da parte di un laboratorio autorizzato.

6. Con il decreto del Ministero di cui al comma 5 sono stabilite le modalità per la determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti e definiti i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione di cui al comma 3.

7. I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione, ivi compresa la revisione delle risultanze degli esami organolettici di cui al comma 4, sono posti a carico dei soggetti che ne richiedono l'operato. L'ammontare di tali costi e le modalità di pagamento al competente organismo di controllo sono stabilite per ciascuna DOCG o DOC nel prospetto tariffario predisposto dal medesimo organismo di controllo ed approvato dal Ministero contestualmente al piano dei controlli, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 64.

8. Con il decreto del Ministero di cui al comma 5 sono altresì stabilite, in relazione al prelevamento, da chiunque effettuato, dei campioni di vini denominati con la DOP o la IGP, pronti per il consumo e

detenuti per la vendita oppure già posti in commercio, le procedure e le modalità per:

a) il prelevamento dei campioni da destinare all'esame organolettico;

b) l'individuazione degli organismi da incaricare per l'espletamento dell'esame organolettico sia di prima che di seconda istanza;

c) l'espletamento dell'esame organolettico;

d) l'ammontare degli importi ed il pagamento dell'esame organolettico all'organismo di controllo nel caso in cui l'esito dell'analisi sia sfavorevole alla parte.

#### ART. 66.

*(Sistema dei controlli per i vini senza DOP o IGP designati con l'annata e il nome della/e varietà di vite).*

1. Ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013, con decreto del Ministero sono stabilite le procedure e le modalità per il controllo delle produzioni dei vini senza DOP o IGP designati con l'annata e/o il nome della varietà o delle varietà di vite.

#### ART. 67.

*(Accesso dei funzionari e degli agenti delegati per la vigilanza).*

1. Gli organi di controllo possono accedere liberamente agli stabilimenti ed ai depositi, compresi i depositi esistenti nei punti franchi, nei magazzini doganali o sottoposti a controllo da parte degli Uffici doganali, per eseguire accertamenti e prelievi di campioni sui prodotti e sulle sostanze di cui alla presente legge.

2. I titolari degli stabilimenti e dei depositi ove sono detenuti i prodotti e le sostanze di cui alla presente legge hanno l'obbligo di esibire la documentazione giustificativa, di dare assistenza agli agenti preposti alla vigilanza e di agevolare l'ef-

fettuazione delle operazioni di cui al comma 1, fornendo, nei limiti delle normali necessità, anche la manodopera e i mezzi esistenti in azienda.

### CAPO III

#### TUTELA DEL MADE IN ITALY

#### ART. 68.

*(Tutela delle produzioni e trasparenza delle informazioni).*

1. L'Agenzia delle Dogane rende disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli, specificando le tipologie di prodotto, le imprese, le quantità.

2. Nell'ambito del SIAN è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati necessari per assicurare la corretta informazione dei consumatori, compresi il nome e l'indirizzo corrispondente ad ogni codice dell'Ispettorato centrale della tutela. La sezione di cui al precedente comma deve essere istituita entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

### TITOLO VII

#### SISTEMA SANZIONATORIO

#### CAPO I

#### VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

#### ART. 69.

*(Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo).*

1. Il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti con varietà di uve da vino, di cui all'articolo 62 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria

da euro duemilacinquecento ad euro cinquemila per ogni ettaro, o frazione di ettaro della superficie vitata. Qualora il vigneto sia in produzione, tale sanzione si applica anche per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate.

2. Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 71 del regolamento UE n. 1308/13 relativa all'obbligo di estirpare le superfici impiantate senza la prescritta autorizzazione è soggetto alle sanzioni pecuniarie stabilite dall'articolo 5 del regolamento delegato n. 2015/560 della Commissione UE.

3. Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento UE n. 1306/2013 sulla base dei seguenti limiti:

3 anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.500 euro/ha se la superficie impiantata è minore o uguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

2 anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro/ha se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o uguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

1 anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro/ha se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale relativo della superficie concessa con l'autorizzazione.

Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione.

4. Al produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore

al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione n. 2015/561 della Commissione (UE) viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 (cinquecento) per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e non accede a nessun regime di aiuti o misura di sostegno comunitaria per 2 anni.

5. Qualora in caso di allineamento delle superfici vitate nello schedario viticolo si accerti una discordanza inferiore al 5 per cento del potenziale produttivo aziendale impiantato, ma complessivamente non superiori a 0,5 ettari, non si applicano sanzioni. Tali superfici, già impiantate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere iscritte nello schedario viticolo.

6. Salvo l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque produce, vende o comunque pone in vendita come uve destinate a produrre vini a DO o IG, uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1000.

7. Chiunque non provvede a modificare l'idoneità alla rivendicazione, nello schedario viticolo, dei vigneti che non hanno più i requisiti per la produzione di uve designate con la DO o IG, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1000 euro.

#### ART. 70.

*(Violazioni in materia di vinificazione e distillazione).*

1. Chiunque, nella preparazione dei mosti, dei vini e degli altri prodotti vitivinicoli quali definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea nonché dalle relative disposizioni nazionali, non osserva i requisiti stabiliti nella predetta normativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000.

2. Chiunque procede alla introduzione di uve da tavola all'interno di stabilimenti destinati alla vinificazione di uve da vino è soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria euro 1.000 ad euro 10.000. In tale caso si applica la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell'impianto da due mesi a un anno. Nel caso di reiterazione dell'illecito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 40.000 e la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da sei mesi a 3 anni. Ai fini della presente legge, per chiusura temporanea di cui al presente comma si intende il divieto di introdurre e/o estrarre qualunque prodotto vitivinicolo dall'impianto oggetto del provvedimento.

3. Chiunque procede alla vinificazione di uve appartenenti a varietà che non siano classificate come varietà di uve da vino nella classificazione delle varietà di viti per la Provincia o Regione in cui tali uve sono state raccolte, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 ad euro 2.500; nel caso di reiterazione dell'illecito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 ad euro 15.000. Per le infrazioni relative a quantitativi inferiori a 10 hl si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro.

4. Chiunque, in violazione della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, detiene, pone in vendita o somministra mosti o vini elaborati utilizzando uve non classificate come uve da vino è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquanta per ogni ettolitro o frazione di esso e, comunque, non inferiore ad euro 1.000. Non soggiace alla sanzione amministrativa chi pone in vendita o somministra mosti o vini al dettaglio ottenuti utilizzando uve non classificate, contenuti in recipienti debitamente confezionati ed etichettati da terzi o in forma sfusa, che sono stati forniti con documenti dai quali non si può desumere la reale natura del prodotto.

5. Chiunque viola i divieti di sovrappressione delle uve, di pressatura delle fecce, ovvero l'obbligo di eliminazione dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle uve, previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria

da euro 15 ad euro 75 per ogni 100 chilogrammi o litri di prodotto. Chiunque viola il divieto di rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 45 a euro 250 per ogni cento chilogrammi di prodotto e, comunque, non inferiore ad euro 250; nel caso di reiterazione dell'illecito la sanzione amministrativa pecuniaria si raddoppia e si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da tre mesi ad un anno. Per le infrazioni relative a quantitativi inferiori a 1 tonnellata si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro. Chiunque viola l'obbligo di consegna ai distillatori o agli acetifici del vino di propria produzione a completamento del volume di alcole contenuto nei sottoprodotti, nel rispetto delle percentuali riferite al volume di alcol contenuto nel vino prodotto, ai sensi delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali attuativi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di esso. È sempre disposto l'avvio alla distilleria o all'acetificio, previa denaturazione, del quantitativo di vino di propria produzione non consegnato. La mancata e/o ritardata comunicazione per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione ai sensi delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali attuativi è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di 150 euro.

6. Chiunque viola l'obbligo di consegna alla distillazione dei prodotti vitivinicoli derivanti da superfici abusivamente piantate, a decorrere dal primo settembre 1998, con uve classificate come uve da vino, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di esso. Alla medesima sanzione soggiace chi sottopone a rifermentazione le vinacce ottenute dai prodotti di cui al capoverso precedente per scopi diversi dalla distillazione.

7. Chiunque viola i limiti, le condizioni e le altre prescrizioni in materia di pratiche e trattamenti enologici, previsti dall'articolo 80 e dall'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché dalle

relative norme applicative dell'Unione europea, dalla presente legge e dai decreti ministeriali attuativi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.500 euro a 45.000 euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale sull'immissione al consumo umano diretto di prodotti vitivinicoli non ammessi a tale consumo. Qualora il fatto si riferisca a variazioni non superiori al 10 per cento dei limiti stabiliti dalla stessa normativa, all'inosservanza di obblighi di presentazione all'autorità competente delle previste dichiarazioni o all'omessa annotazione di operazioni nei registri di cantina o nei documenti commerciali, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 76, comma 4, primo periodo.

8. Chiunque non osserva le disposizioni in materia di aggiunta, nei vini destinati alle distillazioni, delle sostanze rivelatrici è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro. In caso di mancata aggiunta della sostanza rivelatrice, la sanzione è pari a 5.000 euro.

9. Chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini spumanti e frizzanti, previste dall'articolo 80 e dall'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme applicative dell'Unione europea e dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 9.000 euro.

10. Chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini liquorosi, previste dall'articolo 80 e dall'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme applicative dell'Unione europea e dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 10.000 euro.

11. Chiunque non osserva le norme per l'elaborazione e le prescrizioni sulla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose, dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino

e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

#### ART. 71.

*(Prodotti non consentiti).*

1. Chiunque, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, utilizza prodotti con comprovati effetti nocivi alla salute, ovvero addiziona sostanze organiche o inorganiche non consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ettolitro di prodotto sofisticato; in ogni caso, la sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro.

2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte alcol, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva da vino, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 250 euro per ettolitro di prodotto sofisticato.

3. In relazione al comma precedente, qualora l'uso di zucchero o sostanze zuccherine destinate all'alimentazione umana riguardi piccole quantità di prodotti vitivinicoli inferiori al 10 per cento della produzione vitivinicola dell'impresa relativa alla campagna precedente e comunque non superiori a 500 ettolitri di prodotto trattato nel corso della stessa campagna vitivinicola, è effettuato nel periodo consentito per le fermentazioni di cui all'articolo 9, comma 1, rientra nel limite di un aumento del titolo alcolometrico totale di 1,5 per cento vol. e non implica l'utilizzo concorrente di altre sostanze non consentite dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni ettolitro o quintale di prodotto globalmente sofisticato.

4. Al tecnico responsabile delle operazioni o delle manipolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la medesima

sanzione amministrativa pecuniaria prevista a carico del legale rappresentante della ditta.

ART. 72.

*(Sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati).*

1. Fatti salvi i limiti e le tolleranze stabiliti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali e previa riconciliazione dei conti distinti delle varie tipologie di vini con le necessarie riclassificazioni di prodotto, chiunque detiene quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 90 euro per ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto del quantitativo eccedente.

La sanzione amministrativa è elevata a 135 euro se trattasi di vino a IGT o destinato all'ottenimento di tale vino, a 180 euro se trattasi di vino a DOC o destinato all'ottenimento di tale vino ed a 270 euro se trattasi di vino a DOCG o destinato all'ottenimento di tale vino. La sanzione amministrativa è ridotta a 45 euro per ettolitro o frazione di ettolitro per quantitativi di prodotto inferiori ai 10 ettolitri. In ogni caso, un quantitativo di prodotto, corrispondente per qualità e per quantità alle eccedenze riscontrate, deve essere avviato alla distillazione previa denaturazione ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3, ovvero ad altra destinazione decisa dall'autorità competente a decidere.

2. Quando il fatto di cui al comma 1 è commesso entro il periodo consentito per le fermentazioni, stabilito ai sensi dell'articolo 9, comma 1 e riguarda prodotti ottenuti nel periodo medesimo da aziende di trasformazione di uva in mosto o vino, si applica la sola sanzione amministrativa pecuniaria del comma 1, ridotta della metà.

3. Il comma 1 si applica anche alla detenzione non giustificata delle uve da

tavola e dei prodotti da esse ottenuti negli stabilimenti a ciò appositamente destinati.

ART. 73.

*(Altre sanzioni).*

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 15.000 euro:

a) chiunque detiene anidride carbonica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17;

b) chiunque produce o detiene vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico e vini spumanti gassificati in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17;

c) chiunque produce o detiene vini frizzanti in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro:

a) chiunque produce mosto cotto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11;

b) chiunque detiene mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume o procede alla loro vinificazione in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16;

c) chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 9, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo;

d) chiunque effettua operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

3. Chiunque detiene negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonché nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, le sostanze vietate ai sensi dell'articolo 14 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o somministra o comunque pone in commercio mosti e vini in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 comma 1, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste dall'articolo 24, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105 euro per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo di vendita o di somministrazione. La sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 600 euro.

5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 3.000:

a) chiunque detiene il vino di cui all'articolo 23, comma 7 senza procedere alla denaturazione con le modalità stabilite dal medesimo comma e chiunque cede o spedisce il prodotto denaturato, nonché vini nei quali è in corso la fermentazione acetica a stabilimenti diversi dagli acetifici o dalle distillerie, in violazione di quanto previsto dal citato articolo 23, comma 7;

b) chiunque adotta un sistema di chiusura dei recipienti di capacità pari o inferiore a 60 litri che non presenta le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 45;

c) chiunque detiene vinacce negli stabilimenti enologici al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 1;

d) chiunque istituisce centri di raccolta temporanei fuori fabbrica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, primo periodo;

e) chiunque elabora il vinello in difformità dalle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 6;

6. Le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 e le relative sanzioni non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.

7. Chiunque non denatura le fecce di vino, prima che siano estratte dalle cantine, con le sostanze rivelatrici di cui all'articolo 12, comma 5 e chi impiega dette sostanze in difformità dalle modalità previste nei decreti ministeriali attuativi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 2.500 euro. L'infrazione è ridotta alla metà per quantitativi inferiori a 2 tonnellate.

8. I titolari di cantine o stabilimenti enologici che non presentano al competente ufficio territoriale dell'ICQRF la planimetria prevista dall'articolo 8 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Se la capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300 ettolitri, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, lettere a), b) e c) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

10. Chiunque detiene nelle cantine, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini e nei depositi enologici, nonché nei locali comunque comunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, prodotti di uso enologico non consentiti dalla presente legge e chiunque detiene nei reagentari dei laboratori annessi prodotti chimici non consentiti in difformità dalle disposizioni di cui all'articolo 21 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro.

11. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro:

a) chiunque non provvede alle comunicazioni previste dall'articolo 12, comma 3;

b) chiunque non provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 13, commi 3 e 4;

c) chiunque non provvede alla comunicazione concernente le fermentazioni prevista dall'articolo 9, comma 3;

d) chiunque non provvede alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2;

e) chiunque non provvede alle operazioni di denaturazione e alle annotazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, comma 7;

f) chiunque non avvia alle distillerie autorizzate le vinacce e le fecce di vino in violazione delle disposizioni dell'articolo 13, commi 1 e 2;

g) chiunque non effettua la comunicazione relativa alla detenzione di vinacce prevista dall'articolo 12, comma 4, ovvero effettua tale comunicazione oltre il termine stabilito dal medesimo comma.

## CAPO II

### VIOLAZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE

#### ART. 74.

*(Violazioni in materia di designazione e di presentazione).*

1. Fatte salve le norme sulla protezione dei vini con denominazione di origine e indicazione geografica e sulle relative menzioni di cui ai commi 2, 3, 4 chiunque detiene o vende in violazione delle disposizioni previste dalla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, delle relative norme di applicazione dell'Unione europea, dalla presente legge e dai decreti ministeriali attuativi in materia di designazione, denominazione e presentazione, dei prodotti vitivinicoli è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 5.000 euro.

2. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazioni di origine con indicazioni geografiche che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità superiore a 100 ettolitri, l'im-

porto della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato e comporta anche la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio in due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico. Qualora la non rispondenza al disciplinare si riferisca a lievi differenze analitiche non superiori a 0,5 per cento vol. per il titolo alcolometrico, a 0,5 grammi per litro (g/l) per l'acidità totale e a 1 g/l per l'estratto non riduttore, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 4.500 euro.

3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione dei vini DOP e IGP usurpa, imita o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata, o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili, ovvero impiega accrescitivi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni illustrative o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro. In caso di inosservanza delle modalità di indicazione previste dal disciplinare e dall'articolo 26, comma 3 si applica la sanzione da 500 a 4.500. In caso di errori formali di etichettatura per difformità di posizione, di dimensione, per aggiunta di menzioni o specificazioni che non arrecano confusione o inganno al consumatore e non ledono l'immagine della Denominazione, l'autorità competente può applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.

4. Le sanzioni di cui al comma precedente si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate ovvero usurpative o comunque mendaci sono poste sugli involucri, sugli imballaggi e sui documenti ufficiali e commerciali.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'infor-



mazione ai consumatori o sui documenti relativi ai vini a DOP e IGP, indicazioni non consentite, false o ingannevoli relative alla provenienza, alle menzioni geografiche aggiuntive, alle menzioni tradizionali protette, alle sottozone, al vitigno, all'annata, e alle altre caratteristiche definite nei disciplinari è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. La stessa sanzione si applica a chi utilizza recipienti non conformi a quanto prescritto nei disciplinari di produzione o impiega recipienti che possono indurre in errore sull'origine nonché a chi menziona in etichettatura medaglie o riconoscimenti di concorsi enologici, per partite di prodotti vinicoli che non ne hanno requisiti. In caso di errori formali di informazione al consumatore per difformità di posizione, di dimensione, per aggiunta di menzioni o specificazioni che non arrecano confusione o inganno al consumatore e non ledono l'immagine della denominazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro. Tale sanzione non si applica se l'indicazione corrisponde al nome di una DOP o IGP più grande che è alla base della denominazione di origine in questione, costituisce un'informazione veritiera, sia nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie nell'ambito descrittivo della storia del vino, della provenienza delle uve, delle condizioni tecniche di elaborazione.

6. Chiunque viola le disposizioni relative alla produzione ed alla commercializzazione dei vini ad IGP, ovvero a DOP designati con la qualificazione « novello », è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro per ettolitro o frazione di ettolitro; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.

7. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 47, commi 6 e 7, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è soggetto, in aggiunta alle sanzioni per la violazione degli articoli 468 e 469 del Codice penale, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo quanto previsto al

comma 8, chiunque viola le norme emanate per l'utilizzo del sistema di controllo e di tracciabilità con mezzi informatici di cui all'articolo 47, comma 7, secondo capoverso, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 100.000 euro.

8. Chiunque immette al consumo vini a denominazione protetta non apponendo sui recipienti i prescritti contrassegni o in alternativa il numero di lotto, di cui all'articolo 47, commi 6 e 7, ove previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. La medesima sanzione si applica qualora i contrassegni non siano stati apposti con le modalità previste dalla presente legge. Qualora la violazione riguardi la omessa apposizione di marchi o codici di identificazione previsti dalle norme emanate per l'utilizzo del sistema di controllo e di tracciabilità con mezzi informatici di cui all'articolo 47, comma 7, secondo capoverso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Qualora il trasgressore sia in grado di comprovare, mediante opportuna documentazione giustificativa, che l'irregolarità riguarda un numero pari o inferiore a 50 confezioni per ciascun lotto, l'autorità competente può disporre la riduzione della sanzione a 1.000 euro.

9. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti e dell'articolo 43, commi 3, 4 e 5, chiunque adotta denominazioni di origine o indicazioni geografiche come ditta, ragione o denominazione sociale, ovvero le utilizza in associazione ai termini « cantina », « fattoria » e simili, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia determinato o concorso nella violazione.

11. Chiunque nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un

prodotto trasformato utilizza il riferimento ad una DOP ovvero ad una IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino DOP o IGP, senza l'autorizzazione del relativo Consorzio di tutela riconosciuto, ovvero, in caso di mancanza del consorzio, dell'autorizzazione del Ministero, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.

12. Alle violazioni sulla designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli disciplinati dalla presente legge, anche quando previste da altre norme orizzontali dell'Unione europea e nazionali, si applicano esclusivamente le sanzioni previste nel presente capo.

13. Qualora la violazione sulla designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli sia relativa a indicazioni obbligatorie non riferite alla DOP o alla IGP e interessi esclusivamente la forma e le dimensioni, il prodotto interessato non è sottoposto a sequestro cautelativo e l'autorità competente può applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.500 euro.

14. Chiunque pone in vendita, in recipienti di cui all'articolo 46, vini diversi da quelli per i quali tali contenitori sono riservati, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.

15. Chiunque pone in vendita bevande diverse da quelle indicate dall'articolo 42, comma 2 utilizzando nell'etichettatura, designazione, presentazione e pubblicità della bevanda denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

16. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43, l'uso della denominazione di origine nella ragione o nella denominazione sociale di una organizzazione diversa dal Consorzio di tutela incaricato con decreto del Ministro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro e con la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o della denominazione sociale.

#### ART. 75.

*(Concorsi enologici).*

1. Chiunque organizza concorsi enologici relativi a vini DOP e IGP, nonché a vini spumanti di qualità, senza essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale indicata dal comma 1 dell'articolo 41 e successive disposizioni applicative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.

#### CAPO III

#### SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PRODUZIONE E SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ACETI

#### ART. 76.

*(Sanzioni per violazione delle disposizioni sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti).*

1. Chiunque utilizza la denominazione « aceto di ... » per prodotti che non abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 48, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare, e comunque non inferiore a 250 euro, chiunque produce, detiene, trasporta o fa trasportare o pone in commercio aceti che:

a) all'esame organolettico, chimico o microscopico, risultano alterati o comunque inadatti al consumo umano diretto od indiretto, ovvero

b) contengono aggiunte di alcool etilico, acido acetico sintetico o liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione di sostanze coloranti o da acidi minerali, fatta eccezione per gli aceti

provenienti da alcool etilico denaturato ai sensi del decreto del Ministero n. 524 del 1996, limitatamente alla presenza di acido acetico glaciale aggiunto, unicamente fino al valore per lo stesso previsto per la denaturazione.

3. Chiunque detiene negli stabilimenti di elaborazione degli aceti, e nei locali annessi e comunicanti, prodotti vinosi alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro:

a) chiunque utilizza la denominazione di « aceto di vino » per prodotti ottenuti mediante l'acetificazione di vini che hanno un contenuto in acido acetico superiore a quello previsto dall'articolo 48, comma 4;

b) chiunque detiene, produce e imbottiglia negli acetifici e nei depositi di aceto prodotti diversi da quelli previsti ai sensi dell'articolo 50, comma 3;

c) chiunque nella preparazione e nella conservazione degli aceti ricorre a pratiche e trattamenti enologici diversi da quelli consentiti ai sensi dell'articolo 51;

d) chiunque aggiunge all'aceto sostanze aromatizzanti in violazione di quanto previsto dall'articolo 52 e chiunque viola nella composizione e nelle modalità di preparazione degli aceti aromatizzati le prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo articolo;

e) chiunque utilizza la denominazione di « aceto di (...) aromatizzato » per prodotti che non possiedono le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 52, comma 2.

5. Chiunque non effettua la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 49, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la

capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300 ettolitri, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro.

6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro:

a) chiunque detiene negli stabilimenti e nei locali di cui all'articolo 50, comma 3 acido acetico, nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti, salvo quanto previsto ai sensi del comma 7 del medesimo articolo;

b) chiunque effettua la distillazione dell'aceto;

c) chiunque trasporta o fa trasportare, detiene per la vendita, mette in commercio o comunque utilizza per uso alimentare diretto o indiretto alcool etilico sintetico, nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica.

7. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 1 e 2 e dei decreti ministeriali attuativi.

8. Chiunque utilizza le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'articolo 25 nella designazione di un aceto che non possiede le caratteristiche previste dal medesimo articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare. La sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 500 euro.

9. Chiunque trasporta o fa trasportare al di fuori degli stabilimenti di produzione i prodotti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, destinati alla distillazione o alla distruzione senza avere provveduto alla denaturazione prescritta dal decreto di cui al medesimo articolo 12, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.

10. Chiunque vende, trasporta o fa trasportare i sidri, i mosti e gli altri prodotti di cui all'articolo 56 in violazione

delle disposizioni previste dal medesimo articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 3.000 euro.

#### CAPO IV

### VIOLAZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTROLLI

#### ART. 77.

*(Impedimenti all'attività degli agenti preposti alla vigilanza).*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in violazione dell'articolo 67, ritarda, ostacola o impedisce il libero accesso agli agenti preposti alla vigilanza oppure non esibisce la documentazione ufficiale e i registri previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale nel settore vitivinicolo o impedisce il prelevamento di campioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

#### ART. 78.

*(Violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri).*

1. Chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua le dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli previste, ovvero le effettua in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000, aumentata nel minimo a 500 euro se la dichiarazione comprende anche prodotti atti a dare DOP o IGP. Si applica la sanzione da euro 50 a euro 300 a chiunque presenti una dichiarazione contenente errori o indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto o del conseguimento degli aiuti dell'Unione europea, nonché nel caso di dichiarazioni riferite a superfici non superiori a 0,50 ettari e

comunque per produzioni inferiori a cento ettoltri o a dieci tonnellate.

2. Chiunque, essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, dichiara un quantitativo maggiore di quello effettivamente prodotto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità superiore a 10 tonnellate, ovvero a 100 ettoltri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato.

3. Chiunque, essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di giacenza, di vendemmia e di produzione vitivinicola, presenta la stessa in ritardo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i trenta giorni lavorativi la sanzione è ridotta a 300 euro; è aumentata a 500 euro se comprende anche i vini a DOP e IGP.

4. Chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione prevista come ufficiale dalla vigente normativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 15.000. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 4.000 nel caso di indicazioni non essenziali ai fini della identificazione dei soggetti interessati, della quantità e qualità del prodotto o nel caso di quantitativo di prodotto, oggetto di irregolarità, inferiore a cento ettoltri o a dieci tonnellate o, per i prodotti confezionati, a dieci ettoltri.

#### ART. 79.

*(Piano dei controlli).*

1. Il soggetto a carico del quale l'organismo di controllo autorizzato accerta una non conformità classificata grave nel piano dei controlli di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a

seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà qualora le non conformità gravi si riferiscano a superfici o quantità di prodotti o materie prime e le differenze riscontrate rientrino all'interno di una soglia di tolleranza dell'1,5 per cento e comunque non superiore a 10 ettolitri di vino, 15 quintali di uva, 1.000 metri quadrati di vigneti per tipologia di prodotto.

2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica quando per la fattispecie è già prevista sanzione ai sensi di altra norma contenuta nel presente titolo.

3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICORF, non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, è soggetto alla sanzione amministrativa pari all'importo pecuniario non corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovrà provvedere a versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

4. Per l'illecito previsto al comma 3, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sanzione accessoria della sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.

5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo, ovvero a intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dall'ufficio territoriale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro.

#### ART. 80.

*(Inadempienze dell'organismo di controllo).*

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 7, al soggetto che, rivestendo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'organismo di controllo autorizzato o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, non adempie alle prescrizioni o agli obblighi impartiti a carico dell'organismo medesimo dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica, in solido con la struttura di controllo stessa, la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di svolgimento, da parte dell'organismo di controllo, di attività incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 7, i soggetti indicati al comma 1 che discriminano tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo della denominazione di origine o indicazione geografica controllata, ovvero ostacolano l'esercizio del diritto a tale accesso, sono sottoposti, in solido con la struttura di controllo, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

#### ART. 81.

*(Tutela dei Consorzi incaricati dei controlli).*

1. I soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività rientranti tra quelle specificamente attribuibili al Consorzio di tutela incaricato, senza il preventivo consenso del consorzio di tutela medesimo, ovvero del Ministero, in as-

senza di Consorzio di tutela incaricato, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro.

2. Il soggetto inserito nel sistema di controllo di una denominazione di origine o indicazione geografica che non assolve in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela incaricato, agli obblighi di cui all'articolo 40, commi 8 e 9, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo pecuniario non corrisposto; il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

3. Per l'illecito previsto al comma 2, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.

#### ART. 82.

*(Inadempienze dei Consorzi di tutela).*

1. Fatti salvi l'applicazione delle norme penali vigenti e l'obbligo di risarcimento del danno in favore dei soggetti interessati, al Consorzio di tutela autorizzato che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o ad eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero, ovvero svolge attività che risultano incompatibili con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, qualora non ottemperi, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere e fatta salva la facoltà del Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Fatti salvi l'applicazione delle norme penali vigenti e l'obbligo di risarcimento del danno, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro il Consorzio che, nell'espletamento

delle sue attività, pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:

a) discriminare tra i soggetti associati appartenenti ad uno stesso segmento della filiera, ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversità di trattamento non è contemplata dallo statuto del consorzio stesso;

b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al Consorzio.

#### CAPO V

#### DISPOSIZIONI COMUNI

#### ART. 83.

*(Competenza all'irrogazione delle sanzioni).*

1. La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge è attribuita all'ICQRF e, per quanto riguarda l'articolo 69, commi da 1 a 5 e comma 7, alle regioni.

2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dalla presente legge è effettuato presso le locali Tesorerie dello Stato sul capo 17, capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato. Il versamento delle somme dovute per sanzioni a favore delle regioni e province autonome è effettuato presso il tesoriere regionale o provinciale.

3. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiscono sul predetto capitolo di spesa dell'ICQRF.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 84.

*(Chiusura degli stabilimenti).*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 di-

cembre 1999, n. 507, in caso di reiterata violazione, nel quinquennio antecedente, delle disposizioni degli articoli 70, comma 3, 71, commi 1 e 2, 72, comma 1 e 3, 73, comma 10, il prefetto, su proposta del competente ufficio territoriale dell'ICORF e dopo avere sentito gli interessati, può disporre la chiusura temporanea degli stabilimenti e degli esercizi per un periodo di tempo compreso tra uno e diciotto mesi.

## ART. 85.

*(Ravvedimento operoso).*

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 73, comma 11, lettere *a*, *b*), *c*), *d*) e *g*), 76, comma 5, e 78, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative da parte dell'organo di controllo delle quali l'autore della violazione o gli altri soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione abbiano avuto formale conoscenza, oppure non sia già stato redatto processo verbale di constatazione o di accertamento d'irregolarità, sono ridotte:

*a*) ad un quinto della sanzione prevista in misura fissa e ad un quinto del minimo, ma non inferiore a 50 euro, nei casi in cui essa è ricompresa fra un minimo ed un massimo;

*b*) ad un sesto del minimo, ma non inferiore a 50 euro, se la regolarizzazione degli errori e/o delle omissioni avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;

*c*) ad un ottavo del minimo, ma non inferiore a 50 euro, di quella prevista dall'articolo 76, comma 3 se le dichiarazioni di giacenza, di vendemmia e di produzione vitivinicola sono state presentate con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito entro il 1° giorno lavorativo successivo alla regolarizzazione dell'errore e/o dell'omissione e comunicato entro 3 giorni lavorativi, a mezzo Posta

Elettronica Certificata, ovvero a mezzo di altri sistemi legalmente riconosciuti, all'Ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi competente sul territorio ove è avvenuta l'irregolarità.

## ART. 86.

*(Costituzione delle associazioni come parte civile).*

1. Le associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali agricole e le altre organizzazioni delle imprese della filiera, i consorzi di tutela di cui all'articolo 33, le associazioni dei consumatori possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per violazioni alle disposizioni della presente legge.

## TITOLO VIII

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## ART. 87.

*(Norma transitoria in materia di istanze, dichiarazioni e comunicazioni inviate alla pubblica amministrazione).*

1. Le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni comunque denominate, da presentare alla pubblica amministrazione, di cui alla presente legge, comprese quelle previste nei relativi decreti attuativi, sono presentate in forma scritta e debitamente compilate in modo esatto, completo e leggibile.

2. Sono sempre indicati, salvo ove altrimenti specificato:

*a*) le generalità, compreso il codice fiscale, del soggetto che effettua la presentazione e la sua sottoscrizione, sia quale titolare della ditta individuale, sia quale responsabile legale della persona giuridica, sia quale persona appositamente delegata a tale funzione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

b) il nome o la denominazione sociale, la sede, il codice fiscale e, se diversa, la partita IVA della ditta individuale o della società in nome della quale è effettuata la presentazione.

2. Fino alla implementazione delle specifiche funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN, le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni possono essere presentate tramite consegna a mano, telegramma, fax, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC). Nel caso della consegna a mano, la presentazione delle istanze, dichiarazioni o comunicazioni avviene in duplice copia, una delle quali è restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio territoriale ricevente.

3. Ai fini del rispetto degli specifici termini previsti per la presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni fa fede, se consegnate a mano, a mezzo dei servizi postali o tramite telefax, la data e l'ora di ricezione presso l'ufficio destinatario, mentre se inviate tramite PEC, fa fede la data e l'ora indicate nella ricevuta di avvenuta consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario.

#### ART. 88.

*(Termini per l'adozione dei decreti applicativi e relative disposizioni transitorie).*

1. I decreti ministeriali applicativi della presente legge sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge o dall'entrata in vigore dei corrispondenti

regolamenti delegati o di esecuzione della Commissione dei Reg. UE n. 1306/2013 e n. 1308/2013.

2. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati a cura del Ministero sul proprio sito internet in una apposita sezione dedicata alla presente legge.

3. Fino alla emanazione dei decreti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti ministeriali attuativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea per le materie disciplinate dalla presente legge e dalla normativa dell'Unione europea che non siano con queste in contrasto.

#### ART. 89.

*(Abrogazioni).*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

legge 20 febbraio 2006, n. 82, Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino;

decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.



## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	178
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	185
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	179

##### SEDE CONSULTIVA:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 Daga (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	179
--	-----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. Atto n. 261 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	184
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	228
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale. Atto n. 262 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	184
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI. Atto n. 263 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	184
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Atto n. 274 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	184

##### SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presi-

denza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi.

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.**

**C. 3540 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2016.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede primaria, del disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo).

Segnala quindi che sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia (con 3 emendamenti), Affari esteri, Difesa, Bilancio (con condizione), Finanze (con osservazione e 5 emendamenti), Cultura (con osservazione), Ambiente (con osservazione e un emendamento), Trasporti, Attività produttive (con 2 emendamenti), Lavoro, Affari sociali, Agricoltura (con condizione e osservazione), della Commissione per le questioni regionali e del Comitato per la legislazione, che si è espresso con condizioni e osservazione.

Ricorda inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle ore 14 di venerdì 18 marzo e che sono pervenute 171 proposte emendative, il cui fascicolo è in distribuzione e che sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Provvederà quindi a trasmettere i suddetti emendamenti alle Commissioni, ai fini del prescritto parere, salvo gli emendamenti ed articoli aggiuntivi da ritenere inammissibili, in quanto non rispondenti a necessità di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

In particolare, sono da ritenere inammissibili le seguenti proposte emendative, che non rispondono al contenuto proprio

del provvedimento ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012:

10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 e 10.13 Pini, Bossi, che pur intervenendo in materia bancaria, con specifico riferimento a contratti e servizi bancari, sono estranei alla disciplina relativa alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, di cui al Regolamento UE n. 751/2015;

12.10, 12.11, 12.12, 12.14 (limitatamente al numero 3)), 12.13 (limitatamente al numero 2)) e 12.15 (limitatamente al numero 2)) Pini, Bossi, volti a considerare quale clausola vessatoria qualsiasi patto delle parti finalizzato al passaggio della proprietà della cosa ipotecata in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, in quanto in diretto contrasto con il dettato della direttiva 2014/17/UE che, all'articolo 28, prevede che « Gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito »;

13.9 Pini, Bossi (limitatamente alla lettera *g-bis*) e 13.10 Pini, Bossi (limitatamente alla lettera *g-bis*) che riguardano, rispettivamente, strumenti finanziari e tutte le tipologie di prodotto bancario e che sono pertanto estranei alla specifica disciplina relativa al conto di pagamento, di cui alla direttiva 2014/92/UE.

Debbono inoltre essere considerati inammissibili i seguenti articoli aggiuntivi, volti a modificare la normativa vigente con riferimento a direttive europee già recepite nell'ordinamento nazionale, ovvero a Raccomandazioni che non prevedono obblighi di recepimento, o che non risultano direttamente riconducibile al recepimento di atti legislativi europei:

3.01 Carrescia, Mazzoli, che delega il Governo al riordino e semplificazione della normativa vigente in materia di pile ed accumulatori e relativi rifiuti, di cui alla direttiva 2006/66/CE;

14.014 Lattuca, Lodolini, che interviene in materia di IVA sui servizi di trasporto di persone di cui alla direttiva 2006/112/CE e successive modificazioni;

14.016 Giacobbe, Berlinghieri, e 14.017 Palladino che intervengono in materia di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, di cui alle direttive 2006/123/CE e 2005/36/CE, con riferimento ai periti industriali;

14.027 Pini, Bossi, che interviene in materia di protezione antincendio degli alberghi esistenti di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986;

14.028 Pini, Bossi, relativo alla separazione dei modelli bancari (peraltro già dichiarato inammissibile in sede di esame di precedenti leggi di delegazione europea);

14.029 Pini, Bossi, volto a vietare la partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità (peraltro già dichiarato inammissibile in sede di esame di precedenti leggi di delegazione europea);

14.030 Pini, in materia di concessioni demaniali marittime (peraltro già dichiarato inammissibile in sede di esame di precedenti leggi di delegazione europea).

Ricorda che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso l'odierna pronuncia di inammissibilità è fissato per le ore 11 di domani, giovedì 24 marzo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.**

**Nuovo testo C. 2212 Daga.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Manfredi, rileva che il testo della proposta di legge in esame, modificato nel corso dell'esame in sede referente, si compone di tredici articoli.

L'articolo 1 individua, quali finalità del provvedimento, quella di dettare i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché quella di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

L'articolo 2, comma 1, qualifica il diritto all'acqua potabile di qualità, nonché ai servizi igienico-sanitari, come diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'ONU del 26 luglio 2010. In base al comma 2, tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di efficienza, di solidarietà, responsabilità e sostenibilità. Come indicato al comma 3, l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana si basa sul quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, come determinato ai

sensi del successivo articolo 7. Il comma 4 apporta una serie di modifiche all'articolo 144 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di prevedere che: tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo sono pubbliche; l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo; ad eccezione di tale uso, l'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi; per gli usi diversi da quelli per il consumo umano e per l'agricoltura e l'alimentazione è favorito l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia. Il comma 5 dispone, sulla base di una novella all'articolo 65 del citato Codice, che il Piano di bacino deve contenere anche le eventuali misure per garantire un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa.

L'articolo 3 prevede che i distretti idrografici costituiscono la dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque e che l'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata agli enti di governo di ambiti ottimali, i quali sono individuati dalle regioni sulla base della normativa vigente. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque definiti secondo i principi di cui al comma 2 dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che si basano sull'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, sull'unicità della gestione e sull'adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici. Il comma 5 prevede che l'autorità di distretto idrografico realizza e aggiorna almeno semestralmente un database geogra-

fico, che censisce, caratterizza e localizza: i punti di prelievo dell'acqua; gli scarichi; gli impianti di depurazione pubblici e privati. Il comma 4 delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo, contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera hhh) della legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante deleghe per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e di concessioni e riordino della normativa sui contratti pubblici.

L'articolo 4 considera il servizio idrico integrato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività. Il comma 2 ribadisce che l'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-bis del Codice dell'ambiente, che regola le modalità per l'affidamento del servizio nella normativa vigente. A tale articolo il comma 3 apporta due modificazioni volte a: disporre in via prioritaria l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, e a prevedere che l'ente di governo d'ambito verifica periodicamente l'attuazione del piano d'ambito nonché, almeno 24 mesi prima della scadenza della gestione di ambito, l'attività svolta dal gestore del servizio, previo svolgimento sul sito web istituzionale di apposita consultazione pubblica per la durata di trenta giorni.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di *governance* nel controllo e nella regolazione dei servizi idrici stabilendo che il Ministero dell'ambiente esercita il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale; l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEGGSI) esercita le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici,

da essa già esercitate (comma 19 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012), nonché assicura la costituzione di una banca dati sul servizio idrico integrato, i cui dati sono resi pubblici e fruibili alla collettività.

L'articolo 6, comma 1 elenca le fonti di finanziamento del servizio idrico integrato, che comprendono: la tariffa del servizio idrico integrato (disciplinata dall'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006); le risorse nazionali, comprese quelle del Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche (di cui al decreto-legge n. 133 del 2014); le risorse europee destinate agli enti di governo dell'ambito per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale. Le predette risorse sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue (comma 2). Il Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche, unitamente al Fondo di garanzia delle opere idriche, concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito (comma 3). Si prevede inoltre che i finanziamenti della Cassa depositi e prestiti dei progetti nel settore ambientale sono destinati in via prioritaria alle società interamente pubbliche a cui è affidato direttamente il servizio idrico integrato, per gli interventi sulla rete del servizio medesimo (comma 4) e che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla parte terza del Codice dell'ambiente (difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche) sono riassegnati al Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche.

Come sopra richiamato, l'articolo 7 assicura – quale diritto fondamentale di ciascun individuo – l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità, individuata fino a 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite. A un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono demandate le modalità per garantire la predetta erogazione gratuitamente. Si prevede inoltre che l'AEEGSI, nella predisposizione del metodo tariffario del servizio idrico integrato, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio secondo criteri di progressività e di incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo. L'Autorità, inoltre, stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Si prevede infine che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni inviano all'Autorità e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera *f*), del Codice dell'ambiente, e successive modificazioni, in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione dei contatori per il consumo di acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano.

L'articolo 8 novella l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in tema di efficienza energetica, stabilendo che l'AEEGSI individua misure per favorire la diffusione della tele-lettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale.

L'articolo 9 prevede che i comuni incentivano gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul loro territorio a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti.

L'articolo 10 obbliga tutti i gestori del servizio idrico integrato a comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati dell'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi relativi agli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché ai dati relativi al livello di copertura dei citati settori. Con delibera dell'AEEGSI sono definite le modalità di attuazione di tale obbligo e dell'evidenziazione in bolletta delle informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti di cui le gestioni fanno riferimento.

L'articolo 11 è volto a garantire la massima trasparenza e strumenti adeguati di coinvolgimento nella redazione degli strumenti di pianificazione, nonché ad adottare forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. In particolare, il comma 3 reca disposizioni per la pubblicità delle sedute dell'ente di governo dell'ambito, dei verbali delle sedute e delle deliberazioni assunte, nonché dei provvedimenti che prevedono impegni di spesa.

L'articolo 12 interviene sulla normativa contenuta all'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) al fine di prevedere l'istituzione del Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari; aumentare da 0,5 a 1 centesimo il contributo per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico; istituire un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'AEEGSI.

Da ultimo, l'articolo 13 dispone che la legge si applica nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Per quanto concerne i profili di diretto interesse della XIV Commissione, richiama brevemente gli orientamenti dell'Unione europea in tema di servizi pubblici locali, con riguardo alla concorrenza e all'ammissibilità di affidamenti *in house*. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia esulano dall'applicazione delle direttive in materia di appalti pubblici i contratti stipulati da un'amministrazione aggiudicatrice mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall'ente conferente, siano legati a quest'ultimo da una « relazione organica » (*in house*). Tale meccanismo deve, però, essere strutturato in modo da evitare che esso possa risolversi in una ingiustificata compromissione dei principi che presiedono al funzionamento del mercato e, dunque, in una violazione delle prescrizioni contenute nel Trattato a tutela della concorrenza. In altri termini, il modello operativo *in house* non deve costituire il mezzo per consentire alle autorità pubbliche di svolgere, mediante la costituzione di apposite società, attività di impresa in violazione delle regole concorrenziali, che richiedono che venga garantito il principio del pari trattamento tra imprese pubbliche e private (articolo n. 345 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).

Ricorda che i principi dell'*in house providing* sono stati codificati nelle nuove direttive in materia di appalti pubblici e concessioni (articolo 12 della direttiva 2014/24/UE; articolo 28 della direttiva 2014/25/UE, e articolo 17 della direttiva 2014/23/UE). Le due condizioni necessarie per l'affidamento prevedono: l'effettuazione di « oltre l'80 per cento » delle attività della persona giuridica controllata nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici; fermo restando il divieto di partecipazione

diretta di capitali privati nella persona giuridica controllata, la possibilità, in via eccezionale, di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto; una nuova definizione di controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

Ricorda infine che lo schema di decreto legislativo n. 283 recante il nuovo Codice degli appalti pubblici, assegnato per l'esame anche alla XIV Commissione, reca una serie di esclusioni dal proprio ambito di applicazione:

all'articolo 5, definisce le condizioni che devono essere contestualmente soddisfatte per ricorrere all'affidamento *in house*; in particolare, un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore deve esercitare sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (lettera *a*)); oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata devono essere effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore (lettera *b*)); nella persona giuridica controllata non deve esservi alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (lettera *c*)).

all'articolo 12, esclude alcune concessioni del settore idrico; in particolare, le concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile o per alimentare tali reti con acqua potabile, nonché concessioni (collegate a una delle attività precedenti) riguardanti progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua o riguardanti lo smaltimento/trattamento di acque reflue.

Con riguardo al diverso tema dei servizi di interesse economico generale (di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame) ricorda la definizione fornita dalla giurisprudenza europea e dalla Commissione europea: si tratta, cioè, di un interesse che attiene a prestazioni dirette a soddisfare i bisogni di una indifferenziata generalità di utenti e, al tempo stesso, si riferisce a prestazioni da rendere nell'esercizio di un'attività economica, cioè di una « qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato », anche potenziale (C. Giustizia UE, C-35/96 e « Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003 ») e, quindi, secondo un metodo economico, finalizzato a raggiungere, entro un determinato lasso di tempo, quantomeno la copertura dei costi. Inoltre, nella Comunicazione sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02) è posto in evidenza come la nozione di servizio di interesse economico generale sia un concetto in evoluzione, che dipende, tra l'altro, dalle esigenze dei cittadini, dagli sviluppi tecnologici e del mercato e dalle preferenze sociali e politiche nello Stato membro interessato. La Corte di Giustizia ha altresì stabilito che i servizi di interesse economico generale sono servizi che presentano caratteri specifici rispetto alle altre attività economiche. In assenza di specifiche norme dell'Unione che definiscono il campo di applicazione per l'esistenza di un SIEG, agli Stati membri compete la qualificazione di un determinato servizio come servizio di interesse economico generale.

In accordo con il relatore, e rilevato che non emergono questioni di rilievo per quanto concerne le competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere nella forma del nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata.

**La seduta termina alle 14.05.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.

Atto n. 261.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 marzo 2016.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale.

Atto n. 262.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 marzo 2016.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

Atto n. 263.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 marzo 2016.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Atto n. 274.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 marzo 2016.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.10.**



## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo).****EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

## ART. 1.

*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

« 7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017). ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

## « ART. 15.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).*

Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti:

a) adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, del-

l'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;

b) prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva 98/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, attraverso una regolamentazione specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari ».

**1. 7.** Mazzoli, Borghi, De Menech, Carrescia, Malisani, Manfredi, Giovanna Sanna.

*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

« 7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017). ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

« ART. 15.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).*

Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti:

a) adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;

b) prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva 98/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra ».

**\*1. 6.** Capelli, Sberna.

*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

« 7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre

2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017). ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

« ART. 15.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).*

Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti:

a) adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;

b) prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva 98/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra ».

**\*1. 8.** Castricone.

*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

« 7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017). ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

« ART. 15.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).*

Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti:

*a)* adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;

*b)* prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva 98/70/CE mo-

dificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra ».

**\*1. 9. Piso.**

*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

« 7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017). ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

« ART. 15.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).*

Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti:

*a)* adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di

consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;

*b)* prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva 98/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra ».

**\*1. 10.** Giammanco, Castiello, Polidori, Elvira Savino.

*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

« 7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017). ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

« ART. 14-bis.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è

tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti:

*a)* adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;

*b)* a prevedere la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva 98/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra ».

**1. 11.** Piccone, Tancredi.

*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

« 7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017). ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

« ART. 14-bis.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti criteri specifici:

a) adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;

b) valutare la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva 98/70/CE modificata dalla Direttiva 2015/1513/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra ».

#### 1. 12. Tagliatela.

*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

« 7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017). ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

« ART. 15.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del*

*Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente:

a) adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti ».

#### \*1. 13. Capelli, Sberna.

*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

« 7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017). ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

« ART. 14-bis.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina*

e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente:

a) adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti ».

**\*1. 14.** Piccone, Tancredi.

*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

« 7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017). ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

« ART. 15.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente:

a) adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti ».

**\*1. 15.** Piso.

*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

« 7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017). ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

« ART. 15.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della ben-

zina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente:

a) adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti ».

**\*1. 16.** Giammanco, Castiello, Polidori, Elvira Savino.

*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

« 7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017). ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

« ART. 14-bis.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso del-

l'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente:

a) adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti ».

**\*1. 17.** Tagliatela.

*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

« 7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:*

« ART. 15.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo:

a) adottare una definizione di residui utilizzabili per produrre biocarburanti

conforme alla definizioni di cui alla direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, tale da consentire di massimizzare le opportunità di impiego dei residui per produrre biocarburanti».

**1. 18.** Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

**ART. 15.**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).*

Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti:

a) prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva

98/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.

**\*1. 19.** Capelli, Sberna.

*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

**ART. 15.**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).*

Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti:

a) prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva



98/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.

**\*1. 20.** Piso.

*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

#### ART. 15.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).*

Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti:

a) prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva

98/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.

**\*1. 21.** Giammanco, Castiello, Polidori, Elvira Savino.

*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

#### ART. 14-bis.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti:

a) a prevedere la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come

previsto dalla Direttiva 98/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.

**1. 22.** Piccone, Tancredi.

*Al comma 1, Allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).*

Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio specifico:

valutare la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva 98/70/CE modificata dalla diret-

tiva 2015/1513/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.

**1. 23.** Tagliatela.

*Al comma 1, Allegato B, dopo la direttiva (UE) 2015/849 inserire la seguente:*

7) direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

**ART. 15.**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513, del Parlamento e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo:

a) prevedere per il settore del trasporto aereo civile il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra previsti dalla Direttiva 98/70/CE.

**1. 24.** Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).

**\*1. 1.** L'VIII Commissione.

*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).

**\*1. 3.** Catalano.

*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

7) decisione quadro 2003/568/GAI del 22 luglio 2003, relativa alla lotta alla corruzione tra privati (termine di recepimento il 22 luglio 2005).

**1. 2.** La II Commissione.

*Al comma 1, allegato B, dopo il punto 6), inserire il seguente:*

6-bis) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (termine di recepimento 20 maggio 2017).

**1. 4.** Kronbichler, Scotto, Franco Bordo, Folino.

*Al comma 1, allegato B, dopo il punto 6), inserire il seguente:*

6-bis) la Direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3

aprile 2014, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (termine di recepimento 20 maggio 2017).

**1. 5.** Kronbichler, Scotto, Franco Bordo, Folino.

*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6), inserire il seguente:*

6-bis) Direttiva 2015/2376/UE, del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

**1. 25.** Il Governo.

ART. 3.

*Al comma 1, sostituire la parola: anno con le seguenti: dodici mesi.*

**3. 6.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: di eradicazione e di gestione con le seguenti: di eradicazione, completa e permanente e di gestione, volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva.*

**3. 9.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di eradicazione aggiungere le seguenti: completa e permanente della popolazione della specie invasiva.*

**3. 7.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1 lettera d), dopo le parole: e di gestione aggiungere le seguenti: volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva.*

**3. 8.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: del 70 per cento.*

**3. 11.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: del 60 per cento.*

**3. 10.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: autorità nazionale competente designata con le seguenti: autorità competente per quanto riguarda il mare territoriale e le Regioni ciascuna per il proprio territorio designate.*

**3. 3.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: territorio e del mare aggiungere le seguenti: e le agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente (ARPA) quali organismi tecnico scientifici di supporto alle regioni,.*

**3. 4.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*b-bis) prevedere un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi;*

**3. 2.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: di cui al presente comma aggiungere le seguenti: e armonizzate con quelle applicate dagli altri Stati membri;*

**3. 5.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 2, lettera c), infine aggiungere le seguenti parole: Si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni;*

**3. 12.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

*d-bis) sviluppo e applicazione del controllo incruento e della fertilità delle specie destinarie delle misure di controllo ed eradicazione, disposte dal regolamento (UE) n. 1143/2014;*

*d-ter) sviluppo e applicazione di azioni volte a ridurre al minimo l'impatto sulle specie non destinarie di misure di controllo ed eradicazione.*

**3. 1.** Kronbichler, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pile ed accumulatori e relativi rifiuti di cui al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un decreto legislativo per il riordino e la semplificazione della normativa vigente in materia di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, anche al fine di un coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

prevedere che i rifiuti di pile e accumulatori possano essere raccolti anche congiuntamente ai rifiuti di apparecchia-

ture elettriche ed elettroniche attraverso i sistemi collettivi o individuali di raccolta dei RAEE, secondo quanto indicato al considerato 18 della direttiva 2006/66/CE;

provvedere alla revisione della disciplina vigente secondo un approccio flessibile dei sistemi individuali e dei sistemi collettivi, in linea con quanto indicato al considerato 28 della direttiva 2006/66/CE che, in base al principio della responsabilità estesa del produttore, identifica quest'ultimo quale responsabile della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori;

rimodulare il ruolo del Centro di Coordinamento nazionale pile e accumulatori, procedendo ad una rivisitazione dei compiti e delle responsabilità dello stesso;

utilizzare per il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori gli stessi comitati di *governance* già costituiti per il sistema di gestione dei RAEE;

migliorare le procedure operative di utilizzazione del registro dei produttori di pile, al fine di garantire un più efficace accesso alle informazioni da parte dei soggetti preposti;

semplificare le disposizioni relative al conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori portatili presso i punti vendita della distribuzione, in linea con quelle stabilite dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

aggiornare il sistema sanzionatorio alla luce delle nuove disposizioni.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**3. 01.** Carrescia, Mazzoli.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Termini, procedure, principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo*

*e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).*

1. Il Governo è delegato ad adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1 in quanto compatibili con il presente articolo, il decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire prioritariamente i seguenti principi e criteri direttivi specifici, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1 in quanto compatibili con il presente articolo:

a) garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione attualmente vigente in materia, mantenendo il divieto di commercializzazione, le tipologie di sacchi in plastica commercializzabili e gli spessori ivi previsti;

b) divieto di fornitura a titolo gratuito dei sacchi in plastica ammessi al commercio;

c) progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchi in plastica forniti a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzati, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;

d) abrogazione espressa, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo recante attuazione della predetta Direttiva (UE) 2015/720, dei commi 1129, 1130 e 1131 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 28 e successive modificazioni.

**3. 08.** Stella Bianchi, Realacci.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE, per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere l'esclusione delle borse di plastica in materiale ultraleggero dagli obiettivi di utilizzo nazionali adottati ai fini del contenimento dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**3. 02.** Gianluca Pini, Bossi.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del*

*Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE, per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere l'esclusione delle borse di plastica in materiale ultraleggero dal divieto di fornire gratuitamente nei punti vendita di merci o prodotti di borse di plastica in materiale leggero.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**3. 03.** Gianluca Pini, Bossi.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE, per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui

all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la consapevolezza del pubblico in merito agli impatti sull'ambiente delle borse di plastica e liberarsi dall'idea ancora diffusa che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, in questo modo favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**3. 04.** Gianluca Pini, Bossi.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE, per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e programmi educativi per i bambini diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono

agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**3. 05.** Gianluca Pini, Bossi.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE, per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere di esonerare le borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron (« borse di plastica in materiale ultraleggero ») fornite come imballaggio primario per prodotti alimentari sfusi ove necessario per scopi igienici oppure se il loro uso previene la produzione di rifiuti alimentari.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**3. 06.** Gianluca Pini, Bossi.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29*

aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE, per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: nelle more dell'adozione da parte della Commissione UE di atti di esecuzione che stabiliscono il disciplinare delle etichette o dei marchi diretti a garantire il riconoscimento a livello di Unione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, prevedere programmi di sensibilizzazione per i consumatori che forniscono le informazioni corrette sulle proprietà e smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle oxo-biodegradabili o oxo-degradabili e delle altre borse di plastica.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**3. 07.** Gianluca Pini, Bossi.

#### ART. 4.

*Al comma 1, sostituire le parole: dodici con le seguenti: ventiquattro.*

**4. 25.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, sostituire le parole: dodici con le seguenti: diciotto.*

**4. 24.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: , anche fino alla fine del periodo.*

**\*4. 1.** Russo, Elvira Savino.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: anche mediante l'eventuale fino alla fine del comma.*

**\*4. 12.** Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: prevista dalla vigente normativa europea con le seguenti: alla Commissione europea prevista dal paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011.*

**4. 17.** Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 3, lettera a) dopo le parole: l'indicazione obbligatoria in etichetta aggiungere le seguenti: , per i prodotti destinati alla vendita al consumatore,*

**4. 21.** Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: l'indicazione obbligatoria in etichetta aggiungere le seguenti: dell'origine degli ingredienti principali dell'alimento,*

**\*4. 2.** Russo, Elvira Savino.

*Al comma 3, lettera a) dopo le parole: obbligatoria in etichetta aggiungere le seguenti: dell'origine degli ingredienti principali dell'alimento,*

**\*4. 13.** Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: di confezionamento aggiungere le seguenti: per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia,.*

**4. 15.** Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.



*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: di confezionamento aggiungere le seguenti: per i prodotti realizzati o commercializzati in Italia,.*

**4. 16.** Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: di confezionamento aggiungere le seguenti: per i prodotti commercializzati in Italia,.*

**4. 14.** Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: corretta informazione al consumatore e una migliore con le seguenti: corretta e completa informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari nonché di tutelare la salute dei consumatori e prevenire e reprimere le frodi alimentari per una migliore.*

**4. 20.** Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 3, lettera a), dopo la parola: corretta inserire la seguente: e completa.*

**4. 18.** Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: al consumatore e una migliore con le seguenti: sulle caratteristiche dei prodotti alimentari nonché di tutelare la salute dei consumatori e prevenire e reprimere le frodi alimentari per una migliore.*

**4. 19.** Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.*

**4. 8.** L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Battelli.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: mediante diciture, aggiungere le seguenti: elementi di autenticazione non contraffattibili,.*

**\*4. 4.** Albini, Iacono.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: mediante diciture, aggiungere le seguenti: elementi di autenticazione non contraffattibili,.*

**\*4. 6.** Senaldi, Cenni, Mongiello, Baruffi, Taranto, Camani.

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) prevedere, stante la consultazione pubblica svoltasi dal novembre 2014 a marzo 2015, che ha dato significative indicazioni relativamente al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento nonché dell'ingrediente primario dei prodotti per garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011.*

**4. 23.** Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) prevedere l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento nonché dell'ingrediente primario utilizzato per la produzione dei prodotti lattiero caseari al fine di garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011;.*

**4. 22.** Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis) prevedere un periodo transitorio non inferiore a dodici mesi per consentire alle imprese di adeguarsi all'ob-*

bligo di cui alla lettera a), nonché prevedere che gli alimenti già etichettati alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 possano essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte;

**4. 3.** Squeri, Elvira Savino.

*Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis)* prevedere a norma dell'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 ed ove necessario previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, che l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza sia obbligatoria:

1) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;

2) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI del Regolamento (UE) n. 1169/2011;

3) quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario. In tal caso deve essere indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario;

4) per il latte, il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, gli alimenti non trasformati, i prodotti a base di un unico ingrediente, gli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento.

**4. 9.** Mongiello, Boccia, Ventricelli, Grassi, Losacco, Capone, Mariano, Pelillo.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**4. 26.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*b)* adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, ai relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando adeguati strumenti di controllo e contrasto e sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate, demandando la competenza per la tutela della qualità e la repressione delle frodi agroalimentari e per la conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di predisporre un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme ed omogenea a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni e il ruolo in materia di elaborazione di specifiche linee guida di settore in capo alla Commissione ministeriale per i reati agroalimentari.

**4. 11.** Zaccagnini, Kronbichler.

*Al comma 3, lettera b), premettere le seguenti parole:* fatte salve le fattispecie di reato vigenti,

**4. 5.** Mongiello, Cenni, Senaldi, Donati, Baruffi, Pastorelli, Camani, Taranto, Vico, Ginefra, Grassi, Losacco, Capone, Massa, Ventricelli.

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: evitando sovrapposizioni con altre autorità aggiungere le seguenti: e prevedendo una netta separazione, da un lato, delle funzioni di accertamento e, dall'altro delle funzioni di irrogazione della sanzione amministrativa, attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali,.*

**4. 28.** Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**4. 27.** Gianluca Pini, Bossi.

#### ART. 6.

*Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei.*

**6. 18.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: sette.*

**6. 17.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: otto.*

**6. 14.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: nove.*

**6. 13.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: dieci.*

**6. 12.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: undici.*

**6. 11.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: con il Ministro della Giustizia.*

**6. 16.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica dettagliata, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò' si renda necessario per la complessità della materia. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione del decreto legislativo sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può' essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine

di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

**6. 1.** Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e della semplificazione.*

**6. 2.** Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali.*

**6. 15.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, sostituire le parole: fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 con le seguenti: nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.*

**6. 3.** Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

*Al comma 2, lettera c) sopprimere la parola: determinate.*

**6. 4.** Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**6. 5.** Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

*Al comma 2, lettera e) sostituire la parola: adottabili con le seguenti: da adottare.*

**6. 6.** Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo: previa individua-*

zione specifica nell'ambito dello schema di decreto trasmesso per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti dei prodotti a duplice uso – non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 – da sottoporre alle procedure di cui alla presente lettera.

**6. 7.** Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

*Al comma 2 lettera f) sopprimere le parole: proporzionate e dissuasive.*

**6. 8.** Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

*Al comma 2 lettera f), infine aggiungere le seguenti parole: Si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni.*

**6. 21.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 2, lettera g) sopprimere le parole: penali o.*

**6. 19.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 2 lettera g) sopprimere le parole: proporzionate e dissuasive.*

**6. 9.** Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

*Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e dissuasive.*

**6. 20.** Gianluca Pini, Bossi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera e) il Governo in allegato al decreto legislativo di cui al comma 1, elenca i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009.*

**6. 10.** Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

## ART. 7.

*Al comma 1, dopo le parole:* acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, *inserire le seguenti:* e sentite le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

**7. 2.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole:* e coordinamento *inserire le seguenti:* e complemento.

**7. 3.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

« *a-bis*) semplificazione delle procedure e calmieramento dei costi inerenti la messa a disposizione delle imprese e dei professionisti delle norme tecniche nazionali; ».

**7. 4.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

« *a-bis*) individuazione delle modalità di pubblicazione con cadenza annuale, da parte degli organismi nazionali di normazione, sul proprio sito *web*, di un'informativa contenente indicazioni sulle norme o prodotti di normazione di successiva adozione, di cui deve essere data comunicazione ai destinatari; ».

**7. 5.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

« *a-bis*) previsione di strumenti a garanzia di un'adeguata rappresentanza e di un'effettiva partecipazione di tutti i sog-

getti interessati, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, ai processi di normazione nazionale; ».

**7. 6.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole:* a carico di tali organismi *inserire le seguenti:* , con particolare riguardo all'accesso delle micro e piccole imprese ai processi di normazione ».

**7. 1.** Donati.

## ART. 8.

*Al comma 1, dopo le parole:* acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, *inserire le seguenti:* e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese della filiera di produzione e di distribuzione,.

**8. 7.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola:* criteri *con le seguenti:* requisiti, criteri e incompatibilità, finalizzate all'assenza di conflitti di interesse,.

**8. 6.** Kronbichler, Ricciatti, Ferrara.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole:* con compiti di coordinamento *inserire le seguenti:* e di raccordo.

**8. 8.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 2, lettera d), le parole:* del regolamento (UE) n. 305/2011 nonché sono *sostituite dalle seguenti:* del regolamento (UE) n. 305/2011, che è inoltre tenuto ad istituire ed aggiornare un elenco, pubblicato su apposita sezione del sito *internet* istituzionale del Ministero, di tutti i prodotti e i materiali per i quali è obbligatorio il rilascio della dichiarazione

di prestazione e l'applicazione della marcatura CE.

**8. 2.** Squeri, Elvira Savino.

*Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo:* Prevedere che tra i compiti del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, vi sia anche l'istituzione e l'aggiornamento, con cadenza almeno semestrale, di un elenco di prodotti e materiali per i quali è obbligatorio il rilascio della dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE, e di un elenco di prodotti e materiali che hanno ricevuto la dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE. Entrambi gli elenchi saranno pubblicati in una sezione del sito *internet* istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

**8. 5.** Kronbichler, Ricciatti, Ferrara.

*Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) istituzione e gestione di un portale informatico, a cui si accede dal sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, per la raccolta e la pubblicazione di tutti i prodotti e i materiali per i quali è obbligatoria l'applicazione della marcatura CE. ».

**8. 9.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola: anche.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: possano essere con la seguente: siano.*

**\*8. 3.** Capelli, Sberna.

*Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola: anche.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: possano essere con la seguente: siano.*

**\*8. 10.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«*f-bis*) individuazione di criteri e modalità di favore per l'utilizzo di materiali ecosostenibili secondo i criteri della bioedilizia, ed in particolare per materiali biocompatibili certificati, anche ai fini del rispetto dell'Allegato I, punto 7), del regolamento (UE) n. 305/2011, concernente l'uso sostenibile delle risorse naturali e l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili; ».

**8. 4.** Pellegrino, Kronbichler, Zaratti.

*Al comma 2, lettera h), dopo le parole: della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono inserite le seguenti: tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità ed alla sicurezza del prodotto.*

**8. 1.** La X Commissione.

ART. 9.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), per la vigilanza sulla tutela del consumatore al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente; ».*

**9. 1.** Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) prevedere che il Comitato compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi di cui alla presente lettera sui siti *internet* della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM.».

**9. 2.** Gianluca Pini, Bossi.

ART. 10.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista *inserire le seguenti*: per le violazioni del titolo VI.

Conseguentemente, al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole*: e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro.

**10. 1.** La VI Commissione.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

*h*) nell'attuazione della precedente lettera *a*), al fine di prevenire o rimuovere le pratiche commerciali discriminatorie che hanno, o possono avere, l'effetto di confondere i consumatori nonché al fine di evitare che i commercianti possano imporre maggiorazioni di livello molto più elevato rispetto al costo da essi stessi sostenuto per l'utilizzo di uno specifico strumento di pagamento, mantenere il divieto (di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11) per il beneficiario del pagamento di applicare spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

**10. 2.** Abrignani.

Al comma 2, dopo la lettera g), *inserire la seguente*:

*g-bis*) prevedere, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle com-

missioni interbancarie prevista dal regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, l'istituzione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la Società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le Imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

### 10. 3. Paglia, Kronbichler.

*Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

*g-bis)* prevedere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la gratuità sia per l'acquirente che per il venditore di tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale di importo inferiore ai 100 euro, sollevando, a tal fine gli esercenti dal corrispondere ai gestori telematici degli apparecchi remoti di transazione (POS) il relativo canone di locazione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera, tra il sistema bancario e l'amministrazione finanziaria dello Stato. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla presente lettera, gli enti creditizi applicano, per conto dello Stato, su ogni prelievo di contante effettuato presso i loro sportelli superiore alla somma di 2.000 euro una commissione pari all'1 per cento.

### 10. 4. Paglia, Kronbichler.

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis)* apportare modifiche all'articolo 117-bis del decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) stabilire che i contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate;

2) stabilire che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento;

3) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nei precedenti numeri e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

4) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

### 10. 5. Gianluca Pini, Bossi.

**(Inammissibile)**

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis)* apportare modifiche al comma 4 dell'articolo 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, al fine di prevedere che:

1) il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma



1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accorciati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento;

2) la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali.

**10. 6.** Gianluca Pini, Bossi.

**(Inammissibile)**

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere di:

1) stabilire che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;

2) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nel precedente numero e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

3) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

**10. 7.** Gianluca Pini, Bossi.

**(Inammissibile)**

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 335, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

**10. 8.** Gianluca Pini, Bossi.

**(Inammissibile)**

*Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*g-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio telematico di *home banking* e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto.

**10. 9.** Gianluca Pini, Bossi.

**(Inammissibile)**

*Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*g-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:

1) prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

**10. 10.** Gianluca Pini, Bossi.

**(Inammissibile)**

*Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*g-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:

1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio telematico di home banking e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

**10. 11.** Gianluca Pini, Bossi.

**(Inammissibile)**

*Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:*

*g-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 32, al fine di eliminare qualsiasi onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;

*g-ter)* attuare la delega di cui alla lettera precedente tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nella lettera precedente e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della precedente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le disposizioni ivi contenute si applichino anche ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

**10. 12.** Gianluca Pini, Bossi.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*g-bis)* apportare le necessarie modifiche alla legislazione vigente al fine di garantire che per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non è previsto alcun onere a carico dell'ordinante.

**10. 13.** Gianluca Pini, Bossi.

**(Inammissibile)**

ART. 12.

*Sopprimerlo.*

**12. 1.** Paglia, Kronbichler.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a)* nelle disposizioni che non prevedono un mantenimento o un ampliamento della tutela dei risparmiatori a legislazione vigente, escludere dall'ambito di applicazione tutti i contratti di credito di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2014/17/UE.

**12. 4.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis)* l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la vigilanza sulla

tutela del consumatore al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente.

**12. 5.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

3-bis) applicare ai mediatori creditizi l'obbligo di garantire la massima tutela del diritto di informazione dei consumatori e prevedere, per i medesimi, l'applicazione delle disposizioni nazionali a legislazione vigente, qualora queste siano più favorevoli al consumatore rispetto alle informazioni generali sul contratto di credito contenute nell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/ 17/UE.

**12. 6.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, lettera g) aggiungere infine le seguenti parole:* , senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali e in rispetto del divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile.

**12. 7.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, lettera g) aggiungere infine le seguenti parole:* , senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali e senza imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento rispetto a quelli già previsti nella legislazione nazionale vigente.

**12. 8.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, lettera g) aggiungere infine le seguenti parole:* , ad eccezione del paragrafo 3 del medesimo articolo e senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali.

**12. 9.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, lettera g) aggiungere infine le seguenti parole:* , senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali e, in rispetto del divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile, considerare quale clausola vessatoria qualsiasi patto delle parti finalizzato al passaggio della proprietà della cosa ipotecata in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, anche se posto in essere successivamente.

**12. 10.** Gianluca Pini, Bossi.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, lettera g) aggiungere infine le seguenti parole:* , senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali e senza imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento rispetto a quelli già previsti nella legislazione nazionale vigente, e considerare altresì, in rispetto del divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile, quale clausola vessatoria qualsiasi patto delle parti finalizzato al passaggio della proprietà della cosa ipotecata in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, anche se posto in essere successivamente.

**12. 11.** Gianluca Pini, Bossi.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, lettera g) aggiungere infine le seguenti parole:* , ad accezione del paragrafo 3 del medesimo articolo, senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali, e considerare altresì, in rispetto del divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile, quale clausola vessatoria qualsiasi patto delle parti finalizzato al passaggio della proprietà della cosa ipotecata in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, anche se posto in essere successivamente.

**12. 12.** Gianluca Pini, Bossi.

**(Inammissibile)**

Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole: , secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali;

2) senza imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento rispetto a quelli già previsti nella legislazione nazionale vigente;

3) considerare altresì, in rispetto del divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile, quale clausola vessatoria qualsiasi patto delle parti finalizzato al passaggio della proprietà della cosa ipotecata in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, anche se posto in essere successivamente;

4) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nei precedenti numeri e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

**12. 14.** Gianluca Pini, Bossi.

**(Inammissibile limitatamente al numero 3))**

Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole: , secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali;

2) in rispetto del divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile, considerare quale clausola vessatoria qualsiasi patto delle parti finalizzato al passaggio della proprietà della cosa ipotecata in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, anche se posto in essere successivamente;

3) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nei precedenti numeri e stabilire che la nullità

delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

**12. 13.** Gianluca Pini, Bossi.

**(Inammissibile limitatamente al numero 2))**

Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole: , ad accezione del paragrafo 3 del medesimo articolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali;

2) considerare altresì, in rispetto del divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile, quale clausola vessatoria qualsiasi patto delle parti finalizzato al passaggio della proprietà della cosa ipotecata in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, anche se posto in essere successivamente;

3) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nei precedenti numeri e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

**12. 15.** Gianluca Pini, Bossi.

**(Inammissibile limitatamente al numero 2))**

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: « dell'autoregolamentazione », aggiungere le seguenti: e dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) presso l'Agenzia delle entrate di cui alla successiva lettera o).

**12. 2.** Paglia, Kronbichler.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**12. 3.** Gianluca Pini, Bossi.

## ART. 13.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole:* e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la vigilanza sulla tutela del consumatore al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente;

**13. 6.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole:* , e prevedere obbligatoriamente che ogni sito *internet* sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;

*Conseguentemente, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis) prevedere, altresì, che su ogni sito internet sia pubblicato l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti dagli istituti bancari e finanziari in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10;*

**13. 9.** Gianluca Pini, Bossi.

***(Inammissibile limitatamente alla lettera g-bis)***

*Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole:* , e prevedere obbligatoriamente che ogni sito *internet* sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;

*Conseguentemente, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis) prevedere, altresì, che su ogni sito internet siano pubblicate le linee guida per la comprensione dei contratti bancari relativi ad ogni prodotto.*

**13. 10.** Gianluca Pini, Bossi.

***(Inammissibile limitatamente alla lettera g-bis)***

*Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole:* , e prevedere obbligatoriamente che ogni sito *internet* sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;

**13. 8.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: iniziative private inserire le seguenti:* e prevedere che tali disposizioni tengano conto dell'entrata in vigore del documento informativo sulle spese e del riepilogo delle spese previsti, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 della direttiva 2014/92/UE.

**13. 1.** La VI Commissione.

*Al comma 1, lettera h), numero 1), dopo le parole: 1° settembre 1993, n. 385, sopprimere le seguenti:* e valutandone l'estensione, con gli opportuni adattamenti, anche ai casi in cui il trasferimento non è richiesto dal consumatore ma consegue alla cessione di rapporti giuridici da un intermediario a un altro, al fine di favorire l'efficienza del sistema e l'innalzamento del livello di tutela dei consumatori.

**13. 2.** La VI Commissione.

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).*

**13. 3.** La VI Commissione.

*Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 2).*

**13. 4.** La VI Commissione.

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

*l-bis)* stabilire l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dal presente articolo, anche qualora non previsto dalla direttiva 2014/92/UE, e stabilire che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari;

**13. 7.** Gianluca Pini, Bossi.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della Finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**13. 5.** Gianluca Pini, Bossi.

#### ART. 14.

*Al comma 2, lettera h), numero 4.4), sostituire la parola: temporanea con le seguenti: per la durata di cinque anni dalla dichiarazione di cui al numero 4.1.*

**14. 1.** La II Commissione.

*Al comma 2, lettera h), numero 4.4), dell'articolo 14 aggiungere dopo le parole: interdizione temporanea le seguenti parole: non superiore ad anni cinque.*

**14. 3.** Vazio.

*Al comma 2, lettera h), numero 4.4), sostituire la parola: temporanea con le seguenti: fino ad un massimo di due anni.*

**14. 7.** Sottanelli, Dambruoso.

*Al comma 2, lettera h), numero 4.5), sostituire la parola: 2.000 con la parola: 5.000.*

**14. 2.** La II Commissione.

*Al comma 2, lettera h), numero 4.5), dell'articolo 14 sostituire la parola: 2.000 con la parola: 2.500.*

**\*14. 5.** Fregolent.

*Al comma 2, lettera h), numero 4.5), dell'articolo 14 sostituire la parola: 2.000 con la parola: 2.500.*

**\*14. 6.** Sottanelli, Dambruoso.

*Al comma 2, lettera h), numero 4.5), sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 2.200 euro.*

**14. 8.** Sottanelli, Dambruoso.

*Al comma 2, dopo lettera n), inserire la seguente:*

*n-bis)* al fine di assicurare un più efficace e immediato controllo sulla regolarità dell'esercizio dell'attività degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento di cui all'articolo 128-*quater*, commi 6 e 7, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel settore dei servizi di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, istituire presso l'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies*, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,

un registro informatizzato. Tale registro, consultabile dai predetti istituti di pagamento, è alimentato grazie alle informazioni, fornite dagli stessi intermediari, riguardanti esclusivamente le estinzioni dei rapporti contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali.

**14. 4.** Boccadutri.

*Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:*

*n-bis)* prevedere che le attività di controllo nei confronti dei professionisti che esercitano una pubblica funzione siano svolte con la partecipazione degli organi disciplinari di categoria;

*n-ter)* prevedere che alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, per le competenze in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, partecipino, come membri effettivi, anche i rappresentanti degli ordini e collegi professionali i cui iscritti siano destinatari dei relativi obblighi;

*n-quater)* prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente;

*n-quinquies)* prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile, in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o in quanto l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta.

**14. 9.** Berlinghieri, Albini, Battaglia, Bergonzi, Bossa, Camani, Giulietti, Iacono, Manfredi, Portas, Schirò, Scuvera, Venticelli.

*Sostituire il comma 3 con il seguente;*

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**14. 10.** Gianluca Pini, Bossi.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garantire ai titolari dei diritti d'autore una effettiva libertà di scelta dell'organismo di gestione collettiva o ente di gestione indipendente al quale affidare la intermediazione dei propri diritti previa liberalizzazione dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore;

b) garantire la disponibilità da parte degli organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti di adeguati standard di trasparenza ed efficienza, comunque non inferiori a quelli previsti dalla Direttiva 2014/26/UE ed ido-

nei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

c) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendente di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti ed interessi;

d) garantire ai titolari dei diritti la facoltà di conferire mandato, a organismi di gestione collettiva o ad enti di gestione indipendenti, a gestire i propri diritti d'autore, anche limitatamente a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori e vietare agli organismi di gestione collettiva ed agli enti di gestione indipendenti, a meno che non abbiano ragioni oggettivamente giustificate, di rifiutare il mandato del titolare dei diritti, sempre che la sua esecuzione rientri nel proprio ambito di attività;

e) garantire ai titolari dei diritti il diritto di revocare o limitare – a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori – il mandato conferito ad un organismo di gestione collettiva o ad un ente di gestione indipendente e garantire che tale diritto possa essere esercitato con un preavviso non superiore a sei mesi;

f) assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente;

g) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di pubblicare online e mantenere costantemente aggiornato, in formato aperto, il proprio repertorio con indicazione dei dati relativi alle opere, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione di ciascuno dei diritti d'autore da loro gestiti e di

consentire agli utilizzatori, sempre online, il perfezionamento dei contratti di licenza ed il pagamento dei relativi compensi;

h) prevedere che lo statuto di ogni organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo e che la rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata così da garantire che i titolari dei diritti possano partecipare al processo decisionale relativamente alla gestione dei diritti sui diversi tipi di opere di cui sono titolari;

i) prevedere che gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e renderli pubblici in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l'organismo rappresenta;

j) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti gestiscono le entrate derivanti dalla gestione dei diritti separatamente da quelle di natura finanziaria e/o derivanti da qualsiasi altra attività e che i proventi diversi da quelli derivanti dai servizi di gestione dei diritti non possano, in nessun caso, superare, in ciascun esercizio finanziario, quelli derivanti dai servizi di gestione;

k) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, provvedendovi entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti;

l) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti ripartiscono gli importi do-



vuti ai titolari dei diritti su base analitica ovvero sulla base delle singole utilizzazioni delle opere salvo quando ciò non risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso in ragione delle peculiarità della forma di utilizzazione e dello stato della tecnica;

*m)* vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendenti di operare qualsivoglia discriminazione tra i titolari dei diritti che ad essi abbiano conferito mandato direttamente e i titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione di tali proventi;

*n)* prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi, in particolare per quanto concerne la tariffazione, ed in modo che tengano conto oltre che del valore economico dei diritti anche delle condizioni di mercato nel quale operano gli utilizzatori in modo da garantire la massimizzazione della circolazione dei diritti sulle opere senza sacrificio dei diritti e degli interessi dei titolari dei diritti;

*o)* prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente che concedano licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online* debbano disporre di idonea capacità tecnica e organizzativa per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari alla gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, fatturare agli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti;

*p)* istituire un'Agenzia per il diritto d'autore, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, del Ministro dello sviluppo economico di quello dei beni e

delle attività culturali che operi sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità e svolga le funzioni di natura pubblicistica affidate alla SIAE dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e da ogni altra vigente previsione di legge, fatta eccezione per quelle, di diritto privato, relative all'amministrazione, gestione ed intermediazione dei diritti d'autore;

*q)* attribuire all'Agenzia altresì il compito di raccogliere dagli utilizzatori i compensi di cui agli articoli 68 e 71-*septies* della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e di ripartirli in conformità a quanto previsto dalla medesima legge;

*r)* valutare l'opportunità di trasferire all'Agenzia per il diritto d'autore parte del personale della SIAE ed i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli di natura privatistica connessi con la gestione ed intermediazione dei diritti d'autore;

*s)* attribuire all'Agenzia i compiti previsti per l'autorità di cui al Titolo IV della Direttiva;

*t)* stabilire che l'Agenzia per il diritto d'autore provveda a tutti gli oneri connessi alla gestione delle proprie attività trattando una percentuale degli importi incassati a titolo di compenso per copia privata *ex* articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, la cui entità è stabilita ogni tre anni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in misura, comunque, non superiore al 5 per cento dell'importo complessivo incassato;

*u)* prevedere che l'Agenzia realizzi una campagna d'informazione sulla nuova disciplina, mirata in particolare agli artisti ed autori in condizioni di maggiore debolezza.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**14. 031.** Bonomo, Andrea Romano.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

b) istituire un'Agenzia per il diritto d'autore, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, del Ministro dello sviluppo economico e di quello dei beni e delle attività culturali che operi sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità e svolga le funzioni attualmente affidate alla SIAE dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e da ogni altra vigente previsione di legge, fatta eccezione per quelle, di diritto privato, relative all'amministrazione, gestione ed intermediazione dei diritti d'autore valutando l'opportunità di trasferire all'Agenzia per il

diritto d'autore parte del personale della SIAE ed i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli di natura privatistica connessi con la gestione ed intermediazione dei diritti d'autore;

c) prevedere che gli organismi di gestione collettiva dei diritti e gli enti di gestione indipendenti debbano trasmettere all'Agenzia, prima dell'avvio della propria attività in Italia, una comunicazione attestante il possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto legislativo di recepimento della Direttiva per l'esercizio di tale attività e/o di essere organismi di gestione collettiva dei diritti o enti di gestione indipendenti costituiti ed operanti ai sensi della legge di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) attribuire all'Agenzia altresì il compito di raccogliere dagli utilizzatori i compensi di cui agli articoli 68 e 71-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e di ripartirli in conformità a quanto previsto dalla medesima Legge nonché, quanto alla quota attualmente spettante alla SIAE, tra le diverse società di gestione collettiva in rapporto alla rappresentatività di ciascuna;

e) attribuire all'Agenzia per il diritto d'autore i compiti previsti per l'Autorità di cui al Titolo IV della Direttiva;

f) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendente di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti ed interessi;

g) garantire ai titolari dei diritti la facoltà di conferire mandato, a organismi di gestione collettiva o ad enti di gestione indipendenti, a gestire i propri diritti d'autore, anche limitatamente a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori e vietare agli organismi di gestione collettiva ed agli enti di gestione indipendenti, a meno che non abbiano ragioni oggettivamente giustificate, di rifiutare il mandato del titolare dei diritti, sempre che la sua esecuzione rientri nel proprio ambito di attività;

h) garantire ai titolari dei diritti il diritto di revocare o limitare – a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori – il mandato conferito ad un organismo di gestione collettiva ad un ente di gestione indipendente e garantire che tale diritto possa essere esercitato con un preavviso non superiore a sei mesi;

i) assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente;

j) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di pubblicare online e mantenere costantemente aggiornato, in formato aperto, il proprio repertorio con indicazione dei dati relativi alle opere, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione di ciascuno dei diritti d'autore e connessi da loro gestiti e di consentire agli utilizzatori, sempre *online*, il perfezionamento dei contratti di licenza ed il pagamento dei relativi compensi;

k) affidare all'Agenzia per il diritto d'autore il compito di dettare le specifiche tecniche e di interoperabilità per i sistemi e le banche dati da utilizzarsi per le finalità di cui alla lettera k) che precede anche al fine di consentire la realizzazione da parte di soggetti pubblici e privati di strumenti informatici di aggregazione dei dati contenuti nei predetti repertori;

l) prevedere che lo statuto di ogni organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo e che la rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata;

m) prevedere che gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed appli-

chino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e renderli pubblici in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l'organismo rappresenta;

n) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti gestiscono le entrate derivanti dalla gestione dei diritti separatamente da quelle di natura finanziaria e/o derivanti da qualsiasi altra attività e che i proventi diversi da quelli derivanti dai servizi di gestione dei diritti non possano, in nessun caso, superare, in ciascun esercizio finanziario, quelli derivanti dai servizi di gestione;

o) attribuire all'Agenzia tutte le funzioni di carattere pubblicistico affidate alla SIAE, valutando la possibilità di trasferire all'Agenzia per il diritto d'autore parte del personale della SIAE ed i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli di natura privatistica connessi con la gestione od intermediazione dei diritti d'autore;

p) attribuire all'Agenzia per il diritto d'autore il potere di sanzionare eventuali violazioni con pene pecuniarie da euro diecimila ad euro cinquecento mila oltre ad eventuali sanzioni accessorie;

q) stabilire che l'Agenzia per il diritto d'autore provveda a tutti gli oneri connessi alla gestione delle proprie attività trattando una percentuale degli importi incassati a titolo di compenso per copia privata ex articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, la cui entità è stabilita ogni tre anni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in misura, comunque, non superiore al 5 per cento dell'importo complessivo incassato;

r) prevedere che l'Agenzia realizzi una campagna d'informazione sulla nuova disciplina, mirata in particolare agli artisti ed autori in condizioni di maggiore debolezza.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**14. 032.** Bonomo, Andrea Romano, Bonaccorsi, Rampi.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garantire la disponibilità da parte degli organismi di gestione collettiva dei diritti di adeguati standard di trasparenza ed efficienza, comunque non inferiori a quelli previsti dalla Direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

b) stabilire che gli organismi di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, provvedendo entro e non oltre 9 mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel

corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti;

c) prevedere che gli organismi di gestione collettiva ripartiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti su base analitica ovvero sulla base delle singole utilizzazioni delle opere;

d) stabilire un obbligo legale per gli utilizzatori di fornire agli organismi di gestione collettiva un report di utilizzo accurato e tempestivo e con format condiviso, nonché le informazioni relative a tutti i fonogrammi utilizzati; in caso di violazione di siffatto obbligo, prevedere delle conseguenti sanzioni amministrative;

e) al fine di eliminare il fenomeno del contenzioso tra le parti, organizzare sistemi efficienti di risoluzione delle controversie con l'obiettivo di risolvere le eventuali controversie commerciali tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori in ordine alle condizioni di licenza o alle violazioni dei contratti;

f) in linea con le esigenze rappresentate dal mercato e con la ratio del dispositivo comunitario, rivedere integralmente i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di amministrazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, abrogando il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2012, recante individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.

**14. 021.** Rampi, Bonaccorsi, Bonomo, Dallai.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla con-*

*cessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, il Governo è tenuto a seguire, oltre le procedure, i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere la possibilità di istituire nuovi organismi di gestione collettiva;

b) abrogare espressamente le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con il principio della libera concorrenza in conformità con i principi stabiliti dalla direttiva.

**14. 013.** Battelli, Gallo.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Delega al governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva 2014/45/CE, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2014/45/CE, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure volte ad assicurare standard elevati dei controlli tecnici periodici e a rafforzare il sistema di garanzia di qualità, anche mediante l'istituzione di un ente terzo cui affidare compiti

di controllo sulla regolarità delle operazioni di revisione, quale organismo di supervisione dei centri di controllo, di cui all'articolo 14 della direttiva 2014/45/CE;

b) prevedere misure volte a rafforzare il livello di imparzialità, obiettività e indipendenza del sistema dei controlli, anche in relazione all'attività degli ispettori, in modo da assicurare che siano esenti da conflitti di interesse, in attuazione del Considerando 34 e dell'articolo 13 della direttiva 2014/45/CE;

c) prevedere misure incentivanti in favore dei centri che operano in regime di autorizzazione per l'impiego di personale qualificato e periodicamente aggiornato, per l'innovazione di attrezzature e tecnologie conformi alla normativa di settore, al fine di garantire elevati standard qualitativi per la sicurezza stradale e una più efficace prevenzione delle frodi.

**14. 015.** Scuvera, Berlinghieri, Albin, Battaglia, Bergonzi, Bossa, Camani, Giulietti, Iacono, Manfredi, Portas, Schirò, Ventricelli.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Delega al governo per un integrale adeguamento della normativa nazionale alla disciplina europea di cui alla direttiva 2006/123/CE – «c.d. direttiva servizi e alla direttiva 2005/36/CE e successive modificazioni, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a realizzare una completa e corretta attuazione della disciplina europea in materia di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, con particolare riferimento all'ordinamento professionale dei periti industriali e dei periti industriali

laureati, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) al fine di garantire il principio di parità di trattamento e di libertà di circolazione dei professionisti nello spazio europeo, apportare modifiche alla disciplina nazionale e ai regolamenti professionali, anche con riguardo alle legislazioni speciali in materia di accesso per l'esercizio della professione di perito industriale, volte a stabilire l'accesso alla professione di perito industriale per coloro che posseggono un titolo di studio formativo post-secondario di durata triennale, acquisito presso l'università o altro istituto dello stesso livello di formazione;

b) a prevedere, nell'ambito della definizione del regime transitorio, la validità ed efficacia dei titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della suddetta libera professione, compresi i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati, per un periodo di cinque anni, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente articolo.

**14. 016.** Giacobbe, Berlinghieri.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Delega al governo per un integrale adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva IVA 2006/112/CE e successive modificazioni, relativamente ai servizi di trasporto passeggeri nell'ambito del territorio comunitario).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni volte a realizzare una completa e migliore attuazione della disciplina europea in materia di imposta sul valore aggiunto (Iva) applicata ai trasporti di persone eseguiti in parte nel

territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, mediante specifiche modalità esecutive atte ad assicurare l'obbligatorietà fiscale vigente e la dichiarazione dei servizi svolti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'obbligatorietà di registrazione e dichiarazione IVA anche per le compagnie straniere di trasporto persone che effettuano viaggi nel territorio dello Stato;

b) previsione di tempi certi per la presentazione della dichiarazione Iva trimestrale o annuale rispettivamente in relazione all'importo da versare superiore o inferiore ad una determinata soglia;

c) definizione dell'importo della sanzione pecuniaria da irrogare alla compagnia di trasporto qualora il vettore, a seguito di un controllo stradale, non risultasse in regola con la registrazione.

**14. 014.** Lattuca, Lodolini.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Delega al governo per adeguare la legge 2 febbraio 1990, n. 17, alla disciplina europea di cui alla direttiva 2006/123/CE e alla direttiva 2013/5/UE).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a modificare la legge 2 febbraio 1990, n. 17, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire che le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, siano applicate a tutti coloro che siano in possesso del titolo previsto dall'articolo 55, commi 1 e 2 lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

b) garantire che le disposizioni entrino in vigore al termine di una fase transitoria, di cinque anni dalla data di pubblicazione della presente legge, nella quale sia conservata l'efficacia ad ogni effetto di legge, dei periodi di praticantato, dei titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione; nonché dei provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni previgenti.

**14. 017.** Palladino.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi esistenti).*

1. Al fine di meglio attuare la normativa nazionale alle disposizioni della Raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi esistenti, il Governo, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni di categoria interessate, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione della disciplina in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) fissare i requisiti minimi di sicurezza antincendio per l'esercizio delle strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del

Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, da realizzare nei termini di due anni dall'adozione del decreto legislativo medesimo, tenuto conto del livello di rischio effettivo, e consistenti in:

1. adeguamento di aree e di impianti a rischio specifico;

2. adeguamento degli impianti di sicurezza relativi all'illuminazione delle vie di esodo per garantirne la visibilità in caso di emergenza;

3. installazione di impianti fissi idrici antincendio, ai sensi del decreto ministeriale 6 ottobre 2003;

4. adeguamento della reazione al fuoco dei materiali e dei rivestimenti presenti lungo le vie di esodo;

5. sostituzione di mobili imbottiti e materassi con altri a basso grado di reazione al fuoco (classe 1 IM);

6. installazione e adeguamento della segnaletica di sicurezza;

7. attuazione delle disposizioni di gestione della sicurezza.

b) individuare eventuali interventi costituiti, di pari efficacia in termini di sicurezza, a compensazione di quelle misure indicate nella precedente lettera che non sia possibile attuare a seguito di verifiche da parte di tecnici abilitati;

c) limitare l'applicazione integrale degli interventi, che comportino opere edili e strutturali, di cui al decreto del Ministro dell'interno e aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003 al momento dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione o ampliamento della struttura turistico-alberghiera.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, è trasmesso alla Camera dei deputati e Senato della Repubblica affinché siano espressi, entro sessanta giorni, dalla data di trasmissione i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il

decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 e 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo ».

**14. 027.** Gianluca Pini, Bossi.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Separazione dei modelli bancari).*

1. Al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;

*b)* prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione com-

merciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

*c)* prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

*d)* prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

*e)* prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente. »

**14. 028.** Gianluca Pini, Bossi.

*(Inammissibile)*



*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la definizione di un esplicito obbligo di esclusione da tutte le procedure di gara d'appalto aventi ad oggetto l'affidamento di servizi bancari e finanziari, bandite da tutti gli enti centrali e territoriali della pubblica amministrazione, di tutti soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1. Definire le attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari di cui al comma 1, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

2. Definire l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione oltre il quale i soggetti bancari e finanziari sono esclusi dalla partecipazione a bandi di gare d'appalto ai sensi delle finalità di cui al presente articolo;

3. L'indice massimo di leva finanziaria di cui al punto precedente deve rispondere a requisiti di trasparenza e

sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4. Definire i titoli tossici come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5. Prevedere l'obbligo di consultazione, da parte degli enti della Pubblica Amministrazione di cui al comma 1, ai fini dell'accesso alle procedure delle gare d'appalto del presente articolo, dell'elenco dei soggetti bancari e finanziari compilato e aggiornato annualmente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa secondo le posizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la compilazione, ad opera della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, di un elenco di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale.

4. I regolamenti di cui al comma 3 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1. L'elenco di cui al comma 3 deve recare notizie riguardanti le attività di speculazione di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità;

2. L'attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità è definita in

base ai parametri di indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici come definiti nel comma 2 del presente articolo;

3. L'elenco di cui al punto precedente, pubblicato ogni anno con carattere di ufficialità sul sito istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa, deve essere aggiornato con scadenza annuale al fine di verificare quali, tra i soggetti bancari e finanziari, possono accedere alle gare d'appalto del presente articolo.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari e disponibili a legislazione vigente. ».

**14. 029.** Gianluca Pini, Bossi.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

1. Nelle more della definizione del caso da parte della Corte di Giustizia europea relativamente alla corretta interpretazione della normativa europea in materia di concessioni demaniali marittime e al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile, conformemente ai principi comunitari, che consenta lo sviluppo e rinnovazione dell'impresa turistico-ricreativa, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo

avente ad oggetto la revisione e il riordino la legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a. Prevedere che il termine di durata delle concessioni di beni demaniali marittime in essere alla data del 31 dicembre 2015 sia prorogato al 31 dicembre 2025;

b. stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti;

c. prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti;

d. individuare modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni;

e. fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;

f. individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

g. prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione;

h. stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende;

*i.* prevedere criteri per i quali allo scadere della proroga venga riconosciuto al concessionario uscente il diritto di prelazione legale al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati;

*j.* prevedere criteri che al concessionario non optante, di cui alla lettera *i*), allo scadere della proroga legale, sia riconosciuto un indennizzo riguardante tutti per gli investimenti realizzati per la costruzione dei manufatti legittimamente esistenti e tutti i valori materiali e immateriali commerciali conseguiti, nelle modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzate a garantire che il concessionario uscente al momento del rilascio sia nel possesso della somma dei valori sopra descritti;

*k.* prevedere criteri per i quali, al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari, tutelare la concorrenza ed elevare la qualità dell'offerta turistico-ricreativa, le attività siano soggette ai medesimi orari di esercizio previsti per le attività uguali o analoghe e per quelle accessorie nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico;

*l.* prevedere criteri per i quali le attività di intrattenimento musicale e danzante ivi previste non siano soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di espletamento e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni se non per gravi, comprovati e riconosciuti motivi di sicurezza e di ordine pubblico;

*m.* prevedere criteri per i quali gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere tempo-

raneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con riferimento agli impianti utilizzati per tali eventi e non possono essere considerati le emissioni provenienti dall'indotto.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia nonché per quelle relative ai profili finanziari da esprimere entro 60 giorni dalla trasmissione.

3. La disposizione di cui al presente articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione del perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, di cui è data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

4. Dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. L'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 è abrogato.

**14. 030.** Gianluca Pini.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, e dell'articolo 30, comma 2, lettera c) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.

**14. 033.** Il Governo.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (Atto n. 261).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008 relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale;

rilevato che l'Atto in esame è adottato in conformità ai criteri di cui agli articoli 1 e 21 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014;

evidenziato che l'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto disciplina la rilevanza delle decisioni di condanna, stabilendo che « Le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziari, sono valutate, anche in assenza di riconosci-

mento, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitudine o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere »; il comma 2 del medesimo articolo precisa che tali condanne « hanno rilevanza anche ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell'esecuzione della pena »;

ritenuto che tale ultima disposizione debba essere interpretata in senso conforme a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675/GAI, che prevede che « le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi (...) siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (*Svolgimento e conclusione*) ..... 229

Audizione dei professori Marcello Cecchetti, Alessandro Morelli e Simone Pajno (*Svolgimento e conclusione*) ..... 229

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 230

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.*

##### **La seduta comincia alle 8.10.**

**Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».**

**Audizione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Franco IACOP, *coordinatore della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legi-*

*slative delle Regioni e delle Province autonome*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il presidente Gianpiero D'ALIA.

Franco IACOP, *coordinatore della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*, fornisce ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA *presidente*, ringrazia il Coordinatore della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Franco Iacop, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione dei professori Marcello Cecchetti, Alessandro Morelli e Simone Pajno.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Marcello CECCHETTI, *professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Sassari*, Alessandro MORELLI, *professore associato di diritto costituzionale presso l'Università degli studi « Magna Grecia » di Catanzaro*, e Simone PAJNO, *professore associato di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Sassari*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Francesco RIBAUDO (PD) e il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD).

Marcello CECCHETTI, *professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Sassari*, Alessandro MORELLI, *professore asso-*

*ciato di diritto costituzionale presso l'Università degli studi « Magna Grecia » di Catanzaro*, e Simone PAJNO, *professore associato di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Sassari*, forniscono ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA *presidente*, ringrazia i professori Cecchetti, Morelli e Pajno per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'attuazione del federalismo fiscale

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380- <i>quater</i> , della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Atto n. 284 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	231
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	241

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Zanetti.*

#### La seduta comincia alle 8.10.

**Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.**

**Atto n. 284.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (PD), *relatrice*, intervenendo in via preli-

minare, precisa che lo schema di decreto in esame ha carattere tecnico e tiene conto dell'impatto sulla metodologia di calcolo delle capacità fiscali, prodotto dalle modifiche legislative intercorse e dall'aggiornamento delle basi imponibili, riferite all'anno 2013.

Richiama quindi la metodologia di calcolo utilizzata, a partire dal metodo statistico applicato alla aliquota standard per IMU e TASI. Richiama in particolare le diverse metodologie di calcolo riferite alle diverse tipologie di tributo e sottolinea il rapporto intercorrente tra standard teorico e riscosso e le diverse ipotesi di standardizzazione che si possono dare in relazione allo scostamento tra i due dati.

La metodologia interessa anche l'IMU sugli immobili di lusso e la relativa TASI, oltre che la IMU sugli altri immobili.

Ricorda inoltre che l'utilizzazione del *tax gap* ai fini della standardizzazione rimane limitata alla misura del 5 per cento.

Ricorda poi il metodo di calcolo utilizzato per la addizionale comunale all'Ir-

pef, per la quale è individuata come aliquota standard l'aliquota intermedia dello 0,4 per cento. Per quanto riguarda la TARI, invece, essa è considerata in misura uguale al fabbisogno standard, trattandosi di una entrata che deve coprire il costo del servizio.

Per tutti gli altri tributi utilizzati è stato fatto ricorso a un modello econometrico regressivo che tiene conto del valore medio delle capacità fiscali per una serie di variabili, a ciascuna delle quali è attribuito un coefficiente applicato ai valori del 2013. Sulle capacità fiscali residuali si può determinare un effetto distorsivo nei confronti dei piccoli comuni, rispetto al quale viene introdotto un fattore di correzione per ogni classe demografica.

Il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL), *relatore*, osserva preliminarmente che lo schema di decreto in esame costituisce un aggiornamento rispetto al decreto del 2015 e non è caratterizzato da scelte o modificazioni di carattere politico. Segnala in particolare che è immutata la percentuale di utilizzazione del *tax gap*. Ritiene inoltre che non sia chiaro per quale motivo venga considerata ai fini della capacità fiscale standard la TARI se è poi considerata pari al fabbisogno.

Fa presente che l'atto del Governo in esame costituisce un aggiornamento della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, approvate con il decreto ministeriale 2015 (atto del Governo n. 140 sul quale la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale ha espresso il parere il 25 febbraio 2015).

L'aggiornamento si rende necessario per effetto delle modifiche normative in materia tributaria, in particolare per le variazioni intervenute in materia di IMU/TASI, e per tenere conto dei nuovi redditi imponibili che costituiscono una base per il calcolo delle capacità fiscali dei comuni. In altri termini, si tratta di una revisione periodica della determinazione puntuale della capacità fiscale per ogni singolo comune delle regioni a statuto ordinario,

in modo da tenere conto sia dei cambiamenti che intervengono nel quadro normativo, sia della volatilità dei dati.

Rispetto alla stima delle capacità fiscali contenuta nel decreto ministeriale 11 marzo 2015, la capacità fiscale stimata nello schema di decreto in esame è diminuita dell'1,7 per cento tra il 2015 e il 2016, passando da 30.593 milioni di euro nel 2015 a 30.068 milioni di euro nel 2016.

La flessione più consistente riguarda la componente TASI (-45,4 per cento) ed è dovuta all'esenzione delle abitazioni principali non di lusso prevista dalla legge di stabilità 2016; la componente IMU è diminuita dell'1,2 per cento a seguito dell'esclusione della componente (esentata) dei terreni prevista dalla stessa legge di stabilità 2016.

L'addizionale comunale varia marginalmente (+0,2 per cento) a causa dell'utilizzo nella stima degli ultimi dati aggiornati dei redditi: infatti, la stima per il 2015 è stata fatta sulla base dei redditi del 2012; per la stima del 2016 sono stati utilizzati i redditi del 2013. La componente del *tax gap* è diminuita dello 0,6 per cento in quanto è stata eliminata la quota relativa alle abitazioni principali. La componente rifiuti è aumentata del 14,7 per cento.

L'ammontare della capacità fiscale determinata dallo schema di decreto in esame costituisce la base di riferimento per l'applicazione del criterio di riparto della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale. Tale criterio è costituito dalla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, tenendo conto che, per gli anni 2015 e 2016, l'ammontare della capacità fiscale da prendere in considerazione equivale al 45,8 per cento della capacità fiscale complessiva.

Lo schema di decreto del Ministro dell'economia e finanze integra, come già ricordato, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e un aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, adottati con il decreto ministeriale 11 marzo 2015. Le capacità fiscali rappresentano, in sintesi, il gettito poten-



ziale da entrate proprie del territorio di riferimento, date la base imponibile e l'aliquota legale.

L'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 11 marzo 2015 prevede che la metodologia e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario sono sottoposte a monitoraggio e rideterminazione, di norma, con cadenza annuale, al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e tenere progressivamente conto del *tax gap* e della variabilità dei dati assunti a riferimento.

Si ricorda che, nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge delega n. 42 del 2009 distingue le spese che investono i diritti fondamentali di cittadinanza (quali sanità, assistenza, istruzione) e quelle inerenti le funzioni fondamentali degli enti locali – per le quali si prevede l'integrale copertura dei fabbisogni finanziari – rispetto a quelle che, invece, vengono affidate in misura maggiore al finanziamento con gli strumenti propri della autonomia tributaria, per le quali si prevede una perequazione delle capacità fiscali, ossia un finanziamento delle funzioni che tiene conto dei livelli di ricchezza differenziati dei territori.

Per le funzioni concernenti i diritti civili e sociali, spetta allo Stato definire i livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in condizione di efficienza e di appropriatezza; ad essi sono associati i fabbisogni standard necessari ad assicurare tali prestazioni. I fabbisogni standard – introdotti nell'ordinamento a seguito del decreto legislativo n. 216 del 2010 – costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

Le funzioni diverse da quelle fondamentali devono invece essere finanziate secondo un modello di perequazione delle capacità fiscali, che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento

delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tuttavia alterare l'ordine delle rispettive capacità fiscali.

I provvedimenti attuativi della legge delega n. 42 del 2009 hanno determinato la soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali aventi carattere di generalità e permanenza e la loro sostituzione, ai fini del finanziamento delle funzioni degli enti locali, con entrate proprie (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito, o quote di gettito, di tributi erariali, addizionali a tali tributi) e con risorse di carattere perequativo, dirette a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo anche conto della dimensione demografica e della partecipazione degli enti locali a forme associative. La legge delega evidenzia, in relazione a ciò, come debba essere garantita la trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale.

Nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale – che ha sostituito il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011, a seguito delle sostanziali modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dalla legge di stabilità per il 2013 – come disciplinato dall'articolo 1, commi 380-380-*quater*, della legge n. 228 del 2012, è previsto che una quota parte delle risorse venga ripartita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base dei fabbisogni standard nonché delle capacità fiscali (criterio, quest'ultimo introdotto dall'articolo 14, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 16 del 2014).

Detta quota percentuale, originariamente fissata al 10 per cento dal comma 380-*quater*, è stata innalzata al 20 per cento per l'anno 2015 dall'articolo 1, comma 459, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015). Da ultimo, con la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 17, della legge n. 208 del 2015), si è intervenuti ad aumentare pro-

gressivamente negli anni tale percentuale, portandola al 30 per cento per l'anno 2016, al 40 per cento per l'anno 2017 e al 55 per cento per l'anno 2018.

A partire dal 2015, sulla base delle recenti modifiche apportate a tale disciplina dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2015, il criterio di riparto della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale — che, come sopra detto, era originariamente riferito congiuntamente alle capacità fiscali e ai fabbisogni standard dei comuni — risulta costituito della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.

L'ammontare complessivo della capacità fiscale di riferimento ai fini del riparto della quota perequativa del Fondo di solidarietà, per gli anni 2015 e 2016, è determinata in misura pari alle risorse nette spettanti ai comuni a titolo di IMU, TASI nonché a titolo di Fondo di solidarietà netto. Per tali anni, pertanto, l'ammontare complessivo di riferimento della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è stato fissato ad un importo corrispondente al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.

Le modifiche introdotte dal citato decreto-legge n. 78 del 2015 sono state volte ad attenuare gli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri dei fabbisogni standard e della capacità fiscale ai fini del riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale destinata a finalità perequative, al fine di definire una perequazione più graduale soprattutto per quei comuni che presentano una capacità fiscale superiore ai propri fabbisogni standard e che sarebbero stati tenuti a ulteriori versamenti al Fondo di solidarietà, ai sensi della lettera *d*) del comma 380-ter della legge n. 228 del 2012. La mitigazione del *target* perequativo, frutto dell'Accordo del 31 marzo 2015, raggiunto in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sulle modalità di riparto del Fondo per l'anno 2015, si è fondata anche sulla considerazione delle difficoltà finanziarie

dei comuni a seguito dei tagli di consistenti risorse disposti per il 2015 dalla legge n. 190 del 2014.

Merita rammentare che la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è stata incrementata di 3.767,45 milioni di euro a decorrere dal 2016, quale ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dalle esenzioni disposte dalla legge di stabilità 2016 per l'IMU e la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e, al tempo stesso, è stata rideterminata la quota parte dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che lo alimenta, ridotta da 4.717,9 a 2.768,8 milioni di euro a partire dal 2016, e che viene annualmente versata dai comuni all'entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi per finanziare il fondo medesimo.

Nella legge di bilancio per il 2016 (legge n. 209 del 2015 e relativo decreto ministeriale Economia del 31 dicembre 2015 di ripartizione in capitoli dei programmi di spesa), il Fondo, iscritto sul cap. 1365/ Interno, presenta una dotazione di 6.398,6 milioni di euro per il 2016 e di 6.077,7 milioni per gli anni 2017 e 2018.

Quanto alla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, la legge di stabilità per il 2016 ha stabilito nuovi termini per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del Fondo rispetto a quelli precedentemente indicati (il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento) ora fissati al 30 aprile 2016 per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi (comma 17, lettera *c*) della legge n. 208 del 2015).

Per quel che concerne i criteri di ripartizione della quota del Fondo da distribuire secondo logiche di tipo perequativo, la legge di stabilità 2016 stabilisce che per l'anno 2016 sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati entro il 31 marzo 2016 dalla nuova Commissione tecnica per i fabbisogni standard (che ha sostituito la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo

fiscale (Copaff)), istituita dal comma 29 della legge n. 208 del 2015. Si ricorda, inoltre, che la legge di stabilità per il 2016 (commi da 29 a 34) ha semplificato la procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard.

Per quanto concerne l'attuazione della disciplina sui fabbisogni standard prevista dalla legge n. 42 del 2009, si rammenta come il procedimento di determinazione degli stessi, per i quali il termine di attuazione previsto dalla legge delega (come prorogato da norma successive che qui non si richiamano) è ormai decorso, risulti sostanzialmente concluso per i comuni, mentre qualche incertezza sembra sussistere per le province.

Al momento risultano infatti intervenuti tre provvedimenti, vale a dire il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012 (G.U. del 5 aprile 2013), recante le note metodologiche ed i fabbisogni standard delle funzioni fondamentali di polizia locale per ciascun comune e dei servizi del mercato del lavoro per ciascuna provincia, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2014 (G.U. del 15 ottobre 2014), recante le note metodologiche ed i fabbisogni standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2015, recante le note metodologiche ed i fabbisogni standard per i comuni relativi alle funzioni di istruzione pubblica, e nel campo della viabilità e dei trasporti, di gestione del territorio e dell'ambiente e del settore sociale (G.U. del 10 giugno 2015).

Non risulta ancora pubblicato un ulteriore schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulle funzioni di istruzione e gestione del territorio delle province, già esaminato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che ha reso parere favorevole con osservazioni il 18 dicembre 2014: si tratta dell'atto n. 121. Tale circostanza potrebbe essere messa in relazione al nuovo disegno istituzionale dell'ente provincia e dalla conseguente riassegnazione

delle relative funzioni disposta dalla legge n. 56 del 2014, nonché, ovviamente, al processo di revisione costituzionale in corso.

A fronte del completamento della normativa sui fabbisogni rimane comunque ferma l'attività di revisione a regime degli stessi, come disciplinata espressamente dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 216 del 2010, nel quale si dispone che, al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni standard vengono sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione, con le modalità previste nel decreto legislativo medesimo, come ora modificato dai commi da 29 a 34 in commento.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015 sono state adottate la prima nota metodologica e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. Il decreto si compone di un unico articolo che dispone l'adozione della nota metodologica e della tabella contenente la stima per ciascun comune, allegati al decreto.

L'articolo 43, comma 5-*quater*, decreto-legge n. 133 del 2014, disciplina il procedimento per l'adozione della nota metodologica riferita alla procedura di calcolo delle capacità fiscali per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, da adottarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (da pubblicare in Gazzetta Ufficiale), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da trasmettere alle Camere per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'intesa è stata raggiunta in data 16 dicembre 2014.

La nota metodologica illustra i metodi di calcolo scelti per la stima della capacità fiscale e la loro armonizzazione con i metodi statistici utilizzati per la stima dei fabbisogni standard, in ottemperanza alla legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 380-*quater*. La stima della capacità fiscale

è stata effettuata da un gruppo di lavoro congiunto ANCI – MEF (Dipartimento Finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) mediante l'individuazione delle singole componenti di entrata (imposte, tasse e tariffe sui servizi comunali) e la determinazione della migliore tecnica di stima, date le informazioni disponibili, per ciascuna tipologia di entrata.

In particolare, per le principali entrate tributarie comunali (IMU, TASI e addizionale Irpef) si è applicata la metodologia di standardizzazione nota come *Representative Tax System* (RTS), volta a calcolare l'ammontare delle entrate che un comune può potenzialmente ottenere, considerato l'ammontare delle relative basi imponibili e l'aliquota fiscale legale. Per la stima della capacità fiscale IMU/TASI 2014 sono stati utilizzati gli approcci metodologici già condivisi con l'ANCI nei precedenti lavori di standardizzazione con una capacità fiscale stimata partendo dal gettito effettivo o riscosso, anziché dal gettito teorico ricavabile dalle basi catastali. Tuttavia nella letteratura economica è stato evidenziato che la capacità fiscale stimata a partire dal gettito effettivo o riscosso, anziché dal gettito teorico (gettito calcolato a partire dalle rendite degli immobili registrati negli archivi catastali), produce una riduzione della capacità fiscale per i comuni dove maggiore è la differenza tra gettito teorico e gettito effettivo e, conseguentemente, una distorsione nel sistema di perequazione (i comuni con un gettito effettivo più basso potrebbero contribuire con minori risorse al finanziamento del fondo di perequazione ovvero ricevere maggiori risorse rispetto a quelle spettanti). È stato perciò utilizzato un approccio misto che per la prima volta corregge il gettito effettivo con un fattore che tiene conto del *tax gap*, ovvero della differenza tra il gettito potenziale e il gettito effettivamente riscosso. In via prudenziale è stata considerata solo una quota del *tax gap*, cautelativamente fissata al 5 per cento del totale.

Per le voci di entrata diverse da IMU e addizionale comunale all'Irpef (capacità fiscale residuale) la stima è stata determi-

nata mediante opportune tecniche econometriche con un modello costruito su un *panel* di dati riferiti al periodo 2003-2011 per i circa 6700 comuni delle regioni a statuto ordinario.

La capacità fiscale complessiva si compone di cinque componenti:

la capacità fiscale IMU-TASI e addizionale comunale IRPEF calcolata con il metodo RTS;

la capacità fiscale relativa ai tributi minori e alle tariffe (al netto delle tariffe relative al comparto rifiuti) valutata attraverso tecniche econometriche;

la capacità fiscale per il settore «raccolta e smaltimento rifiuti», calcolata in misura pari al fabbisogno standard ripartendo la spesa storica complessiva del 2010 in base ai coefficienti di riparto dei fabbisogni standard;

il 5 per cento del *tax gap* IMU.

La nota metodologica sottolinea che, a rigore, le tariffe per «raccolta e smaltimento rifiuti» non andrebbero incluse nella capacità fiscale, poiché sono a totale copertura del costo. Il calcolo è stato necessario esclusivamente perché il settore «raccolta e smaltimento rifiuti» è stato incluso – come da previsioni di legge – nel calcolo dei fabbisogni standard e una sua esclusione dalla capacità fiscale avrebbe condotto a una sovrastima delle risorse perequabili.

Il dato sintetico emerso dalla stima è che la capacità fiscale residuale per fascia di popolazione (espressa in euro per abitante) è crescente rispetto alla dimensione dei Comuni, ordinati in base alla popolazione residente. Allo stesso modo, la capacità fiscale residuale per regione (euro per abitante) è decrescente via via che ci si muove dal nord verso il sud della penisola.

La capacità fiscale media standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario è risultata pari a 604 euro per abitante, di cui circa il 50 per cento dovuto alla tassazione immobiliare in tutte le regioni a statuto ordinario. Si pongono al di sopra

della media i comuni molto grandi (oltre 100.000 abitanti) e molto piccoli (meno di 1.000 abitanti). Hanno una capacità fiscale per abitante maggiore della media le regioni del centro-nord (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Lazio); tutte le altre regioni si collocano al di sotto della media; i livelli più bassi di capacità fiscale si riscontrano nelle regioni del sud (Calabria e Sicilia).

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (PD), *relatrice*, illustrando il contenuto dello schema di decreto del Ministro dell'economia e finanze in esame, sottolinea che esso prevede un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e un aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, adottati con il decreto ministeriale 11 marzo 2015.

Come già ricordato, l'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 11 marzo 2015 prevede che la metodologia e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario sono sottoposte a monitoraggio e rideterminazione, di norma, con cadenza annuale, al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e tener progressivamente conto del *tax gap* e della variabilità dei dati assunti a riferimento.

Per il 2016 sono state confermate le scelte metodologiche già fatte nel 2015 per la prima stima della capacità fiscale. In particolare, la capacità fiscale riferita a IMU, TASI e addizionale comunale all'IRPEF e il *tax gap* sui tributi immobiliari ad aliquota standard sono stati stimati con il metodo RTS; la capacità fiscale delle tasse e delle imposte minori è stata invece stimata con il metodo RFCA. Con riferimento alla TARI è stata confermata la scelta di determinare la capacità fiscale sulla base dei coefficienti utilizzati per il calcolo dei fabbisogni standard del settore dei rifiuti.

Ferme restando le scelte metodologiche sopra richiamate, la stima della capacità fiscale 2016 è innovativa rispetto a quella predisposta per il 2015 sotto due profili:

l'allineamento della capacità fiscale alle modifiche introdotte con la legge di stabilità 2016 (eliminazione della TASI sulle abitazioni principali non di lusso ed estensione del novero di terreni agricoli esenti da IMU);

l'aggiornamento dei dati di riferimento all'anno 2013, in modo da renderli coerenti con i dati di base utilizzati per l'aggiornamento del calcolo dei fabbisogni standard (per la stima della capacità fiscale 2015 sono stati utilizzati i dati del 2012).

La determinazione della capacità fiscale riferita all'IMU e alla TASI sulle abitazioni principali di lusso (classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9) si è basata principalmente sulla standardizzazione del gettito teorico (si ricorda che il metodo RTS utilizza infatti il gettito standard teorico, piuttosto che il gettito effettivo). In particolare, l'aggiornamento delle stime precedenti è stato effettuato considerando la base dati risultante dagli archivi del catasto 2013 in luogo di quella del 2012.

Peraltro il gettito teorico è stato confrontato con il gettito effettivamente riscosso nell'anno 2014. In caso di scostamenti superiori al 25 per cento (con una soglia in termini assoluti di 500 euro) è stato scelto di utilizzare il gettito effettivamente riscosso, opportunamente standardizzato per tenere conto dell'aliquota IMU deliberata dai comuni.

La stima del gettito TASI standard delle abitazioni principali per il 2016 è stata limitata alle sole abitazioni principali di lusso, in considerazione dell'esenzione disposta dalla legge di stabilità 2016 per le restanti abitazioni principali ed è stata effettuata a partire dal gettito IMU standardizzato sui medesimi immobili.

Per i comuni delle regioni a statuto ordinario, il gettito IMU ad aliquota di base sulle abitazioni principali « di lusso » risulta pari a 54 milioni di euro; il gettito TASI risulta, invece, pari a 15 milioni di euro (fonte: audizione della professoressa Lapecorella del 9 marzo 2016).

La capacità fiscale relativa all'IMU e alla TASI sugli immobili diversi dall'abitazione principale è stata aggiornata tenendo conto della modifica del regime di tassazione IMU dei terreni agricoli disposta dalla legge di stabilità 2016 e considerando le variazioni delle basi catastali rilevate per ciascun comune nell'anno 2013 rispetto all'anno 2012.

Per quanto riguarda l'IMU sui terreni, la legge di stabilità 2016 ha rivisto il regime di tassazione, precedentemente modificato dal decreto-legge n. 4 del 2015. In particolare l'articolo 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015 ha esentato dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli:

ricadenti in aree montane o di collina, come individuati *ex lege* (circolare n. 9 del 14 giugno 1993);

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;

con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

Pertanto, nella stima della capacità fiscale è stata esclusa dal gettito standard IMU dei terreni di ciascun Comune la quota imputabile ai soggetti c.d. « agricoltori professionali » ovvero i « coltivatori diretti » e gli « imprenditori agricoli professionali » iscritti alla previdenza agricola, in virtù dell'esenzione disposta dalla legge n.208 del 2015 per tali soggetti. Si è poi tenuto conto della conferma dell'esenzione IMU dei terreni per i Comuni delle isole minori. Non è risultato invece necessario procedere ad una rettifica della capacità fiscale per il ripristino del regime di esenzione di cui alla circolare sull'ICI n. 9 del 1993 in luogo di quello previsto dal-

l'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015, in quanto gli effetti connessi all'applicazione del decreto-legge n. 4 del 2015 non erano stati inclusi nella precedente stima della capacità fiscale, effettuata prima dell'emanazione dello stesso decreto-legge.

Per effetto delle modifiche normative intervenute, la capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario relativa al gettito IMU dei soli terreni si riduce di circa 177 milioni di euro, passando da 493 milioni di euro a 316 milioni di euro. Si ricorda che la TASI non grava sui terreni.

Nel complesso, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, il gettito IMU ad aliquota di base risulta pari a 11.104 milioni di euro e il gettito TASI è pari a 1.785 milioni di euro.

Considerando che la perequazione fiscale è basata sulla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale, qualora si calcoli la capacità fiscale sulla base del gettito effettivamente riscosso, in luogo di quello teorico, è stato considerato come ciò potrebbe generare comportamenti opportunistici da parte dei comuni. Questi potrebbero, infatti, non essere incentivati a contrastare efficacemente l'evasione fiscale, la quale ridurrebbe la loro capacità fiscale che, però, sarebbe poi compensata in sede di perequazione. Per tale motivo, nel calcolo della capacità fiscale complessiva per il 2015 era stata inclusa una quota del *tax gap* ad aliquota standard riconducibile a parte della capacità fiscale « sommersa » dei tributi immobiliari. Tale quota è stata confermata anche per l'anno 2016 nella misura prudenziale del 5 per cento.

Il *tax gap* ad aliquota standard è calcolato come differenza tra il gettito standard « teorico » e il gettito standard « effettivo », calcolati applicando il metodo RTS rispettivamente alla base imponibile catastale e alla base imponibile ricostruita a partire dal gettito riscosso. Il *tax gap* sugli immobili diversi dall'abitazione principale per il 2013 è rimasto invariato rispetto a quello stimato per il 2012, mentre è stata eliminata tutta la quota del *tax gap* dell'IMU e della TASI, calcolata sul

2012, che si riferiva alle abitazioni principali. Al riguardo, la relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto afferma che il gettito standard IMU/TASI relativo alle abitazioni principali di lusso è *sostanzialmente* calcolato a partire dai dati dell'archivio catastale, che corrisponde al gettito teorico standard. Per tale ragione, tale componente è stata eliminata dalla determinazione del *tax gap*. Al riguardo si ricorda, tuttavia, che per la stima del gettito IMU/TASI standard delle abitazioni principali di lusso, il gettito « teorico » è confrontato con quello effettivamente riscosso nel 2014 e, in caso di scostamenti superiori a determinate soglie (25 per cento, ovvero 500 euro in valore assoluto) viene utilizzato il gettito effettivamente riscosso come base della stima.

Mentre per l'IMU e la TASI il legislatore ha definito aliquote e detrazioni di base, nel caso dell'addizionale comunale all'IRPEF è previsto che l'aliquota può essere fissata in un intervallo tra lo zero e lo 0,8 per cento. La scelta effettuata nel 2015 è stata quella di considerare come aliquota standard il valore centrale dell'intervallo, ovvero lo 0,4 per cento. Tale scelta metodologica è stata confermata per il calcolo della capacità fiscale 2016.

Per aggiornare le basi imponibili dal 2012 al 2013 sono stati considerati i redditi imponibili ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF nell'anno d'imposta 2013. Successivamente è stata applicata l'aliquota standard dello 0,4 per cento a queste basi imponibili. L'addizionale comunale all'IRPEF risulta così standardizzata a 2.547 milioni di euro.

La valorizzazione della capacità fiscale relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti è basata sull'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard alla spesa storica complessiva del 2013. L'ammontare complessivo della capacità fiscale dei rifiuti per il 2016 è pari a 8.722 milioni di euro, in aumento rispetto ai 7.606 milioni di euro stimati per il 2015.

Per la stima della capacità fiscale residuale, relativa ai c.d. tributi minori

(Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, Canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari), è stata aggiornata la base dati al 2013. Rispetto alla stima effettuata nel 2015, inoltre, per tener conto della possibile distorsione verso l'alto della capacità fiscale pro capite in alcuni piccoli Comuni, sono state introdotte alcune correzioni nelle code della distribuzione dei Comuni con meno di 5.000 abitanti. La capacità fiscale residuale risulta, quindi, complessivamente pari a 5.660 milioni di euro.

Come già anticipato, l'aggiornamento della capacità fiscale per il 2016 rispetto ai dati per il 2015 ha determinato una diminuzione complessiva del 1,7 per cento: la capacità fiscale per il 2016 si attesta infatti a 30.068.765.201 euro.

La flessione più consistente riguarda la componente TASI (-45,4 per cento) ed è dovuta all'esenzione delle abitazioni principali non di lusso; la componente IMU diminuisce dell'1,2 per cento a seguito dell'esclusione della componente (esentata) dei terreni, mentre l'addizionale comunale varia marginalmente (+0,2 per cento) per l'utilizzo nella stima degli ultimi dati aggiornati dei redditi (i redditi del 2012 per la stima 2015 e i redditi del 2013 per la stima 2016). La componente del *tax gap* diminuisce dello 0,6 per cento in quanto è stata eliminata la quota relativa alle abitazioni principali; infine, la componente rifiuti aumenta del 14,7 per cento.

La distribuzione regionale della capacità fiscale complessiva mostra una riduzione significativa tra il 2015 e il 2016 in Emilia Romagna (-2,7 per cento), Piemonte (-2,6 per cento) e Veneto (-2,5 per cento). La variazione risulta invece positiva in Calabria (+0,9 per cento). La distribuzione per fasce di popolazione dei comuni mostra che la variazione della capacità fiscale complessiva tra 2015 e 2016 è positiva solo per i comuni tra i 60

mila e i 100 mila abitanti (+3,1 per cento), mentre è negativa per le altre fasce e raggiunge il suo minimo nei Comuni tra 2 mila e 3 mila abitanti (-5,2 per cento).

Sottolinea infine che le componenti della capacità fiscale nel 2015 e nel 2016 risultano caratterizzate dai seguenti importi:

Componenti della CF	2015	2016
IMU	11.296.505.421	11.158.345.735
TASI	3.293.965.484	1.800.127.455
Addizionale Comunale IRPEF	2.540.762.440	2.546.537.873
<i>Tax Gap</i>	181.802.363	180.742.249
Rifiuti	7.605.642.779	8.722.129.705
Cap. Fisc. Residuale	5.674.140.932	5.660.882.184
Totale	30.592.819.419	30.068.765.201

Giancarlo GIORGETTI *presidente*, constata che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica. Ricorda che il Fondo di solidarietà comunale sarà distribuito secondo alcuni criteri, tra cui parzialmente in base alle capacità fiscali. La percentuale del Fondo attribuita secondo le capacità fiscali è destinata ad aumentare nel corso degli anni. Tuttavia, occorre tenere conto del fatto che la base di riferimento delle capacità fiscali è più ristretta. Pertanto, sussiste il rischio concreto di dovere distribuire somme maggiori sostanzialmente sulla base della distribuzione delle seconde case sul territorio. Si produrranno così effetti distorsivi. Si tratta di una questione di merito su cui la Commissione potrà comunque riflettere ed eventualmente offrire il proprio contributo al Governo.

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (PD), *relatrice*, ricorda che il Fondo di solidarietà comunale svolge in buona parte una funzione di carattere compensativo, tanto che i comuni che hanno sostenuto uno sforzo fiscale maggiore risultano poi premiati in sede di compensazione. Occorrerà valutare se debba essere standardizzata anche la compensazione che, ad oggi, finisce con il cristallizzare la spesa

storica. È un modello che nel complesso non tiene.

La senatrice Magda Angela ZANONI (PD) ritiene che occorra svolgere un ragionamento di carattere complessivo proprio alla luce del fatto che il modello di riferimento non appare coerente. Si riserva di intervenire nel corso della prossima riunione.

Il senatore Vincenzo GIBIINO (FI-PdL) osserva che, nel momento in cui la capacità fiscale è fondata essenzialmente sulle seconde case, spesso disabitate, si produrrà una sperequazione rispetto alla utilizzazione dei servizi. In questo modo il sistema è destinato a saltare, se si continua a tenere conto solo dei dati numerici e si perde di vista il progetto complessivo.

Giancarlo GIORGETTI *presidente*, ribadisce che la commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, in ragione delle sue competenze specifiche, costituisce il luogo in cui sviluppare una riflessione che, con spirito costruttivo, possa evidenziare le questioni e sottoporre al Governo le eventuali soluzioni. Sottolinea quindi gli effetti distorsivi che si possono produrre, ad esempio, in presenza di piccoli comuni di montagna, per lo più



disabilitati, in cui siano in ipotesi presenti numerose seconde case.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 8.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.30 alle 8.35.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	242
Variatione nella composizione della Commissione .....	242
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016 (Rel. Verducci) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	242
ALLEGATO 1 ( <i>Testo proposto dal Relatore</i> ) .....	244
Comunicazioni del presidente .....	243
ALLEGATO 2 ( <i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione – Dal n. 415/1991 al n. 418/2012</i> ) .....	254
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	243

Mercoledì 23 marzo 2016. – Presidenza del presidente Roberto FICO.

#### La seduta comincia 14.15.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, avverte che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

##### Variatione nella composizione della Commissione.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che in data 10 marzo 2016 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Salvatore Margiotta, in sostituzione della senatrice Laura Cantini, dimissionaria.

Nell'esprimere il personale ringraziamento, anche a nome degli altri compo-

nenti della Commissione, alla collega Cantini per il suo contributo, dà il benvenuto, con l'augurio di buon lavoro, al collega Margiotta.

##### Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016 (Rel. Verducci).

(*Esame e rinvio*).

Roberto FICO, *presidente*, dà la parola al relatore Verducci perché riferisca sullo schema di delibera all'ordine del giorno.

Il senatore Francesco VERDUCCI, *relatore*, fa presente che lo schema di provvedimento in esame (*vedi allegato 1*) è stato redatto tenendo conto, con qualche piccolo adattamento, dell'analogia delibera approvata da questa Commissione per le elezioni comunali e regionali del 2015, che

coinvolgevano, al pari di queste, più di un quarto degli elettori aventi diritto.

A questo dato si è fatto riferimento nelle premesse e all'articolo 1, comma 1, precisando che le disposizioni della delibera, finalizzata a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, si applicano su tutto il territorio nazionale.

Rispetto al testo del 2015 sono state inoltre riformulate alcune disposizioni, al fine di razionalizzare e semplificarne il contenuto, anche alla luce delle pregresse esperienze applicative.

Così all'articolo 2, commi 1, lettere *a)* e *b)*, e 2, ultimo periodo, le relative disposizioni sono state migliorate sul piano lessicale, lasciandone sostanzialmente immutate le previsioni.

All'articolo 3, comma 4, lettere *a)* e *b)*, che individuano i soggetti cui è garantito l'accesso nelle trasmissioni di comunicazione politica nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, si è precisato, con una formulazione che appare più chiara della precedente, che l'accesso è garantito ai candidati alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia e alle liste o alle coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

Sempre allo scopo di razionalizzare e semplificare il contenuto della delibera, rendendola così di più facile e immediata applicazione, le previsioni di cui agli articoli 4, commi 5, 9 e 10; 5, comma 5, e 7, commi 3 e 6, sono state riunite nell'ar-

ticolo 11, commi 2 e 3, che così disciplinano tutti gli obblighi di comunicazione della Rai alla Commissione.

Infine, all'articolo 8 si è precisato che la programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni e fino al termine di efficacia della presente delibera.

Roberto FICO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Comunicazioni del presidente.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 415/1991 al n. 418/2012, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato 2*).

#### **La seduta termina alle 14.25.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 23 marzo 2016. – Presidenza del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016.****TESTO PROPOSTO DAL RELATORE**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premessi che:

con decreto del ministro dell'interno del \_\_\_\_ sono state fissate per il giorno \_\_\_\_ 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché dei consigli circoscrizionali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno \_\_\_\_ 2016;

con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ 2016 sono state fissate per il giorno 8 maggio 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 22 maggio 2016;

con decreto n. \_\_\_\_ dell'assessore regionale alla funzione pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia sono state fissate per il giorno \_\_\_\_ 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali;

con decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, sono state fissate per il giorno \_\_\_\_ 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno \_\_\_\_ 2016;

con deliberazione della giunta regionale della regione Siciliana n. \_\_\_\_ del 2016, sono state fissate per i giorni \_\_\_\_ 2016 le consultazioni per l'elezione diretta

dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per i giorni \_\_\_\_ 2016;

con decreto del presidente della regione autonoma della Valle d'Aosta n. 44 del 12 febbraio 2016, sono state fissate per il giorno 15 maggio 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 29 maggio 2016;

visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « *Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni* »;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il « *Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali* »;

vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante « *Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali* »;

vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante « *Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale* »;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il « *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* »;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante « *Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige* »;

visto il decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il « *Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013* »;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante « *Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1* »;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la « *Legge elettorale regionale* » e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante « *Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49* »;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante « *Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14* »;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante « *Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale* »;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante « *Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995* »;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante « *Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali* »;

visto lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

vista la legge della regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante « *Indizione delle elezioni comunali e provinciali* »;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione siciliana;

visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1,

recante « *Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana* »;

vista la legge della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante « *Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali* »;

vista la legge della Regione siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante « *Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali* »;

vista la legge della Regione siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante « *Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere* »;

vista la legge regionale della Regione siciliana 24 marzo 2014, n. 8, recante « *Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane* »;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, e successive modificazioni;

vista la legge della regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante « *Disposizioni in materia di elezioni comunali* », come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34;

vista la legge della regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n. 34, recante « *Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche* », come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 novembre 2009, n. 39;

rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella se-

guita del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

## DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

### ARTICOLO 1.

*(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).*

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa, e si applicano su tutto il territorio nazionale.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia.

## ARTICOLO 2.

*(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale).*

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale e provinciale della Rai per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in comuni che siano capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera.

## ARTICOLO 3.

*(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale e provinciale autonomamente disposte dalla Rai).*

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle

candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle liste o alle coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera a), le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate

giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

#### ARTICOLO 4.

##### *(Informazione).*

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che



l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

#### ARTICOLO 5.

*(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).*

1. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

#### ARTICOLO 6.

##### (Tribune elettorali).

1. In riferimento alle elezioni comunali di cui in premessa, la Rai organizza e trasmette sulle reti regionali e provinciali, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 9.

5. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali e provinciali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli

altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

#### ARTICOLO 7.

##### *(Messaggi autogestiti).*

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni e province autonome interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di ottimo ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali o provinciali della Rai delle regioni e delle province autonome interessate dalle con-

sultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se proveniente da una coalizione, dal candidato a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nelle sedi regionali o provinciali.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

#### ARTICOLO 8.

##### *(Programmi dell'Accesso).*

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni fino al termine di efficacia della presente delibera.

## ARTICOLO 9.

*(Trasmissioni televideo per i non udenti).*

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

## ARTICOLO 10.

*(Trasmissioni per i non vedenti).*

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

## ARTICOLO 11.

*(Comunicazioni e consultazione della Commissione).*

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare di vigilanza.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì

precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

## ARTICOLO 12.

*(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale).*

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere

alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ARTICOLO 13.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## ALLEGATO 2

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE****(dal n. 415/1991 al n. 418/2012).**

CROSIO. – *Al Presidente e al direttore generale della Rai* – Premesso che:

la legge di stabilità 2016 ha previsto che, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero il 14 febbraio, si adottasse il decreto ministeriale per definire i termini e le modalità per la nuova riscossione del canone di abbonamento Rai contestualmente alla fatturazione della bolletta elettrica da versare, per il corrente anno, in rate mensili a partire da luglio;

il termine ultimo è scaduto ormai da diversi giorni e che non sono ancora arrivati né i chiarimenti per i contribuenti relativi al pagamento, né quelli per le società elettriche relativi alla riscossione né tantomeno quelli per la Rai che dovrà entrare in possesso del canone. Sembra che esistano ancora dubbi nel tavolo preposto a discutere della questione tra i ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Economia, Autorità per l'energia elettrica e il gas, associazioni di rappresentanza delle aziende elettriche;

l'illegittimità della norma che addebita automaticamente il canone anche a chi non ha una televisione per il solo fatto di essere intestatario di un'utenza elettrica è palese e i problemi che gravano sulle società elettriche nella gestione di questa nuova previsione di legge sono moltissimi;

ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, «l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato (...) solo per tempo limitato» e che, a tal proposito, la legge 23 agosto 1988, n.400, prevede che «l'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione»;

essendo scaduti i termini, si deve quindi necessariamente procedere ad un intervento normativo che proroghi l'emanazione del decreto attuativo;

si chiede di sapere:

quali siano le ripercussioni sulla concessionaria pubblica del ritardo nell'emanazione del decreto attuativo oltre i termini fissati dalla legge, soprattutto considerando che, presumibilmente, la rateizzazione non potrà avvenire a partire da luglio, così come previsto;

se non si ritenga che questa inadempienza sia un segnale della mancanza di volontà politica del Governo di perseguire gli obiettivi fissati nella norma di delega. (415/1991)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*Il punto di riferimento è rappresentato dall'articolo 1, comma 154 della Legge 28 dicembre 2015 n.208 che prevede che: « Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo,*

per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma».

*Nel quadro sopra sintetizzato, si ritiene opportuno evidenziare sotto il profilo formale come il termine temporale previsto rivesta carattere ordinatorio e non perentorio e, sotto il profilo sostanziale, che il decreto sopra citato è in via di prossima definizione per rispettare la prima scadenza di luglio. La Rai sta partecipando per quanto di competenza alla definizione dei contenuti di carattere tecnico-operativi dei provvedimenti attuativi.*

GASPARRI, ROMANI, BRUNETTA. – Al Presidente e al direttore generale della Rai – Premesso che:

la trasmissione « In mezz'ora » va in onda, per questa stagione, dal 20 settembre 2015;

nelle 22 puntate andate in onda non è mai stato presente un rappresentante di Forza Italia, nonostante la trasmissione si occupi anche di tematiche politiche, elettorali e di candidature nelle principali città;

nella giornata di domenica 28 febbraio la puntata è stata dedicata alle primarie del Partito Democratico a Roma, dopo che in precedenza una puntata era stata dedicata alle primarie del Pd a Milano;

nonostante la trasmissione si chiami « In mezz'ora », ieri la durata è stata addirittura di 45 minuti, forse per volontà della nuova direzione iper renziana di Rai3;

a prescindere dalle regole della *par condicio*, che si applicano in periodo elettorale, è evidente, ancora una volta, quanto la conduzione di Lucia Annunziata si confermi unilaterale e faziosa e inadeguata a garantire il rispetto dei principi del pluralismo, che devono essere fondamentali per il servizio pubblico anche

quando non si è nei periodi regolamentati dalle normative riguardanti la campagna elettorale;

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano assumere per porre fine al carattere unilaterale e fazioso della trasmissione « In mezz'ora » condotta da Lucia Annunziata, già in passato al centro di contestazioni per la sua acclarata unilaterale. (416/2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

*In linea generale, si ritiene opportuno porre in evidenza come l'impostazione editoriale del programma testimoni una attenzione alla pluralità di voci non solo della politica e delle istituzioni ma anche della società civile nel suo complesso. In ogni caso, nel rispetto dell'autonomia giornalistica, occorre tenere sempre conto che a determinare la scaletta dei programmi di approfondimento informativo concorrono anche i temi dettati dall'attualità e dall'agenda politico/istituzionale.*

*Nel dettaglio, si segnala che nelle oltre 20 puntate sino ad oggi andate in onda la presenza di esponenti politici è stata sensibilmente ridotta (il PD, ad esempio, ad esclusione delle puntate sulle primarie di Milano e di Roma e di quella del 13 marzo con Roberto Speranza, non è mai stato rappresentato con interviste a singoli esponenti). Le interviste al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi e al Ministro dell'Interno, Angelino Alfano sono da considerarsi fuori da computazioni partitiche.*

*Il resto dell'elenco degli ospiti chiarisce ulteriormente come l'orientamento editoriale, in particolare di questa edizione, sia mirato soprattutto ad intervistare esponenti che rappresentano il mondo delle istituzioni italiane ed europee, dell'economia, della cultura, del giornalismo e della società civile: Pierre Moscovici, Romano Prodi, Nunzio Galantino, Tito Boeri, Renzo Piano, Franco Gabrielli, Salvatore Rossi, Claudio Descalzi, Davide Serra, Andrea Purgatori, Maurizio Molinari, Giuseppe Acconcia, Ilaria Cucchi, Lucia Uva, Gianni Tonelli. I*

*solì esponenti politici ospitati ad oggi sono stati il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, il componente del direttorio del M5S, nonché Vice Presidente della Camera dei Deputati, Luigi Di Maio, il leader di ALA, Denis Verdini, il Senatore a vita Mario Monti, i consiglieri comunali romani del M5S in occasione della crisi al Comune di Roma, oltre a Roberto Speranza come detto sopra. Si segnala inoltre che sono stati rivolti ripetuti e insistenti inviti al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ad oggi non ha ancora concordato una sua presenza.*

*Per quanto concerne la durata della puntata dedicata alle primarie romane, cioè l'incremento di minutaggio, si informa che tale scelta si è resa necessaria in funzione della numerosità dei candidati in competizione, ben sei. Infatti, diversamente, nella puntata con i quattro candidati alle primarie milanesi del PD questa eventualità non si era presentata ed era stato rispettato lo spazio temporale ordinario della trasmissione.*

*Al riguardo, si ricorda tuttavia che non è la prima volta che il programma si allunga oltre il suo orario consueto sia in ragione di particolari necessità, come nel caso del numero di candidati sopra citati, sia per eventi di particolare interesse giornalistico o di grande impatto nell'opinione pubblica come è accaduto per la puntata speciale legata ai tragici fatti di Parigi.*

*Tenuto conto di tale quadro, quando lo schieramento di centrodestra chiarirà i propri orientamenti sulle candidature alle amministrative, a Roma in particolare, sarà interesse del programma valutare gli opportuni confronti tra candidati. E, in quest'ottica, si sta già lavorando ad una puntata dedicata.*

**VERDUCCI.** — *Al Presidente e al direttore generale della Rai* — Premesso che:

nei giorni scorsi il Senato è stato teatro di eventi particolarmente rilevanti dal punto di vista dei lavori parlamentari relativi all'iter di approvazione della legge per il riconoscimento delle unioni civili, tema che ha monopolizzato il dibattito politico delle ultime settimane;

tali eventi, essendo molto rilevanti da un punto di vista politico lo erano anche da un punto di vista giornalistico;

nelle edizioni del TG Rai Parlamento trasmesse nel pomeriggio e nella notte di mercoledì 17 febbraio 2016, giornata cruciale della discussione sulla suddetta legge, è mancato da parte della testata Rai in questione un servizio giornalistico video in merito, che riportasse le opinioni dei vari gruppi parlamentari e consentisse un approfondimento sulla cruciale giornata di lavoro parlamentare;

tutti gli altri organi di informazione, incluse le altre testate RAI, si sono ampiamente soffermati sui fatti avvenuti in Senato, sulla discussione particolarmente accesa, inerente a un tema — le unioni civili — fondamentale per questa legislatura, con interviste e approfondimenti;

queste importanti informazioni per gli utenti sono state omesse o riportate solo in piccolissima parte nelle edizioni del TG Rai Parlamento citate;

si chiede di sapere:

se il tempo e i modi con cui Tg Rai Parlamento ha affrontato le importanti vicende del 17 febbraio è da ritenersi congruo;

se la mancanza di approfondimento dei lavori parlamentari in una giornata tanto importante da parte della suddetta testata giornalistica (preposta allo specifico compito della cura dei lavori parlamentari) sia coerente con i livelli necessari e sufficienti di servizio pubblico;

quali siano le ragioni editoriali che hanno spinto i vertici della testata a limitarsi a fornire una stringata citazione di mera cronaca, senza la messa in onda di un esauriente servizio video di approfondimento dedicato ad una giornata di lavori parlamentari di grande rilevanza politica e giornalistica. (417/2003)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*



*In linea generale, Rai Parlamento ha la missione di dare conto con puntualità dei lavori parlamentari; si ritiene che Rai Parlamento abbia adottato tale impostazione anche con riferimento ai lavori che hanno riguardato il provvedimento sulle Unioni civili che nelle scorse settimane è stato sottoposto all'esame e al voto del Senato, seguendone tutti i diversi passaggi, sia in Commissione sia in Aula.*

*In particolare, limitandosi ad una analisi dell'attenzione dedicata dai Tg Parlamento a tali lavori nei giorni precedenti il 17 febbraio, giornata oggetto dell'interrogazione, si mettono in evidenza i seguenti elementi:*

*lunedì 15 febbraio, un servizio di apertura del notiziario del pomeriggio e una intervista di 5' del Vicedirettore Sgura nell'edizione della notte con il Sen. Mauri (Pd); martedì 16 febbraio, due servizi di apertura delle edizioni del pomeriggio e della notte con voci dei senatori Airola (M5S), Romani (FI), Zanda (PD) e Centinaio (LN);*

*mercoledì 17, per quanto concerne le Unioni civili l'unica notizia di cronaca parlamentare era la decisione della Conferenza dei capigruppo del Senato di rinviare al 24 febbraio l'esame del disegno di legge; tale notizia – di 30" – è stata data nell'edizione principale del pomeriggio, dopo che ampiamente le testate generaliste della Rai avevano dato conto dello scontro politico in corso sul tema, scontro che non rientra – su nessun argomento – nella missione informativa di Rai Parlamento. La notizia è stata poi ribadita nell'edizione della notte.*

*Del tema Unioni civili si è poi dato conto con puntualità ed ampiezza informativa anche nella settimana successiva, quando cioè il provvedimento è stato ancora dibattuto e approvato dall'Aula del Senato.*

*Nello specifico di mercoledì 17 febbraio, si deve inoltre tenere presente che tema principale dei lavori parlamentari era l'informativa del Presidente del Consiglio Matteo Renzi sul Consiglio europeo, al Senato e alla Camera, e proprio a questo tema sono stati dedicati dai Rai Parlamento un*

*collegamento in diretta, un servizio nel notiziario del pomeriggio e un servizio nel notiziario della notte.*

*Da ultimo, si segnala che è stata dedicata al tema delle Unioni civili la rubrica di Rai Parlamento « Settegiorni » andata in onda lo scorso 12 marzo.*

**NESCI, LIUZZI, BUSTO.** – *Al Presidente della Rai – Premesso che:*

*negli ultimi giorni sulle reti pubbliche Rai stanno andando in onda spot pubblicitari, promossi dalla Unione Italiana per l'Olio di Palma sostenibile, contenenti informazioni sul suddetto prodotto che, a parere dell'interrogante, tramite notizie parziali e distorte, ingannano l'intendimento del consumatore in modo da manipolarne scorrettamente l'opinione sulle proprietà e sulla natura di questo determinato prodotto;*

*nel corso degli spot vengono riportate asserzioni secondo le quali l'olio di palma « è un olio di origine naturale che non presenta rischi per la salute » e la sua coltivazione « aiuta a rispettare la natura »;*

*come riportato in un esposto inviato il 4 marzo c.a. al dottor Angelo Marcello Cardani, presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, tali asserzioni « evidenziano la manifesta volontà dell'Unione Italiana per l'Olio di Palma sostenibile di fornire informazioni non completamente rispondenti al vero sull'olio di palma, tese a confondere il consumatore nella scelta dell'acquisto di prodotti alimentari che contengono tale sostanza, utilizzando in maniera ingannevole informazioni palesemente omissive e parziali, tali da suggestionare intenzionalmente il parametro di giudizio del potenziale consumatore »;*

*si precisa, a tal proposito, che i frutti della palma, in quanto deteriorabili, vengono sterilizzati tramite il vapore, poi snocciolati, cotti, pressati e filtrati. Successivamente, la fase di lavorazione prevede un processo di raffinazione (deodo-*

razione, decolorazione e neutralizzazione che riduce l'acidità dell'olio), alla fine del quale il prodotto assume un colore bianco giallino ricco di grassi saturi, molto utilizzato nell'industria alimentare, specialmente in quella dolciaria;

è evidente che, stando così le cose, parlare di « origine naturale » è oggettivamente non rispondente al vero;

non va dimenticato, ancora, che nell'olio di palma si trova anche una concentrazione molto alta di olio palmitico, circa il 44%, a cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) attribuisce effetti aterogeni ed ipercolesterolemizzanti che aumentano il rischio cardiovascolare;

allo stesso modo, il Center for Science in the Public Interest (CSPI) ha confermato che l'olio di palma aumenta i fattori di rischio cardiovascolare, poiché l'acido palmitico è uno dei grassi saturi che più aumenta il rischio di coronaropatie;

tra il vasto materiale scientifico, preme ricordare che anche in Italia uno studio condotto dal professore Francesco Giorgino e dal suo gruppo di ricerca dell'Università di Bari, con la collaborazione delle Università di Pisa e di Padova e pubblicato recentemente sulla famosa rivista medica « Diabetologia », ha valutato gli effetti dell'acido palmitico sulla proteina « p66shc » che è all'origine del diabete alimentare. È emerso che il metabolismo dell'olio in questione attiva la proteina p66Shc che va a distruggere le cellule beta degli isolotti del Langherans nel pancreas dove viene sintetizzata l'insulina, l'importantissimo ormone che tiene sotto controllo la glicemia. Con la loro distruzione insorge la forma di diabete mellito insulinino-dipendente;

lo stesso professor Giorgino ha dichiarato che l'acido palmitico « agisce promuovendo la formazione di specie reattive dell'ossigeno che sono in grado di danneggiare e uccidere le cellule, promuove l'iperlicemia nel diabete e un aumento della produzione dei fattori coinvolti nell'infiammazione »;

è evidente, dunque, che parliamo di un'elevata, quanto probabile, percentuale di rischio sulla salute umana causata dalla regolare assunzione di alimenti che contengono olio di palma;

in merito, ancora, alla dichiarazione secondo cui l'olio di palma sia rispettoso delle foreste e delle comunità locali, basti ricordare quanto emerso dai risultati del Global Forest Watch del 2015: l'80% della deforestazione nel mondo è attribuita all'impatto del sistema agricolo e, in questo senso, si stima che in Malesia e Indonesia il 90% delle coltivazioni siano riservate all'olio di palma;

a conferma di quanto asserito, nel 2007 lo United Nations Environment Programme (UNEP) ha decretato, infatti, la coltivazione dell'olio di palma come la causa principale di distruzione delle foreste pluviali. Le piantagioni in questione, infatti, vengono sfruttate per 4/5 anni sino a quando il suolo, rimasto povero di sostanze organiche e minerali, non è più in grado di sostenere la coltura e viene abbandonato. Si stima che entro il 2020, le foreste indonesiane saranno definitivamente distrutte e con loro andranno perduti anche tutti quei servizi eco-sistemici cruciali per la sopravvivenza delle popolazioni locali e della stessa biodiversità. Le ripercussioni anche a livello di cambiamenti climatici sono notevoli, con un incremento globale di emissioni di CO2 rilasciate nell'atmosfera. Le stime indicano che le emissioni causate dalla deforestazione in Indonesia siano attorno ai 200 milioni di tonnellate di carbonio ogni anno, ma secondo altre fonti potrebbero raggiungere i 400 milioni di tonnellate;

allo stesso modo, è risaputo che alle comunità indigene impiegate nelle piantagioni di olio di palma non sono garantiti i diritti umani e le garanzie lavorative riconosciute nei Paesi Occidentali. Diverse sono state le denunce internazionali riguardo all'impiego di lavoro minorile, di manovalanza a basso costo, dell'assenza di misure di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Non a caso

l'industria malese dell'olio di palma è stata denunciata dal Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti per l'utilizzo di lavoro minorile e lavoro forzato;

quanto detto sinora è in palese contraddizione con quanto prescritto dal Codice Etico della Rai e dal Testo Unico della Radiotelevisione in merito alla messa in onda di messaggi pubblicitari;

per quanto riguarda il d.lgs n. 177/2005 (c.d. « Testo Unico della Radiotelevisione »), all'articolo 4 si precisa che la disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce « la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evocino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti »;

nel Codice Etico Rai, ancora, si sottolinea che « la pubblicità deve essere leale, onesta, veritiera e corretta, riconoscibile come tale e non ingannevole, non deve contenere elementi suscettibili di offendere le convinzioni morali, civili, religiose e politiche del pubblico ovvero il sentimento di appartenenza a gruppi etnici, razze, nazionalità, categorie sociali o professionali, evitando ogni discriminazione tra i sessi e nel rispetto della dignità della persona umana e inoltre, non deve essere inserita nei cartoni animati destinati ai bambini o durante le trasmissioni di funzioni religiose »;

si chiede di sapere:

se non intenda sospendere immediatamente tale pubblicità ingannevole, spon-

sorizzata dall'Unione Italiana per l'Olio di Palma sostenibile;

quali urgenti azioni intenda intraprendere affinché venga dato spazio ad apposita rettifica, in obbedienza ai principi che regolano il servizio pubblico e alle leggi che regolano il diritto di replica, secondo quanto stabilito all'articolo 10 della legge n. 223 del 6 agosto 1990 (« Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato ») che prevede la possibilità, per chiunque si senta leso da trasmissioni contrarie a verità, di chiedere rettifica. (418/2012)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In primo luogo, si evidenzia che, in conformità alle norme in materia di pubblicità, al Codice Etico Rai e alle norme poste a tutela del consumatore, Rai e Rai Pubblicità accettano comunicazioni commerciali che ovviamente non siano in violazione di norme, né presentino profili di apparente ingannevolezza. Il rifiuto a priori, di una richiesta di una campagna pubblicitaria, non basato su argomentazioni oggettive (violazioni di norma o contrarietà alla linea editoriale Rai) rischierebbe di tradursi in una condotta non legittima nei confronti di un operatore economico alla stregua di altri.*

*Peraltro si segnala che lo spot oggetto dell'interrogazione – pianificato da Rai Pubblicità (per conto del cliente fruitore la società S.P.S. S.r.l., il cui intero capitale sociale è di proprietà dell'Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile) sulle reti generaliste e specializzate di Rai dal 28 febbraio al 19 marzo 2016 e per cui è prevista anche una pianificazione per il mezzo web per il periodo 7-27 marzo 2016 – sarebbe attualmente pianificato anche da altre emittenti televisive (RTI, La 7) e sarebbe inoltre in corso anche una campagna sulla carta stampata. Inoltre, si ha evidenza che una campagna di contenuto analogo, promossa dall'Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane (AIDEPI), è stata effettuata sul mezzo stampa già nel corso del 2015.*

*In secondo luogo, si pone in evidenza che sia per quanto riguarda la campagna stampa avviata nel corso del 2015 (sopra citata), che per la campagna attualmente in corso di pianificazione non risulta sia stato intrapreso alcun procedimento, tantomeno per presunta pubblicità ingannevole, da parte delle autorità competenti.*

*Utile per una valutazione dell'opportunità di trasmettere spot sul prodotto in questione, si segnala che il Ministero della Salute ha recentemente (25 febbraio u.s.) pubblicato il parere dell'Istituto Superiore di Sanità che indica, tra l'altro, che « Non ci sono evidenze dirette nella letteratura scientifica che l'olio di palma, come fonte di acidi grassi saturi, abbia un effetto diverso sul rischio cardiovascolare rispetto agli altri grassi con simile composizione percentuale di grassi saturi e mono/poliinsaturi, quali, ad esempio, il burro. Il minor effetto di altri grassi vegetali, come ad esempio l'olio di girasole, nel modificare l'assetto lipidico plasmatico è dovuto al minor apporto di acidi grassi saturi e al contemporaneo maggior apporto di polinsaturi. A ulteriore riprova che gli effetti sulla salute dell'olio di palma sono legati alla sua composizione in acidi grassi, si osserva che il suo consumo non è correlato all'aumento di fattori di rischio per malattie cardiovascolari nei soggetti normo-colesterolemici, normopeso, giovani e che assumano contemporaneamente le quantità adeguate di polinsaturi. È altresì evidente, per le stesse ragioni, che fasce di popolazione quali bambini, anziani, dislipidemiche, obesi, pazienti con pregressi eventi cardiovascolari, ipertesi possano presentare una maggiore vulnerabilità rispetto alla popolazione generale. Per tale ragione, nel contesto di un regime dietetico vario e bilanciato, comprendente alimenti naturalmente contenenti acidi grassi saturi (carne, latticini, uova), occorre ribadire la necessità di contenere il consumo di alimenti apportatori di elevate quantità di grassi saturi i quali, nelle stime di assunzione formulate nel presente parere, appaiono moderatamente in eccesso nella*

*dieta delle fasce più giovani della popolazione italiana ». Come si può vedere sul sito del Ministero [http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pubblicazioni\\_2481\\_allegato.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2481_allegato.pdf).*

*Da ultimo, come ulteriori elementi di analisi si apprende dal sito dell'Unione Italiana Olio di Palma Sostenibile [www.oliopalmasostenibile.it](http://www.oliopalmasostenibile.it) che:*

*L'Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile è stata costituita a fine ottobre 2015 da un gruppo di Aziende e Associazioni attive in vari settori merceologici nei quali viene utilizzato olio di palma, con l'obiettivo di essere un punto di raccordo utile a promuovere attivamente la cultura della sostenibilità di questo prodotto; (...);*

*Attualmente fanno parte dell'Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile aziende quali: Ferrero S.p.A., Unilever Italy Holdings S.r.l., Nestlé Italiana S.p.A, Unigrà S.r.l. mentre le e seguenti associazioni di categoria al sistema Confindustria aderiscono in qualità di membri associati: AIDDEPI (Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiane), ASSITOL (Associazione Italiana dell'Industria Olearia) e le Associazioni Prodotti e Preparazioni alimentari aderenti ad AIIPA (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari);*

*In quest'ottica, l'Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile – insieme a numerose altre alleanze nazionali europee – ha sottoscritto la dichiarazione « 100 per cento Sustainable Palm Oil Supply Chain in Europe by 2020 » in occasione della Conferenza di Amsterdam del 7 dicembre 2015 (EU and Global Value Chains) organizzata dal Governo Olandese in vista del semestre di Presidenza Olandese dell'Unione Europea. In questo modo, L'Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile ha dato un primo segnale forte ai propri interlocutori, confermando il proprio impegno a lavorare con le principali organizzazioni europee del settore privato per promuovere l'impiego di olio di palma sostenibile in tutti i processi industriali.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Audizione del prefetto di Napoli, Gerarda Pantalone ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	261
AVVERTENZA .....	261

*Mercoledì 23 marzo 2016. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Audizione del prefetto di Napoli, Gerarda Pantalone.**  
(*Svolgimento e rinvio*).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda).*

Introduce quindi l'audizione del prefetto di Napoli, Gerarda Pantalone.

Gerarda PANTALONE, *prefetto di Napoli*, svolge una relazione sulla situazione dell'ordine pubblico nei comuni della provincia di Napoli, con particolare riferimento a quelli di Acerra, Casandrino, Casalnuovo, Casavatore, Crispano, Giugliano, Nola e Torre Annunziata.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il prefetto Gerarda Pantalone per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito .....	262
--	-----

*Mercoledì 23 marzo 2016. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito.**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicu-

rezza interna (AISI), generale Arturo ESPOSITO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S) ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

**La seduta termina alle 17.30.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni**

### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	263
Audizione del Presidente dell'Associazione italiana di Radioprotezione medica, Giorgio Trenta ( <i>Seguito e conclusione</i> ) .....	263

*Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### **Audizione del Presidente dell'Associazione italiana di Radioprotezione medica, Giorgio Trenta.**

*(Seguito e conclusione).*

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione all'ordine del giorno, ponendo ulteriori quesiti e formulando osservazioni all'audito.

Giorgio TRENTA, *Presidente dell'Associazione italiana di Radioprotezione medica*, risponde ai quesiti posti.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giulia GRILLO (M5S), Maria Chiara CARROZZA (PD), Gianluca RIZZO (M5S), Maria AMATO (PD), Diego ZARDINI (PD), Luigi LACQUANITI (PD), Paola BOLDRINI (PD), Paolo COVA (PD), Edmondo CIRIELLI (FDI-AN), Ivan CATALANO (MISTO) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Giorgio TRENTA, *Presidente dell'Associazione italiana di Radioprotezione medica*, risponde ai quesiti posti.

Gian Piero SCANU, *presidente*, svolge brevi osservazioni, ringrazia l'audito per il contributo offerto e dichiara conclusa la seduta.

#### **La seduta termina alle 9.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

#### S O M M A R I O

Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario ..... 264

*Mercoledì 23 marzo 2016. – Presidenza del presidente provvisorio Benedetto Francesco FUCCI, indi della presidente eletta Sofia AMODDIO.*

#### **La seduta comincia alle 14.30.**

#### **Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario.**

Benedetto Francesco FUCCI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'ufficio di presidenza composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della deliberazione della Camera dei deputati del 4 novembre 2015, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2015.

Ricorda che la Commissione è oggi convocata come seggio elettorale esclusivamente per procedere alla propria costituzione e che alle votazioni potranno partecipare solo i componenti della Commissione, essendo preclusa la possibilità di sostituzioni; è possibile intervenire solo per richiamo al Regolamento. Ricorda altresì che, ai fini del numero legale, alle votazioni dovranno partecipare la metà più uno dei componenti della Commissione, computando i deputati che hanno ritirato la scheda e quelli che, anche senza ritirarla, abbiano dichiarato alla presidenza di astenersi, nonché i deputati in missione.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della deliberazione istitutiva e dell'articolo 20, comma 2 del Regolamento della Camera, risulterà eletto nella prima votazione chi avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti. Qualora la suddetta maggioranza non sia raggiunta, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti entrerà in ballottaggio l'anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.

Invita quindi il deputato Bernini a svolgere le funzioni di segretario provvisorio.

Avverte che, dopo la votazione per l'elezione del presidente, essendo prossime votazioni in Assemblea, la riunione della Commissione per l'elezione del vicepresidente e del segretario sarà rinviata ad altra seduta.

Indice quindi la votazione per l'elezione del presidente.

*(Segue la votazione).*

Benedetto Francesco FUCCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione per l'elezione del presidente:

Presenti e votanti: ..... 19  
Maggioranza assoluta  
dei voti: ..... 10



Hanno ottenuto voti:

Sofia Amoddio .....	13
Donatella Agostinelli .....	3
Schede nulle .....	1
Schede bianche .....	2

Proclama, quindi, eletta presidente della Commissione la deputata Sofia Amoddio, che invita ad assumere la presidenza.

Sofia AMODDIO, *presidente*, rivolge un indirizzo di saluto alla Commissione, ringraziando per l'elezione. Dopo aver rammentato l'intenso lavoro che la Commissione è chiamata a svolgere, auspica la partecipazione collaborativa di tutti i gruppi parlamentari.

Rinvia quindi ad altra seduta l'elezione del vicepresidente e del segretario.

**La seduta termina alle 14.45.**

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Seguito dell'esame delle proposte di modifica al Regolamento Doc. II, n. 2 (Articolo 12: previsione del Codice etico della Camera dei deputati), Doc. II, n. 11 (Articoli 1- <i>bis</i> e 12, comma 2- <i>bis</i> : nuove norme in materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta dei deputati) e Doc. II, n. 13 (Articolo 12: previsione del Codice per la trasparenza e la garanzia dell'autonomia dei deputati) .....	3
<i>ALLEGATO 1 (Ipotesi di codice di condotta dei deputati (Nuova formulazione) .....</i>	12
<i>ALLEGATO 2 (Ipotesi di regolamentazione dell'attività di lobbying (Nuova formulazione) ...</i>	15

### COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE. Atto n. 255 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	17
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei Relatori) .....</i>	19
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Pesco e altri) .....</i>	22
<i>ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Turco e altri) .....</i>	27
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalle Commissioni riunite) .....</i>	30

### COMMISSIONI RIUNITE (III e VIII)

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a)* Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; *b)* Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; *c)* Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; *d)* Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; *e)* Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25

febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 3512 Governo ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	33
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	35

## COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della dottoressa Simonetta Montemagni, Direttrice di ricerca dell'Istituto di linguistica computazionale « Zampolli » del CNR, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti <i>online</i> nel mercato interno (COM(2015) 627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015) 633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015) 634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita <i>online</i> e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015) 635 final) .....	37
---	----

## I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

### COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione. Emendamenti Doc. XXII, n. 62-A Gelli .....	38
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	38
---	----

### SEDE REFERENTE:

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	39
--	----

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. Atto n. 269 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	39
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	45

### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 Daga ( <i>Parere all'VIII Commissione</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	40
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	47
AVVERTENZA .....	44

## II Giustizia

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra	
--	--

Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. Atto n. 261 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	48
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale. Atto n. 262 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	49
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI. Atto n. 263 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	49
Sull'ordine dei lavori .....	49
<b>COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:</b>	
Relazione del deputato Stefano Dambruoso sul Simposio svolto a Bruxelles presso la sede del Parlamento europeo il 1° ed il 2 marzo scorso sul tema « Come rafforzare il ruolo del Parlamento, nel costruire un'efficace sistema di contrasto al terrorismo e all'interno di una cornice giuridica » .....	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	51

### III Affari esteri e comunitari

#### SEDE REFERENTE:

Sugli attentati verificatisi a Bruxelles .....	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004 Di Stefano ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .	52
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento approvato dalla Commissione</i> ) .....	55
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013. C. 3459 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. C. 3461 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	53

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione a Berlino in occasione della <i>International Parliamentary Conference on Combating Antisemitism</i> e della visita al <i>Bundestag</i> (13-15 marzo 2016) .....	54
ALLEGATO 2 ( <i>Comunicazioni</i> ) .....	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	54
AVVERTENZA .....	54

### V Bilancio, tesoro e programmazione

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a)* Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; *b)* Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; *c)* Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; *d)* Decisione

II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. Nuovo testo C. 3512 Governo (Parere alle Commissioni III e VIII) ( <i>Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	69
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i> ) .....	76
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014. C. 3086 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	76
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011. C. 3285 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	78
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 3511 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	79
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Atto n. 275 (Rilievi alla X Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole</i> ) .....	82
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Atto n. 280 (Rilievi alla XI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole</i> ) .....	83
AVVERTENZA .....	84
<b>VI Finanze</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	86
AVVERTENZA .....	86
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. Testo unificato C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	87
Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. C. 2950 Ascani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	88
Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza. C. 3450 Pes ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	89

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	90
ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori della Commissione .....	90
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto 283 ( <i>Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	91
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n. 279 ( <i>Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	94
SEDE REFERENTE:	
Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	95
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	96

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione. (COM(2016)43 final) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	100

**X Attività produttive, commercio e turismo**

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del prof. Federico Testa nell'ambito della proposta di nomina a Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) (nomina n. 66) .....	101
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del Prof. Federico Testa a Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Atto n. 66 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	101
SEDE CONSULTIVA:	
Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	103
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	104
ERRATA CORRIGE .....	103

**XI Lavoro pubblico e privato**

SEDE CONSULTIVA:	
Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	105
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	105

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 Daga (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	107
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	109
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano</i> ) .....	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	108

**XIII Agricoltura**

## SEDE CONSULTIVA:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 Daga (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	114
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	120
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativo del gruppo MoVimento 5 Stelle</i> ) .....	121

## COMITATO RISTRETTO:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio .....	118
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .	118
ALLEGATO 3 ( <i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base</i> ) .	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	118
ERRATA CORRIGE .....	119

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	178
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	185
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	179

## SEDE CONSULTIVA:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 Daga (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	179
--	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. Atto n. 261 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	184
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	228

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale. Atto n. 262 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	184
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI. Atto n. 263 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	184
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Atto n. 274 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	184

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».	
Audizione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	229
Audizione dei professori Marcello Cecchetti, Alessandro Morelli e Simone Pajno ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	229
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	230

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380- <i>quater</i> , della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Atto n. 284 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	231
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	241

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori .....	242
Variatione nella composizione della Commissione .....	242
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016 (Rel. Verducci) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	242
ALLEGATO 1 ( <i>Testo proposto dal Relatore</i> ) .....	244
Comunicazioni del presidente .....	243
ALLEGATO 2 ( <i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione – Dal n. 415/1991 al n. 418/2012</i> ) .....	254
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	243

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del prefetto di Napoli, Gerarda Pantalone ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	261
AVVERTENZA .....	261



---

<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito .....	262
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	263
Audizione del Presidente dell'Associazione italiana di Radioprotezione medica, Giorgio Trenta ( <i>Seguito e conclusione</i> ) .....	263
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI</b>	
Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario .....	264

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 14,60

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*17SMC0006280\*